SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCXXXIX

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI

LA MERCANZIA DI BOLOGNA

Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche

BUP
Bononia University Press

Opera realizzata con il contributo di

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

1473
Fondazione
del Monte
DI BOLOGNA E RAVENNA

Bononia University Press
Via Farini 37, 40124 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com
e-mail: info@buponline.com

© 2008 Bononia University Press
Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-7395-304-3

Impaginazione: Milena Giovannini

Stampa: Editografica (Rastignano, Bologna)

Prima edizione: febbraio 2008

Ai miei genitori

RINGRAZIAMENTI

Il mio ringraziamento, innanzitutto, va alla professoressa Nicoletta Sarti, guida preziosa nello svolgimento della mia attività di ricerca: senza il suo continuo sostegno queste pagine non avrebbero visto la luce.

Un grazie di cuore ai dottori Giovanna Morelli e Pierpaolo Bonacini prodighi di consigli e spunti che hanno contribuito ad arricchire il mio lavoro.

Al dottor Giorgio Tamba rivolgo la mia profonda gratitudine per i suggerimenti puntuali di cui è sempre stato generoso.

Un grazie particolare ad Elisabetta Ciocchini, valente architetto ed esperta informatica, che ha appianato difficoltà per me insormontabili.

Al personale tutto dell'Archivio di Stato di Bologna e del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Antonio Cicu" e in specie alla signora Annalivia Bocconi, infine, esprimo la mia più sincera riconoscenza per la disponibilità dimostratami.

Bologna, estate 2007
Alessia Legnani Annichini

Parte I

1. *Le origini dell'"Universitas mercatorum, campsorum et artificum" di Bologna*

L'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* bolognese – comunemente chiamata Mercanzia – sorse sul finire del XIV secolo, in un particolare e delicato momento storico quale fu il secondo comune popolare, caratterizzato da un'apparente autonomia cittadina, che peraltro riconosceva la soggezione all'autorità pontificia nella persona del vicario Giovanni da Legnano[1].

---

[1] Giovanni da Legnano († 1383), canonista di indubbia fama, svolse un ruolo politico determinante nei fatti bolognesi di fine Trecento. Per la biografia e le sue opere giuridiche cfr. L. Rossi, *Degli scritti inediti giuridico-politici di Giovanni da Legnano. Saggio*, Bologna, 1893; F. Brandileone, *Una nuova edizione del «De Bello» di Giovanni da Legnano*, «Atti e memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le Romagne», s. IV, 9 (1919), pp. 7-12; G. Ermini, *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano*, «Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna», 8 (1924), pp. 3-154; Id., *Il commentario «in Clementinas» di Giovanni da Legnano*, «Rivista di Storia del diritto italiano», 1 (1928), pp. 349-354; J. McCall, *The Writings of John of Legnano with a List of Manuscripts*, «Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion», XXIII (1967), pp. 415-437; G.M. Donovan, M. H. Keen, *The 'Somnium' of John of Legnano*, «Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion», XXXVII (1981), pp. 325-345; E. Giannazza, G. D'Ilario, *Vita e opere di Giovanni da Legnano*, Legnano, 1983; M.C. De Matteis, *Profilo di Giovanni da Legnano*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Bologna, 1987, pp. 157-171 e, da ultimo, G. Voltolina, *Il "Somnium" di Giovanni da Legnano* in *Politica e "Studium": nuove prospettive e ricerche*. Atti del Convegno (Bologna, 18 ottobre 2003), Bologna, 2005 [Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, n.s., vol. X], pp. 139-155; per la sua attività di uomo pubblico è ancora fondamentale il risalente saggio di F. De Bosdari, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del '300*, «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. III, 19 (1901), pp. 1-137.

La creazione di un ente "inter- e sovra-corporativo" – come efficacemente definito da Mario Ascheri[2] – con lo scopo di disciplinare il contenzioso scaturente dalle attività professionali non fu il portato di regimi esterni o superiori, ma il frutto delle aspirazioni autonome della locale borghesia, cui spettava un ruolo di primo piano nella nuova organizzazione istituzionale cittadina[3]. Si deve peraltro sottolineare come i rapporti tra le istituzioni comunali e il Foro dei mercanti siano stati piuttosto stretti fin dalle origini di quest'ultimo, tanto che il Comune intervenne a disciplinarlo con alcune riformagioni: dapprima deliberandone la creazione (28 febbraio 1381)[4], quindi assicurandosi un controllo diretto sul tribunale attraverso la nomina del primo magistrato preposto all'amministrazione della giustizia mercantile: il novarese Pietro Cattani (27 dicembre 1382)[5].

Logica conseguenza dell'istituzione dell'*Universitas* fu la necessità di provvedere a una sede adeguata, conveniente alle funzioni e all'immagine del prestigioso organismo. Il luogo prescelto venne individuato nel carrobbio (o quadrivio) di porta Ravegnana, centro dell'economia cittadina, dove si ergeva il palazzo della corporazione

---

[2] M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1995, p. 28.

[3] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti. L'"Universitas mercatorum, campsorum et artificum" di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, 2005, p. 47.

[4] I principali organi comunali si espressero sull'utilità della nuova magistratura e decretarono, con 228 voti favorevoli e 49 contrari, l'elezione di un ufficiale chiamato a presiederla. ASB, *Comune-Governo, Riformagioni e Provvigioni*, «Provvisioni in capreto», vol. II, 1381-1385, c. 4v. Sul punto si veda G. Fasoli, *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, «L'Archiginnasio», XXXI (1936), pp. 66-67; F. Boris, *Il Foro dei Mercanti: l'autocoscienza di un ceto*, «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., XLIII (1992), p. 318; R. Dondarini, *Bologna nell'imprenditoria, nell'artigianato e nel commercio dell'Europa medievale*, in *La Mercanzia di Bologna*, Bologna, 1995, p. 20 e A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 49.

[5] ASB, *Comune-Governo, Riformagioni e Provvigioni cartacee*, 1381-1382, reg. 49, 27 dicembre 1382, c. 64r. Si veda inoltre G.N. Pasquali Alidosi, *Instruttione delle cose notabili della città di Bologna et altre particolari*, Bologna, 1621, p. 41; G. Giordani, *Notizie intorno al Foro dei Mercanti di Bologna detto volgarmente «La Mercanzia»*, Bologna, 1837, p. 13; G.C. Rossi, *Sette secoli di Mercanzia*, «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1962, 1, p. 32; G. Fasoli, *Le compagnie delle arti*, cit., p. 67; F. Boris, *Il Foro dei Mercanti*, cit., p. 320 e A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 49-50.

degli strazzaroli e dove già operava la Gabella Grossa, preposta alla riscossione del dazio sulla mercanzia, con la loggia adibita a scalo delle merci e tradizionale luogo di incontro per mercanti e cambiatori. La decisione ultima venne presa il 21 marzo 1382, successivamente all'acquisto, da parte del governo, di alcuni edifici, il cui abbattimento rese possibile la realizzazione di quello che da secoli è per la città il palazzo della Mercanzia[6]. L'edificio, che sottolineava l'identità sociale e culturale dell'*Universitas*, venne inaugurato nel 1391 dal giudice Paolo Carapelli, che per primo iniziò a tenervi udienza[7].

Assai poco sappiamo sulla prima normativa mercantesca, non pervenutaci, al di là della data della sua emanazione, il primo febbraio 1383, indicata dagli statuti del 1400, che pertanto aprono la serie delle redazioni conservateci e la cui edizione è stata recentemente da me curata[8]. I successivi, risalenti al 1436 e oggetto di que-

---

[6] Il palazzo della Mercanzia fu costruito, tra il 1382 e il 1391, su progetto degli architetti Antonio di Vincenzo e Lorenzo di Bagnomarino; ampliato nel 1439, fu restaurato nel 1484 in seguito ai danni provocati dalla caduta della vicina torre Dalle Perle. Negli anni 1888-1890 subì un altro importante intervento di restauro e fu, infine, ricostruito nel 1949 dopo l'esplosione di una bomba che provocò il crollo di parte della facciata. La bibliografia a riguardo è sterminata: senza pretesa di esaustività si veda G. Giordani, *Notizie intorno al Foro*, cit., pp. 19-26; A. Rubbiani, A. Tartarini, *I Ristauri alla "Mercanzia"*, Bologna, 1889; E. Orioli, *Il Foro dei Mercanti di Bologna*, «Archivio storico dell'arte», V (1893), pp. 1-24; F. Filippini, *Note circa la costruzione della Mercanzia*, «L'Archiginnasio», X (1915), pp. 1-13; G.C. Rossi, *La Mercanzia*, cit., pp. 1-19; Id., *Gli stemmi della Mercanzia*, «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1950, pp. 14-18 e 40-44; Id., *La Mercanzia. Illustrazione storica ed artistica del palazzo della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Bologna*, Bologna, 1957; Id., *Sette secoli*, cit., pp. 29-41; F. Rodriguez, *Brevi note sul Palazzo della Mercanzia*, «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 10-11 (1953), pp. 1-6; U. Beseghi, *Palazzi di Bologna*, Bologna, 1956, pp. 135-141; G. Rivani, *La loggia dei Mercanti e la sua iconografia*, «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1963, pp. 919-930; R. Rossi Manaresi, *Il palazzo della Mercanzia di Bologna*, «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., LI (2000), pp. 388-411; S. Cecchieri, A. Vianelli, *La Mercanzia*, Bologna, 1982, pp. 63-75; F. Giordano, *Aspetti del neogotico a Bologna: il Foro dei Mercanti*, «Il Carrobbio», XII (1986), pp. 195-202 e M. Domini, D. Cilli, *Palazzo della Mercanzia, inediti rilievi delle terrecotte*, «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1997, pp. 43-46.

[7] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 51-52.

[8] *Ibidem*, pp. 171-220.

sto studio, sono custoditi, anch'essi manoscritti, presso l'Archivio di Stato di Bologna. La materia venne ulteriormente modificata nel corso dei secoli, come attesta il susseguirsi di nuovi statuti e riformagioni, ormai a stampa, tra il Cinquecento e il Settecento[9].

Dall'analisi della normativa mercantile quattrocentesca si evince come la nuova magistratura apparisse impegnata su due diversi fronti: da un lato, coordinare e omogeneizzare le dinamiche operative all'interno delle singole *artes*, dall'altro, predisporre e attuare una procedura più snella e rapida nei giudizi in materia di *ius mercatorum*[10].

---

[9] Si riporta di seguito un elenco di tutte le redazioni conosciute degli statuti del Foro dei mercanti di Bologna:
- *Statuti dell'Universitas mercatorum, campsorum et artificum*, 1383 (perduta).
- *Statuti e ordenamenti de la venerabele Universitade de mercadanti de la cità de Bologna*, ms., 1400 (Archivio di Stato di Bologna).
- *Statuti dell'Universitas mercatorum, campsorum et artificum*, ms., 1436-1468 (Archivio di Stato di Bologna).
- *Statuti de la Honoranda Universitate de li Mercatanti de la Citade de Bologna: compilati de l'anno MDIX*, Bononiae, per Benedictum Hectoris Bibliopolam, 1511.
- *Additioni novamente fatte alli Statuti della Università di Mercatanti Banchieri & Artifici de la Città de Bologna*, Bononiae, per Benedictum Hectoris Bibliopolam, 1522.
- *Statuti della Honoranda Università de Mercatanti della inclita Città di Bologna. Riformati l'Anno MDL*, Bologna, per Anselmo Giaccarello, 1550.
- *Indice e compendio degli Statuti del Foro dei Mercanti di Bologna. Riformati l'anno MDL e di tutte le Dichiarazioni & Additioni sino ad ora fatte*, Bologna, per Giulio Borzaghi, 1693.
- *Raccolta di tutte le addizioni sin ora fatte allo Statuto del Foro dei Mercanti di Bologna*, Bologna, per Giulio Borzaghi, 1704.
- *Addizioni fatte sopra gli Statuti del Foro dei Mercanti di Bologna*, Bologna, per Vittorio Benacci, 1791.

[10] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 50-51. Per un approfondimento circa la nascita, lo sviluppo e i caratteri propri del *ius mercatorum*, nella duplice accezione di complesso normativo avente l'esclusiva funzione di regolare l'attività commerciale e di norme create dalla categoria medesima, la cui formazione si fa tradizionalmente risalire al Basso Medioevo, cfr. A. Rocco, *Corso di diritto commerciale. Parte generale*, Padova, 1917, pp. 3-39; T. Ascarelli, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», s. III, VI-VII (1952-53), pp. 36-61, ora in T.A., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, pp. 7-33; Id., *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, III ed., Milano, 1962, pp. 1-25; G. Cassandro, *Introduzione. La società mercantile italiana nel medioevo*, in G.C., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, pp. 1-28; J. Hilaire, *Intro-*

L'*Universitas* felsinea sorvolò sulla protezione del traffico, sulle dogane e sulle rappresaglie, che restarono nella competenza degli statuti delle singole corporazioni, per concentrarsi sulla disciplina del Foro: i suoi organi e il suo rito, mediante il quale ambiva a proporsi come un organismo in grado di risolvere una vasta casistica di controversie commerciali secondo equità, aggirando le strettoie della normativa processualistica locale e di quella "comune" romano-canonica[11].

In base agli statuti pervenutici la Mercanzia appariva come una corte giudiziaria operante nel rispetto di due fondamentali principi che ne connotavano il procedimento: l'imparzialità e la celerità. Gli statutari tentarono di assicurare la prima attraverso la previsione di complesse procedure di nomina e la precisazione dei requisiti per ri-

---

duction historique au droit commercial, Paris, 1986, pp. 26-55; Id., *Reflexions sur l'heritage romain dans le droit du commerce au moyen-age*, «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit. The legal history review», LXX (2002), pp. 213-228; G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal trono all'albero della libertà*. Atti del Convegno (Torino, 11-13 settembre 1989), I, Roma, 1991, pp. 221-254; V. Piergiovanni, voce *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Commerciale*, IV, Torino, 1989, IV ed., pp. 341-342; Id., *Rapporti tra diritto mercantile e tradizione romanistica tra Medioevo ed età moderna: esempi e considerazioni*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVI (1996), 1, pp. 5-24; Id., *Statuti, diritto comune e processo mercantile*, in *El Dret Comù y Catalunya*. Actes del VII Simposi Internacional (Barcelona, 23-24 de maig de 1997), ed. A. Iglesia Ferreiros, Barcelona, 1998, pp. 137-151; Id., *La giustizia mercantile*, in "*Amicitiae pignus*". *Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, III, a cura di A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata e G.P. Massetto, Milano, 2003 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, 31), pp. 1841-1858; A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in A.P.S., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Como, 1992, pp. 11-62; U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, III ed., Torino, 1998 (Il Diritto nella Storia, 1), pp. 35-61; *"Lex Mercatoria" and Legal Pluralism: a Late Thirteenth-Century Treatise and its Afterlife*, edited, translated and introduced by J. Fair Bestor, D. R. Coquillette, C. Donahue jr., Cambridge, 1998; F. Migliorino, *"Mysteria concursus". Itinerari premoderni di diritto commerciale*, Milano, 1999 (Università di Catania. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, n.s., 161), pp. 41-66; F. Galgano, *"Lex Mercatoria". Storia del diritto commerciale*, Bologna, 2001, pp. 9-69 e U. Petronio, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002 (Il Diritto nella Storia, 10), pp. 157-158.

[11] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 47.

coprire le cariche in seno all'*Universitas*; quanto alla celerità delle decisioni del tribunale, essa venne garantita dal ricorso al procedimento sommario[12] che, eliminando alcune delle formalità del processo di diritto comune[13], consentiva di terminare il giudizio in un lasso di tempo contenuto, senza peraltro pregiudicare l'accertamento della verità e l'aspettativa di una sentenza giusta. Un'aspirazione, questa, cui la prima normativa statutaria non riuscì tuttavia a dare piena attuazione, frenata com'era dalla "inopportunità" di creare un rito nel quale il sostanziale *favor* nei confronti dei mercanti determinasse un'iniqua, oltre che pericolosa, discriminazione fra le parti in lite.

---

[12] Sulla procedura sommaria vedi H.K. Briegleb, *Einleitung in die Theorie der summarischen Processe*, Lipsia, 1859; A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 258-281; Id., *Studii di diritto statutario*, I. *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1886, pp. 3-66; A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, II ed. riveduta e migliorata, VI/II, Torino, 1896-1903 (rist. anast. Bologna, 1966), pp. 114-139; P. Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927, pp. 216-267; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, diretta da P. Del Giudice, III/2, Milano, 1927, pp. 327-346; C. Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII^e et XIII^e s.*, «Ephemerides iuris canonici», 12 (1956), pp. 149-197; E. Mazzacane, *La "litis contestatio" nel processo civile canonico*, Napoli, 1954 (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, XV), pp. 24-27; K.W. Nörr, *Procedure in Mercantile Matters: Some Comparative Aspects*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. Piergiovanni, Berlino, 1987, pp. 195-201; A. Campitelli, *Accertamento e tutela dei diritti nei territori italiani nell'età medievale*, Torino, 1999, pp. 76-81; A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza*, cit., pp. 357-372; B. Pasciuta, *"In Regia Curia civiliter convenire". Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino, 2003 (Dipartimento di Storia del Diritto. Università degli Studi di Palermo. Monografie, 1), pp. 276-283; V. Fairén Guillén, *Lo "sumario" y lo "planario" en los procesos civiles y mercantiles españoles: pasado y presente*, Madrid 2006 e A. Marchisello, *"Ordinata celeritas". Il rito sommario nel Trecento tra "lex" e "interpretatio"*, in *La giurisdizione mercantile fra diritto particolare e modelli universali (secc. XIV-XVI)*, Atti del Seminario di Studi (Bologna, 24 marzo 2006), Bologna, 2008.

[13] Senza alcuna pretesa di esaustività, per le tematiche relative al processo romano-canonico cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III, pp. 232-326; A. Campitelli, voce *Processo civile (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, 1987, pp. 79-101; A. Padoa Schioppa, *Profili del processo civile nella "Summa artis notariae" di Rolandino*, in *Rolandino e l'"Ars Notaria" da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno Internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, 2002, pp. 583-609.

Il procedimento sommario, improntato ai criteri dell'oralità, della discrezionalità e dell'*aequitas*, avrebbe dovuto costituire una valida alternativa alla giurisdizione comunale, in cui prevalevano scrittura, solennità delle forme e stretta osservanza dei rituali, con conseguente inevitabile dilatarsi dei tempi. Due differenti procedure rispecchianti, secondo un modello molto essenziale, l'emblematica contrapposizione tra la dinamica degli affari, espressa dal ceto mercantile, e la più tradizionale dimensione economica dell'aristocrazia fondiaria, che affidava la tutela dei propri interessi di *status* alla giustizia ordinaria[14].

Fin dalle origini l'esercizio della funzione giudicante in seno alla Mercanzia fu riservato a un organo collegiale presieduto da un giudice forestiero, "scientifico" e virtuoso e composto da dodici consoli, in rappresentanza ciascuno di altrettante compagnie delle arti (cambiatori, mercanti, beccai, strazzaroli, speziali, merciai, setaioli, orefici, fabbri, bombasari, lavoratori della lana gentile, callegari)[15], che in numero di tre e con cadenza trimestrale sedevano al suo fianco nella corte mercantesca[16]. Le fonti tacciono in merito all'esclusione dalla *curia mercatorum* felsinea delle restanti quattordici arti cittadine e la storiografia non è stata sinora in grado di dare una risposta al problema relativo a questa parziale rappresentatività della corte[17].

---

[14] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 163-164.

[15] Rimasero pertanto esclusi pescatori, salaroli, barbieri, muratori, falegnami, pellicciai, callegari, calzolai, conciatori e curioni, cartolai, quattro arti, sarti, bisilieri e fabbricanti di lana bisella, come si evince da un confronto con l'elenco delle ventisei corporazioni riconosciute dagli statuti comunali del 1376 e riportato da G. Fasoli, *Le compagnie delle arti*, cit., p. 54.

[16] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 57-61.

[17] Sulle diverse ipotesi prospettate cfr. *Ibidem*, pp. 57-58, mentre per un quadro d'insieme sulle singole società delle arti bolognesi legalmente riconosciute, si veda S. Cecchieri, A. Vianelli, *La Mercanzia*, cit., p. 19; A.I. Pini, *Le corporazioni bolognesi nel Medioevo*, in *"Haec sunt Statuta". Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi*, a cura di M. Medica, (Rocca di Vignola, 27 marzo-11 luglio 1999), Modena, 1999, pp. 31-37 e M. Giansante, *L'età comunale a Bologna. Studi sociali, economici e temi urbanistico-demografici: orientamenti e problemi*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano», 92 (1985-1986), pp. 159-169.

Se ai consoli era richiesta solo un'oggettiva professionalità, il supremo magistrato doveva essere in possesso della *scientia* identificantesi nella laurea in *ius civile* conseguita in uno dei più autorevoli *Studia* quattrocenteschi: Bologna[18], Perugia[19], Padova[20] o

[18] Sullo *Studium* bolognese, che dalla seconda metà del Trecento, dopo un periodo di crisi vissuto alla fine del secolo precedente in conseguenza dell'epurazione dei professori ghibellini e della concorrenza di nuove Scuole, tornò a rivestire un ruolo di primo piano tra i centri di formazione dei giuristi, cfr. G. Zaccagnini, *Storia dello Studio di Bologna durante il rinascimento*, Geneve, 1930 (Biblioteca dell'«Archivium Romanicum», 14); A. Sorbelli, *Storia dell'Università di Bologna*, I. *Il Medioevo (secc. XI-XV)*, Bologna, 1940; C. Calcaterra, *"Alma Mater Studiorum". L'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna, 1948; F. Pezzarossa, *Un profilo quattrocentesco dello Studio bolognese*, «Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna», n.s., III (1983), pp. 105-156; G. Mazzanti, *Lo "Studium" nel XIV secolo*, in *Storia di Bologna*, 2. *Bologna nel medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, 2007, pp. 951-975; A. Padovani, *Lo "Studium" nel XV secolo*, in *Storia di Bologna*, 2. cit., pp. 1017-1041 e il recentissimo contributo di N. Sarti, "*Alma Mater Studiorum*" *Università di Bologna*, in *Storia delle Università in Italia*, a cura di G.P. Brizzi, P. del Negro, A. Romano, Messina, 2007, III, pp. 5-42. Di grande utilità anche i contributi raccolti nei volumi collettanei *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Bologna, 1987; *L'Università di Bologna: maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo*, a cura di G.P. Brizzi, L. Marini, P. Pombeni, Bologna, 1988 e *Lo Studio e la città: Bologna 1888-1998*, a cura di W. Tega, Bologna, 1988.

[19] Per un approfondimento sullo *Studium* di Perugia – creato con *privilegium* da papa Clemente V nel 1308 – che nel XV secolo rimase uno dei centri di prima grandezza nonostante non vi insegnassero più giuristi dello spessore di quelli che nel secolo precedente (Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi) l'avevano reso il più rinomato, cfr. V. Bini, *Memorie istoriche della perugina Università degli studi*, Bologna, 1977 (Athenaeum, 44) (rist. ed. Perugia 1816); G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle loro opere*, I-II, Perugia 1828-1829 e G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, 2 ed., I-II, Firenze, 1972.

[20] Per l'Università patavina che, sorta nel 1222 da una migrazione di studenti bolognesi, pur senza ricevere alcun riconoscimento ufficiale, si affermò da subito come uno degli Studi più prestigiosi e tale era ancora nel Quattrocento, cfr. I. Facciolati, *Fasti Gymnasii Patavini*, Sala Bolognese, 1978 (Athenaeum, 36) (rist. ed. Padova 1757); F.M. Colle, *Storia scientifico-letteraria dello Studio di Padova dalla sua fondazione fino all'anno MCDV*, a cura di G. Vedova, I-IV, Sala Bolognese, 1985 (Athenaeum, 35), (rist. ed. Padova 1824-1825); A. Gloria, *Monumenti dell'Università di Padova*, I-II, Bologna, 1972 (Athenaeum, 17), (rist. ed. Venezia 1884-1888); G. Arnaldi, *Il primo secolo dello Studio di Padova*, in *Storia della cultura veneta*, III. *Il Trecento*, Vicenza, 1976; Id., *Le origini dello Studio di Padova. Dalle migrazioni universitarie del 1222 alla fine del periodo ezzeliniano*, «La cultura. Rivista di Filosofia Letteratura e Storia», 15 (1977), pp. 90-118; il numero monografico degli «Annali di storia delle Università italiane», 3 (1999) e *Studenti, Università, Città nella*

Pavia[21]. La presenza di un *iudex* che avesse anche le competenze del giurista si spiega con la necessità di interpretare, applicare e integrare quel particolare *ius proprium* che è lo statuto dell'*Universitas* alla luce dei principî, delle categorie e delle figure del *ius commune*, che dell'intero sistema giuridico di quei secoli costituiva il criterio ordinatore, garantendo alla giurisprudenza di un siffatto tribunale speciale un elevato grado di fungibilità ed esportabilità[22].

Il Foro si avvaleva di due notai, uno forestiero e uno cittadino, per lo svolgimento di molteplici mansioni dirette, in prevalenza, ad attestarne le attività[23]. Nell'esercizio della funzione esecutiva il collegio giudicante era coadiuvato da famigli e messi, incaricati di eseguirne le sentenze e le ordinanze a partire dall'atto iniziale, consistente nell'intimazione ai debitori, fino a quello conclusivo, estrinsecantesi nell'esecuzione reale o personale[24]. Preposto alla gestione economica e incaricato di tenere la "cassa" era il camerlengo (o camerario), al

---

storia padovana. Atti del Convegno (Padova, 6-8 febbraio 1998), a cura di F. Piovan, L. Sitran Rea, Trieste, 2001 (Contributi alla storia dell'Università di Padova, 34).

[21] Lo *Studium* pavese – istituito per privilegio imperiale da Carlo IV nel 1361 e poi confermato da Bonifacio IX nel 1389 – si affermò solo nell'ultimo scorcio del Trecento e nel Quattrocento fu illustrato da giuristi di chiara fama (Giason del Maino e Andrea Alciato): cfr. *Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che vi insegnarono*, I-III, Bologna, 1970 (Athenaeum, 12) (rist. ed. Pavia 1877-1878); R. Maiocchi, *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, I-II, Bologna, 1971 (Athenaeum, 13) (rist. ed. Pavia, Società pavese di storia patria, 1905-1915); A. Solmi, *La persistenza della scuola di Pavia nel Medio Evo fino alla fondazione dello Studio Generale (1024-1361)*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia pubblicati nell'XI centenario dell'Ateneo*, Pavia, 1925, pp. 17-42, ora in A.S., *Contributi alla storia del Diritto Comune*, Roma, 1937, pp. 285-310; E. Besta, *La scuola giuridica pavese nel primo secolo dopo la istituzione dello studio generale*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia*, cit., pp. 253-279; P. Vaccari, *Storia dell'Università di Pavia*, II ed., Pavia, 1957 e, da ultimo, il numero monografico degli «Annali di storia delle Università italiane», 7 (2003).

[22] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 61-63.

[23] In primo luogo essi provvedevano a registrare in un apposito volume le nomine, gli scrutinî e le elezioni di tutti gli ufficiali dell'*Universitas*, nonché le cauzioni dagli stessi versate al momento della loro entrata in carica. Erano tenuti, inoltre, ad annotare nel libro giornale (in forma abbreviata) e nel libro ordinario (in forma estesa) tutti gli atti che si compivano dinanzi al collegio giudicante, conferendo in tal modo ai medesimi *publica fides*. Se veniva loro richiesto, infine, dovevano rilasciare copia di quanto protocollato nei propri registri e in quelli dei predecessori. *Ibidem*, pp. 79-83.

[24] *Ibidem*, pp. 83-86.

quale spettava annotare in appositi registri, per ogni contratto concluso in città, tutti i beni venduti; attendere alla custodia dei libri notarili e provvedere a retribuire, nella misura fissata dagli statuti, gli ufficiali che amministravano e operavano nell'ambito della Mercanzia[25].

Accanto agli organi dell'*Universitas* gli statutari del 1400 tratteggiarono anche il ruolo di collaboratori esterni del tribunale: i trasportatori e i sensali. Il regolamento del trasporto si giustificava con lo scopo di evitare truffe in relazione alle merci da trasferire e per questo si impose a tutti i vettori che svolgevano la propria attività nel comune bolognese l'obbligo annuale di registrazione, da parte di uno dei notai, in un apposito libro[26]. Venendo ai sensali, l'indiscussa importanza di questi anomali professionisti è da collegare sostanzialmente a due fattori: in primo luogo al rapido sviluppo del commercio che ne favorì l'attività di agevolazione delle contrattazioni, e, secondariamente, al loro riconoscimento quali pubblici ufficiali, che li portò spesso a sostituirsi ai notai nella redazione e registrazione dei contratti, potendo svolgere la medesima funzione ma senza le formalità che caratterizzavano la professione notarile[27].

Il Foro dei mercanti, avente una giurisdizione speciale, applicata tramite un rito abbreviato – come si è detto – e una competenza *ratione materiae* limitata alle sole questioni di *ius mercatorum*, si affiancò alle magistrature cittadine già esistenti e titolari della giurisdizione ordinaria. Quello bolognese quattrocentesco era pertanto un sistema giudiziario che al fine di determinare l'assegnazione di una causa seguiva in primo luogo il criterio oggettivo e secondariamente quello soggettivo. Per adire la curia mercantile ciò che rilevava era la natura della controversia: si richiedeva, infatti, che occasione del contendere fossero merci, beni o fatti comunque concernenti l'esercizio di un'attività commerciale, cambiaria o artigiana e che questa si svolgesse nell'ambito del Comune. Per ciò che riguarda le parti era invece sufficiente che una sola di esse fosse iscritta nella matricola di una delle compagnie cittadine[28], diversamente da altre realtà ana-

---

[25] *Ibidem*, pp. 86-88.
[26] *Ibidem*, pp. 89-90.
[27] *Ibidem*, pp. 90-91.
[28] *Ibidem*, p. 93.

loghe, come evidenziato da Alessandro Lattes[29], e dalla stessa Bologna a partire dal 1436, ove – come si vedrà tra breve – si pretendeva che la qualifica di mercante fosse propria del convenuto[30]. Tuttavia, questo tribunale non poteva conoscere dei giudizi tra membri di una stessa corporazione, la cui decisione rimase prerogativa esclusiva dell'organo giudicante interno a ciascuna di esse.

Dallo statuto bolognese non è possibile evincere una tipologia delle materie rientranti nella competenza dell'*Universitas*, poiché il testo si limita a un generico riferimento alle cause nascenti dall'esercizio della mercatura. Un'analisi della normativa, tuttavia, induce a ipotizzare che motivi del contendere fossero i mancati pagamenti di merci, le scorrettezze nella tenuta delle scritture contabili, i fallimenti, le presunte falsità nella documentazione e i depositi non attestati da atto pubblico, purché il depositario appartenesse alla Mercanzia e fosse residente o anche solo domiciliato per l'esercizio della sua professione in città.

La competenza della corte mercantesca non si esauriva una volta accertata la pretesa attorea, spettandole anche il compito di provvedere affinché la stessa fosse pienamente soddisfatta mediante l'esecuzione delle sentenze proprie e dei massari delle arti. Inoltre, a essa, pur se con una diversa composizione – tre consoli scelti tra i nove che non avevano emesso la pronuncia –, competeva una giurisdizione di secondo grado, in quanto deputata a decidere in appello dei ricorsi nei confronti delle proprie *decisiones*. Da ultimo, questa magistratura speciale era chiamata a dirimere i giudizi penali che coinvolgevano quanti – purché mercanti, banchieri o artigiani bolognesi – nella scrittura dei libri mercantili si macchiassero di dolo, commettessero il reato di falso o esperissero una frode.

La giurisdizione del Foro, certamente intesa a favorire gli scambi commerciali attraverso decisioni rapide, era esclusiva: le cause che vi rientravano non potevano esserle in alcun modo sottratte[31].

---

[29] Queste erano Pavia, Piacenza, Parma e Firenze, secondo quanto affermato da A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., p. 251 e nt. 3.

[30] Cfr. *infra*, p. 62.

[31] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 94-95.

In via generale gli statuti del 1400 sancirono l'obbligo per le parti di stare in giudizio personalmente, vietando l'istituto della rappresentanza processuale, pur prevedendo alcune deroghe: i soci e i parenti potevano comparire in giudizio l'uno per l'altro, mentre un rappresentante era concesso nel caso in cui una delle parti fosse un forestiero, una vedova o un minore oppure assente dalla città per giustificati motivi o, ancora, svolgesse per professione l'avvocatura o le funzioni di procuratore. Ugualmente, e con le dovute eccezioni[32], essi stabilirono che un soggetto al termine del processo non potesse essere chiamato a rispondere della condotta altrui, in ossequio al principio per cui si è responsabili solo del proprio comportamento[33].

Il giudice era tenuto a procedere "sumariamente, de piano, senza strepito e figura de piado". Una formula ricorrente nella maggior parte delle normative statutarie quattrocentesche e nel diritto canonico dal quale è mutuata, che riunisce in sé espressioni aventi significati differenti ma caratterizzanti il medesimo rito, come rilevato dalla dottrina processualistica del XIV secolo[34]. Il processo sommario fu recepito come alternativa vincente in una molteplicità di controversie coinvolgenti soggetti giuridici che necessitavano, per la loro condizione, di una più rapida tutela giudiziaria (come nel caso di studenti e forestieri), in rapporto a cause di scarso rilievo economico

---

[32] Al ricorrere di determinate condizioni il padre risultava obbligato per il figlio, i fratelli erano tenuti l'uno per l'altro, il maestro rispondeva del comportamento del proprio apprendista e tra soci vigeva il principio di responsabilità solidale.

[33] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 97-98.

[34] Il giudizio sommario sotto il profilo oggettivo era *simplex*, cioè "sine plica, hoc est sine distinctione et involutione", mentre con l'espressione *de plano* se ne sottolineava la celerità, che aveva quale presupposto la consapevolezza che si trattasse di una causa di scarso rilievo fattuale o di esiguo valore economico, in cui non si aveva interruzione del giudizio nelle festività, purché non solenni. Sotto il profilo formale il rito era *sine strepitu*, per l'esclusione di "omnem solempnitatem iudicii": una mancanza di solennità che si sostanziò nella limitazione del numero dei testimoni e nell'assenza di procuratori. Infine, tale procedimento doveva svolgersi *sine figura iudicii*, ossia in forma semplice, comportando quindi l'esclusione di tutte le formalità procedurali introdotte dal diritto comune. Sul significato che le diverse espressioni avevano presso la dottrina quattrocentesca si veda *ibidem*, pp. 99-101.

o, al contrario, privilegiate "per natura"[35], come appunto quelle rientranti nella competenza del *ius mercatorum*, per le quali una rapida soluzione costituiva un tratto imprescindibile. Esso rappresentava un tipo di giudizio equitativo e discrezionale, dove il giudice, quasi una sorta di arbitro, giocava un ruolo di primaria importanza giustificando la necessità, avvertita dagli statutari bolognesi, che questi fosse un giurista dotato di particolari qualità[36].

Un raffronto con quello romano-canonico evidenzia, tuttavia, come il rito seguito dal Foro dei mercanti bolognese tradisse in parte le esigenze a esso sottese, appesantendo le procedure con la richiesta di una serie di garanzie che, se da un lato tutelavano maggiormente le parti, vanificavano, dall'altro, in buona misura le conclamate istanze di celerità e sommarietà che si era programmaticamente inteso soddisfare.

Il procedimento di cognizione, diretto ad accertare l'esistenza del credito lamentato dall'attore, non presentava rilevanti differenze rispetto alla procedura applicata nei tribunali ordinari, salvo ridurre le formalità e abbreviare i termini in modo da giungere in tempi accelerati a una decisione sul merito. Per questo le cause mercantili si potevano trattare anche nei giorni "feriati" – festività religiose e profane –, esclusi i festivi "*in honorem Dei"*, cioè le feste religiose solenni, nelle quali erano peraltro ammessi gli atti conservativi.

Non si richiedeva la presentazione di un libello formale[37], bastando, per iniziare la causa, la semplice citazione orale notificata dai messi e trascritta nei libri notarili; questa era nulla se compiuta secondo procedure diverse da quelle minuziosamente regolate negli

---

[35] Per un elenco completo delle liti nelle quali si ricorreva al rito sommario – elenco stilato sulla base di A. Lattes, *Studii di diritto statutario*, cit., pp. 17-47 e G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III, pp. 335-337 – si rinvia a A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 102-103 nt. 37-40.

[36] *Ibidem*, pp. 99-108.

[37] Il *libello* era un atto scritto solenne, firmato dall'attore e presentato al giudice, nel quale dovevano essere indicati il fatto, il diritto, le conclusioni e la petizione. Con esso aveva inizio il procedimento romano-canonico, mentre, al contrario, non era previsto nel rito sommario, cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 242-251 e F. Liotta, voce *Domanda giudiziale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, pp. 813-816.

statuti[38]. A essa si accompagnava il pagamento di una "drictura"[39] a garanzia della fondatezza della pretesa attorea. Seguiva la registrazione agli atti di una petizione nella quale doveva risultare il nome dell'attore, cosa domandava, a chi e per quale motivo. Il giudizio si intendeva instaurato il giorno in cui il reo presentava la propria replica o, in mancanza, il giorno nel quale si pronunciava la sentenza di condanna nei suoi confronti, aprendo così la procedura esecutiva. Quando il convenuto compariva e si opponeva alle richieste, la corte doveva procedere secondo il rito sommario e decidere sulla base dei soli fatti, rispettando termini molto brevi e proporzionali al valore della lite[40]. Un raffronto con altre analoghe normative, che limitavano la discussione della causa ad appena due o tre giorni al massimo, evidenzia, tuttavia, come i tempi della curia mercantile bolognese non fossero poi così contenuti[41].

In sede istruttoria il giudice attendeva autonomamente alla raccolta e valutazione delle prove, mentre in sede decisionale la composizione dell'organo giudicante variava in ragione del valore della causa[42]. La normativa statutaria quattrocentesca intervenne precisando,

---

[38] La citazione del reo avveniva con la consegna allo stesso, da parte di un messo dell'*Universitas*, di una cedola scritta che, a pena di nullità, doveva contenere il nome dell'attore e quello del convenuto, il motivo della causa, la commissione incaricata di giudicare, il giorno e l'ora in cui la parte citata doveva comparire dinanzi alla medesima.

[39] La "drictura" consisteva nel deposito giudiziale della somma dovuta. Cfr. G. Astuti, voce *Deposito (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, pp. 221-223, ora in G.A., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*. *Raccolta di scritti*, a cura di G. Diurni, III, Napoli, 1984, (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 2ª s.), pp. 1956-2003.

[40] I termini erano di quindici giorni se il valore della causa era compreso tra 3 e 100 lire di bolognini; venti giorni se il valore della causa era compreso tra 100 e 1000 lire di bolognini; trenta giorni se il valore della causa era superiore a 1000 lire. Eccezionalmente questi tempi potevano dilatarsi se, nonostante la diligenza del giudice, almeno due dei tre consoli che lo assistevano reputavano necessario prorogarli al fine di esaminare testimoni e scritture che si trovavano distanti da Bologna oppure per altre "iuste e rasunivili casuni".

[41] A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., p. 263.

[42] Se la causa era di valore inferiore a 5 lire bolognesi la sentenza era presa "brievemente, sumariamente e de piano, one tempo etiandio feriado e non produta in scrito alcuna petitione" dal solo giudice, che poi provvedeva all'esecuzione, mentre per tutte le altre controversie egli doveva decidere insieme con la maggioranza – due su tre – dei consoli.

da un lato, che i libri mercantili avevano un valore probatorio residuale[43], e, dall'altro, tacendo completamente riguardo ad altri mezzi di prova (testimoni, giuramento, confessione), per i quali rinviò agli statuti comunali e alle regole del processo romano-canonico[44].

Una peculiare disciplina era prevista per il convenuto che fosse assente o contumace, nei confronti del quale doveva procedersi a esecuzione come se avesse confessato il proprio debito. La persistenza della contumacia, infatti, in assenza di validi motivi, era considerata indice di colpevolezza[45]. Particolari formalità circondavano altresì i giudizi che coinvolgevano determinate categorie di soggetti: i forestieri, i pupilli, gli anziani, i collegi dei dottori, le università degli scolari, i chierici – i quali tutti godevano della tutela di propri tribunali speciali – e le donne, che non potevano subire l'esecuzione personale per debiti nel caso in cui risultassero soccombenti[46].

Il principale mezzo di impugnazione nei confronti delle decisioni del Foro era l'appello[47]: negli statuti *de quibus* gli altri rimedi (cause di nullità, emendazione della sentenza, azione restitutoria, azione rescissoria, supplica e rescritto) risultavano solo elencati, con la precisazione che per essi dovevano ritenersi valide la medesima procedura e le medesime disposizioni previste per quello, la cui disciplina peraltro appariva assai sintetica.

Il giudizio di 2° grado poteva proporsi sia in forma orale sia in forma scritta. Nel primo caso l'appellante, al momento della pronuncia, doveva presentare immediato reclamo contro la stessa, mentre nel secondo gli veniva fissato un brevissimo termine, di cinque

---

[43] Sul diverso valore di prova piena, semipiena o presuntiva dei libri mercantili in relazione alla loro considerazione quali documenti pubblici o scritture private, vedi M. Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, 1996 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 35), p. 91; per la loro progressiva assimilazione agli *instrumenta publica* – tenuto in considerazione che il mercante esercitava un *officium* – e, conseguentemente, per la pienezza della loro valenza probatoria, ivi, pp. 91-97.

[44] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 113-116.

[45] *Ibidem*, pp. 116-118.

[46] *Ibidem*, pp. 118-120.

[47] Per un approfondimento sull'appello, cfr. P. Fiorelli, voce *Appello (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano, 1958, pp. 714-718 e A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, II. *I glossatori civilisti*, Milano, 1970.

giorni, per provvedervi. L'impugnazione se era stata proposta legittimamente e per iscritto, era ammessa una sola volta; tuttavia, la prova del suo esperimento non poteva essere fornita mediante testimoni. Non era obbligatoria la presenza della parte citata, ossia quella vittoriosa in primo grado, purché la citazione nei suoi confronti fosse stata correttamente formulata.

Allo scopo di evitare la temerarietà del giudizio, si dispose che l'appellante entro due giorni depositasse a titolo di garanzia presso l'appellato la somma di denaro o i beni di cui era riconosciuto debitore oppure altri di uguale valore, che risultassero sufficienti a pagare sia le spese della lite principale sia quelle dell'appello. Il depositario, per contro, doveva garantire la conservazione del bene o del denaro affidatogli e, nel caso in cui risultasse sconfitto al termine di questo secondo giudizio, la sua restituzione e la corresponsione alla controparte della somma al cui pagamento era condannato in via definitiva. La cauzione e i pegni – pena la nullità dell'intero appello – dovevano risultare da documento pubblico, che era valido anche se privo di alcune formalità quali la conservazione nel memoriale, la denuncia e il *signum tabellionis*.

Effettuato il deposito o prestata la cauzione, l'appellante disponeva di due giorni per presentare il ricorso al collegio incaricato, il quale nell'istruzione e decisione della causa doveva osservare gli statuti della Mercanzia e quindi procedere secondo il rito sommario, potendo emanare la sentenza anche in un giorno festivo purché ne desse lettura e pubblicazione in udienza[48].

Come si è già detto, la Mercanzia era altresì titolare del potere esecutivo, che si estrinsecava nella competenza a procedere in seguito a presentazione ed esame di titoli esecutivi[49]: scritture mercantili regolarmente tenute, lettere di cambio[50] o sentenze passate

---

[48] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 128-130.

[49] Sui titoli esecutivi, cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III, pp. 658-669 e P. Rasi, voce *Esecuzione forzata (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, 1966, pp. 431-448, in particolare pp. 436-438.

[50] A riguardo si veda A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., p. 267; G. Cassandro, voce *Cambiale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, 1959, pp. 827-838; Id., *Vicende storiche della lettera di cambio*, in G.C., *Saggi*, cit., pp. 29-124; Id., *La dottrina dei cambi nel Cinquecento*, in G.C., *Saggi*, cit., pp. 125-208; Id., *Note minime per la storia del "cambio"*, in G.C., *Saggi*, cit., pp. 209-236 e Id., *Breve storia della cambiale*, in G.C., *Saggi*, cit., pp. 395-423.

in giudicato. L'esecuzione prevista era esclusivamente quella reale, mentre quella personale si proibiva in generale, pur consentendo, in via eccezionale, al giudice di incarcerare il debitore "sospeto o fugitivo"[51].

In materia fallimentare la giurisdizione spettò all'*Universitas* in concorrenza con le magistrature ordinarie, il podestà e il capitano, e per questo nella redazione statutaria quattrocentesca vi era un'unica rubrica a essa dedicata[52]. È quindi necessario rinviare, per gli aspetti sorvolati dalla norma corporativa, a una lunga provvisione comunale sempre del 1400 riconosciuta dagli statuti mercantili (che tuttavia vi derogarono in qualche punto) e finalizzata a regolare nello specifico il procedimento contro i *fallentes*[53]. Da quella apprendiamo che un debitore era considerato cessante al verificarsi di alcune condizioni: un debito superiore a 100 lire di bolognini[54], il nascondersi

---

[51] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 130-133.

[52] La bibliografia in merito alle tematiche inerenti il fallimento è assai ampia. Per un'informazione di base si veda A. Lattes, *Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione finanziaria della Repubblica di Venezia*, Venezia, 1880; Id., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, pp. 308-350; A. Rocco, *Il fallimento. Teoria generale e origine storica*, Milano, 1962; U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964 (Studi di diritto privato italiano e straniero diretti da M. Rotondi, n.s., IX); Id., *Mercanti e società*, cit., pp. 65-110; C. Pecorella, U. Gualazzini, voce *Fallimento (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano, 1967, pp. 220-232 e F. Migliorino, *"Mysteria concursus"*, cit., pp. 67-125.

[53] ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XV, *Provisio contra fallentes* (1400), cc. 23r-33v, ora edita da A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., *Appendice II*, pp. 241-254.

[54] Solo a partire dal 1380 a Bologna venne coniato il bolognino d'oro di una lega purissima (la stessa utilizzata per il ducato veneziano) che si affiancò così al bolognino d'argento, coniato in età viscontea (1350) nella stessa lega della moneta battuta sotto Taddeo Pepoli di valore pari a 1/20 della lira bolognese, e al denaro piccolo di una lega povera in cui prevaleva il rame, di valore pari ad 1/12 del soldo bolognese, coniato per la prima volta sotto Giovanni da Oleggio. I primi bolognini d'oro raffiguravano da un lato un leone con il gonfalone in mano e dall'altro San Pietro. Per un approfondimento delle tematiche relative al valore della moneta bolognese negli anni in cui nacque e si sviluppò l'*Universitas*, cfr. G. B. Salvioni, *Il valore della lira bolognese dalla sua origine alla fine del secolo XV*, «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. III, XIV (1902), ora in G.B.S., *Il valore della lira bolognese dalla sua origine alla metà del secolo XVIII*, *Prefazione* di L. Dal Pane. Biografie e Indici a cura di A.M. e E. Salvioni, Bologna, 1902-1905 (rist. anast. Torino, 1961), pp. 24-120.

per almeno tre giorni lavorativi e l'assenza dalla propria bottega[55]. Ottenuta la prova del dissesto, il Foro – se giudice adíto – provvedeva a individuare e sequestrare il patrimonio del "decotto", quindi procedeva all'esecuzione sia mobiliare che immobiliare per consentire la soddisfazione degli aventi diritto[56]. Della procedura doveva essere data pubblicità e per questo si ordinava ai banditori di provvedere a far conoscere che la tal persona era fallita e aveva ingannato i suoi creditori, inoltre tutte le attività concernenti la procedura fallimentare dovevano essere registrate cronologicamente, entro tre mesi dal termine della causa, da un notaio ne *Lo libro dei merchadanti cessanti e de quilli che rompeno*, conservato presso la *camera actorum* del Comune[57].

Il dettaglio della normativa trova una *ratio* nella necessità di salvaguardare la credibilità del ceto mercantile di fronte a una platea, soprattutto cittadina di potenziali clienti. Le intenzioni dei redattori erano esplicitate fin dal proemio della *Provisio*: da un lato si volevano tutelare e favorire i "buoni homini merchadanti" e dall'altro punire coloro che "vituperano la merchadandia e li buoni merchadanti", esprimendo una condanna anche nei confronti di chi consigliava o aiutava il cessante[58].

2. *Il fenomeno delle Mercanzie nell'Italia centro-settentrionale*

La Mercanzia felsinea fu espressione di un fenomeno diffuso che ha caratterizzato la nostra penisola in età medievale e moderna e trova riscontro nell'operare di altre corti mercantesche. È indispensabile precisare però che compiere un raffronto tra realtà politiche diverse non sarebbe storicamente corretto: si vuole perciò solo dare conto dell'esistenza di altre e differenti curie mercantili, la cui attività giurisdizionale si può delineare, per con-

---

[55] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 121.

[56] *Ibidem*, pp. 122-125.

[57] *Ibidem*, p. 126 e A. Romiti, *L'"Armarium Comunis" della "Camara Actorum" di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti XIX).

[58] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 120-128.

frontarla con quella bolognese, sulla base della specifica letteratura che le riguarda: la Camera dei mercanti di Milano, che nel XIII e XIV secolo gestiva tutti gli interessi del Comune, anche se solo nel 1330 si diede il primo statuto[59], la Mercanzia cremonese[60], l'*Universitas mercatorum* di Pavia, sorta, secondo un recente studio, intorno alla metà del Duecento[61], la Mercanzia fiorentina, la cui istituzione fu deliberata il 21 marzo 1308[62], quella lucchese[63],

---

[59] Sulla Camera dei mercanti di Milano, cfr. S. Gaddi, *Per la storia della legislazione e delle istituzioni mercantili lombarde*, «Archivio storico lombardo», XX (1893), pp. 265-321, 612-632 e 912-947; E. Verga, *La Camera dei Mercanti di Milano*, Milano, 1914; Id., *La Camera dei Mercanti di Milano nei secoli passati, aggiunto un saggio nel palazzo dei giureconsulti*, Milano, 1914; M. F. Baroni, *Il consolato dei mercanti di Milano nel periodo comunale*, «Nuova Rivista Storica», LIX (1975), pp. 257-287; G. Martini, *L'"Universitas Mercatorum" di Milano e i suoi rapporti col potere politico (secc. XIII-XV)*, in *Studi di storia medievale e moderna per E. Sestan*, I, Firenze, 1980, pp. 219-258 e P. Mainoni, *La Camera dei Mercanti di Milano tra economia e politica alla fine del Medioevo*, in *Economia e Corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, 1988, pp. 57-78.

[60] Per un approfondimento sulla realtà cremonese, cfr. U. Gualazzini, *I mercanti di Cremona 1183-1260-1927. Cenni storici sulla loro organizzazione*, Cremona, 1928; *Inventario dell'Archivio storico camerale con un saggio su la Mercadandia nella vita cremonese*, a cura di U. Gualazzini, Milano, 1955 e *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, a cura di C. Sabbioneta Almansi, Cremona, 1962.

[61] Sull'*Universitas mercatorum* pavese si veda M. Chiri, *Il breve della mercanzia dei mercanti di Pavia*, «Bollettino della Società pavese di Storia Patria», (1906/1907), pp. 78-103 e "*Breve mercadandie mercatorum Papie*". *La più antica legislazione mercantile pavese 1295*, a cura di R. Crotti Pasi, C.M. Cantù, Pavia, 1995.

[62] Senza alcuna pretesa di esaustività per una prima ricognizione sulla Mercanzia fiorentina si veda G. Arias, *Il fondamento economico delle fazioni fiorentine de' Guelfi Bianchi e de' Guelfi Neri e le origini dell'Ufficio della Mercanzia in Firenze*, in *Studi e documenti di Storia del diritto*, Firenze, 1901, pp. 121-137; G. Bonolis, *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV*, Firenze, 1901; A. Doren, *Storia economica dell'Italia nel Medioevo*, (traduzione di G. Luzzatto), Padova, 1936 (rist. Bologna, 1965); Id., *Le arti fiorentine*, Firenze, 1940; F. Melis, *Il mercante*, in *Vita privata a Firenze nei secoli XIV e XV*, Firenze, 1966, pp. 91-110 e A. Astorri, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento: il potere dei grandi mercanti*, Firenze, 1998.

[63] Riguardo all'*Universitas* lucchese, si veda *Lo Statuto della Corte dei Mercanti in Lucca del MCCCLXXVI*, a cura di A. Mancini, U. Dorini, E. Lazzareschi, Firenze, 1927.

quella senese, già organizzata e operante alla fine del XIII secolo[64], e quella perugina[65].

Rispetto a queste la corte mercantesca felsinea nacque dunque più tardi, con uno scarto che può forse spiegarsi con il fatto che solo nel 1377 Bologna, in conseguenza di un'ennesima rivolta, si emancipò temporaneamente dalla soggezione alla Santa Sede e visse l'esperienza di un governo popolare[66]. Il sorgere delle curie mercantili fu, infatti, strettamente connesso all'affermarsi del ceto dei *mercatores* e degli artigiani.

È evidente come fin dalle origini tutte le Mercanzie avessero legami, più o meno stretti, con il Comune entro il quale operavano, anche se sorsero spontaneamente, senza alcun intervento da parte degli organi cittadini, come nel caso di Firenze[67]. A Cre-

---

[64] Per la realtà senese, cfr. Q. Senigaglia, *Lo statuto dell'arte della Mercanzia senese (1342-1343)*, Siena, 1911; M. Ascheri, *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)*, in *Economia e Corporazioni*, cit., pp. 41-52; Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit., pp. 23-54 e *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento: la normativa dei secoli XIV-XVI*, a cura di M. Chiantini, Siena, 1996.

[65] Sulla Mercanzia perugina, cfr. A. Briganti, *Le corporazioni delle Arti nel comune di Perugia*, Perugia, 1910; G. Mira, *Aspetti dell'organizzazione corporativa in Perugia nel XIV secolo*, in *Problemi economici dall'antichità ad oggi. Studi in onore del prof. Vittorio Franchini nel 75° compleanno*, Milano, 1959, pp. 116-148; O. Guerrieri, *Il Collegio del Cambio e il Collegio della Mercanzia di Perugia: guida illustrata*, Perugia, 1962 e *Statuti e matricole del collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, A. Bartoli Langeli, Saggi introduttivi di E. Irace e G. Severini, con un contributo di M. Santanicchia, I-II, Perugia, 2000 (Deputazione di Storia Patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 23).

[66] Per una prima ricognizione bibliografica sul secondo governo popolare instauratosi a Bologna nel 1377 si veda F. De Bosdari, *Giovanni da Legnano*, cit., pp. 34-53; Id., *Il Comune di Bologna alla fine del sec. XIV*, «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. IV, IV (1914), pp. 123-188; O. Vancini, *La rivolta dei bolognesi al governo dei vicari della Chiesa (1376-1377). L'origine dei tribuni della plebe*, Bologna, 1906; G. Tamba, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna, 1978 (Quaderni Culturali Bolognesi, anno II, 6), pp. 18-20; R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra (secoli XIV-XVII)*, in *Atlante storico delle città italiane. Bologna*, a cura di F. Bocchi, III, Bologna, 1997, pp. 34; R. Dondarini, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna, 2000, pp. 280-301 e *Introduzione* a *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 1376, 1389 (Libri I-III)*, a cura di V. Braidi, I-II, Bologna, 2002, pp. LXXXVIII-CLI.

[67] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 11.

mona e Milano, soggette ai Visconti, gli stessi statuti mercantili[68] vennero redatti per espressa volontà di Gian Galeazzo, che in tal modo riuscì ad assicurarsi un peculiare controllo sulla magistratura, come si evince dalla normativa cremonese che il signore approvò, pur riservandosi la facoltà di modificarla ed eventualmente correggerla[69]. Altrove, per esempio a Perugia[70], la corte mercantesca partecipò direttamente al governo cittadino, ovvero si palesò una tendenza dell'autorità politica a contenerne gli interventi, ma nella maggioranza dei casi esaminati si rilevano sinergie tra Comune e Mercanzia, che collaborarono e si sostennero reciprocamente in alcuni ambiti particolarmente delicati quali la materia fallimentare, quella economica e quella penalistica. Scorrendo ad altre realtà si osserva come a Pavia l'*Universitas mercatorum* operasse a fianco degli ufficiali comunali, soprattutto in relazione all'elaborazione dei trattati commerciali, intervenendo a garanzia dei propri interessi: sviluppo e sicurezza dei traffici, controllo dell'attività produttiva, libertà di circolazione, fissazione dei dazi[71]. A Siena, invece, si riscontra la recezione di numerose norme di *ius mercatorum* nella normativa della città, che, pur controllando la corte mercantile, si preoccupava di favorirla e di proteggerla nella consapevolezza dell'importanza che rivestiva per l'economia locale[72].

Con l'eccezione di Perugia, dove con il termine Mercanzia si intese la *societas mercatorum*, che insieme alla *societas campsorum* rivestì una posizione di primato sulle altre arti cittadine[73], esse furono associazioni che raccolsero un numero variabile di corpo-

---

[68] Sono gli *Statuta mercatorum* del 1396, che ricalcano quelli del 1330 per Milano (E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 6), mentre per Cremona sono gli Statuti dell'*Universitas mercatorum* del 1388 (*Inventario dell'Archivio storico*, cit., p. LXXIII e *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., pp. 11-13).

[69] *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., pp. 14-15.

[70] G. Severini, *«Nobile collegio della Mercanzia»: storia perugina di un ossimoro giuridico*, in *Statuti e matricole del collegio della Mercanzia*, cit., pp. XVIII-XXXI.

[71] *Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 41.

[72] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit. pp. 24-25.

[73] G. Mira, *Aspetti dell'organizzazione corporativa*, cit., p. 377.

razioni: dalle tre di Pavia nel 1295[74], che diventarono poi undici[75], alle dodici di Bologna nel 1400[76]. Se a Cremona vi era ricompresa solo "l'élite della mercatura" formata da imprenditori e mercanti, tanto che pare ne fosse esclusa l'*Universitas* del pignolato e del panno di lino, come testimonierebbe il fatto che la stessa si diede in quel medesimo anno un proprio statuto[77], a Milano una *ratio* opposta determinò la separazione dalla Camera dei mercanti dell'arte della lana e di quella della seta nel momento in cui esse conquistarono maggior potere[78].

A Bologna per poter godere della giurisdizione speciale e privilegiata del Foro dei mercanti era sufficiente esercitare l'attività mercantile o artigiana in città[79], mentre a Pavia e Cremona occorreva l'iscrizione nella matricola e il pagamento di una tassa di immatricolazione[80] ovvero di una cauzione professionale secondo lo statuto cremonese[81]. Ancora diversa la realtà fiorentina, dove per appartenere alla *curia mercatorum* necessitava non solo l'affiliazione a una delle cinque[82] tra le sette arti maggiori cittadine, alla cui volontà se

---

[74] Si tratta delle tre arti maggiori: negozianti, cambiatori e pellicciai (*Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 34).

[75] Negozianti, cambiatori, pellicciai, lanaioli, linaioli, pizzicagnoli, fabbricanti di corregge, merciai, argentieri, speziali e venditori al minuto. *Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 35.

[76] Cfr. *supra*, p. 7.

[77] *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., pp. 17-19.

[78] I lavoratori della lana gentile lasciarono l'*Universitas mercatorum* poco dopo il 1330 – data dell'ultima redazione statutaria che li vede a fianco delle altre corporazioni –, ma gli studi fino a oggi non hanno fornito una data precisa; circa un secolo più tardi anche i setaioli divennero autonomi e costituirono la Camera dei mercanti auroserici (E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 11).

[79] Si veda *supra*, p. 10.

[80] Quella pavese era una "doppia immatricolazione" per cui chi apparteneva alla matricola di una delle *artes* cittadine doveva obbligatoriamente essere iscritto anche in quella della Mercanzia, pena l'essere completamente emarginato nell'esercizio della propria attività. I requisiti per far parte dell'*Universitas mercatorum* mutarono negli anni, con due costanti: occorreva essere cittadino ed esercitare la mercatura. La tassa fu introdotta solo dal 1352 (*Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 43-44).

[81] *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., pp. 33-34.

[82] Si trattava dell'arte di calimala, ossia i commercianti di panni di lana, dell'arte del cambio, dell'arte della lana, dell'arte di por santa Maria, ossia l'industria e il commercio di seta, dell'arte dei medici e degli speziali.

ne deve far risalire l'origine, ma anche attendere alla propria industria o al proprio commercio su scala internazionale. Ne risultava dunque un organo estremamente elitario, formato e gestito dai più ricchi e potenti artigiani e mercanti, che primeggiarono nella vita politica fiorentina per tutto il XIV secolo[83].

Le Mercanzie furono di norma magistrature collegiali formate da consoli in numero variabile: due a Pavia, tre a Cremona, quattro a Siena, cinque a Firenze, dodici a Milano e a Bologna nel 1400[84] (successivamente furono ridotti a sei)[85]. Essi ricoprivano la carica per un breve periodo: da sei mesi a Siena e a Pavia[86] a un anno nei casi di Bologna e Milano[87]; al termine del mandato era prevista una vacazione.

Se in alcune realtà il collegio fu presieduto da un giudice, come a Firenze[88] e a Bologna, si richiese che questi – in origine forestiero – fosse in possesso della conoscenza tecnica acquisita grazie alla laurea in *ius civile*[89]. A Milano, al contrario, la carica suprema nella Camera dei mercanti spettava agli stessi consoli, denominati abati, che a coppie si alternavano ogni due mesi, mentre i consoli di giustizia, sempre in numero di due, si occupavano della disciplina e del potere giudiziario: per questo uno di loro doveva appartenere al collegio dei giureconsulti[90]. Anche a Siena furono i consoli – con il titolo di priore – a presiedere la corte a turno per quindici giorni[91]. A Pavia,

---

[83] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., pp. 11, 15 e 17.

[84] *Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 49; *Inventario dell'Archivio*, cit., p. LXXXV; Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 13; A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., pp. 11-12; E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 6 e *supra*, p. 7.

[85] Si veda *infra*, p. 81.

[86] Per la prima si veda Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 15, per la seconda si rileva come il mandato fosse semestrale fino al 1352 quando divenne annuale (*Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 49).

[87] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 6 e A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 61.

[88] Al *iudex* spettava il potere giudiziario e il coordinamento con gli altri tribunali comunali. Egli era affiancato da un organo collegiale formato da cinque cittadini in rappresentanza ciascuno di una delle preminenti corporazioni, titolare del potere consultivo e legislativo (A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 11).

[89] Si veda *supra*, pp. 7-9.

[90] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 6.

[91] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 15.

infine, le principali funzioni di governo dell'*Universitas* vennero riservate a un podestà, cui spettava l'elezione degli altri ufficiali, la sovrintendenza all'esercizio dei mestieri e la tutela dei datori di lavoro nei confronti dei garzoni. Lo affiancava un vicario o giudice al quale non si richiedeva una professionalità nel campo del diritto[92].

Per quel che riguarda gli organi, è opportuno sottolineare come accanto ai consoli, e al giudice dove previsto, presso le *curiae mercatorum* operassero i notai, che talvolta non avevano compiti ben specifici, ma in generale documentavano quanto avveniva nella corte, come a Siena[93], Lucca[94], Cremona[95] e Bologna[96]. Talatra, invece, avevano funzioni ben definite, ad esempio a Milano, ove troviamo il notaio della camera (una sorta di segretario generale), l'archivista, i canevari, preposti alla riscossione delle multe ma anche alla scrittura delle sentenze, e i notai assegnati ai consoli di giustizia[97]. A Pavia rileviamo la presenza sia di un notaio generale, che attendeva alla registrazione dell'attività della Mercanzia, sia di notai chiamati a svolgere attività particolari e limitate[98].

Frequente era, infine, la presenza del camerlengo, incaricato delle finanze[99]; dei messi, denominati nunzi a Firenze[100], e dei famigli (entrambi assenti a Pavia, Perugia e Cremona), titolari del potere esecutivo nelle corti mercantesche[101].

Se l'organico dell'*Universitas* bolognese risultava così completo, in altre sedi esso era allargato a ufficiali minori: a Siena un consiglio di dodici mercanti con funzioni consultive, un ufficiale preposto all'ese-

---

[92] *Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 48-49.

[93] Il notaio, scelto dai consoli, era incaricato di tenere il *Libro dei patti*, di redigere gli atti pubblici e di provvedere alla scrittura degli statuti e delle eventuali aggiunte (Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 17).

[94] *Lo Statuto della Corte dei Mercanti*, cit., pp. XXXIII-XXXIV.

[95] *Inventario dell'Archivio*, cit., p. LXXXV.

[96] Vedi *supra*, p. 9.

[97] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 7.

[98] *Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 51-52.

[99] Si segnala come a Pavia la cauzione imposta al tesoriere a garanzia di una specchiata amministrazione delle entrate e delle uscite della Mercanzia fosse addirittura di 1000 lire. *Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 52.

[100] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 12.

[101] Per i compiti spettanti a queste due figure si veda A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 83-86.

cuzione (a Pavia, invece, questa era una prerogativa dei "sapienti" in carica settimanalmente[102]), gli emendatori degli statuti, tre "buoni homini per fare libri dei giurati", i berrovieri, con compiti di guardia, e altri incaricati che controllavano il commercio e l'esercizio di singoli mestieri[103]. A Milano l'organigramma della corte prevedeva, inoltre, sei servitori, che assistevano i consoli di giustizia nelle loro mansioni[104]. A Pavia troviamo gli ambasciatori nominati in occasione di situazioni contingenti, i revisori dei conti preposti al controllo della contabilità, gli addetti alla riscossione di multe e pedaggi, i servitori che collaboravano con loro, i misuratori di fustagni, un archivista e i pesatori[105]. A Lucca si riscontra la presenza di "proveditori e bollatori" dei lavori di seta, quelli dei panni di lana e gli arbitri intorno ai difetti dei drappi[106]. A Firenze, infine, furono contemplati i berrovieri, gli stimatori e gli statutari[107], previsti anche a Bologna dal 1436[108].

La disciplina di sensali e trasportatori è in generale contenuta – anche se con le dovute eccezioni, date da Lucca per i primi e da Pavia per i secondi – negli statuti mercantili[109].

Essendo le *Universitates mercatorum* in primo luogo corti giudiziarie preposte alla soluzione delle controversie di diritto commerciale, non stupisce trovare regolata minuziosamente la procedura applicata dinanzi a esse. In via generale la normativa mercantesca riconosceva la competenza dei tribunali interni alle singole arti se entrambe le parti in lite erano iscritte alla medesima corporazione,

---

[102] Inizialmente essi dovevano essere dodici, ma a partire dal 1352, per la difficoltà di riunirli, il loro numero fu abbassato a cinque (*Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 50-51).

[103] Si trattava nello specifico dei pesatori di fiorini, dei tre controllori di pesi, dei tre pesatori generici, dei dieci misuratori di panni, del marcatore dei panni, dei tre che dovevano evitare le frodi, dei tre ufficiali sopra gli speziali, dei quattro sopra i tintori, degli ufficiali sopra i sarti, di quelli sopra i sensali, dei tre sopra i salari dei tondatori e dei sei sopra il prezzo dei fiori di cera. Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 18-22.

[104] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 7.

[105] *Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 53-57.

[106] *Lo Statuto della Corte dei Mercanti*, cit., p. XXXII.

[107] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 12.

[108] Cfr. *infra*, p. 62.

[109] Per Pavia si veda *Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 53-55; per Cremona si veda *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., pp. 20-23; per Milano si veda E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 14; per Firenze si veda A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., pp. 64-65; per Bologna si veda *supra*, p. 10.

come avveniva a Bologna e Siena[110], riservandosi tuttavia il giudizio di secondo grado e le controversie tra aderenti a *societates* differenti purché di *ius mercatorum* (così a Bologna, Cremona e Perugia) [111]. Fece eccezione la Mercanzia fiorentina, che dal 1312 ebbe una giurisdizione concorrente sulle cause tra iscritti alla stessa *ars*[112].

Solo in alcuni casi gli statuti contengono un elenco delle controversie di competenza: a Siena esso ricomprendeva quelle riguardanti un deposito, una compravendita, una locazione, un debito o una promessa di pagamento, tuttavia la giurisdizione aveva carattere personale, per cui si richiedeva che l'attore fosse un mercante cittadino e se forestiero doveva prima giurare di accettare la decisione della corte; a Milano erano quelle tra negozianti e fideiussori, quelle tra venditore e acquirente oppure quelle aventi a oggetto un deposito o un contratto di cambio; a Lucca quelle concernenti mercanzie, prestiti, depositi e cambi, ma anche quelle sorte sull'esecuzione dei lavori; a Firenze, infine, quelle tra i titolari di aziende e i loro fattori o discepoli, come pure quelle tra soci o ex soci e quelle tra fiorentini e forestieri in merito a rapporti economici[113].

La giurisdizione dei tribunali dei mercanti, era generalmente esclusiva[114]; al contrario, essa concorreva con quella delle magistrature comunali nelle cause fallimentari, come nel caso felsineo[115]. Fece eccezione la Camera dei mercanti di Milano, che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed esecutive era assistita dagli organi comunali, *in primis* dal podestà[116].

Si può rilevare una tendenza comune ad alcune corti (Bologna, Cremona)[117] a escludere la rappresentanza in giudizio: le parti dove-

---

[110] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 52.

[111] *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., p. 41; G. Severini, *«Nobile collegio della Mercanzia»*, cit., p. XVII e *supra*, p. 11.

[112] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 67.

[113] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 52-53; E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., pp. 10-11; *Lo Statuto della Corte dei Mercanti*, cit., p. XLVIII e A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., pp. 66-67, 196.

[114] Si veda *supra*, p. 11 e Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 54.

[115] Si veda *supra*, pp. 17-18.

[116] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., pp. 10, 62.

[117] Per Bologna si veda *supra*, p. 12 e per Cremona si veda *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., p. 40.

vano presentarsi dinanzi al giudice ed essere ascoltate personalmente e non a mezzo di procuratori. Allo stesso modo, e con alcune deroghe, lo statuto dell'*Universitas mercatorum* bolognese e quello della Camera dei mercanti di Milano ribadirono il principio per cui si è responsabili (e, dunque, obbligati) solo della propria condotta[118].

Diverso era anche l'impegno delle *curiae mercatorum*: se a Bologna il collegio giudicante si riuniva solo un paio di giorni (tre dal 1436) alla settimana, al contrario a Siena le riunioni avevano cadenza quotidiana[119].

La normativa senese precisò la gerarchia delle fonti che il Foro dei mercanti – ivi formato dai consoli e dal camerlengo – doveva rispettare nel ricercare la soluzione di una controversia: in primo luogo esso avrebbe dovuto applicare lo statuto stesso, quindi gli usi commerciali e da ultimo le norme della "buona equità"[120]. Al contrario a Firenze in caso di contrasto le norme mercantili prevalevano su quelle comunali[121].

Il giudizio – lo si è già detto descrivendo la realtà bolognese[122] – seguiva il rito sommario, più semplice e rapido rispetto a quello romano-canonico applicato nei tribunali ordinari[123]. A Firenze il processo accusatorio cedeva spazio a quello inquisitorio in alcune materie specifiche: persecuzione di quanti erano responsabili di rappresaglie e danni subiti dai fiorentini all'estero, controllo sulle masse fallimentari, cause nei confronti di chi aveva ingiuriato il giudice o turbato il giudizio, processi contro gli aggressori di berrovieri e nunzi[124].

Osservando in parallelo le fasi del procedimento davanti a corti mercantili diverse, riscontriamo come l'introduzione della lite avvenisse generalmente con un'esposizione orale[125] anziché con un li-

---

[118] Per la realtà milanese si veda E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 8 e per quella bolognese si veda *supra*, p. 12.

[119] Si veda A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 65; *infra*, p. 55 e Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 54.

[120] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 51.

[121] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 53.

[122] Si veda *supra*, pp. 12-13.

[123] Per Firenze si veda A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., pp. 60, 72, 196-197 e per Cremona *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., pp. 38-39.

[124] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., pp. 72, 197-198.

[125] A Siena si parla di "richiamo orale", cfr. Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 54.

bello scritto, previsto dai soli statuti milanesi[126]. A essa si accompagnava di norma il pagamento di una "drictura", come a Bologna [127], mentre a Siena si preferiva il deposito di un pegno e il pagamento di una tassa giudiziaria[128]. Alla citazione dell'attore da parte del messo seguiva la comparsa del convenuto e le sue repliche che, se eccezionalmente a Bologna si richiedevano scritte[129], con preferenza erano orali. A Siena gli era data l'ulteriore possibilità di presentare, ancor prima della risposta, un'opposizione in via pregiudiziale dinanzi a un organo speciale: il consiglio dei gravamenti. Scopo di questa disposizione era evitare il rallentamento della giustizia mercantile con cause temerarie. Il citato che si presentava in giudizio poteva confessare il proprio debito e in tal caso gli era intimato di pagarlo in breve tempo – due giorni –, ma se negava le pretese dell'attore, era quest'ultimo a dover provare il proprio credito[130]. Una peculiarità si riscontra a Siena, dove la normativa ammetteva la compensazione dei crediti[131].

Si apriva a questo punto la fase probatoria del giudizio, nella quale si rileva una generale tendenza ad assegnare valore di prova alle scritture commerciali[132], che il mercante poteva essere costretto a rendere pubbliche, come avveniva a Firenze[133]. Se a Siena erano ammessi i testimoni, i documenti, il giuramento, la confessione e la carta guarentigiata[134], nella Mercanzia fiorentina addirittura si consentiva di sottoporre a tortura gli accusati[135].

In ossequio alla *ratio* per cui la giustizia dei mercanti doveva essere più rapida di quella ordinaria per non pregiudicare l'economia

---

[126] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 56.
[127] Cfr. *supra*, p. 14.
[128] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 54.
[129] Si veda *supra*, p. 14.
[130] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 55.
[131] *Ibidem*, p. 56.
[132] Cfr. *supra*, pp. 14-15; Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 58 ed E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 12. In merito al valore probatorio delle scritture dei mercanti, una ricca casistica ci è offerta da M. Fortunati, *Scrittura e prova*, cit., pp. 131-168.
[133] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 60.
[134] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 57-58.
[135] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 71.

comunale, il rito applicato nelle *curiae mercatorum*, e quella bolognese non fece eccezione, non conosceva il *consilium sapientis*, espressamente previsto invece nella Camera dei mercanti milanese per quelle liti che presentavano particolari difficoltà[136].

I termini entro i quali il giudice doveva concludere la causa erano contenuti: a Milano si previde una durata massima di venti giorni se il convenuto compariva, mentre i tempi si allungavano sensibilmente (da uno a sei mesi) se egli era contumace[137]; a Siena si invitava il *iudex*, con espressione del tutto generica, a pronunciarsi "al più presto", fissando però il termine di un mese per le liti in materia di compravendita, deposito o altro contratto[138]. Il giudizio terminava con una sentenza che poteva essere orale, come a Cremona, oppure in via eccezionale scritta, come a Milano[139].

L'appello – sconosciuto a Firenze[140] – era il principale mezzo di impugnazione nei confronti delle decisioni delle *Universitates mercatorum*. Nella Camera milanese esso, da rivolgersi a uno dei tre mercanti, scelto dai consoli tra quelli che riscuotevano la fiducia delle parti, era concesso solo se l'appellante previamente pagava le spese del giudizio di primo grado e depositava l'importo cui era stato condannato oltre a un'ulteriore somma a garanzia delle spese[141]. A Siena la sentenza definitiva non era impugnabile mentre nei confronti di quelle interlocutorie era ammesso l'appello a un consiglio di dodici mercanti[142]. Solo gli statuti bolognesi previdero altri mezzi di impugnazione, ma si limitarono ad elencarli senza dettarne la disciplina[143].

La giustizia arbitrale, esercitata dalla Mercanzia bolognese a partire dal 1436[144], era, invece, conosciuta da quella senese sin dal

---

[136] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 59.

[137] *Ibidem*, p. 59.

[138] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 58.

[139] Cfr. *Inventario dell'Archivio storico*, cit., p. LXXXIX e E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., pp. 55-56, che sottolinea come ci siano pervenute due sole sentenze scritte dell'*Universitas mercatorum* milanese.

[140] A Firenze le sentenze della Mercanzia divennero inappellabili dal 1321. A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 71.

[141] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 60.

[142] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 58-59.

[143] Si veda *supra*, p. 15.

[144] Cfr. *infra*, p. 63.

1309-1310, secondo la quale i lodi dovevano essere registrati in un apposito libro da un notaio[145].

Le corti mercantesche affiancavano all'attività giurisdizionale l'esecuzione reale ed eccezionalmente personale delle proprie sentenze[146] o di quelle delle singole *artes* che riunivano[147]. A Siena questa avveniva su istanza della parte vincitrice ed era preceduta dal precetto, ossia dall'intimazione (ripetuta due volte) al debitore di adempiere ai propri obblighi entro otto giorni, pena l'incorrere nel bando e nell'assegnazione dei suoi beni al creditore. Trascorso un mese senza che la sentenza fosse stata eseguita, si procedeva alla vendita e alla soddisfazione dell'avente diritto fino alla concorrenza del suo credito più le spese[148].

Accanto alle pronunce giudiziali erano titoli esecutivi efficaci la lettera di cambio, contemplata dalla normativa bolognese e da quella milanese[149], la carta guarentigiata, ossia l'impegno assunto dal debitore dinanzi a un notaio a subire le conseguenze penali in caso di inadempienza, che rendeva immediatamente esecutiva la condanna a Siena e Firenze[150], e l'iscrizione del contratto nel *Libro dei patti*, prevista dallo statuto senese[151].

Una peculiare disciplina era fissata a Siena e Milano per il convenuto che fosse assente o contumace, nei confronti del quale doveva procedersi a esecuzione come se avesse confessato il proprio debito, mentre a Firenze lo si equiparava al fallito. Particolari formalità circondavano altresì i giudizi che coinvolgevano i forestieri, ai quali a Cremona e Milano si applicò il principio di reciprocità[152].

---

[145] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 51.

[146] *Ibidem*, p. 59; *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., p. 38, E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 60 e *supra*, pp. 16-17.

[147] Cfr. *supra*, pp. 16-17, per Bologna e A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 74, per Firenze.

[148] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 59.

[149] Cfr. *supra*, p. 16 ed E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 60.

[150] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 59-60 e A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 196.

[151] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 59-60.

[152] Per la realtà bolognese si veda A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 118-119, per quella fiorentina si veda A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 34, per quella cremonese si veda *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., p. 42 e per quella milanese si veda E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 12.

Si è osservato come in materia criminale l'*Universitas* felsinea dovesse ricorrere con frequenza all'ausilio delle magistrature cittadine[153], ma non fu ovunque così. Ad esempio a Siena essa poteva "procedere somariamente et di piano et fare condennagioni in esse questioni criminali, non osservata alcuna solennità di ragione"; ciò – come ha osservato ormai quasi un secolo fa Quinto Senigaglia – non significa che il giudice potesse decidere arbitrariamente, ma solo che non era previsto il contraddittorio nei giudizi criminali dibattuti dinanzi alla corte mercantesca. Un processo penale, quello mercantile senese, che annoverava tra gli strumenti probatori ammessi la testimonianza e il duello giudiziario[154] e si concludeva nella maggior parte dei casi con sanzioni pecuniarie, cui poteva aggiungersi l'obbligo di ritrattare quanto detto o di distruggere quanto fatto; nei casi più gravi, così come a Firenze, era previsto il bando[155].

I reati repressi potevano essere sia generici, come nel caso di molte *curiae mercatorum* – compresa quella bolognese – i cui statuti prevedevano contravvenzioni per gli ufficiali che non rispettassero i loro obblighi[156], sia specifici dell'esercizio dei singoli mestieri, come a Siena[157]. A Pavia le frodi commesse nello svolgimento della professione, il mancato pagamento di dazi e multe e l'inosservanza delle norme erano puniti con l'interdizione dall'esercizio della mercatura[158]. L'ingiuria nei confronti di quanti svolgessero un ufficio

---

[153] Cfr. *supra*, p. 11.

[154] Si veda M. Cavina, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino 2003, pp. 5-57, altre notizie in Id., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma, 2005.

[155] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 61-63 e A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 60.

[156] In tal senso Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 47; *Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 57; *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., pp. 24-29 e A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 96.

[157] La normativa mercantesca senese contemplava l'appropriazione indebita, i reati pertinenti all'esercizio di qualche singola *artes*, i contratti illeciti, ossia tutti quelli aventi a oggetto cose rubate o dolosamente cambiate con altre (Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 47-50).

[158] I nomi degli interdetti erano annotati su un apposito registro di cui si dava lettura ogni primo del mese nel palazzo della Mercanzia (*Breve mercadantie mercatorum*, cit., p. 44).

in seno alla corte, il giuramento illecito e l'attentato all'onore della Mercanzia, tutti crimini di estrema gravità, erano espressamente contemplati e puniti a Siena[159], mentre a Bologna non ve ne è traccia. Il reato di falso, nelle sue diverse accezioni (falsità nella tenuta dei libri mercantili, falsità nella produzione di documenti e falsità nella produzione di testimoni), invece, era punito dall'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* felsinea e ancor più da quella senese, che prevedeva anche la falsità di pesi e bilance e quella nel conio delle monete[160].

Si deve osservare come la normativa mercantile, a tutela dell'economia comunale, proibisse in modo esplicito a Bologna di porre in essere contratti di tipo usurario, gli stocchi[161]; proibizione estesa all'usura in generale nella Camera dei mercanti milanese[162]. Era altresì contemplato il divieto, per i forestieri, di vendere merci al minuto a Milano[163], quello di formare società fra osti e tintori a Cremona[164] o con i forestieri per l'importazione di certi prodotti a Perugia[165], ove erano sanzionati anche la concorrenza sleale e le operazioni volte a sottrarre la clientela ad altri mercanti[166].

Si è detto dell'importanza per il commercio delle vie di comunicazione, ma se a Bologna la corte mercantesca si preoccupava di disciplinare esclusivamente il mantenimento in buone condizioni del fiume Reno, che consentiva i traffici con Ferrara[167], altre importanti Mercanzie (Siena, Firenze e Pavia)[168] puntarono a regolare la sorveglianza e la manutenzione di tutte le strade, cui doveva-

---

[159] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 47-48.

[160] Per Siena si veda *Ibidem*, pp. 48-49 e per Bologna si veda *supra*, p. 11.

[161] Si veda *infra*, p. 68.

[162] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 15.

[163] *Ibidem*, p. 60.

[164] La *ratio* del divieto – ha osservato Carla Sabbioneta Almansi – è da ricercarsi nella necessità di evitare una società che rendesse possibile l'uso comune dell'attrezzatura mettendo in grave pericolo la salute pubblica. *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., p. 17.

[165] G. Severini, *«Nobile collegio della Mercanzia»*, cit., p. XVII.

[166] *Ibidem*, p. XVIII.

[167] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 65.

[168] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., p. 29; A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., pp. 63-64 e *Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 32, 60.

no provvedere in accordo con il Comune che ne sosteneva le spese. Una norma particolare si legge negli statuti della Camera dei mercanti di Milano, ove ogni anno i consoli erano chiamati a collaudare le vie e a iscrivere in un apposito registro quelle verificate e approvate[169].

Se a Bologna – lo si è accennato – gli statuti dell'*Universitas mercatorum* si occuparono quasi esclusivamente di disciplinare l'attività del Foro, preferendo lasciare altri aspetti alla competenza dei singoli statuti corporativi[170], non fu così in altre realtà dove il potere giudiziario fu solo una delle numerose prerogative delle corti mercantili, che si interessavano di una molteplicità di affari riguardanti l'economia cittadina. Per questo si riscontrano norme che disciplinano la tenuta del bilancio a Siena[171], mentre questa – val bene ripeterlo – era una delle materie in cui la Mercanzia bolognese risultava coadiuvata dagli organi comunali[172]. In alcuni casi, ad esempio a Firenze, la *curia mercatorum* intervenne in ambito diplomatico stipulando trattati con le città vicine, nei quali si prevedevano reciproche esenzioni doganali o altre misure volte ad agevolare il traffico commerciale[173].

Altre norme, sconosciute alla realtà bolognese ma diffuse altrove, erano volte a disciplinare le emissioni monetarie, che a Siena si giustificavano con il fatto che la coniazione era deliberata in accordo tra Comune e Mercanzia ma era di pertinenza della sola seconda, poiché il primo le aveva ceduto l'esercizio della zecca, pur riservandosi qualche ingerenza[174]. Se la determinazione di pesi e misure era regolata dalla normativa mercantesca a Milano[175] e a Perugia, a Siena si precisò che le bilance e i pesi dovessero essere confrontati ("adrittati") con quelli dell'*Universitas* per scongiurare frodi commerciali. Rientrarono nella competenza delle curie mercantili la definizione del prezzo del cambio a Sie-

---

[169] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., pp. 14-15.
[170] Si veda *supra*, p. 5.
[171] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 23-24.
[172] Vedi *supra*, p. 9.
[173] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 63.
[174] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 28-29.
[175] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 14.

na[176], la fissazione di pedaggi a Milano e Firenze[177] e la determinazione delle retribuzioni di molte categorie di operatori economici a Cremona[178].

Gran parte delle normative mercantili, in questo difformi da quella bolognese, dedicarono, infine, ampio spazio alla regolazione del commercio. Troviamo, infatti, elencate le condizioni che ne consentivano l'esercizio ai minori, ossia avere quattordici anni e il consenso del padre, del tutore o del curatore, essendo di norma richiesta l'età di venticinque anni per compiere atti commerciali in piena libertà. Fu espressamente sancito il divieto di esercizio della mercatura per i banditi[179] e disciplinati gli scambi tra cittadini e forestieri, favoriti dalla protezione dei contratti e dalla riduzione dei rischi dei traffici internazionali[180]. Si regolamentarono la produzione manufatturiera[181], le operazioni commerciali e bancarie, che potevano essere garantite da fideiussione[182], e la vendita delle merci[183]. A Siena fu contemplata la possibilità di esercitare l'attività mercantile per conto di altri e dettagliatamente disciplinati i rapporti del mandatario (detto fattore) con i terzi, nei confronti dei quali non era responsabile, e con il mandante[184]; trovarono, inoltre, spazio specifiche norme concernenti le società commerciali, che a Bologna si affacciarono sulla scena economica solo nel Cinquecento[185].

---

[176] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 41-42.

[177] E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 15 e A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 63.

[178] *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, cit., p. 34.

[179] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 31-35.

[180] A. Astorri, *La Mercanzia*, cit., p. 60.

[181] *Breve mercadantie mercatorum*, cit., pp. 37-38 e E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 15.

[182] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 33-34 e pp. 38-40.

[183] Queste prescrizioni alla fine del XIV secolo divennero sempre più rare perché ogni arte assunse la tutela e la vigilanza sui propri prodotti (E. Verga, *La Camera dei mercanti*, cit., p. 15).

[184] Q. Senigaglia, *Lo statuto*, cit., pp. 34-36.

[185] Tra "compagni" vigeva il principio di responsabilità illimitata e solidale, si voleva impedire il sorgere di liti, si favoriva la prosperità delle società commerciali, si regolava la tenuta delle scritture sociali e la successione quando uno dei soci moriva (*Ibidem*, pp. 37-38).

3. *Politica e istituzioni a Bologna nella prima metà del Quattrocento*

Disattendendo la prescrizione che ne voleva una revisione ogni cinque anni[186], gli statuti dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* risalenti al 1400 furono sostituiti da una nuova redazione solo nel 1436, quando il Comune, al termine di una fase di contrasti tra le principali famiglie cittadine iniziati con il tramonto della signoria del popolo e delle arti (1376-1398)[187], visse, infine, una decisa riaffermazione del potere della Chiesa sulla città (1435). È dunque opportuno ripercorrere brevemente le vicende della politica felsinea nella prima metà del XV secolo per comprendere appieno la normativa mercantesca indagata in questa sede.

Allo schiudersi del Quattrocento Bologna era retta da un gruppo di famiglie magnatizie – tra loro divise da profondi dissidi e in lotta per la supremazia cittadina – che ne controllava l'economia, le istituzioni, la politica e la finanza[188]. A fronteggiarsi erano Nanne Gozzadini[189] e Giovanni Bentivoglio[190] fino a quando il secondo, dopo aver conquistato con la forza il palazzo comunale, fu nomi-

---

[186] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 56.

[187] Sulla degenerazione dell'esperienza di governo popolare in oligarchia e sui prodromi della signoria bentivolesca, cfr. G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 20 e R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., pp. 36-37.

[188] M. Caravale, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. XIV – M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, parte I, Torino, 1978, p. 15.

[189] Per un quadro bio-bibliografico di questo personaggio si veda G. Tamba, voce *Gozzadini Nanne*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 58, Roma, 2002, pp. 215-221.

[190] Alla fine del Trecento Nanne Gozzadini e Giovanni Bentivoglio – entrambi tra i sedici riformatori dello stato di libertà nel 1400 – apparivano uniti contro il nemico comune, Carlo Zambeccari: con l'aprirsi del nuovo secolo e il venir meno del loro antagonista li vediamo fronteggiarsi per la supremazia cittadina, fino al prevalere del Bentivoglio e al conseguente esilio del Gozzadini. G. Gozzadini, *Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa poi Giovanni XXIII*, Bologna, 1880, pp. 21-102 e C. M. Ady, *I Bentivoglio*, Varese, 1965, p. 17.

nato dal consiglio dei Seicento[191] prima gonfaloniere perpetuo[192], poi (24 febbraio 1401), con scelta dettata dal desiderio di compiacere il papa, dal quale sperava di ottenere il conferimento del titolo di vicario, conservatore della pace e della giustizia[193]. La prima affermazione bentivolesca (1401-1402) comportò, da un punto di vista istituzionale, l'instaurazione di un regime signorile che si riconduceva ai poteri conferiti a Giovanni dal popolo nel momento in cui lo aveva scelto e acclamato come proprio capo[194].

Il Bentivoglio evidenziò da subito i propri limiti sia in politica interna, dove gli venne ben presto meno l'appoggio di quel ceto aristocratico che lo aveva favorito e che non poteva accettare un suo governo *super partes*, sia in politica estera, dove, in seguito al mancato riconoscimento del vicariato pontificio e a causa del suo traballante primato, fu costretto a scegliere se schierarsi con Milano o Firenze, da sempre interessate ad assoggettare Bologna. Si alleò, infine, con i fiorentini[195] ma con scarsa fortuna: le truppe bentivole-

---

[191] *Consilium generale* formato, a partire dal 1387 da seicento cittadini, tra i quali gli anziani, nominati, per un anno, dal podestà e dal capitano del popolo. A esso spettava l'approvazione delle deliberazioni dei massari delle arti e dei gonfalonieri del popolo e il potere legislativo, anche se limitato in seguito all'istituzione dei riformatori dello stato di libertà nel 1393 (V. Braidi, *Introduzione*, in *Gli Statuti del Comune di Bologna*, cit., pp. CXXIII-CXXIV).

[192] Il gonfaloniere di giustizia, creato nel 1376, presiedeva il collegio degli anziani e gli era affidato il vessillo con il motto "*Libertas*". F. De Bosdari, *Giovanni da Legnano*, cit., p. 36 e O. Vancini, *La rivolta dei bolognesi*, cit., pp. 25-29.

[193] Sulla brevissima signoria bolognese di Giovanni I Bentivoglio, cfr. F. De Bosdari, *Giovanni I Bentivoglio. Signore di Bologna (1401-1402)*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», s. IV, V (1914-1915), pp. 199-307; O. Banti, voce *Bentivoglio Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 620-622; G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna*, di A. Benati, F. Bergonzoni, G. Bonfiglioli, G. Cavazza, M. Fanti, G. Fasoli, G. Gualandi, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna, 2005, p. 167; L. Berti, *Giovanni II Bentivoglio. Il potere politico a Bologna nel secolo decimoquinto*, Bologna, 1976, pp. 26-30; C.M. Ady, *I Bentivoglio*, cit., pp. 17-19; G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 20; R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., p. 312 e R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 41. Notizie anche in *I patti con Imola (1099-1422)*, a cura di A. Padovani, Venezia, 1995 (Pacta Veneta, 5), pp. 33-34. In merito alla data in cui egli fu nominato signore di Bologna la storiografia non è concorde.

[194] C. M. Ady, *I Bentivoglio*, cit., pp. 17-18.

[195] Nell'effettuare questa scelta Giovanni I Bentivoglio non mostrò alcuna gratitudine per i Visconti che gli avevano fornito il denaro per reclutare le milizie mer-

sche vennero sconfitte, nei pressi di Casalecchio di Reno (26 giugno 1402), da quelle viscontee e dai bolognesi ostili al nuovo signore, capeggiati da Nanne Gozzadini. La popolazione si rivoltò contro Giovanni e, dopo averlo catturato e imprigionato, lo uccise il 30 giugno del 1402[196].

In questo primo scorcio del XV secolo si registrò un sensibile declino delle società delle arti, private di un ruolo politico in seno al Comune e attente solo a difendere i propri interessi. Alcuni tra i più ricchi rappresentanti delle corporazioni furono a tratti impegnati nel governo, ma nascosero, dietro a promesse di libertà e di indipendenza, le loro private aspirazioni al primato, o addirittura alla signoria, senza preoccuparsi del progresso economico e sociale della città, di difendere le sue industrie e i suoi commerci, di incentivare lo Studio.

In seguito alla sconfitta del Bentivoglio, Bologna fu ancora una volta brevemente assoggettata al dominio visconteo, che riuscì a provocare i danni tipici dell'occupazione straniera e ad avviare un nuovo processo di militarizzazione[197].

Con la scomparsa di Gian Galeazzo Visconti, i suoi eredi, incapaci di arginare le continue rivolte, cedettero nuovamente la città alla Chiesa che vi stabilì (il 3 settembre del 1403) come legato il cardinale Baldassarre Cossa[198]. Questi assunse, di fatto, la guida dell'am-

---

cenarie necessarie alla sua ascesa (R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 41 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., p. 312).

[196] La morte del Bentivoglio fu particolarmente cruenta: quando le truppe viscontee entrarono in città il signore fu liberato dalla prigionia e gettato in mezzo alla folla ostile che lo massacrò (G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., pp. 167-168).

[197] Sulla signoria viscontea che si affermò per poco più di un anno, cfr. N. Zanardi, *Bologna 1402 ultima tappa di Gian Galeazzo Visconti*, «Strenna Storica Bolognese», 1975, pp. 279-300. Va rilevato come, nell'ambito del processo di militarizzazione della città, la parte occidentale della chiesa di San Petronio, non ancora terminata, fosse trasformata in abitazione per i soldati e in stalla per i loro animali, impedendo ogni celebrazione religiosa nel nuovo tempio e generando un forte scontento nei bolognesi (R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 41 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., p. 313).

[198] Per un approfondimento si veda F. Ch. Uginet, voce *Giovanni XXIII, antipapa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 55, Roma, 2000, pp. 621-62; Id., *Giovanni XXIII, antipapa*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 614-618 e B. Pio, *Lo "Studium" e il Papato tra XIV e XV secolo*, in *Politica e "Studium"*, cit., pp. 168-175.

ministrazione comunale facendone la base della propria ascesa personale, reprimendo duramente ogni ribellione e godendo dell'appoggio dei maggiori esponenti cittadini[199].

In un'ottica di rivitalizzazione dell'economia si spiegano i suoi molteplici interventi volti a incentivare le attività artigianali e mercantili, a cominciare dai lavori diretti a migliorare piazza Maggiore, da sempre sede di mercato; dal conio di una nuova moneta, di un indubbio significato civico, rappresentante San Petronio che tiene in mano la città (1406); dal restauro delle industrie legate all'energia idrica; dalla protezione concessa agli artigiani non ancora organizzati (brentatori, fornai, cimatori), cui consentì di associarsi e di darsi statuti, fino a rielaborare, nel 1410, il quadro delle corporazioni[200]. Il Cossa è, tuttavia, ricordato soprattutto per la spregiudicatezza con cui sfruttò e abusò delle risorse e delle finanze di Bologna.

Nel 1410 il pontefice e il suo seguito anziché tornare a Roma scelsero di stabilirsi nel comune felsineo, sede legatizia autorevole e sicura, che conobbe così fastose cerimonie, visite di sovrani, signori e ambasciatori ma anche gravi esborsi per le casse cittadine. Alla morte di Alessandro V[201] il conclave per l'elezione del suo successore si svolse a Bologna e la scelta cadde proprio sul Cossa, che divenne papa con il nome di Giovanni XXIII. La politica dispotica e le ingenti spese che il Comune dovette sopportare per la presenza della curia pontificia generarono un forte malcontento che, all'indomani della partenza del papa per Roma, sfociò in un'insurrezione popolare conclusasi nel 1411 con la cacciata del legato e l'ennesimo

---

[199] Si ricordi che la Santa Sede stava affrontando una delle fasi più critiche dello Scisma che vide il trasferimento della curia pontificia da Roma a Viterbo (1405). Il cardinale Baldassarre Cossa fu eletto papa con il nome di Giovanni XXIII da un conclave riunitosi il 17 maggio 1410. Il pontefice, che continuò a risiedere in città, fu deposto dal concilio di Costanza nel 1415 (G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., p. 169; R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., pp. 41-42 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 314-315). Sugli avvenimenti che caratterizzarono gli anni della legazione del cardinal Cossa e sui suoi rapporti, inizialmente amichevoli e poi conflittuali, con il Gozzadini, cfr. G. Gozzadini, *Nanne Gozzadini*, cit., pp. 214-282.

[200] G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., p. 169.

[201] A. Petrucci, voce *Alessandro V, antipapa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Roma, 1960, pp. 193-196 e Id., voce *Alessandro V, antipapa*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., II, pp. 610-613.

rivolgimento nel governo comunale. Anche questo moto ebbe quali promotrici le *societates artium*, ma il suo esito fallimentare dimostrò come ormai la supremazia in città spettasse all'aristocrazia e le corporazioni potessero solo appoggiare l'una o l'altra delle grandi casate impegnate nei contrasti per primeggiare[202]. Se inizialmente, infatti, i bolognesi apparvero compatti nel tentativo di arginare le incursioni degli alleati del pontefice, che si voleva riprendere la città emiliana, già l'anno successivo il ceto nobiliare dimostrò di mal sopportare il nuovo governo e riconsegnò Bologna alla Chiesa, preferendo rinunciare all'autonomia piuttosto che sottostare alle restrizioni imposte dai regimi popolari[203]. La legazione venne affidata a Ludovico Fieschi[204] che, in assenza del papa, fu affiancato da quindici rappresentanti delle principali famiglie cittadine, tra cui assunsero nuovamente un ruolo predominante i Bentivoglio[205]. Si trattò di una realizzazione embrionale di quel "governo misto" destinato

---

[202] R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 43 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 318-319.

[203] L'aristocrazia, capeggiata da Giacomo Isolani, cui Giovanni XXIII aveva promesso in segno di ringraziamento il titolo cardinalizio, riconsegnò il Comune alla Santa Sede il 14 agosto 1412. Cfr. G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., p. 169; G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 20; R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., pp. 41-42 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 314-316.

[204] Su questo legato si veda W. Decker, voce *Fieschi Ludovico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47, Roma, 1997, pp. 493-497.

[205] Fondamentale per ripercorrere la storia della famiglia "popolare" – erano, infatti, alle origini beccai – dei Bentivoglio, l'opera di C.M. Ady, *I Bentivoglio*, cit., *passim*. Per quel che attiene in particolare alle vicende che portarono a un loro primato in seno alla società bolognese, cfr. A. Sorbelli, *I Bentivoglio signori di Bologna*, a cura di M. Bacci, Bologna, 1969; F. Bocchi, *I Bentivoglio da cittadini a Signori*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., XXII (1971), pp. 43-64 e L. Berti, *Giovanni II Bentivoglio*, cit., pp. 11-37. Con riguardo all'aspetto propriamente economico, cfr. G. Orlandelli, *Note di Storia economica sulla Signoria dei Bentivoglio*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. III, Studi storici in memoria di L. Simeoni, I (1951-1953) e n.s., III (1952), pp. 205-398; F. Bocchi, *Una fonte di reddito dei Bentivoglio: le condotte militari*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», n.s., XX (1969), pp. 429-442; Id., *Il patrimonio bentivolesco a metà del Quattrocento*, Bologna, 1970 e, anche se riguarda un arco temporale successivo, per gli spunti di grande interesse che comunque offre, Id., *Il potere economico dei Bentivoglio alla fine della loro signoria*, «Il Carrobbio», II (1976), pp. 77-89.

ad affermarsi nel corso del secolo in conseguenza dei patti stipulati da Bologna con Martino V[206] (1420 e 1429), Eugenio IV[207] (1431) e Niccolò V (1447)[208].

Alla decisione del Concilio di Costanza di non avallare l'esito del conclave fece seguito nel 1416 la cacciata del legato, orchestrata in questa contingenza dall'aristocrazia locale che mirava all'occupazione delle magistrature e delle sedi pubbliche. Il movente deve ricercarsi nel desiderio di dare nuovo impulso all'economia e allo *Studium*. Per rilanciarne l'attività il governo ordinò l'esenzione da ogni onere per i suoi dottori e, al contempo, destinò ai loro salari le entrate del dazio sui bozzoli da seta, sull'imbottato, sul pesce e una percentuale su tutti i contratti.

Nella pace che seguì furono liberati dal bando gli esuli e recuperati molti centri del contado; fu riconosciuta la soggezione all'autorità pontificia, anche se gli organi municipali conquistarono estesi poteri, che consentirono loro di agire autonomamente; le principali

---

[206] In merito a questo pontefice si veda C. Bianca, voce *Martino V*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., II, pp. 619-634 e B. Pio, *Lo "Studium" e il Papato*, cit., pp. 175-180.

[207] Per un quadro bio-bibliografico cfr. D. Hay, voce *Eugenio IV, papa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 43, Roma, 1993, pp. 496-502 e Id., voce *Eugenio IV*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., II, pp. 634-640.

[208] Su Niccolò V si veda M. Miglio, voce *Niccolò V***,** in *Enciclopedia dei papi*, cit., II, pp. 644-658. Per la problematica in generale cfr. A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna, 1994 (Collana Studi e Ricerche, n.s., 2), pp. 93-99, che rileva come la storia dei rapporti tra Bologna e la Chiesa abbia la propria origine nell'atto con cui l'imperatore Rodolfo I cedette nel 1274 all'autorità pontificia il potere sui territori dell'esarcato bizantino e nel successivo giuramento di fedeltà alla Santa Sede da parte del Comune che però si riservò tutti i diritti di cui era in possesso. Emerge già da questo primo atto ciò che contraddistinse le pattuizioni del XV secolo, ossia il riconoscimento da parte della città di un sovrano ma, al contempo, il suo desiderio di continuare ad autogovernarsi. Attraverso il c.d. "governo misto", Bologna fu retta fino alla fine del XVIII secolo contemporaneamente dal legato pontificio e dalle magistrature cittadine. Per un'analisi puntuale di come concretamente si manifestò questa forma di amministrazione del Comune, P. Colliva, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia della Emilia-Romagna*, 2. *L'età moderna*, Bologna, 1977, pp. 13-34 ora in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano, 1996 (Seminario Giuridico dell'Università di Bologna, CLXI), pp. 288-310, che acutamente sottolinea come l'elemento cittadino prevalesse su quello statuale e come, pertanto, la partecipazione al governo fosse mista, ma non in modo egualitario.

famiglie cittadine assunsero il controllo politico ed economico del Comune, traendo grandi profitti dalla gestione delle risorse pubbliche; il vescovo divenne una sorta di garante delle capacità decisionali locali[209].

Dal 1416 al 1420 Bologna godette di una nuova libertà politica e molteplici sono le testimonianze dell'attività svolta dal nuovo esponente di spicco dei Bentivoglio: Antongaleazzo[210] fu tra i sedici riformatori nel 1416, tra i dieci di balìa – una magistratura più ristretta che sostituì per un breve periodo la prima – nel 1418 e, infine, nel 1420, fra gli inviati a trattare con il capitano delle truppe pontificie, Braccio di Montone[211].

Salito al soglio papale, Martino V, fin dal 1417, cercò di concordare con i bolognesi le rispettive competenze nell'amministrazione cittadina[212]: se questi auspicarono che, come già alla fine del secolo precedente, la Santa Sede potesse delegare il governo comunale alle magistrature municipali, per contro la Chiesa non nascose il desiderio di esercitare concretamente il proprio dominio sulla città felsinea[213]. A motivi economici se ne affiancarono di politici

---

[209] In particolare ad Antongaleazzo Bentivoglio – a dimostrazione del prestigio di cui godeva presso il governo per aver contribuito, l'anno precedente, a ristabilire l'amministrazione pontificia che in seguito a un sollevamento popolare era stata temporaneamente rovesciata – fu concessa la riscossione della tassa annuale pagata dagli ebrei per il diritto di tenere in città banchi presso i quali svolgevano attività di prestito (C.M. Ady, *I Bentivoglio*, cit., p. 20; G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 20; R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., pp. 42-43 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 316-318).

[210] Per un approfondimento su questa importante figura della politica bolognese quattrocentesca si veda O. Banti, voce *Bentivoglio Antonio (Antongaleazzo)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 603-605.

[211] C.M. Ady, *I Bentivoglio*, cit., pp. 21-26 e L. Berti, *Giovanni II Bentivoglio*, cit., pp. 31-33. Per un quadro biografico del capitano si veda P. L. Falaschi, voce *Fortebracci Andrea (detto Braccio da Montone)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 49, Catanzaro, 1997, pp. 117-127.

[212] Un ruolo diplomatico di prima importanza per i rapporti tra Bologna e la Santa Sede fu rivestito in questo frangente dal vescovo Nicolò Albergati, cfr. P. de Töth, *Il beato cardinale Nicolò Albergati e i suoi tempi. 1375-1444*, I. *Il cittadino-Il monaco-Il vescovo*, Aquapendente, 1934, pp. 325-363 e E. Pasztor, voce *Albergati, Niccolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 1, Roma, 1960, pp. 619-621.

[213] I bolognesi chiesero al papa un intervento a favore delle finanze cittadine; la concessione del vicariato apostolico per vent'anni, dietro pagamento di un censo

che resero più complicato un accordo tra le parti: il papa non volle concedere al Comune il vicariato apostolico preferendo mantenerlo sotto il proprio dominio diretto. Le trattative proseguirono fino a quando, nel 1419, Bologna, piegata dalla crisi finanziaria, fu costretta a ritornare sotto l'autorità della Chiesa. I successivi patti, ratificati nel 1420, prevedevano la concessione di ampie autonomie per tre anni, senza però l'assegnazione di un legato; l'amministrazione della città da parte degli organi governativi municipali; il giuramento di fedeltà alla Santa Sede e il pagamento, in segno di subordinazione, di un censo annuo di 10.000 fiorini, che comunque Martino V si impegnò a non riscuotere puntualmente, nella consapevolezza delle difficoltà dei bolognesi a onorare gli impegni concordati[214]. Da un punto di vista istituzionale gli accordi lasciarono il governo alle magistrature cittadine[215], la cui elezione in precedenza (1419) era affidata al Comune, con la sola eccezione del podestà scelto dal papa sulla base di tre nomi indicatigli dalla cittadinanza, mentre dopo il 1420 non solo la nomina podestarile, ma altresì quella del tesoriere e degli altri funzionari finanziari, fu attribuita al pontefice.

Già lo stesso anno si assistette a un riacutizzarsi dei contrasti tra i maggiorenti per la supremazia: questa volta su fronti opposti erano i Canetoli e i Bentivoglio, fino all'affermazione di questi ultimi con Antongaleazzo, a causa della quale il pontefice prima lanciò l'inter-

---

non troppo elevato; una somma a titolo di risarcimento per i castelli e le terre che il legato aveva assegnato alla casa d'Este. Martino V era disposto a concedere per il futuro aiuti economici al Comune e ad assolverlo dai debiti contratti con la Santa Sede, ma non poteva accogliere le altre richieste perché le precarie condizioni delle casse pontificie non gli consentivano di fissare un censo troppo basso né di versare subito il forte risarcimento richiesto da Bologna.

[214] Sui difficili rapporti e sulle pattuizioni intercorse, infine, tra Martino V e il comune felsineo, cfr. G. Zaoli, *"Libertas Bononie" e papa Martino V*, Bologna, 1916; K.A. Fink, *Martin V und Bologna (1428-1429)*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXIII (1931-1932), pp. 182-217 e M. Caravale, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 3-49.

[215] Per un approfondimento del quadro istituzionale bolognese nel XV secolo, cfr. I. Malinowska, *L'ordinamento del Comune di Bologna nel Quattrocento*, in *Miscellanea I*, Milano, 1966 (Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa. Prima collana. Monografie, ricerche ausiliarie, opere strumentali, 4), pp. 105-159.

detto sulla città, quindi sconfisse il Bentivoglio[216]. I patti seguenti, che prevedevano il ritorno a Bologna di un vicario e dei Canetoli in un nuovo tentativo di collaborazione tra l'autorità legatizia e gli organi locali, ebbero riflessi anche in campo urbanistico con interventi di modifica o completamento di numerosi edifici civici e di culto: la ripresa dei lavori della basilica di San Petronio, l'intervento sul palazzo della corporazione dei Notai, l'elevazione del campanile di San Pietro, l'ampliamento dell'ospedale della Morte e l'erezione del portico del Pavaglione.

Nel 1428, i Canetoli, affermatisi grazie al sostegno del legato, riuscirono a trasformare la loro preminenza cittadina in egemonia[217]. Di fronte a questo rivolgimento i Bentivoglio e Martino V si allearono per riconquistare Bologna che era ancora campo di battaglia e fu fulminata da un nuovo interdetto. La popolazione attuò una strenua difesa[218], fino a indurre il papa ad accettare un nuovo accordo che, pur riportando il Comune sotto il governo della Chiesa, gli riconosceva una più ampia autonomia, mentre il legato fece il suo rientro in città ove rimasero anche i Canetoli per impedire un ritorno dei rivali Bentivoglio[219]. Questo nuovo concordato di pace (1429) ripristinò sostanzialmente la precedente divisione di poteri e di competenze tra il vicario pontificio e gli organi locali, revocò l'interdetto, ma non riuscì a sanare l'animosità tra le principali casate cittadine, sempre in lotta per il primato, e i rappresentanti della Santa Sede[220]. Esso migliorò le condizioni della soggezione di Bologna alla Chiesa perché, accanto agli organi comunali di nomina pontificia, furono reintrodotti, in un ruolo di supremazia,

---

[216] Antongaleazzo, dopo aver sconfitto gli avversari, occupò il palazzo comunale e nominò i suoi sostenitori nelle principali magistrature cittadine allo scopo di realizzare una vera e propria signoria personale sulla città. Fu, infine, vinto dagli eserciti che sostenevano il pontefice, guidati da Braccio di Montone.

[217] I Canetoli sconfissero gli alleati dei Bentivoglio, si impadronirono dei luoghi di potere, cacciarono il legato Nicolò Albergati e posero i propri sostenitori nei più importanti organi amministrativi comunali.

[218] In questo frangente, Martino V inviò contro Bologna l'esercito messo a sua disposizione da Giovanna II di Napoli.

[219] M. Caravale, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 28-32.

[220] G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 20.

i sedici riformatori[221], che avevano retto con successo la città dal 1393 al 1401[222].

Le famiglie magnatizie bolognesi, che governarono attraverso questa magistratura, ebbero in mano il Comune sia politicamente sia economicamente: già riscuotevano e gestivano gli introiti dei mulini pubblici, nel 1434 ottennero anche quelli delle gualchiere e, più tardi nel 1440, l'amministrazione dell'intera tesoreria[223]. Fu tuttavia vana la richiesta, più volte formulata ai pontefici dai sedici riformatori, di ottenere il privilegio di poter nominare i propri successori: sia Martino V sia Eugenio IV, pur accogliendo le richieste economiche, furono restii a cedere quello che era un proprio diritto maiestatico[224].

Nel 1431, di fronte a una convivenza sempre più difficile, il nuovo pontefice e i delegati bolognesi riformularono le condizioni di compartecipazione al governo del legato e degli organi locali. Per porre fine alla precarietà politica che caratterizzava la città, le cui conseguenze si riflettevano anche sull'organizzazione delle opere e dei servizi pubblici, si dovettero attendere gli accordi del 1435, con cui si instaurò un governatorato pontificio più autoritario rispetto alle precedenti esperienze[225]. I vicari del papa riuscirono, infine, a prevalere sulla potente famiglia dei Canetoli, i cui capi vennero esiliati, e a consentire il rientro di molti dei fuoriusciti; ma appena pochi giorni dopo il loro ritorno furono uccisi Antongaleazzo Benti-

---

[221] Al collegio dei riformatori dello stato di libertà, composto di sedici membri in carica per un anno e in origine scelti dal consiglio dei seicento tra i cittadini, spettò, a partire dal 1393, il potere legislativo. Nel periodo iniziale del suo funzionamento questa magistratura ebbe carattere straordinario – analogamente ad altre commissioni ristrette create alla fine degli anni Ottanta per aggirare le lentezze decisionali e procedurali degli organi tradizionali – e pertanto le funzioni a essa attribuite, specie di difesa o di ordine pubblico, non erano sempre le medesime, ma mutavano, adeguandosi alle diverse situazioni. A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, 1995 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia, 23), pp. 120-125.

[222] M. Caravale, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 20-32.

[223] R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., pp. 43-45 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 319-321.

[224] A. Gardi, *Lo Stato in provincia*, cit., p. 103.

[225] Governatore pontificio per Bologna fu nominato Daniele da Treviso, già vescovo di Concordia.

voglio e Tommaso Zambeccari considerati – specie il primo, per il grande consenso di cui godeva presso la popolazione – un ostacolo per l'affermazione dell'autorità papale[226].

Il venir meno dei principali rappresentanti delle due fazioni cittadine, il dispotismo instaurato dal governatore della Santa Sede e, soprattutto, la pesante pressione fiscale imposta per fronteggiare le spese determinate dal ritorno della corte pontificia in città[227] generarono un nuovo desiderio di rivalsa nella popolazione, tenuto a freno solo dalla prospettiva di un incremento delle attività e della ripresa economica in occasione del concilio programmato a Bologna. Così, quando nel 1438 il papa trasferì il consesso a Ferrara, il rancore dei bolognesi trovò sfogo. Alcuni tra i bentivoleschi, Raffaele Foscherari[228] e Gerardo Rangoni, chiesero l'intervento del duca di Milano, Filippo Maria Visconti, da sempre avversario della Chiesa, che inviò a sostegno del comune felsineo le proprie truppe guidate da Nicolò Piccinino[229]. Nonostante la resistenza del legato e di una parte della popolazione, il capitano entrò in città e, forte della delega ducale, trasformò di fatto l'occupazione viscontea in un dominio personale, volto ad assicurargli grandi benefici finanziari[230].

I Bentivoglio, che si erano sempre opposti alla cessione del Comune alle potenze straniere e che, per questo motivo, avevano pagato con la vita di due tra i loro maggiori esponenti, Giovanni I e Antongaleazzo, erano considerati da una gran parte dei bolognesi il simbo-

---

[226] G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., p. 169

[227] Il pontefice e il suo seguito si erano nuovamente stabiliti nella città petroniana nel 1435.

[228] Si veda G. Tamba, voce *Foscarari (Foscherari) Raffaello*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 49, Roma, 1997, pp. 286-288.

[229] Sulla figura e la politica del condottiero dei Visconti che esercitò, di fatto, una signoria personale su Bologna, cfr. M. Longhi, *Nicolò Piccinino in Bologna (1438-1443)*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», s. III, XXIV (1906), pp. 145-238 e 461-507 e XXV (1907), pp. 109-162 e 273-377, in cui sono particolareggiatamente descritte dapprima le vicende che determinarono la sua venuta in città nel 1438, pp. 145-190, quindi la sua affermazione nel 1439, pp. 191-238 e, da ultimo, le lotte che contraddistinsero gli anni del suo governo fino alla cacciata nel 1443, pp. 109-162 e 273-377.

[230] R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 45 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 321-322.

lo degli ideali civici[231]. Mancando discendenti legittimi, si rintracciò quindi il figlio naturale di Antongaleazzo, Annibale[232], il quale, giunto a Bologna nel 1438, venne acclamato dal popolo che gli conferì il primato. In realtà la sua autorità era solo fittizia, dovendo sottostare al volere delle potenti famiglie della fazione da lui capeggiata e in particolare del gonfaloniere di giustizia[233], Raffaele Foscherari, che ne aveva promosso la venuta. Per assicurarsi l'effettiva *leadership* in seno al partito, Annibale, il 4 febbraio 1440, non esitò a uccidere il rivale e a minacciare la signoria personale del Piccinino, che nell'ottobre del '42 lo fece imprigionare in una fortezza del parmense. La sua avventurosa liberazione[234] per mano di Galeazzo Marescotti e il suo ritorno furono il preludio all'insurrezione che, nel giugno 1443, portò alla fine del dominio del condottiero, alla sua incarcerazione e alla definitiva conquista da parte dei Bentivoglio del governo bolognese, segnando un passo decisivo verso quella supremazia politica di cui la famiglia godette per oltre mezzo secolo (1443-1506)[235]. Annibale, dopo aver ripristinato formalmente gli organi amministrativi municipali, ne divenne sostanzialmente il signore[236], ma l'apparente riconciliazione, che aveva consentito anche il ritorno degli avversari di sempre, durò assai poco e già un paio di anni più tardi la comunità

---

[231] La famiglia Bentivoglio – che attuò una politica di restaurazione non solo civile ma anche economica – riuscì infine a prevalere perché da un lato, sostenuta dalla fiducia dei bolognesi e dei signori vicini, che videro in lei un elemento di stabilità politica e un ostacolo all'espansione del potere papale, e dall'altro, perché i pontefici, che si susseguirono nella prima metà del secolo, la considerarono come il minore dei mali in attesa di poter far valere concretamente i propri diritti di sovranità su Bologna (G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., pp. 168-173).

[232] Per un approfondimento di questa figura si veda G. De Caro, voce *Bentivoglio Annibale*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 595-600.

[233] Era l'ufficiale che presiedeva la magistratura degli anziani.

[234] Sulla romanzesca liberazione del capo della fazione bentivolesca da parte di uno dei suoi più fedeli amici, Galeazzo Marescotti, cfr. G. Marescotti, *Cronica. Come Anniballe Bentivoglij fu preso et menato de pregione et poi morto et vendicato per misser Galeazzo Marscotto di Calvi*, a cura di F. Guidicini, Bologna 1869.

[235] G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 21; L. Berti, *Giovanni II Bentivoglio*, cit., pp. 33-34; R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 45 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 323-324.

[236] Il primato politico del Bentivoglio si concretizzò anche da un punto di vista economico con l'attribuzione della riscossione per cinque anni delle entrate del dazio delle carteselle.

cittadina era nuovamente travagliata da contrasti interni: i Canetoli, scontenti del ruolo secondario loro assegnato e sostenuti da Milano, promossero una sommossa nella quale venne ucciso per mano di uno di loro lo stesso Bentivoglio (24 giugno 1445), ma che li vide, infine, sconfitti e costretti a lasciare Bologna. Per arginare i problemi di successione che si riproposero in seno alla fazione vincitrice, essendo il figlio di Annibale, Giovanni, solo un bambino, venne chiamato, tra molteplici aspettative che non deluse, Sante[237], cui fu attribuito il governo cittadino, che egli resse attraverso un consiglio formato da esponenti delle famiglie alleate[238].

Le lotte che, intorno alla metà del XV secolo, videro contrapporsi i Caneschi e i Bentivoleschi testimoniano l'antagonismo tra due zone geografiche della città: quella orientale, corrispondente alla parrocchia di San Giacomo e all'area di porta Ravegnana e quella occidentale, che raggruppava intorno alla chiesa di San Francesco gli abitanti del quartiere di porta Stiera. Allo stato degli studi non è possibile affermare se a tale divisione corrispondesse anche una distinzione di ceto perché tra gli aderenti a entrambe le fazioni si possono riscontrare sia nobili sia iscritti alle *societates artium*.

Al termine di un intenso lavorio diplomatico, il 24 agosto 1447, il pontefice e i rappresentanti del governo bolognese raggiunsero un accordo che disciplinò i rapporti tra la città e la Santa Sede, secondo la forma del "governo misto", fino al 1796. Si tratta dei cosiddetti *Capitula* di Niccolò V[239] in base ai quali Bologna era retta da un legato e da

---

[237] Per un approfondimento bio-bibliografico si rinvia a G. De Caro, voce *Bentivoglio Sante*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 641-644. Con riguardo agli anni che lo videro a capo di Bologna si veda R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 48 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 328-330.

[238] Fecero parte di questo consiglio ristretto oltre a Sante, un rappresentante a testa per i Pepoli, i Marescotti, i Castelli, i Malvezzi e i Fantuzzi (R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., pp. 46-47 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 325-328).

[239] Sul significato politico dei *Capitula* di Niccolò V – il cardinale Tommaso da Sarzana, già vescovo di Bologna – e sul loro contenuto, cfr. E. Nasalli Rocca di Corneliano, *Il card. Bessarione legato pontificio in Bologna (1450-1455). Saggio sulla costituzione dello Stato Pontificio e sulla legislazione e la vita giuridica del '400*, «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le province Romagna», s. IV, XX (1930), pp. 17-80, in particolare le pp. 28-32; G. Orlandel-

magistrature comunali, *in primis* i sedici riformatori dello stato di libertà, che conservarono, anche se con alcune limitazioni, le prerogative loro riconosciute dagli statuti cittadini[240]. Si instaurò così un regime di reciproco controllo tra il vicario pontificio, che non poteva deliberare senza il consenso degli organi amministrativi locali, e questi ultimi, che per prendere decisioni necessitavano del benestare del legato[241].

Le pattuizioni del 1447[242] si aprono con la proclamazione di obbedienza e devozione alla Santa Sede da parte del Comune, che venne, di conseguenza, assolto per il comportamento tenuto nei confronti della stessa[243]; segue il riconoscimento del potere del pa-

---

li, *Considerazioni sui Capitoli di Nicolò V coi bolognesi*, «Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filosofiche», CCCXL (1949), s. 8, 4, pp. 454-473; C.M. Ady, *I Bentivoglio*, cit., pp. 47-49; G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., p. 172; P. Colliva, *Bologna dal XIV al XVIII*, cit., pp. 13-34; G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 21; R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 48; A. De Benedictis, *Repubblica per contratto*, cit., pp. 112-117 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 328-330.

[240] *Capitula Sanctiss. D. Nicolai PP.V. cum Communitate Bononiae (24 Augusti 1447)* in *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae. Rubricis non antea impressis, provisionibus, ac litteris apostolicis, jam extravagantibus aucta, summariis, et indicibus illustrata. Edidit comes Philippus Carolus Saccus nobilis Bononiensis J.U.D. collegiatus*, tomo II-*continens Provisiones, Litteras Apostolicas, & Diplomata Imperialia. Omnia Argumentis, Summariis, Notis, ac Indicibus exornata*, Bononiae, ex Typographia Constantini Pisarri, 1737, p. 265, cap. IV, "Item, quod ad Regendum, & Gubernandum ipsam Civitatem Bononiae, Communitatem, Districtum, & Diocesim continue stare debeant Domini Antiani, & Vexillifer Justitiae, Domini Confalonerii Populi, & Massari Artium, secundum Consuetudinem praesentem usitatam, & cum Auctoritate, & Potestate secundum formam Statutorum dicta Civitatis; Et ultra predicta debeant adesse Domini Sexdecim, qui sint, & esse debeant simul cum Domino Legato, sive Gubernatore mittendo ad gubernandum dictam Civitatem Bononie per S.V…" e G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 21.

[241] *Capitula Sanctiss. D. Nicolai PP.V.*, cit., p. 265, cap. V, "Item, quod dictus Dominus Legatus, sive Gubernator in cunctis occurrentibus ad esse, & super iis omnibus providere possit, & debeat simul cum dictis Dominis Sexdecim, & aliter non…".

[242] Per un'analisi completa del contenuto dei sedici *capitula, postulationes et supplicationes* richiesti dai rappresentanti bolognesi al pontefice e delle sue *responsiones et signaturae* ai medesimi, cfr. A. De Benedictis, *Repubblica per contratto*, cit., pp. 115-117.

[243] *Capitula Sanctiss. D. Nicolai PP.V.*, cit., p. 264, cap. I, "Primo. Cum Universitas, Cives, Habitatores, & Incolae Civitatis, Communitatis, Territorii, Districtus, & Dioecesis Bononiae, cum omni humilitate, & filiali devotione ad Sanctitatem vestram,& Apostolicae Sedis gremium revertantur, & intendant in huiusmodi obedientia, & devotione permanere; dignetur S.V. ipsos, Universitatem, Cives, Habitatores, & Incolas, utriusque sexus, Clericos, & Laycos, cuiuscumque status,

pa, sovrano e non tiranno di Bologna che si consegnò a lui giurandogli fedeltà e obbedienza pur non essendo *immediate subiecta*[244]. I bolognesi, che ottennero il controllo della nomina degli organi

---

gradus, preminentiae, & conditionis, a quibuscumque Delictis per eos, etiam si Haeresis, aut Crimina Laesae Majestatis saperent, contra S.V., Vestros Praecessores, & Romanam Ecclesiam, aut Officiales, & Subditos quocumque tempore, usque in presentem diem commissis, & perpetratis; Necnon ab omnibus Processibus, Bannis, Condemnationibus, Accusationibus, Sententiis, censuris, Spiritualibus, & Temporalibus latis, inflictis a jure, vel ab Homine in quacumque Curia, si quas forsitan, praemissorum occasione, incurrissent, simpliciter, vel ad cautelam absolvere, & plenarie liberare in plena forma, illasque & illos remittere, tollere, & cassare, ac de Libris, & Registris, ubicumque consistant, & annotati sint, ad Instantiam cuiuscumque petentis cassari, & aboleri praecipere, & mandare, ipsosque in pristinum statum, et ad jura, et Bona eorum restituere, et reponere dignemini, et ex nunc restituti, & cancellati intelligantur de Gratia speciali per praesens Capitulum , etiam si Excommunicatio, vel Censura Ecclesiastica concerneret, vel concernisset privatum, & particulare interesse alicuius".

[244] *Capitula Sanctiss. D. Nicolai PP.V.*, cit., p. 264, cap. II, "…ac jurant, & promittunt fidelitatem, & obedientiam S.V., & Successoribus Vestris Romanis Pontificibus canonice intrantibus, & praefatae Ecclesiae perpetuo se servaturos, cum Modificationibus, & Capituli infrascriptis…". Dal XIII secolo le terre soggette all'autorità pontificia si dividevano in *mediate subiectae* ed *immediate subiectae*. Le prime erano concesse in feudo, in proprietà o in vicariato ad un signore che le amministrava senza alcuna interferenza da parte dei funzionari ecclesiastici, mentre le seconde – tra cui Bologna, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona e Macerata – erano sottoposte all'autorità diretta della Chiesa, esercitata per mezzo di un legato o di un governatore che si affiancava agli organi municipali. La distribuzione dei poteri di governo non seguiva una regola generale per cui, accanto a comuni nei quali l'affermazione dell'autorità pontificia era assai forte, ve ne erano altri nei quali questa cercava di rispettare e garantire l'autonomia giurisdizionale e fiscale. Su questa distinzione cfr. G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa*, I, «Archivio della Società romana di storia patria», 49 (1926), pp. 35-37; Id., *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte-Kanonistische Abteilung», XXVII (1938), p. 317; M. Caravale, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 29-31; P. Partner, *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, 1979, pp. 227-230; R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, Bologna, 1983; S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*. V Convegno di studi del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo (San Miniato, 20-23 ottobre 1994), a cura di S. Gensini, Pisa, 1996, pp. 151-224; E.I. Mineo, *Alle origini dell'Italia*, cit., p. 635; R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., p. 256; G. Giubbini, L. Londei, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, «Archivi per la Storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana», XIII (2000), pp. 11-16 e A. Gardi, *L'amministrazione pontificia e le pro-*

istituzionali con la sola eccezione del podestà[245], ma non anche la possibilità per gli stessi di decidere i propri successori, avrebbero voluto gestire anche l'elezione del legato, imponendo a Niccolò V di sceglierlo tra tre nomi proposti da loro, ma tale richiesta fu giudicata limitativa dei suoi diritti sovrani e perciò respinta[246]. Il papa comunque si impegnò a inviare una persona gradita al Comune, cui era concessa la facoltà di rifiutare un nominativo qualora inviso[247].

La storiografia ha sottolineato come questi patti significassero la rinuncia, da parte dell'oligarchia bolognese, a qualsiasi aspirazione di governo politico in cambio del controllo quasi totale del governo amministrativo ed economico[248]. Del resto, gli studi che se ne sono occupati hanno rilevato come queste pattuizioni non fossero il risultato di volontà concordi che stabilivano definitivamente le clausole di reciproca collaborazione e i limiti delle rispettive competenze nella direzione della città, ma piuttosto un compromesso parziale e provvisorio stipulato da controparti che vi si adattavano e che si ripromettevano di superarlo, non appena possibile a condizioni vantaggiose. Continuò, infatti, il contrasto tra l'autorità pontificia, che aspirava a un dominio diretto sulla città, e gli organi comunali, che auspicavano una maggiore autonomia.

---

vince settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo), «Archivi per la Storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana», XIII (2000), pp. 35-65.

[245] *Capitula Sanctiss. D. Nicolai PP.V.*, cit., p. 267, cap. IX, "Item. Quod ipsi Cives, & Populus Bononiae habeant Gubernationem, & Custodiam Palatii Bononiae, Portarum, & Fortilitiorum, ac Roccharum Comitatus Bononiae, & eius Districtus, & Diocesis".

[246] *Capitula Sanctiss. D. Nicolai PP.V.*, cit., p. 265, cap. IV, "…dicti Domini Sexdecim, qui nunc sunt, & pro tempore erunt, debeant, & possint providere, simul cum dicto Legato, de Civibus, qui sint, & esse debeant futuri sexdecim: Legati vero, aut Gubernatore ista vice nominentur per Syndicos, & Oratore Communis Bononiae, & in futurum nominentur per dictos Dominos Antianos, & dictos Dominos Sexdecim his modo, & forma, videlicet, quod ipsi habeant proponere S.V. tre Gubernatores, sive Legatos: quorum unum S.V. confirmare habeat, & eligere: & ille assumptus remaneat Gubernator. Et ii Domini Sexdecim habeant, & debeant cum dicto Domino Legato, sive Gubernatore, eligere, & deputare Vexilliferum Justitiae, Dominos Antianos, Confalonerios, & Massarios, & alia Officia Honoris".

[247] G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., p. 172.

[248] A. De Benedictis, *Repubblica per contratto*, cit., p. 109.

L'indiscutibile primato di Sante Bentivoglio suscitò per un certo tempo l'opposizione, del legato e del papa, i quali, anche su invito dei rivali esiliati, adottarono nei suoi confronti una politica ambigua. Comunque nel periodo in cui questi illuminò la scena bolognese (1446-1463) – signore di fatto, ma non *de iure* – si allentarono le tensioni tra le due parti fin quasi a risolversi definitivamente nell'imminenza della morte di Niccolò V (1455). Il dialogo tra i vertici cittadini e il papato si interruppe con questo luttuoso evento. I suoi successori, Callisto III (1455-1458)[249] e Pio II (1458-1464)[250], diffidarono ancora una volta della classe dirigente bolognese e manifestarono con rinnovato vigore il desiderio di dominare direttamente la città[251], a capo della quale era subentrato, alla morte di Sante nel 1463, Giovanni II Bentivoglio[252]. In tal senso si mosse anche Paolo II[253] nei primi anni di pontificato (1464-1471), ma le sue velleità dovettero ridimensionarsi in conseguenza della protezione che il nuovo duca di Milano, Francesco Sforza, garantì ai Bentivoglio.

Bologna e il pontefice stipularono così nuovi patti, nel 1466, secondo i quali il governo cittadino sarebbe spettato al legato e al senato[254], all'interno del quale Giovanni II assunse le funzioni di presidente, con il duplice privilegio di essere sempre presente e di avere diritto a un voto che valeva doppio, pur dovendo comunque considerare la volontà degli altri senatori e perciò adoperarsi affinché non si

---

[249] In merito alla biografia di questo pontefice si veda M.E. Mallet, voce *Callisto III, papa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 16, Roma, 1973, pp. 769-774 e Id., voce *Callisto III*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., II, pp. 658-662.

[250] Per un approfondimento si veda M. Pellegrini, voce *Pio II*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., II, pp. 663-685.

[251] R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 48 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 328-330.

[252] Giovanni II Bentivoglio, figlio di Annibale, era già da cinque anni tra i sedici riformatori quando succedette a Sante, di cui nel giro di pochi mesi sposò la moglie. G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., pp. 172-173 e G. Tamba, *I documenti del governo*, cit., p. 21.

[253] Su questo papa si veda A. Modigliani, voce *Paolo II*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., II, pp. 685-701.

[254] Il Senato era formato dai sedici riformatori dello stato di libertà – nominati a vita e con diritto di successione per i primogeniti – e da cinque sovrannumerari, per un totale di ventuno cittadini, che, con l'eccezione di Giovanni II Bentivoglio, erano in carica ogni anno per sei mesi dieci alla volta (R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., p. 330).

creassero fratture all'interno del collegio[255]. La concessione di questi nuovi capitoli da parte di Paolo II – e il sostegno al Bentivoglio del duca milanese – consentì finalmente al comune felsineo di godere di un periodo di tranquillità e stabilità inconsueto, che si tradusse in nuovi interventi nell'edilizia pubblica e privata, nell'incremento del sistema di approvvigionamento idrico soprattutto a vantaggio di manifatture e imprese e nel miglioramento della rete viaria[256].

4. *La redazione statutaria del 1436*

4.1. *Gli organi del Foro*

Gli statuti del 1436[257] non si limitarono a modificare quelli del 1400, ma furono una riscrittura dell'intero complesso normativo disciplinante l'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* a opera di otto statutari, "tutti merchadanti et honorevoli citadini dela dicta citade de Bologna"[258]; essa, pur aumentando in modo appena sensibile il numero delle disposizioni (trentanove rubriche contro le trentasette precedenti), non fu priva di novità di rilievo.

---

[255] G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale*, cit., p. 173; R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 58 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 333-334.

[256] Sono ascrivibili alla seconda metà del XV secolo i restauri degli edifici comunali e in particolare dell'orologio pubblico, con la sua definitiva collocazione nel palazzo degli anziani; la costruzione di imponenti palazzi in città e di maestose ville in campagna per tutte le più importanti famiglie bolognesi, tra le quali si distinsero naturalmente i Bentivoglio; l'inizio della costruzione della chiesa dell'Annunziata, la prosecuzione della chiesa di San Giacomo, l'erezione del portico antistante la cattedrale di San Pietro e numerosi abbellimenti alla basilica di San Pietro e a quella di San Petronio; l'incremento del sistema idrico con l'apertura di nuovi canali e la pavimentazione delle principali arterie stradali cittadine (R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., pp. 53-54 e R. Dondarini, *Bologna medievale*, cit., pp. 332-334).

[257] ASB, *Statuti* (1436), cit., cc. 1r-49v.

[258] I redattori degli statuti del 1436 furono Battista de' Poeti, Girolamo Bolognini, Amerigo Bucchi, Gaspare Lupari, Verzusio Lodovisi, Bonifacio Fantuzzi, Giacomo Ringhieri, Tommaso di Bettuzzo. ASB, *Statuti* (1436), cit., [proemio], c. 1r. Nella citazione dei nomi propri ho scelto la forma italianizzata laddove ho trovato riscontro nella storiografia, in specie in C. Ghirardacci, *Della Historia di Bologna*, III, a cura di A. Sorbelli, in RR. II. SS., XXXIII/1, Città di Castello, 1932.

In merito agli organi si osserva come i titolari di uffici in seno alla Mercanzia fossero tenuti, al momento della loro entrata in carica, a giurare al cospetto del legato pontificio[259] anziché degli anziani[260], a riprova di un governo della Santa Sede su Bologna divenuto più autoritario e di sempre maggiori ingerenze nella politica e nelle istituzioni cittadine. Si stabilì che la multa in caso di elezione a giudice di un soggetto inibito a tale incarico dovesse essere suddivisa tra il podestà, la camera del Comune e quella dell'*Universitas*[261], modificando la norma quattrocentesca che la destinava interamente al primo[262] e aumentando così le entrate della corte mercantesca. Infine, si previde espressamente che due famigli attendessero alle esecuzioni insieme ai messi[263].

Gli interventi di maggior pregnanza riguardarono l'ufficio del giudice. Si ribadì la necessità che questi avesse conseguito la laurea in diritto, ma nel novero degli *Studia* presso i quali poteva addottorarsi, accanto a Bologna, Perugia, Padova e Pavia già indicati nel 1400[264], fu inserito anche quello senese, le cui quotazioni erano evidentemente aumentate[265]. Si rileva, inoltre, come la sua nomina fosse rimessa, ad attestarne una più importante presenza, al cardinale legato, che sceglieva il "più habele e sofficiente" tra i tre candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti favorevoli[266].

Tra i compiti attribuiti al supremo magistrato si inserì la possibilità di imporre pene anche se non previste dagli statuti, purché inferiori a 50 lire bolognesi, assieme alla facoltà di multare e addirittura incarcerare chi minacciasse, percuotesse o resistesse ai messi invia-

---

[259] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [2], c. 3r e rub. [5], c. 4v.

[260] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 64

[261] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [3], c. 3v.

[262] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 64.

[263] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [4], c. 3v.

[264] Vedi *supra*, pp. 8-9.

[265] Per un approfondimento sullo *Studium* di Siena nel Quattrocento, cfr. L. Zdekauer, *Lo Studio di Siena nel Rinascimento*, Sala Bolognese, 1977 (Athenaeum, 46) (rist. ed. Milano 1894) e G. Minnucci, L. Košuta, *Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI. Documenti e notizie biografiche*, Milano, 1989 (Saggi e documenti per la storia dell'Università di Siena, a cura di D. Maffei e P. Nardi, 1 = Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle Università raccolti da D. Maffei, 3).

[266] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [2], c. 3r.

ti a compiere l'esecuzione[267], con l'evidente funzione di garantire il soddisfacimento delle pretese di quanti gli si rivolgevano. Diversamente dalle previsioni della prima normativa mercantesca, al compenso del magistrato concorsero il depositario della Gabella Grossa, che doveva provvedervi, in rate mensili di 20 lire ciascuna, per i primi tre anni, trascorsi i quali il salario sarebbe stato a carico della camera del Comune, e l'*Universitas*, tenuta a corrispondergli 10 lire al mese oltre all'assegnazione di un alloggio[268]. Nella retribuzione del giudice della Mercanzia da parte dell'ufficiale preposto alla Gabella Grossa – assegnata già dal 1432 al collegio dei dottori[269] – può ravvisarsi un significativo passo verso un sempre maggiore coinvolgimento dei *doctores* bolognesi nella vita economica cittadina, che culminò con l'attribuzione esclusiva a essi della prestigiosa carica di *iudex* del Foro nel 1468[270].

Con un'indubbia innovazione la normativa statutaria contemplò l'ipotesi che questi potesse essere allegato quale sospetto da una delle parti. In tal caso essa doveva giurare di avere un valido motivo per lamentare la parzialità del magistrato e solo dopo tale giuramento si provvedeva alla sua sostituzione con due tra i consoli non sedenti, scelti con lo stesso procedimento indicato per l'elezione dei sopraconsoli[271].

Si precisò poi che il giudice, nel momento in cui veniva assoggettato alla procedura di sindacato[272], era tenuto a versare per sé

---

[267] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [6], c. 5r.

[268] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [4], cc. 3v-4r.

[269] In merito a tale alienazione della finanza pubblica da parte del legato Condulmer, si rinvia a A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 70, nt. 97 e alla bibliografia ivi citata.

[270] Cfr. *infra*, pp. 74-76 e A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 68-74.

[271] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46v.

[272] Al termine del mandato il giudice era sottoposto a sindacato per un periodo non superiore a dieci giorni, durante il quale era tenuto a spiegare e giustificare la propria condotta e le proprie scelte, rispondendo di eventuali responsabilità. La procedura consisteva in una verifica complessiva del suo operato (inquisizione generale) e di eventuali querele e reclami rivolti da privati sulla sua condotta (inquisizione speciale). Sulle lamentele sollevate nei suoi confronti era chiamato a pronunciarsi un collegio presieduto dal sindaco maggiore della città (o dal vicario del podestà o del capitano) e formato da tre sindaci, ossia mercanti eletti dai consoli in carica. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [7], cc. 6v-7r. Sul tema R. Ferrante, *La difesa della legalità. I sindacatori della repubblica di Genova*, Torino, 1995 (Analisi e diritto. Serie storica, 3), pp. 201-202.

e la sua famiglia l'ingente cauzione di 100 fiorini d'oro, mentre se nell'espletamento dell'attività sindacatoria uno degli ufficiali a essa preposto risultava negligente doveva essere multato in 5 bolognini d'oro, da dividersi tra l'*Universitas* e il sindaco maggiore[273], somma che i precedenti statuti assegnavano esclusivamente alla prima[274] e con la quale si voleva forse incentivare il secondo affinché provvedesse in maniera solerte e puntuale ai propri compiti.

Mutarono le modalità di nomina dei consoli[275], spettante a quelli uscenti[276], chiamati a indicare ciascuno quattro nomi per l'arte di provenienza, da votarsi a scrutinio segreto: i dodici – uno per compagnia – maggiormente votati erano designati per l'anno successivo[277] e la loro elezione doveva essere registrata nell'apposito libro dei notai[278], avente funzione di pubblicità. Cambiarono, altresì, i giorni in cui essi erano tenuti ad affiancare il giudice nell'esercizio della funzione giudiziaria: non più il martedì e il venerdì[279], ma il lunedì, il mercoledì e il venerdì per due ore la mattina e due il pomeriggio[280]. Un maggiore impegno che può forse essere indice di un aumento delle controversie da discutersi nel Foro.

Si limitò al terzo il grado di parentela che vietava loro di partecipare alla decisione di una causa e si previde che in caso di impedimento non fossero più sostituiti dai sovrannumerari[281], ma da uno dei restanti consoli estratto a sorte[282]. Ai medesimi fu inoltre asse-

---

[273] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [7], c. 7r.

[274] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 67.

[275] I dodici consoli scelti dagli statutari per il 1437 erano: Catalano da Sala (cambiatore), Matteo di Betuzzo (setaiolo), Ludovico Mazzoli (mercante), Antonio dalle Palle (beccaio), Simone di Verardo (strazzarolo), Piero Barbieri (lanaiolo), Stefano di Caluonisi (orefice), Beccadello Artenisi (speziale), Giovanni di Girolamo (callegaro), Pellegrino dalla Torre (bombasaro), Bartolomeo di Vitale (merciaio) e Bartolomeo dalla Croce (fabbro). *Statuti* (1436), cit., [Proemio], c. 1v.

[276] Se uno dei consoli non si presentava per eleggere quelli dell'anno successivo era sostituito dal massaro dell'arte di provenienza e multato con una sanzione pecuniaria rimessa alla discrezionalità del giudice, ma comunque non superiore a 10 lire bolognesi. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [1], cc. 1v-2r.

[277] ASB, *Statuti* (1436), cit., [Proemio], cc. 1v-2v.

[278] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [1], c. 2r.

[279] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 65.

[280] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [8], cc. 7r-7v.

[281] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 60.

[282] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [8], cc. 7v-8r.

gnato il controllo del bilancio dell'*Universitas*, che divenne perciò interno alla corte e sottratto ai difensori dell'avere, cui spettava secondo gli statuti del 1400[283]: ogni guadagno entro 50 lire bolognesi fu impiegato per abbellire il palazzo della Mercanzia e solo l'eventuale sopravanzo doveva essere consegnato al Comune[284]. Tali ufficiali, remunerati secondo la prima normativa statutaria con spezie pregiate[285], dal 1436 ebbero diritto, come corrispettivo[286], a 3 lire mensili[287] e a una somma percentuale sulle entrate eccedenti le 50 lire, da compensarsi un mese per l'altro[288].

Gli statuti *de quibus* fissarono un dettagliato tariffario per la retribuzione dei messi[289] – la cui nomina venne attribuita al giudice e ai tre consoli in carica –, prevedendo inoltre che per le mansioni

---

[283] Vedi A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 87.

[284] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [8], c. 8r,

[285] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 61

[286] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46r.

[287] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [13], c. 13v.

[288] Tale somma era pari a 1/7 delle entrate avanzate per ciascun console, ma sempre inferiore a 4 lire. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [13], c. 13v.

[289] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [11], cc. 11r-11v. Per maggior chiarezza si riportano in forma di tabella i salari fissati per l'attività dei messi:

FUNZIONI DEI MESSI	SALARIO
Citazione senza testimoni	6 denari
Citazione con testimoni	1 soldo
Dichiarazione di contumacia	8 denari
Pignoramento fino a 4 lire	2 soldi
Pignoramento da 5 a 10 lire	3 soldi
Pignoramento da 11 a 24 lire	4 soldi
Pignoramento da 25 a 40 lire	6 soldi
Pignoramento da 41 a 100 lire	8 soldi
Pignoramento oltre 100 lire	10 soldi
Comandamento di pigliare	Due volte quanto previsto per il pignoramento
Notificazione del comandamento di pigliare	1 soldo
Sequestro, possessione, immissione nella tenuta dei beni fino a 25 lire	1 soldo
Sequestro, possessione, immissione nella tenuta dei beni da 26 a 40 lire	2 soldi
Sequestro, possessione, immissione nella tenuta dei beni da 41 a 100 lire	3 soldi
Sequestro, possessione, immissione nella tenuta dei beni oltre 100 lire	4 soldi

svolte fuori città, nel contado o nella *guardia civitatis*[290], il loro salario dovesse essere raddoppiato[291]. Questi ufficiali, chiamati a versare una cauzione di 25 lire di bolognini all'inizio del mandato, non potevano esigere più di quanto stabilito, pena l'incorrere in una multa e nella privazione dell'ufficio[292].

Tra le riforme di maggior momento della normativa del '36 va annoverata la creazione degli auditori della corte, per i quali si richiese che fossero "buoni, intendenti, sofficienti e pratichi citadini mercadanti, cambiaduri overo artifici dela cità de Bologna" oltre a essere iscritti nella matricola di una delle arti cittadine[293]. In carica per quattordici mesi e nominati secondo le modalità indicate per l'ufficio consolare[294], essi avevano il compito di giudicare in appello le sentenze emesse dal Foro in primo grado. Per l'importanza della funzione loro affidata si auspicò che gli auditori fossero "persone de grande descriptione e de bono intellecto"[295] e che avessero almeno trent'anni[296]. Le impugnazioni erano, tuttavia, rivolte al legato, che pertanto, pur rimettendo l'istruttoria alla nuova magistratura interna all'*Universitas*, finiva inevitabilmente per esercitare qualche controllo anche sulle controversie di *ius mercatorum* per le quali non era competente.

La modifica di più ampia portata si ebbe tuttavia laddove gli statuti disciplinarono l'ufficio notarile. Dopo aver sottolineato, infatti, come per il miglior funzionamento della corte mercantesca non fosse opportuno che i preposti a tale carica si avvicendassero con frequen-

---

[290] La *guardia civitatis* era "la periferia più prossima probabilmente fino ad una distanza di 3 miglia dal centro della città", cfr. A. Hessel, *Storia di Bologna*, cit., p. 143 e nt. 4 e R. Dondarini, C. De Angelis, *Da una crisi all'altra*, cit., p. 52.

[291] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [11], c. 11v. Era tuttavia prevista un'eccezione per la citazione che, se da farsi entro 5 miglia, doveva essere retribuita con 4 soldi, mentre se da farsi oltre, ai 4 soldi se ne doveva aggiungere 1 per ogni miglia in più e 4 per ogni giorno trascorso fuori città, più le spese.

[292] La multa prevista era di 10 soldi bolognesi. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [11], c. 11v.

[293] I primi dieci auditori furono Catalano Gozzadini, Melchiorre Malvezzi, Stefano di Gandolfo, Merigo di Nicolò di Merigo, Battista Magnani, Andrea Battaglia, Giacomo Paltroni, Nicolò Poeti, Ludovico da Monterenzio e Giacomo Orsi. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [1], cc. 2v-3r.

[294] Si veda *supra*, p. 54.

[295] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [1], c. 2v.

[296] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 45v.

za semestrale, secondo quanto previsto nel 1400[297], si dispose che per almeno uno dei due la carica fosse vitalizia, consentendogli così di acquisire un'approfondita e salda conoscenza della normativa e degli affari della curia mercantile da spendere al servizio del collegio giudicante[298]. L'esigenza di imparzialità e la necessità di evitare il pericoloso consolidarsi di posizioni di potere cedette quindi di fronte alla funzionalità dell'organo: si impose l'obbligo di cittadinanza bolognese per entrambi i notai, differenziandone poi le modalità di nomina.

Il primo notaio a vita della Mercanzia fu Giorgio Paselli[299], scelto dagli statutari che ne riconobbero gli indiscussi meriti professionali, la generosità nei confronti dell'*Universitas* e il ruolo fondamentale svolto nella redazione della normativa in esame. Per queste ragioni gli furono attribuiti ulteriori privilegi quali l'inamovibilità dalla carica, a meno che non commettesse dolo o frode, la possibilità di nominare il proprio sostituto in caso di infermità, assenza o giusto impedimento[300], il rimborso dell'importo da lui anticipato per la scrittura, legatura e miniatura degli statuti[301] e uno stipendio mensile più elevato di quello spettante agli altri[302], in base alla presunzione per cui si sarebbe ricorso a lui con maggior frequenza in quanto meglio informato dei fatti riguardanti la *curia mercatorum*. Il secondo notaio, cittadino anch'esso, avrebbe ricoperto l'ufficio per soli tredici mesi: il suo nominativo venne indicato dagli statutari nella persona di Giacomo Fantuzzi[303]. Una volta concluso il man-

---

[297] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 79.

[298] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [9], c. 8v.

[299] Giorgio di Giacomo Paselli risulta iscritto nella matricola dei notai nel 1425. Presso l'ASB, *Indice notarile, Giorgio Paselli*, sono conservati documenti da lui rogati fino al 1447 raccolti in 6 buste miscellanee (1424-1446). A.C. Ridolfi, *Indice dei notai bolognesi dal XIII al XIX secolo*, a cura di G. Grandi Venturi con premesse di M. Fanti e D. Tura, «L'Archiginnasio», LXXXIV (1989), p. 209 n. 327.

[300] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [9], c. 8v.

[301] La somma anticipata ammontava a 25 lire e 15 soldi di bolognini. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46r.

[302] La retribuzione del notaio con carica vitalizia era pari a 10 lire bolognesi, mentre il salario mensile di un notaio ammontava a 6 lire di bolognini. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [13], c. 13v.

[303] L'iscrizione nella matricola dei notai di Giacomo di Gandolfo Fantuzzi risale al 1434. Presso l'ASB, *Indice notarile, Giacomo Fantuzzi*, è conservata una sola busta contenente documenti da lui rogati a partire dallo stesso anno e fino al 1477. A.C. Ridolfi, *Indice dei notai*, cit., p. 141 n. 336.

dato, l'elezione del successore – in carica per un solo anno – fu attribuita al legato, tenuto a scegliere il più adatto fra i tre candidati che avrebbero ottenuto il maggior numero di voti al termine di uno scrutinio segreto dei nomi indicati, uno a testa, dai consoli. Ugualmente si precisò che si sarebbe dovuto procedere alla morte di Giorgio Paselli[304].

Essi, come già nel 1400[305], dovevano registrare in un apposito volume (il *Libro straordinario*) le elezioni di tutti gli ufficiali della Mercanzia e le cauzioni che gli stessi erano tenuti a versare, nonché annotare giorno per giorno tutti gli atti che si compivano nel Foro, prima nel *Libro giornale* con scrittura corsiva, in forma abbreviata e in lingua volgare, quindi nel *Libro ordinario* in forma estesa[306].

Tra le prescrizioni di nuova formulazione si sottolinea quella che impose ai notai di non lasciare alcuno spazio bianco nella redazione delle loro scritture, allo scopo di evitare quanto più possibile falsificazioni, mentre eventuali aggiunte interlineari o marginali dovevano ritenersi nulle. Essi inoltre, da un lato, erano tenuti a custodire i libri delle entrate e delle uscite, mentre, dall'altro, erano incaricati di registrare i debitori della camera dell'*Universitas* in un apposito volume, da consegnare al camerlengo affinché provvedesse alla riscossione dei debiti[307]. Mutò anche la loro retribuzione con l'espressa previsione che il salario ricevuto per rilasciare copie di atti spettasse loro interamente e non fosse più diviso a metà con la camera della corte[308].

Per meglio vigilare sulle finanze, il camerlengo – che nel 1436 era il bolognese Giovanni Trentaquattro –, eletto secondo le stesse modalità dei notai[309], era tenuto a notificare a questi ultimi ogni entrata affinché essi provvedessero a registrarla. Oltre a ricevere le multe e a pagare i salari, gli emolumenti e le spese, egli doveva provvedere a riscuotere le somme dovute alla corte mercantesca entro il breve termine di dieci giorni da quando ne riceveva comunicazione dal notaio, pena una sanzione pecuniaria[310]. Era inoltre tenuto a de-

---

[304] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [9], cc. 8v-9r.
[305] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 80.
[306] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [9], cc. 9r-9v.
[307] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [9], c. 9v.
[308] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 45v.
[309] Si veda *supra*, pp. 58-59.
[310] La multa ammontava a 10 soldi bolognesi.

positare alla *camera actorum* del Comune, mediante atto pubblico, i libri notarili dopo tre anni dalla loro redazione; per la mancata consegna era prevista una multa[311]. Se in origine il controllo sull'operato di questo ufficiale era assegnato alla magistratura comunale dei difensori dell'avere[312], gli statuti stabilirono che esso rimanesse interno alla Mercanzia e spettasse ai consoli[313].

Non mutò la disciplina dei trasportatori[314], mentre si ebbero alcune modifiche concernenti i sensali[315], la cui elezione divenne di competenza del giudice e il cui giuramento, più ampio di quello fissato dalla normativa del 1400, doveva essere registrato nel libro straordinario dei notai del Foro. Articolato fu l'elenco dei comportamenti che erano loro vietati e delle rispettive sanzioni applicate dal collegio giudicante[316], cui si aggiunse l'interdizione dall'esercizio della sensaria. Per una maggiore pubblicità e a garanzia di una più ampia conoscenza di quanto statuito si previde che questa disposizione venisse bandita pubblicamente per la città[317].

---

[311] La sanzione pecuniaria era di 10 soldi di bolognini. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [10], c. 10r

[312] Vedi *supra*, p. 56.

[313] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [10], c. 10v.

[314] I trasportatori che intendevano esercitare il mestiere a Bologna dovevano comparire dinanzi al giudice dell'*Universitas* e al suo notaio per rendere il necessario giuramento. A essi era vietato svolgere qualsiasi attività commerciale in città come pure fare entrare e sostare nella loggia antistante il palazzo della Mercanzia animali e carri. Per le liti che li vedevano contrapposti a mercanti, banchieri e artigiani i vettori erano soggetti alla giurisdizione mercantile. A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 89-90.

[315] I sensali dovevano essere cittadini e almeno due per ciascuna delle dodici principali arti bolognesi. All'inizio del mandato erano tenuti a giurare dinanzi al giudice di adempiere in maniera leale al proprio ufficio e a versare, quale garanzia, un'elevata cauzione. Nell'esercizio della professione si richiedeva loro di annotare tutti i contratti conclusi in un apposito libro. Era loro vietata qualsiasi attività di commercio. A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 90-91.

[316] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [32], cc. 38r-38v.

COMPORTAMENTO VIETATO	SANZIONE PECUNIARIA
Mancata comparizione e giuramento	10 lire
Acquisto di mercanzie o di animali per sé, per compagnia o per altri	5 soldi per lira della cosa acquistata
Stocco	25 lire
Partecipazione a una compagnia	100 lire

[317] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [32], c. 38v.

I libri del sensale, aventi valore probatorio, dovevano essere redatti con le stesse modalità indicate per il *Libro giornale* dei notai[318] e con l'accortezza di non lasciare alcuno spazio bianco, pena una multa[319]. Il mediatore non si limitava a registrare i contratti, ma doveva darne altresì copia, avente la medesima valenza probatoria, a entrambe le parti, incorrendo altrimenti in una sanzione pecuniaria[320]. Qualora poi essa risultasse differente dall'originale, faceva fede l'*exemplar*[321] e il sensale era tenuto a risarcire danni e interessi a colui contro cui quella veniva utilizzata[322]. L'ufficiale – retribuito per ciascun atto sulla base di un preciso tariffario[323] – poteva esercitare

[318] Nel libro giornale (o bastardello o vacchetta) i notai dovevano annotare con scrittura corsiva, in forma abbreviata e in lingua volgare, tutti gli atti che si compivano nel Foro. Si v. *supra*, p. 59 e A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 80.

[319] La sanzione pecuniaria ammontava a 5 lire bolognesi. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [32], c. 39r.

[320] La multa era di 5 lire di bolognini.

[321] Sulla preminenza in sede probatoria dell'*exemplar* – secondo la definizione rolandiniana "originalis scriptura, genus videtur ex quo generatur, et sumitur exemplum" – sull'*exemplum* che "sumptum est ex scriptura exemplata", si veda N. Sarti, *"Publicare-Exemplare-Reficere". Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in *Rolandino e l'"Ars Notaria"*, cit., pp. 648-665, che sottolinea come Rolandino nel cap. X *De exemplificationibus et refectionibus scripturarum* della sua *Summa totius artis notariae* finisse per fare proprio il pensiero già esplicitato da Ranieri da Perugia.

[322] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [32], c. 39r.

[323] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [32], cc. 39r-39v.

ATTIVITÀ	**COMPENSO**
Vendita di immobili di valore inferiore a 500 lire	1 soldo per ogni 100 lire da ciascuna parte
Vendita di immobili di valore superiore a 500 lire	1 soldo per ogni 100 lire (fino a 500) e 1/2 soldo ogni 100 lire (oltre le 500) da ciascuna parte
Pigione o affitto	6 denari per ciascuna lira dell'affitto dal locatore
Attività cambiaria fuori da Bologna ma in Italia	1 soldo (cioè 6 denari per parte) ogni 100 ducati
Attività cambiaria fuori dall'Italia	2 soldi (cioè 1 soldo per parte) ogni 100 ducati
Vendita di mercanzie e beni mobili	Quanto stabilito dalle varie compagnie cittadine
Deposito	1 soldo al mese (cioè 6 denari per parte) ogni 100 ducati
Vendita di animali di valore inferiore a 10 fiorini	1 soldo per fiorino dal venditore
Vendita di animali di valore superiore a 10 fiorini	1 soldo per fiorino (fino a 10) e 6 denari per fiorino (oltre i 10) dal venditore

la propria attività in favore di ciascuna arte[324], e non solo a vantaggio di una determinata compagnia[325], diversamente dalle disposizioni precedenti che furono espressamente abrogate.

Nelle carte conclusive dello statuto è ribadita la possibilità, se lo richiedevano i tempi e le usanze mutate, di "coriegere, emendare et reformare" ogni cinque anni gli statuti e le provvisioni dell'*Universitas*. A tale scopo il giudice e la maggioranza dei consoli del quinto anno dovevano, nel mese di luglio, eleggere otto statutari che fossero "buoni intendenti et pratichi merchadanti" cittadini, affinché in ottobre provvedessero a esaminare ed eventualmente rettificare o modificare la normativa mercantesca[326].

4.2. *La procedura giudiziaria*

Rivolgendo ora l'attenzione alle rubriche della normativa *de qua* che regolano l'attività procedurale del Foro, non mancano riforme di una certa portata. Come già nel primo statuto[327], per adire la corte dell'*Universitas* era sufficiente che una sola delle parti fosse mercante, ma si precisò che doveva essere l'attore a seguire il foro del reo[328].

La formazione dell'organo giudicante sarebbe variata in ragione del valore della causa: se esso era inferiore a 5 lire bolognesi il giudice poteva sentenziare da solo, altrimenti necessitava dell'accordo di due dei consoli in carica; se ciò era impossibile venivano chiamati i tre precedenti e la sentenza si deliberava a maggioranza. Qualora le parti trascurassero alcune delle solennità o degli atti imposti dagli statuti, la decisione poteva essere ugualmente presa, sempre che quelle non riguardassero il merito, le prove o la liquidazione del giudizio[329].

Si ribadì, da un lato, l'esclusività della giurisdizione del Foro[330], peraltro estesa alle questioni scaturenti dalla promessa di affitto di letti,

---

[324] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [32], c. 39r.
[325] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 90-91.
[326] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 47v.
[327] Si veda *supra*, p. 10.
[328] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [6], c. 4v.
[329] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [6], cc. 4v-5r.
[330] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [6], cc. 6r-6v.

panni o arnesi, precisando che l'impegno scritto era vincolante per un solo anno, con possibilità di rinnovo all'inizio di quello successivo[331]. Dall'altro, si confermò il divieto per la corte mercantesca di intromettersi nelle questioni di competenza delle magistrature cittadine[332].

Gli statutari estesero quanto disposto per il supremo magistrato dalla rub. [27] *Della pena de quilli che declinano la iurisdictione de miserr lo zudexe della Università predicta* anche ai titolari del consolato e agli auditori[333], il cui giudizio pertanto non poteva subire deroghe né essere ostacolato[334].

Innovativa fu la previsione di una giustizia alternativa ancora più celere: l'arbitrato[335], mediante il quale si sarebbero dovute risolvere le cause che suscitavano un qualche scandalo e quelle che si erano protratte troppo a lungo. Il collegio giudicante, in tali ipotesi, poteva costringere i litiganti a un "compromesso de rasone et de facto" dinanzi ad arbitri tenuti a emettere un lodo in termini assai brevi[336].

Gli statuti del '36, diversamente dai precedenti[337], ammisero la rappresentanza processuale e pertanto i procuratori, purché muniti di legittimo mandato registrato dal notaio, potevano stare in giudizio al posto delle parti, sempre che s'impegnassero a perseguire la verità nel rispetto del rito sommario. Qualora non si attenessero a tale prescrizione o ricorressero a cavilli, il giudice e almeno due dei tre consoli potevano impedirne la partecipazione al procedimento e se perseveravano in tali comportamenti, i loro atti successivi dovevano ritenersi nulli[338].

Laddove la normativa quattrocentesca prevedeva la responsabilità solidale[339] si intervenne con alcune puntualizzazioni, per cui il padre era tenuto a rispondere del comportamento del figlio ma

---

[331] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 47v.
[332] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [6], c. 6r-6v
[333] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46v.
[334] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [27], cc. 30v-31r.
[335] Per un approfondimento sulla procedura arbitrale si v. da ultimo L. Martone, *"Arbiter-arbitrator": forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, 1984.
[336] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [6], c. 5v.
[337] Si veda *supra*, p. 12.
[338] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [31], cc. 37r-37v.
[339] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 98.

solo se questi era maggiore di quindici anni, mentre il maestro e il socio, purché diciottenni, erano responsabili rispettivamente per il proprio discepolo e per il proprio "compagno" nei limiti dell'esercizio dell'attività mercantile o artigiana che svolgevano pubblicamente. I debitori erano obbligati solidalmente per cui il creditore poteva agire indifferentemente nei confronti dell'uno e dell'altro, senza che l'aver iniziato un giudizio gli pregiudicasse la possibilità di intraprenderne un secondo per ottenere soddisfazione da chi offriva maggiori garanzie[340].

Per assicurare rapidità di soluzione alle cause, si precisò che dinanzi al Foro le citazioni, i protesti e i "comandamenti", a eccezione di quelli diretti ad assegnare e pignorare beni di chi non era sospettato di voler fuggire, potevano essere compiuti dai messi anche nei giorni festivi[341].

Con riguardo alla citazione si registrarono alcune messe a punto: quelle a "respondere de rasone" si dovevano presentare un giorno per l'altro e non il mattino per la sera, diversamente da tutte le altre per le quali, tuttavia, si richiese che fosse indicato a quale atto si era chiamati[342]; se l'attore non aspettava la controparte e non dichiarava la sua presenza in giudizio, era punito con una sanzione pecuniaria[343]. Importante fu l'espressa previsione che qualsiasi atto del procedimento fosse scritto in volgare[344], a riprova del fatto che questa diveniva sempre più la lingua ufficiale del mondo mercantile.

Gli statuti in esame non si discostarono molto dai precedenti nella disciplina del processo se il citato compariva, limitandosi ad aggiungere che, qualora egli negasse di essere debitore, il giudice doveva assegnare al citante un termine di due giorni per provarlo, ricorrendo se necessario anche al giuramento[345]. Al contrario, se il reo non si presentava nei tempi fissati, veniva pignorato per la sua contumacia fino a 5 soldi bolognesi[346].

---

[340] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46v.
[341] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46r.
[342] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [14], c. 14v.
[343] La multa consisteva in 10 soldi bolognesi.
[344] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [14], c. 15r.
[345] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [15], c. 15v.
[346] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [16], c. 16r.

Sensibili novità si segnalarono nella fase probatoria del processo, con la previsione di capitoli attraverso i quali attore e convenuto potevano provare le loro intenzioni. La parte, steso il capitolato, doveva darne copia all'avversario affinché questi potesse predisporre su di esso gli interrogatori. Prima dell'espletamento della prova il magistrato era tenuto a esaminare i capitoli approvando e consentendo esclusivamente quelli che riteneva leciti. Chi intendeva fornire tale prova doveva far citare i testimoni, i quali erano tenuti a comparire, giurare di dire la verità e rendere la propria dichiarazione che, in caso di assenza dei contendenti, si richiedeva fosse scritta e firmata[347]. Allo scopo di arginare la prassi di chiamare persone infami o sospette per pilotare l'andamento della causa, la normativa precisò che il giudice e i consoli, se vi era una fondata richiesta, dovessero rifiutare le loro testimonianze e non prestarvi alcuna fede[348]. Il collegio giudicante s'impegnava a ricavare dalle dichiarazioni rese la verità e, quindi, a procedere secondo il rito sommario nella decisione della lite. Qualora riscontrasse incongruenze od oscurità nella deposizione, poteva nuovamente ascoltare il teste. Per impedire eventuali tentativi di corruzione, che rischiavano di inficiare il corretto svolgimento del giudizio, i nomi dei chiamati a testimoniare rimanevano segreti fino alla conclusione dell'istanza probatoria o alla pubblicazione del processo[349].

Al fine di consentire alla corte una conoscenza quanto più possibile approfondita dei fatti su cui era chiamata a pronunciarsi, gli statuti *de quibus* previdero, accanto alla prova testimoniale, anche l'interrogatorio delle parti. Per questo esse erano tenute a produrre le "posizioni", ciascuna delle quali doveva contenere un solo postulato sul merito della causa, cui la controparte era chiamata in persona a rispondere affermativamente ("credo") o negativamente ("non credo"), ma solo dopo che il giudice le avesse esaminate eliminando quelle implicite, impertinenti, oscure o ingannevoli[350]. Se il citato non compariva era chiamato una seconda volta e se ri-

[347] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [20], cc. 21r-21v.
[348] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [20], cc. 21v-22r.
[349] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [20], c. 22r.
[350] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [19], cc. 19v-20r.

maneva ancora contumace le stesse si consideravano confessate; diversamente, se entrambe risultavano presenti si richiedeva che giurassero di non ingannarsi a vicenda e di non agire con intento calunniatorio. Solo dopo aver espletato tali formalità il convenuto replicava e le sue risposte venivano scritte a fianco dei postulati. Se l'interrogando era assente, infermo, donna o "persona de reverentia", il suo procuratore era tenuto a giurare sull'impossibilità dell'assistito a presentarsi, ma poiché la sua dichiarazione era comunque necessaria, se abitava in città, uno dei notai si recava presso di lui, in caso contrario era il rappresentante a essere chiamato a riferire la volontà del rappresentato. Fu prevista anche una sanzione pecuniaria per ciascuna risposta falsa, sempre che si riuscisse a provarlo[351].

Si richiese che posizioni, capitoli e interrogatori fossero redatti in lingua volgare[352].

Rimanendo in ambito probatorio, aumentarono sensibilmente le disposizioni – non aventi valore retroattivo[353] – concernenti la tenuta e l'efficacia dei registri mercanteschi, ossia il *Libro ordinario de' debituri et crededuri*, il *Libro giornale* su cui annotare quotidianamente crediti e debiti e il *Memoriale de recordançe*[354]. Essi facevano piena fede in giudizio se approvati secondo una dettagliata procedura[355] che non ammetteva deroghe a pena di nullità[356]; tuttavia potevano essere comunque accettati se vi era stata qualche inadempienza, purché imputabile a ignoranza e non a dolo o frode[357]. I libri di chi era stato bandito, pubblicato per falsario o per spergiuro, o

---

[351] La multa pari a 10 lire bolognesi, spettava per metà alla camera dell'*Universitas* e per metà alla controparte. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [19], cc. 20v-21r.

[352] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [20], c. 22r.

[353] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], c. 25v.

[354] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], c. 22v.

[355] Questa comportava l'approvazione del giudice e di due dei tre consoli se il valore della causa era inferiore a 40 lire, del giudice e di tre consoli oppure di due di essi insieme al difensore del cambio e al massaro dell'arte della seta se il valore della causa era compreso tra 40 e 200 lire, di almeno cinque delle sei persone appena indicate se il valore della causa era superiore a 200 lire. In caso di mancato accordo il supremo magistrato doveva chiamare i tre consoli precedenti prima di decidere se approvare o meno le scritture mercantili.

[356] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], cc. 22v-23v.

[357] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], c. 25r.

aveva fama di averli falsificati, non potevano essere prodotti in suo favore. Venne previsto l'obbligo a carico di terzi di presentare dinanzi alla corte le proprie scritture al fine di consentire alla parte cui avrebbero giovato di farne copia. L'eventuale rifiuto determinava la loro acquisizione come prova favorevole a chi li aveva invano richiesti[358]. Trovarono spazio in questa seconda redazione statutaria anche i *Quaderni di cassa* del banchiere, la cui approvazione, secondo il medesimo procedimento, era da farsi entro trenta giorni, trascorsi i quali, affinché la "partida" fosse accettata, doveva essere trascritta nel *Libro giornale*[359].

Per evitare vizi e falsi, le scritture di mercanti e cambiatori si prescrivevano in tre o sei anni dall'annotazione della "posta"[360]. Trascorso tale lasso di tempo esse perdevano ogni efficacia probatoria, anche se con alcune eccezioni nei confronti del creditore che aveva liquidato il credito sulla base della confessione o della contumacia del debitore, delle vedove e dei pupilli in possesso dei libri del defunto[361]. La prescrizione, tuttavia, si interrompeva nel caso in cui il debitore rispondesse al creditore che gli richiedeva la somma annotata, perché ciò comportava che le scritture fossero prodotte in giudizio e il termine riprendesse quota[362].

In forma più grave di quanto era previsto all'inizio del secolo, gli statuti successivi punirono i falsari. Oltre a una multa di 5 soldi di bolognini per ciascuna lira "nella quale avesse usato detto dolo, falsità over alcuna altra fraude", si previde che il reo venisse bandito pubblicamente, i suoi libri, dopo che i notai ne avevano trascritto i creditori, fossero bruciati *coram populo*, in strada, dinanzi alla Mercanzia e, se il giudice ne stabiliva l'utilità, pure che egli fosse "vituperato" in particolari luoghi della città[363]. Il magistrato aveva facoltà

---

[358] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], cc. 23v-24r.

[359] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], cc. 24r-24v.

[360] Se il valore della posta era inferiore a 24 lire il termine di prescrizione era di tre anni, se era superiore a tale cifra il termine di prescrizione si elevava a sei anni.

[361] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], c. 24v.

[362] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], c. 25r.

[363] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], cc. 25v-26r. Si trattava del palazzo del Comune, dell'aula in cui si riuniva la corte dell'*Universitas*, della Gabella Grossa e della loggia del palazzo della Mercanzia.

di procedere d'ufficio nei suoi confronti o previa querela e in tal caso il denunciante era tenuto segreto. Raccolte le informazioni necessarie, se la maggioranza dei dodici consoli sosteneva la colpevolezza del mercante, questi era incarcerato e costretto a esibire le proprie scritture dinanzi alla corte[364]. Il giudice disponeva di bandire i nomi di coloro che risultavano debitori nei confronti del presunto falsario affinché potessero presentarsi nei tempi fissati; sulla base delle loro dichiarazioni si determinava la condanna o meno del reo. Diversamente, se entro il termine non compariva alcun creditore, l'accusato doveva essere dichiarato "buono e giusto mercante", quindi rilasciato e i suoi libri restituitigli[365]. Non particolarmente innovativa si rivela la disciplina che puniva il falso testimone e la parte che lo produceva in giudizio: entrambi erano multati in misura proporzionale al valore della cosa su cui avevano testimoniato[366].

Una autonoma rubrica, che doveva essere annualmente e pubblicamente bandita nei luoghi usuali cittadini affinché non se ne potesse invocare l'ignoranza[367], si soffermò sullo stocco[368], che la redazione del 1400 trattava in poche righe[369] ora riprese e ampliate: esso si perfezionava quando un soggetto vendeva a termine a un altro che non fosse mercante un bene di poco valore stimandolo una somma altissima (superiore a 30 lire bolognesi) e contestualmente si impegnava a riacquistarlo in contanti. Il contratto, che non poneva le parti su un piano di uguaglianza attribuendo a una di esse un eccessivo vantaggio, era definito usurario e non risultava illecito solo se concluso per uso o bisogno del compratore o della sua famiglia, purché attestato dalla dichiarazione del collegio giudicante, che, in caso di contraffazione, doveva informarsi circa il bene venduto e il suo prezzo, quindi ridurre quest'ultimo al valore conveniente[370].

---

[364] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], cc. 26r-26v.

[365] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], c. 26v.

[366] La multa ammontava a 2 soldi per ciascuna lira del valore della cosa su cui avevano testimoniato il falso. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [26], c. 30r.

[367] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46v.

[368] A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, II ed. riveduta e migliorata, IV/II, Torino 1896-1903 (rist. anast. Bologna, 1966), p. 549, nt. 14.

[369] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 96-97.

[370] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [22], cc. 26v-27r.

Poiché le liti, specie quelle aventi a oggetto il diritto commerciale, non potevano essere "immortali" – come specifica la stessa normativa – gli statuti del 1436 provvidero a fissare i tempi, molto brevi – compresi tra i cinque e i trenta giorni – e proporzionali al valore della causa, entro cui il giudice era tenuto a pervenire a una decisione[371]. Con un ripensamento, gli statutari nelle carte conclusive li aumentarono di altri due giorni decisorii[372], che decorrevano dalla comparsa del convenuto e dalla negazione della petizione attorea oppure dalla dichiarazione di contumacia. Il loro mancato rispetto determinava a carico del supremo magistrato una sanzione pecuniaria[373], il pagamento delle spese del giudizio e gli eventuali danni sopportati dall'attore. Le controversie non concluse nei tempi previsti causa il comportamento colposo delle parti si consideravano estinte con la condanna del reo al pagamento delle spese. La corte giudicante, tuttavia, in casi eccezionali aveva il potere di prorogarli[374].

Originale si presentava la disciplina dell'appello nei confronti delle sentenze emesse dal Foro dei mercanti da rivolgersi al legato, che a sua volta rimetteva la decisione agli auditori, immediatamente se a voce oppure entro cinque giorni se per iscritto[375]; qualsiasi impugnazione proposta in maniera difforme comportava la nullità. Chiamati a giudicare erano tre dei dieci auditori scelti dal giudice di primo grado: se questi non provvedeva alla loro nomina, incorreva in una multa di 100 lire bolognesi spettanti in parti uguali all'appellante e alla camera dell'*Universitas*, oltre all'obbligo del pagamento delle spese e degli eventuali interessi. Entro tre giorni dalla presentazione del collegio giudicante chi avanzava l'istanza era tenuto a prestare una cauzione o un pegno, pena l'improcedibilità del giudizio.

---

[371] Il termine era di cinque giorni per le controversie di valore inferiore a 3 soldi, dieci giorni per le liti il cui valore era compreso tra 3 e 100 soldi, venti giorni per le cause di valore compreso tra 100 e 1000 soldi, trenta giorni per quelle di valore superiore a 1000 soldi. ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [17], c. 18r.

[372] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], cc. 46r-46v.

[373] La multa ammontava a 100 soldi, spettanti in parti uguali all'attore e alla camera dell'*Universitas.*

[374] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [17], cc. 17v-18r.

[375] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [28], c. 32r.

La sentenza veniva formulata anche se erano state omesse alcune formalità, sempre che gli auditori non le considerassero rilevanti[376]. Se il provvedimento risultava di conferma, contro di esso non era più possibile ricorrere mentre se differiva dalla prima istanza era impugnabile, ma non poteva essere chiamato a giudicare chi aveva emesso la sentenza d'appello. Dopo l'eventuale seconda impugnazione non era più consentito appellare la decisione in alcun modo[377].

Complessivamente il giudizio riformato e la sua eventuale iterazione non dovevano eccedere i venti giorni, di cui sedici probatòri e quattro decisòri, mentre dieci giorni, di cui otto probatòri e due decisòri, erano fissati per gli appelli interlocutòri. I termini, prorogabili dal giudice, decorrevano dal giorno della formazione della commissione o della notificazione fatta agli auditori chiamati a decidere. Qualora questi non fossero rispettati per incuria delle parti, non si aveva una sentenza ma solo la condanna alle spese dell'appellante, mentre se la negligenza era imputabile alla corte giudicante, il supremo magistrato doveva invitare ciascun auditore a terminare il processo, pena una multa di 25 lire, oltre a danni, interessi e spese[378]. Gli atti del giudizio dovevano essere registrati dallo stesso notaio incaricato per il procedimento principale, sempre che non lo si reputasse malfido[379].

Era possibile presentare appello anche contro un lodo arbitrale: giudici, modalità e termini erano gli stessi già descritti per la sentenza[380]. Si tratta di una disposizione che merita di essere sottolineata in quanto di norma la decisione di un arbitro, essendo questi privo del potere giurisdizionale, non era appellabile ma soggetta ad altri mezzi di impugnazione[381].

La normativa relativa al processo esecutivo non differì in misura significativa dalla precedente: si precisò che nessuno potesse essere incarcerato come "sospetto" per una somma inferiore a 5 lire bolognesi e qualora poi egli prestasse la cauzione fissata dal giudice per

---

[376] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [28], cc. 32v-33r.
[377] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [28], cc. 34r-34v.
[378] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [28], cc. 33v-34r.
[379] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [28], c. 34v.
[380] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [28], cc. 34v-35r.
[381] Si veda Sella P., *Il procedimento civile*, cit., p. 149.

stare in giudizio doveva essere rilasciato, come pure nel caso in cui il creditore non riuscisse a provare il suo debito[382].

Venne mantenuto inalterato il procedimento nei confronti dell'assente, con la precisazione che si riteneva tale chi mancasse dalla città, guarda, contado e distretto da almeno sei mesi[383].

Un discorso a parte deve farsi per il fallimento la cui sorte fu singolare. Istituto di nodale importanza per quanti esercitavano attività di mercato, esso è disciplinato negli statuti del 1436 – come già in quelli precedenti – in una sola rubrica che rinvia a una provvisione comunale di notevole ampiezza[384]. Del resto, val bene ricordarlo, la *curia mercatorum* in materia fallimentare non aveva giurisdizione esclusiva, essendo deputata a dirimere tali controversie in concorrenza con il podestà o il capitano del popolo[385].

Questa concorrenza di giurisdizione può forse spiegarsi con il fatto che, se il fallimento era certamente un istituto di cruciale rilievo per le attività artigiane e mercantili, esso nondimeno coinvolgeva anche gli interessi di comuni *cives*, i quali si sentivano più tutelati dai tribunali ordinari che offrivano loro maggiori garanzie rispetto a una corte nella quale i *mercatores* erano giudicati da altri mercanti, con il rischio di parzialità che ne sarebbe conseguita.

---

[382] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [29], cc. 35v-36v.

[383] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [39], c. 46r.

[384] A un primo sguardo la *Provvisione di falidi* del 1436 – provvisione che consta di ben quarantacinque rubriche – si rivela assai più completa della precedente, pervenutaci solo fino alla rub. [15], e pertanto solo ora posso rivedere quanto da me sostenuto in altra sede. Un confronto tra la normativa fallimentare del 1436 e quella analoga del 1400, conservata mutila nel volume XV degli Statuti comunali, rivela, infatti, come si tratti della medesima normativa: non vi è differenza alcuna né tra i due testi né tra i redattori. Poiché non vi sono dubbi in merito alla datazione del testo incompleto, essendo accompagnato, all'apice destro della prima carta, dalla nota di presentazione alla *camara actorum* comunale del notaio Giacomo Bianchetti il 27 di un mese illeggibile del 1400, si può ipotizzare che la data 1436 assegnata alla normativa fallimentare contenuta nel Codice Miniato sia, con verosimiglianza, un errore dello *scriptor* cui fu commissionata la redazione di un volume contenente tutti gli statuti, le provvisioni e le riformagioni relative al Foro dei mercanti. Questi, nell'attendere al compito assegnatogli, fece probabilmente seguire alla nuova redazione degli *Statuti dell'Universitas mercatorum, campsorum et artificum* emanata nel 1436, la *Provvisione di falidi* allora in vigore datandola allo stesso anno. Cfr. ASB, *Provisio* (1400), cit., in A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 241-254 e ASB, *Codici Miniati*, 30 bis, *Provvisione di falidi* (1436), cc. 63r-80v, che sarà oggetto di uno studio specifico da parte di chi scrive.

[385] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 126.

5. *Riforme della normativa mercantesca nel XV secolo*

5.1. *Gli organi del Foro*

La normativa statutaria dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* del 1436 venne modificata e integrata già nel 1439[386] da una magistratura comunale, i riformatori dello stato di libertà[387]. Questo intervento fu seguito da tre ulteriori riforme, opera degli statutari, ufficiali interni alla Mercanzia, nella seconda metà del XV secolo[388].

---

[386] ASB, *Codici miniati*, 30 bis, *Riformagione del 27 febbraio 1439*, cc. 51r-55r. Il proemio si apre con una "I" allungata fino a metà carta e alcune lettere ("N", "A" e "M") della prima riga di dimensioni maggiori. Segue il dettato normativo, scritto a piena pagina in inchiostro bruno. Esso non è rubricato, tuttavia le singole disposizioni cominciano con un'iniziale più grande e allungata lungo il testo, ma priva di colorazione particolare; tra una norma e l'altra vi è un'interlinea doppia. Alle cc. 53v-54r le retribuzioni dei notai sono indicate in forma di elenco. La sottoscrizione notarile è preceduta dal *signum tabellionis*.

[387] Dei dieci riformatori dello stato di libertà del 1439 deliberarono la riformagione i soli Giovanni Fantuzzi gonfaloniere di giustizia, Floriano Sampieri dottore *in utroque*, Giovanni Griffoni *miles*, Antonio Ranuzzi dottore in medicina, Raffaello Foscherari, Gaspare Malvezzi, Nicolò Gozzadini, mentre il *legum doctor* Romeo Pepoli, Battista Poeti e Ludovico Bentivoglio erano assenti. ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 51r.

[388] Le ultime riformagioni quattrocentesche, del 29 ottobre 1460 (anche se alla fine del provvedimento appare una seconda e diversa data: 9 dicembre 1460), del 7 aprile 1468 e del 27 aprile 1469, sono conservate nel fondo *Codici Miniati*, 30 bis. La prima normativa è riportata alle carte 57r-61r del codice indicato, che presentano una rigatura regolare. Il copista ha lasciato, in apertura (c. 57r), lo spazio per il capolettera miniato, che però non è stato riempito. Il testo è vergato con una scrittura molto regolare e calligrafica; lo spazio tra una disposizione e l'altra è costante. Esso termina a c. 81r, cui segue dopo 9 righe bianche la sua conferma e dopo altre 5 righe la sottoscrizione del notaio preceduta dal *signum tabellionis*. Il secondo provvedimento è conservato nel medesimo manoscritto membranaceo, rigato, alle carte 105r-111r (ora edito in A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., *Appendice I*, pp. 227-239). Il proemio è scritto da mano diversa e presenta la "I" iniziale, priva di colore, allungata sul margine sinistro per l'intera estensione. Senza alcuno spazio bianco ha inizio il testo, vergato con una scrittura piena, calligrafica e regolare, in inchiostro bruno. Il capolettera "P" di colorazione rossa con fregi rossi che si allungano in alto e in basso presenta dimensioni di 3 righe per 3 righe. Il dettato notarile è seguito da tre sottoscrizioni di altrettanti notai (a c. 111r), tutte precedute dal *signum tabellionis* e con la "E" iniziale più grande. Si segnala a c. 105r in alto al centro l'indicazione in numeri arabi della data "1460". L'ultima riformagione è riportata nello stesso codice pergamenaceo, nel quale è già presente la rigatura, alle carte 83v-104r, dove termina alla

Nell'analizzare queste nuove disposizioni, come già fatto per quelle precedenti, si indagheranno per primi i cambiamenti che investirono gli organi della corte mercantile e quindi quelli che coinvolsero il rito dinanzi a essa applicato.

Per quel che riguarda il magistrato chiamato a presiedere il Foro dei mercanti, i riformatori dello stato di libertà se ne riservarono la scelta e in merito alla sua retribuzione, accanto a 20 lire mensili dovutegli dall'ufficiale preposto alla Gabella Grossa, stabilirono che egli avesse diritto a una percentuale su cauzioni, pene e multe riscosse affinché fosse maggiormente coinvolto nelle vicende della corte mercantesca. Con questa somma egli doveva mantenere nella propria abitazione tre famigli riconoscibili dalla livrea indossata[389].

L'aumentato impegno per il giudice "scientifico"[390] nelle questioni mercantili trovò conferma nel divieto impostogli di svolgere alcuna *lectura* presso lo *Studium* cittadino per l'intera durata del suo ufficio con il dichiarato scopo di attendere alle proprie mansioni in maniera sollecita e puntuale. Al divieto si accompagnò la previsione, in caso di violazione, di una pena rigorosa quale la perdita di entrambi i salari, sia quello per l'attività di docente sia quello per l'attività giudiziaria[391].

---

riga 23. Il proemio appare scritto da una mano diversa e poco calligrafica con inchiostro bruno. Il capolettera "I", privo di colorazione particolare, si allunga per tutto il proemio sul margine sinistro. Il testo è scritto, nel medesimo inchiostro, con una minuscola cancelleresca a piena pagina, se si eccettua c. 83v che all'inizio della seconda metà riporta in colonna l'elenco degli statutari. Le iniziali delle varie disposizioni sono più grandi e colorate: particolarmente lavorata appare la prima "A" a c. 83v in inchiostro blu con fregi rossi molto allungati e arricciati sia in alto che in basso, mentre la "I" a c. 84r è più alta delle altre, che sono alternativamente rosse con fregi rossi e blu con fregi rossi, talvolta molto evidenziati e talaltra no. A c. 103v la parola "Lecte" è vergata con una scrittura più grossa, alta e piena, ma sempre con inchiostro bruno. Lo spazio tra una disposizione e l'altra, prive di titolo, è costante. Le due sottoscrizioni notarili (a cc. 103v e 104r) sono precedute entrambe dal *signum tabellionis* e presentano la "E" iniziale di dimensioni maggiori. Si segnala a c. 83v l'indicazione in alto al centro della data "1469" in numeri arabi.

[389] Il giudice aveva diritto a 2 soldi per ciascuna lira di cauzione, a 1 soldo per ogni dichiarazione di contumacia e a ¼ di tutte le multe. ASB, *Riformagione* (1439), cit., cc. 51v-52r.

[390] L'espressione è tratta da *Statuti* (1400), cit., c. 2v, ora in A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 173.

[391] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 52r.

Già nel 1460, tuttavia, la nomina del *iudex* venne sottratta alle magistrature comunali e riportata nell'alveo delle competenze della Mercanzia. All'imborsazione dei candidati erano tenuti, ogni quinquennio, consoli, sopraconsoli e quattordici elettori[392], i quali si richiedeva fossero mercanti e artigiani "boni e pratici", esclusi i parenti in linea retta dei *consules*. Ciascuno dei chiamati a tale attività doveva indicare due dottori "boni et ydonei" a rivestire l'ufficio che, estratti a sorte da un frate domenicano, erano votati segretamente dagli elettori. Un notaio provvedeva alla verbalizzazione dello scrutinio, anch'essa segreta[393]. I quindici nominativi che ottenevano il maggior numero di preferenze erano imborsati quali giudici per i successivi cinque anni e tra essi, annualmente, il legato ne sceglieva uno dei tre che si imponevano al termine di una votazione[394] fatta secondo la procedura prevista dagli statuti del 1436[395].

Si è già detto come il presidente del tribunale, per poter adempiere al meglio alla propria peculiare funzione, dovesse avere una formazione giuridica. Ma se gli statuti del 1400 e i successivi del 1436 richiesero la laurea in *ius civile* indifferentemente conseguita presso uno dei più prestigiosi *Studia* italiani del secolo, nel 1468 il giudizio *super partes*, che doveva essere garantito dall'estraneità del magistrato al contesto cittadino, venne fortemente limitato da una riformagione che riservò la carica a un "doctorato in rasone civile nell'Ateneo bolognese e che ivi avesse pubblicamente letto *in civilibus* per almeno tre anni[396]. Una modifica, questa, gravida di

---

[392] Questi erano coloro che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze al termine della votazione dei nominativi indicati, due a testa, da almeno dodici tra consoli e sopraconsoli. ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 58r.

[393] ASB, *Riformagione* (1460), cit., cc. 58r-58v.

[394] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [2], c. 3r.

[395] ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 58r. Per il procedimento si rinvia *supra*, p. 53.

[396] Su questa importante riforma si v. F. Boris, *Lo Studio e la Mercanzia: i «Signori dottori cittadini» giudici del Foro dei Mercanti nel Cinquecento*, in *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto.* Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), III. *Dalle discipline ai ruoli* sociali, a cura di A. De Benedictis, Bologna, 1990, pp. 179-201; A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 68-74 e *Appendice I*, in cui la *Riformagione* (1468), cit., è edita.

conseguenze, effetto verosimilmente di una maggiore partecipazione dei dottori alla vita economica fin da quando gli stessi erano retribuiti con i proventi della Gabella Grossa (1432). Risulta di tutta evidenza l'interesse dei mercanti a gratificare i *legum doctores* con il prestigioso incarico, che fino a quel momento era stato una prerogativa dei loro colleghi forestieri, e pertanto non dovette esulare dallo spirito della riforma l'opportunità di blandire i dottori e di "addolcirne" la politica daziaria che tanto incideva sulle entrate dei mercanti.

Si trattò di una norma di estremo rilievo politico che rifletté la progressiva perdita, da parte dell'*Universitas*, di quella dimensione sovra-cittadina che anche in termini di esportabilità e imparzialità delle decisioni giudiziarie era garantita dalla presenza di un *iudex* forestiero. Un provvedimento che può essere agevolmente inscritto nel più generale fenomeno di chiusura municipalistica che connotò gli uffici bolognesi tra il XIV e il XV secolo e che vide, sul diverso versante dello *Studium*, la nomina dei lettori ristretta ai soli cittadini[397].

La riformagione del '68 non entrò nel merito dell'attività di questo magistrato limitandosi, da un lato, a riformare i requisiti necessari per poter rivestire la carica e, dall'altro, predisponendo una diversa procedura di elezione[398], forse ancora più complessa di quella già macchinosa fissata negli statuti del 1400[399].

È interessante osservare come nel giro di relativamente pochi anni al giudice del Foro si richiedesse di possedere requisiti differenti, se si eccettua l'età, che rimase fissata a trent'anni, e talvolta addirittura opposti rispetto a quelli originari. Colmando il silenzio dei primi statuti, la normativa *de qua* precisò in maniera esplicita

---

[397] A. Sorbelli, *Storia dell'Università*, cit., pp. 180-181.

[398] Si veda *infra*, p. 76 nt. 400.

[399] L'elezione del giudice nel 1400 era riservata ai consoli, che, dapprima giuravano di effettuare la scelta migliore per la Mercanzia, quindi esprimevano un candidato ciascuno, cui spettava l'onere di provare alla magistratura comunale tenuta alla nomina che nulla vi ostava secondo gli statuti mercanteschi. Il notaio leggeva i nomi dei candidati, quindi si procedeva a votazione segreta attraverso fave bianche e nere. Solo chi otteneva almeno otto preferenze poteva essere presentato agli anziani affinché lo eleggessero quale *iudex* dell'*Universitas*. A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 63-64.

che in primo luogo egli dovesse essere un laico[400]. Con una puntualizzazione che può apparire superflua, si stabiliva formalmente il divieto che a capo della Mercanzia sedesse un *clericus*, per escludere le inevitabili ingerenze da parte del legato, ma anche i condizionamenti e i pregiudizi del mondo ecclesiastico nei confronti dell'attività mercantile.

Si volle però che il magistrato fosse persona giuridicamente qualificata e per questo gli si richiese una certa esperienza, comprovata dall'essere stato docente di diritto civile almeno per tre anni. Le qualità dei giudici dovevano essere accertate e a tal fine si stabilì che gli incaricati di procedere alla loro nomina fossero in possesso di un elenco, in forma di atto pubblico, di tutti coloro che potevano rivestire l'ufficio. Chi indicava un candidato ineleggibile incorreva nel reato di spergiuro e nell'interdizione da qualsiasi ufficio nell'ambito della corte mercantesca.

Al termine di un articolato procedimento[401] il dottore che aveva ottenuto il maggior numero di voti favorevoli doveva intendersi

---

[400] *Ibidem*, pp. 68-69. Nonostante questa previsione, ribadita negli statuti e nelle riformagioni successive, alcuni dei giudici della Mercanzia intrapresero in un secondo momento la carriera ecclesiastica, come messo in luce da F. Boris, *Lo Studio e la Mercanzia*, cit., p. 192.

[401] Sulla base di una scrittura notarile, ogni sei o otto anni a partire dal 1° gennaio del 1469, consoli, statutari e appositi elettori dovevano provvedere all'"imbursolatione" e alla conseguente elezione dei giudici. Innumerevoli formalità circondavano il momento dell'inserimento in un'apposita cassa dei brevi contenenti i nomi dei candidati a rivestire il ruolo di supremo magistrato del Foro. Il collegio, formato da almeno sedici tra le persone sopra indicate, doveva giurare di non designare alcuno privo dei requisiti necessari, di scegliere le persone che apparivano "più docte e honeste e più sufficienti e idonee", senza farsi influenzare dai propri sentimenti e dai legami familiari, e di mantenere il segreto su quanto si verificava nel corso della procedura di nomina. Sulla propria riservatezza era chiamato a giurare anche il notaio incaricato di registrare gli scrutinî. Ricevuti i giuramenti, il giudice si allontanava affinché si potesse procedere con maggiore libertà e in totale autonomia alla scelta del suo successore. Ciascun membro del collegio era tenuto a indicare il nome di due dottori scegliendoli tra quelli indicati purché avessero almeno trent'anni. Sulla base di un elenco oppure traendo a sorte i brevi, si votavano i candidati due alla volta attraverso il sistema delle fave bianche e nere. I *doctores* – due per ogni anno più i sovrannumerari ritenuti necessari – che ottenevano il maggior numero di voti favorevoli dovevano intendersi eletti. A garanzia della regolarità dello scrutinio si prevedeva che, a lavori iniziati, nessuno fosse più ammesso a votare. Attraverso questa disposizione si voleva scorag-

eletto. Il periodo di vacazione venne abbassato da cinque a due anni, ma si sancì anche l'impossibilità di ricoprire la carica nei sei mesi successivi al termine del mandato di un proprio familiare.

È opportuno tuttavia sottolineare come questa nuova normativa non abrogasse in modo esplicito le precedenti redazioni statutarie e le rispettive modifiche, sempre che non contrastassero con essa. In caso di divergenze, infatti, si applicò la *regula* per cui la legge posteriore deroga quella anteriore.

L'ufficio di giudice doveva essere accolto liberamente e senza riserve nei tempi fissati da una precedente riformagione cui si rimandava[402]: tempi che decorrevano dal giorno in cui l'elezione gli era notificata per iscritto, una volta in persona e due presso l'ultimo domicilio[403], mentre qualora il soggetto fosse presente all'estrazione, il *dies a quo* per accettare la nomina era dato da quello stesso giorno. L'eletto, a meno che non fosse infermo o assente, potendo in tal caso delegare un legittimo procuratore munito di mandato speciale per tale atto, doveva personalmente comparire in udienza "a hora iuridica" per ricevere – "liberamente e puramente", "senza condictione e riservo" – l'incarico, dinanzi al collegio giudicante. Egli doveva poi giurare di adempiervi con diligenza e solerzia, rispettando le regole dell'*Universitas* e i suoi statuti, procedendo secondo il rito sommario, rimettendo ai consoli quelle cause che non avrebbe potuto decidere poiché vi era inter-

---

giare la negligenza di chi era chiamato a scegliere il supremo magistrato del Foro e renderne sollecita la comparsa. La cassa contenente i brevi dei giudici poteva essere aperta solo alla presenza di almeno tre consoli e un notaio dell'*Universitas* assieme ad alcuni mercanti o artigiani cittadini. Essa era custodita nella sacrestia della basilica di San Domenico. L'estrazione del nuovo magistrato, attribuita in via esclusiva a uno dei frati domenicani, doveva avvenire alla presenza del *iudex* uscente e della maggioranza dei consoli, degli anziani e di un loro notaio avente la funzione di controllare che l'eletto non avesse ricoperto uffici comunali nei due anni precedenti.

[402] La riformagione in esame rimandava a una anteriore, del 1444, che non è stato possibile rintracciare.

[403] La notifica, attestata dalla relazione dei messi registrata nei libri notarili, doveva essere compiuta entro quattro giorni dall'avvenuta estrazione, pena una multa di 25 lire di bolognini comminata a chiunque fosse negligente e da dividersi in parti uguali tra il camerlengo e i consoli. In caso di inadempienza si doveva comunque provvedere a informare l'interessato entro i successivi tre giorni.

venuto come avvocato, procuratore o consulente di una delle parti, assolvendo a tutti i compiti che gli spettavano, mantenendo e difendendo i beni e i diritti della Mercanzia[404]. Infine, con la sola eccezione dei dottori che fossero membri del collegio di diritto civile, per cui tale prescrizione era superflua[405], era tenuto ad attestare in forma scritta di aver assolto all'obbligo dei tre anni di insegnamento nello *Studium* cittadino. Tali adempimenti dovevano risultare da atto pubblico o da scrittura, sottoscritta da tre testimoni, nel libro straordinario del notaio.

Se nei termini fissati il giudice non accettava espressamente, s'intendeva che avesse rinunciato all'ufficio e si provvedeva pertanto alla nuova estrazione di due nomi e alla votazione, mentre i *brevia* di chi aveva rifiutato erano stracciati e non potevano essere rimessi nella cassa. Qualora, dopo il sorteggio dell'ultimo magistrato, nello scrigno vi fossero ancora altri cartigli, questi dovevano essere lacerati o bruciati. Al contrario, se era rimasto il nominativo di un solo candidato, costui era eletto senza bisogno di alcuno scrutinio prima di procedere a una nuova imborsazione.

La riforma del 1468 contemplò, infine, la possibilità di sostituzione del supremo magistrato, con persona che avesse le stesse qualità e i medesimi requisiti imposti per il sostituendo; chi subentrava nella carica non doveva averla ricoperta nell'anno appena trascorso, pena l'interdizione perpetua dall'ufficio e la perdita, a favore del camerlengo, del salario percepito[406].

Con riguardo alla nomina del *iudex* la riformagione del 1469 confermò espressamente quella precedente, cui tuttavia apportò alcune aggiunte. Nello specifico ipotizzò che se, in seguito a morte, l'ufficio rimaneva scoperto, i 2/3 di consoli e sopraconsoli dovessero eleggere tramite scrutinio – da farsi tra almeno quattro dottori cittadini in possesso delle qualità già richieste nel 1468[407] e per i quali fosse trascorso un anno di vacazione – chi avrebbe terminato

---

[404] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 73.

[405] I dottori del collegio, infatti, dovevano aver letto (o essere lettori al momento) nello Studio.

[406] *Ibidem*, p. 73.

[407] Si veda *supra*, pp. 75-76.

il mandato. Al sostituto non era imposto il periodo di vacazione né dagli uffici della Mercanzia né da quelli comunali, ma gli era consentito di essere immediatamente rieletto e aveva diritto al salario a lui spettante per il restante tempo della carica[408].

Ancora la riforma stabilì che quando il giudice in una causa era "recusato o allegato suspecto" nei modi, tempi e casi previsti dallo statuto del 1436[409], era obbligato ad accettare il provvedimento e a non intervenire più nel giudizio, pena la nullità degli atti da lui compiuti e una sanzione pecuniaria[410], oltre al risarcimento di eventuali danni e interessi. Il provvedimento sulla legittimità della ricusazione del supremo magistrato era di competenza della maggioranza dei consoli in carica, i quali, allo scopo di evitare azioni calunniose e opposizioni immotivate, dovevano in ogni caso condannare la parte contro cui si pronunciavano al pagamento delle spese e del loro salario per l'espletamento di tale attività[411].

La procedura per la nomina dei sindacatori[412], che, assieme al vicario del podestà comunale, provvedevano a valutare l'operato del giudice del Foro fu messa a punto dalla normativa del 1460. A garanzia della obiettività di chi svolgeva tale carica erano poste delle preclusioni, per cui non potevano rivestirla i parenti entro il terzo grado per linea diretta dell'ufficiale da sindacare né chi fosse stato titolare del consolato durante il suo mandato[413]. I nomi dei candidati imborsati dovevano rimanere segreti. Il *iudex* che violava tale disposizione incorreva nel divieto perpetuo di esercitare l'ufficio nella *curia mercatorum* e in una multa[414]; se la prescrizione era, invece, disattesa da uno dei consoli o dei notai si dispose per il colpevole l'esclusione dall'*Universitas*, la preclusione a rivestirvi qualsiasi ca-

---

[408] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 84r-84v.

[409] Si veda *supra*, p. 54.

[410] La multa ammontava a 100 lire di bolognini d'oro, da dividersi a metà tra chi aveva ricusato il magistrato e la camera dell'*Universitas*.

[411] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 86r.

[412] Questi, alla presenza della maggioranza di consoli e sopraconsoli, ogni sei mesi, erano estratti a sorte dal priore di San Domenico, tra quaranta nominativi di mercanti e artigiani, che avessero ottenuto i 2/3 di voti favorevoli.

[413] ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 58r.

[414] La sanzione pecuniaria era di 100 lire bolognesi.

rica e a intervenire nelle cause che vi si dibattevano, oltre all'infamia e alla corresponsione di una multa[415].

La riformagione intervenne a precisare che il giudice, eseguito nei suoi confronti il sindacato, aveva un mese per presentare la "sententia absolutoria" rilasciata dal collegio sindacante e poter così accettare un nuovo incarico. Diversamente non poteva ricoprire altri uffici né compiere alcun atto poiché questo sarebbe stato nullo[416]. Tale disposizione fu rettificata nel 1469, quando gli statutari rilevarono come fosse ingiusto che per la negligenza del magistrato venissero pregiudicati i diritti di quanti, fatte valere le proprie ragioni dinanzi alla corte mercantile, con dispendio di fatica e denaro, avessero infine ottenuto una pronuncia favorevole. La riforma del '60, confermata per la parte restante, non aveva alcun effetto laddove sanciva la nullità delle sentenze e anzi tale inefficacia aveva valore retroattivo. Si aggiunse altresì, all'impossibilità di rivestire incarichi, come ulteriore pena per il giudice che non presentava la propria sentenza di sindacato, in forma autentica e nei tempi previsti, la multa di 25 lire, da dividersi tra chi ne denunciava l'omissione e la camera dell'*Universitas*[417]. Infine, i sindaci nella loro attività erano assistiti da notai[418], aventi diritto a un compenso di 40 lire che doveva versare loro l'ufficiale soggetto a sindacato oppure il depositario della Gabella Grossa. Questi, infatti, tratteneva gli ultimi due mesi di retribuzione spettanti al magistrato fintanto che non erano compiute alcune formalità: la presentazione al collegio giudicante che gli subentrava della "sententia absolutoria", il deposito della stessa presso il notaio della Mercanzia e l'attestazione del pagamento dei salari di coloro che avevano svolto l'attività sindacatoria. Qualora egli corrispondesse subito interamente al giudice il proprio stipendio era personalmente obbligato e poteva essere chiamato a pagare multe e salari al suo posto[419].

---

[415] La multa consisteva in 50 lire di bolognini. ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 58v.

[416] ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 58v.

[417] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 86v.

[418] I notai dovevano essere "imborsati" da consoli e sopraconsoli e tratti a sorte insieme ai sindaci.

[419] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 86v.

In merito ai consoli, fin dal 1439 era stato abbassato a sei il numero di quanti erano tenuti ogni anno ad affiancare il *iudex* nell'esercizio della funzione giudiziaria, con la precisazione che il loro intervento non era richiesto in occasione dell'emanazione di sentenze interlocutorie, alle quali il supremo magistrato poteva provvedere autonomamente. Essi, tre alla volta per un periodo di sei mesi, attendevano ai compiti loro spettanti[420], cui si aggiunsero quelli di eleggere e nominare il camerlengo e il notaio[421]. I consoli non rappresentarono più, dunque, le dodici principali corporazioni ed essendo inoltre caduta la prescrizione che imponeva a ogni *ars* di fornire un ufficiale, si consentì che la stessa potesse esprimerne più di uno. Un esame degli elenchi dei chiamati al consolato dell'*Universitas* permetterebbe, dunque, di comprendere meglio l'evolversi delle dinamiche economiche cittadine, osservando il prevalere ora dell'una ora dell'altra *societas artium*.

In parte cambiarono anche i requisiti richiesti per rivestire l'ufficio consolare: non era più necessaria la cittadinanza, ma solo l'iscrizione a una delle arti bolognesi, oltre all'essere mercanti o artigiani "boni, intendenti, sufficienti e pratici"[422]. Mutarono altresì le modalità di elezione dei consoli, che in definitiva, sulla base di un procedimento complesso, finì per divenire una prerogativa degli stessi riformatori dello stato di libertà[423]. Questi ultimi, peraltro, scelsero direttamente le persone in carica per i restanti undici mesi del '39[424], attribuendo loro, significativamente, l'interpretazione au-

---

[420] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 51v.

[421] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 52r.

[422] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 51v.

[423] Il procedimento di elezione dei consoli appare alquanto complesso. Al termine di un primo scrutinio tra quaranta nominativi di iscritti alle *artes* cittadine in possesso dei requisiti richiesti (aver compiuto trent'anni, saper leggere e scrivere, avere esperienza nella propria attività, godere della fiducia delle arti e avere fama di professionisti che esercitano il mestiere in città. A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 59), i riformatori eleggevano tra i ventotto candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti favorevoli i sei consoli, indicando quali tre per primi avrebbero affiancato il giudice, e gli otto sopraconsoli. ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 52r.

[424] I consoli scelti dai riformatori dello stato di libertà per il 1439 furono Catalano da Sala, Filippo Bargellini e Giacomo Ringhieri (per i primi cinque mesi), Bonifacio Fantuzzi, Tommaso Bonsignori e Gaudiolo Rustigani (per i sei mesi successivi). ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 52r.

tentica della riforma in caso di "dubitatione over obscuratione over contrariatione"[425].

La nomina dei consoli fu oggetto di ulteriori modifiche nel 1460, quando si previde una nuova e diversa procedura[426] avente il merito di rimetterne la scelta alle *societates artium* titolari degli interessi economici in città. Sulla loro elezione intervenne, da ultimo, la riformagione del 27 aprile 1469 introducendo espressamente il divieto a ricoprire tale carica – oltre a quella di sopraconsole, di sindaco o di elettore del giudice del Foro – per chi era fallito oppure era fuggito per debiti. Nell'ipotesi in cui questi fosse estratto a sorte, il breve contenente il suo nome si doveva lacerare e, quindi, procedersi a una nuova estrazione; se invece il fallito era scelto attraverso una votazione, si provvedeva a eleggere un altro candidato. Chi era nominato a dispetto della proibizione incorreva nella sanzione pecuniaria di 100 lire bolognesi e quanti lo avevano scelto (giudice e consoli) in quella di 25 lire della stessa moneta. Multe spettanti per 1/2 alla camera dell'*Universitas*, per ¼ al denunciante e per ¼ a chi (*iudex* o sindaco) aveva emesso la sentenza di condanna[427].

Per incentivare i *consules* ad attendere scrupolosamente al loro ufficio, nel 1439, si stabilí che i tre in carica fossero remunerati ogni mese con 1/3 del denaro incassato dalla Mercanzia (detratte le somme spettanti al giudice e il salario del camerlengo). Tale retribuzione, soggetta all'attestazione della loro effettiva presenza nella corte, trovava un'esplicita motivazione: "li detti consu-

---

[425] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 55r.

[426] Si stabilí che ognuna delle dodici compagnie – ma anche, qualora lo volessero, i compilatori degli statuti e gli stessi consoli – fosse obbligata a indicare, al termine di un procedimento culminante con una votazione, otto nominativi di cittadini idonei a rivestire l'ufficio affinché fossero votati dai titolari del consolato e dagli statutari, alla presenza del giudice e di un notaio che attestava il risultato dello scrutinio. I nomi dei quaranta candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti favorevoli erano "imborsati" e posti in una cassa conservata presso i domenicani, da cui ogni anno nel mese di ottobre, alla presenza del supremo magistrato e degli anziani, dovevano essere estratti sei brevi che rappresentavano i sei *consules* in carica per l'anno successivo a partire dal mese di febbraio. Qualora fossero sorteggiati due individui della stessa famiglia, il secondo doveva essere riposto nella borsa e quindi procedersi a una nuova estrazione. ASB, *Riformagione* (1460), cit., cc. 57v-58r.

[427] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 84r.

li sedenti siano assidui e soliciti al detto offitio e che non bosogni (sic!), chomo è stato fato per lo passato, alle parti che piategano over piategarano in la detta corte de andare over mandare tutto el dì dreto alli detti consuli che vegnano allo detto offitio per fare quello li bosogna (sic!) in loro cause". Si precisò, infine, che qualora essi riuscissero a transigere una controversia – e di conseguenza ad alleggerire il carico del tribunale – i loro emolumenti dovevano essere raddoppiati[428].

La normativa del 1439 intervenne nella stessa direzione seguita per i consoli anche in merito agli auditori – ai quali mutò il nome in sopraconsoli – abbassandone il numero da dieci a otto[429] e non richiedendo più loro la cittadinanza bolognese[430]. Le istanze d'appello si rivolgevano direttamente, e non tramite la mediazione di autorità superiori prevista dagli statuti del 1436[431], a questa magistratura che decideva in forma collegiale[432] ed era retribuita in 18 denari per ciascuna lira del valore della causa (comprensivi dello stipendio del notaio)[433], con la precisazione che in caso di transazione il salario sarebbe stato pari al doppio[434]; nel '69 si stabilì, al contrario, che la retribuzione dovesse essere la medesima prevista per l'appello[435].

La procedura di nomina dei sopraconsoli nel 1460 si uniformò a quella prevista per i consoli[436].

---

[428] ASB, *Riformagione* (1439), cit., cc. 52v-53r.

[429] I riformatori dello stato di libertà nominarono quali sopraconsoli per il 1439 Girolamo Bolognini, Matteo Marescalchi, Melchiorre Malvezzi, Baldassarre di Crizanomisi, Piero Barbieri, Rigo Orsi, Simone di Verardo e Tommaso dal Gambaro. ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 52r.

[430] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 51v.

[431] Si veda *supra*, p. 57.

[432] La magistratura competente in appello era costituita da tre sopraconsoli eletti tenendo conto di un "sospecto" per parte. ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 51v.

[433] ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [28], c. 34v.

[434] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 51v.

[435] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 102r.

[436] Le due procedure differivano perché nel caso dei sopraconsoli a essere imborsati erano cinquanta – e non quaranta – nominativi tra i quali il frate domenicano doveva trarre a sorte ogni anno otto brevi. Qualora fossero estratti due soggetti della stessa famiglia si doveva procedere analogamente a quanto disposto per i consoli. ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 58r.

Negli anni immediatamente precedenti l'emanazione della riformagione del '69 doveva essere accaduto con frequenza di non riuscire ad avere un numero sufficiente di ufficiali a causa della peste[437], dell'impegno parallelo di alcuni di loro nella magistratura comunale degli anziani o di altre, non meglio precisate, giuste ragioni[438]. Per ovviare a tale inconveniente, che aveva determinato sovente la decadenza delle cause discusse innanzi alla corte mercantile con grave pregiudizio di quanti vi adivano, gli statutari previdero che qualora non si raggiungesse il *quorum* richiesto per procedere, si dovessero scegliere i nomi di coloro che avrebbero affiancato il giudice nell'adempimento di uno specifico atto o mansione tra gli ufficiali dell'anno successivo, se già estratti, oppure tra i precedenti, esclusi coloro che erano parenti delle parti[439]. I sostituti avevano la stessa autorità, giurisdizione, potestà e arbitrio spettanti ai sostituendi, erano parimenti compensati e, al momento dell'entrata in carica, dovevano giurare dinanzi al giudice di rendere giustizia "solicitamente e diligentemente", rispettando il dettato degli statuti dell'*Universitas* e i tempi previsti nella soluzione delle cause[440].

---

[437] La peste fu un fenomeno tristemente ricorrente in questa fase di Medioevo, ricomparendo a Bologna – dopo la drammatica epidemia del 1348 – nel 1362, 1374, 1381, 1389, 1399, 1407, 1423, 1430, 1439, 1447/8 (particolarmente letale), 1456/1457 e 1469. Con riguardo alla sua diffusione a livello europeo e alle conseguenze che comportò sul mondo economico, si veda J.M.W. Bean, *La morte nera: la crisi e le sue conseguenze economiche e sociali*, in Aa.Vv., *The Black Death. The impact of the Fourteenth Century Plague*, New York, 1982 (Center for Medieval and Renaissance Studies), pp. 23-38, ora in *Morire di Peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348*, a cura di O. Capitani, Bologna, 1995 (Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni della spiritualità e delle idee, 23), pp. 21-37; Aa.Vv., *La peste nera (1347-1350)*, in *Morire di Peste*, cit., pp. 99-167; R.C. Mueller, *Epidemie, crisi, rivolte*, in *Storia Medievale*, cit., pp. 557-584 (con ampia bibliografia), in particolare le pp. 557-565 illustrano il rapporto tra le epidemie di peste e le carestie, e L. Del Panta, *La ricomparsa della peste e la depressione demografica del tardo Medioevo*, in L.D.P., *Le epidemie nella storia demografica italiana (secc. XIV-XIX)*, Torino, 1980, pp. 102-137, ora in *Morire di peste*, cit., pp. 67-97.

[438] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 86v.

[439] Tra i brevi, indicanti ciascuno il nome di un console o sopraconsole, il giudice estraeva a sorte, fino al raggiungimento del numero richiesto, coloro che sostituivano gli ufficiali impediti.

[440] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 86v-87r.

Con riguardo ai notai la normativa del 1439 stabilì che questi avessero diritto alla quarta parte di tutte le multe riscosse nella corte mercantile, oltre alle somme loro spettanti per le attività svolte sulla base di un nuovo dettagliato tariffario[441].

[441] ASB, *Riformagione* (1439), cit., cc. 53v-54r.

ATTIVITÀ SVOLTA	**COMPENSO**
Petizione dell'attore o sua produzione se il valore della causa è inferiore a 5 lire	6 denari
Petizione dell'attore o sua produzione se il valore della causa è superiore a 5 lire	1 soldo
Replica scritta del convenuto se il valore della causa è inferiore a 5 lire	6 denari
Replica scritta del convenuto se il valore della causa è superiore a 5 lire	1 soldo
Comparizione del reo o dell'attore "*ad media cause*" se il valore della causa è inferiore a 5 lire	6 denari
Comparizione del reo o dell'attore "*ad media cause*" se il valore della causa è superiore a 5 lire	1 soldo
Risposta a ciascuna posizione	3 denari per parte
Esame di testimone se il valore della causa è inferiore a 5 lire	1 soldo
Esame di testimone se il valore della causa è superiore a 5 lire	2 soldi
Approvazione dei libri mercantili di valore inferiore a 10 lire	1 soldo
Approvazione dei libri mercantili di valore compreso tra 10 e 25 lire	2 soldi
Approvazione dei libri mercantili di valore compreso tra 25 e 50 lire	3 soldi
Approvazione dei libri mercantili di valore compreso tra 50 e 100 lire	4 soldi
Approvazione dei libri mercantili di valore superiore a 100 lire	2 soldi ogni 100 lire (il totale non può mai eccedere 10 soldi)
Ordine del giudice alle parti (escluso l'ordine di pignoramento)	1 soldo
Proroga d'istanza	1 soldo
Copia di scritture	2 soldi per ciascuna carta
Registrazione di atti	2 soldi per ciascuna carta
Pubblicazione di testimone	1 soldo
Conclusione della causa	1 soldo
Sequestro di beni e relativa relazione se il valore della causa è inferiore a 10 lire	1 soldo
Sequestro di beni e relativa relazione se il valore della causa è compreso tra 10 e 25 lire	2 soldi
Sequestro di beni e relativa relazione se il valore della causa è superiore a 25 lire	4 soldi
Protesto con registrazione della copia, produzione e relazione	4 soldi per ciascuna carta
Grida senza tromba	8 denari
Grida con tromba	1 soldo
Cauzione se il valore della causa è inferiore a 10 lire	1 soldo
Cauzione se il valore della causa è compreso tra 10 e 25 lire	2 soldi

Un'attenzione particolare fu riservata a questi ufficiali dagli statutari del 1460, che si preoccuparono di affiancare a Giorgio Paselli, scelto nel 1436 come primo notaio con carica vitalizia

Cauzione se il valore della causa è superiore a 25 lire	4 soldi
Sentenza che condanna il reo contumace come "confesso e convicto"	Fissato nella sentenza
Sentenza che assegna i beni del reo o concede il pignoramento	Fissato nella sentenza
Dichiarazione di contumacia	6 denari
Ordine di pignoramento se il valore della causa è inferiore a 10 lire	1 soldo
Ordine di pignoramento se il valore della causa è compreso tra 10 e 25 lire	2 soldi
Ordine di pignoramento se il valore della causa è compreso tra 25 e 50 lire	4 soldi
Ordine di pignoramento se il valore della causa è compreso tra 50 e 100 lire	6 soldi
Ordine di pignoramento se il valore della causa è compreso tra 100 e 300 lire	8 soldi
Ordine di pignoramento se il valore della causa è superiore a 300 lire	10 soldi
Ordine di pigliare se il valore della causa è inferiore a 10 lire	2 soldi
Ordine di pigliare se il valore della causa è compreso tra 10 e 25 lire	4 soldi
Ordine di pigliare se il valore della causa è compreso tra 25 e 50 lire	8 soldi
Ordine di pigliare se il valore della causa è compreso tra 50 e 100 lire	12 soldi
Ordine di pigliare se il valore della causa è compreso tra 100 e 300 lire	16 soldi
Ordine di pigliare se il valore della causa è superiore a 300 lire	20 soldi
Elezione degli stimatori chiamati a stimare i pegni	1 soldo
Stima dei pegni se il valore della causa è inferiore a 10 lire	½ di 1 soldo
Stima dei pegni se il valore della causa è compreso tra 10 e 25 lire	1 soldo
Stima dei pegni se il valore della causa è compreso tra 25 e 50 lire	2 soldi
Stima dei pegni se il valore della causa è compreso tra 50 e 100 lire	3 soldi
Stima dei pegni se il valore della causa è compreso tra 100 e 300 lire	4 soldi
Stima dei pegni se il valore della causa è superiore a 300 lire	5 soldi
Assegnazione dei beni in pagamento se il valore della causa è inferiore a 10 lire	1 soldo
Assegnazione dei beni in pagamento se il valore della causa è compreso tra 10 e 25 lire	2 soldi
Assegnazione dei beni in pagamento se il valore della causa è compreso tra 25 e 50 lire	4 soldi
Assegnazione dei beni in pagamento se il valore della causa è compreso tra 50 e 100 lire	6 soldi
Assegnazione dei beni in pagamento se il valore della causa è compreso tra 100 e 300 lire	8 soldi
Assegnazione dei beni in pagamento se il valore della causa è superiore a 300 lire	10 soldi

della Mercanzia[442], Battista Macchiavelli[443], per supportarlo nel disbrigo delle sue molteplici attività per i successivi quattro anni, prorogabili, a partire dal 1° gennaio del 1462; al termine del mandato gli stessi riformatori degli statuti ne avrebbero indicato il successore[444].

A testimonianza del ruolo chiave ricoperto dai notai nell'organigramma del Foro e delle molte cautele che li circondarono, si derogarono ancora le disposizioni concernenti la loro nomina in nome del "bene e conservatione" dell'*Universitas*. Nel 1468, infatti, fu nominato direttamente all'ufficio Domenico Amorini[445] per l'integrità, l'esperienza, la fedeltà e la sollecitudine dimostrate. Il suo mandato era di otto anni, al termine dei quali egli sarebbe stato rimosso o confermato con votazione segreta di consoli e statutari[446]. In occasione della sua nomina si ribadì la facoltà spettantegli, ma con il consenso della maggioranza dei titolari del consolato, di scegliere tra i notai cittadini il proprio sostituto in caso di infermità o assenza oppure qualora venisse chiamato a rivestire qualche carica in seno alle magistrature cittadine o fosse altrimenti impedito per un giusto motivo[447].

Passando a trattare del camerlengo, nel 1439 si dispose che egli provvedesse alla riscossione di *dricturae*, pene, multe e salari, custodendole in un'apposita cassetta di cui, oltre a lui, avrebbero avuto

---

[442] Si veda *supra*, pp. 58-59.

[443] L'iscrizione nella matricola dei notai di Battista di Giovanni Macchiavelli risale al 1434. Ne sono custoditi documenti rogati dal 1451 al 1466 raccolti in 9 buste miscellanee presso l'ASB, *Indice notarile, Battista Macchiavelli*. Cfr. A.C. Ridolfi, *Indice dei notai*, cit., p. 173, n. 182.

[444] ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 58v.

[445] Domenico Amorini risulta iscritto nella matricola dei notai nel 1439. Presso l'ASB, *Indice notarile, Domenico degli Amorini*, sono conservate 25 buste contenenti documenti da lui rogati a partire dallo stesso anno e fino al 1489. Cfr. A.C. Ridolfi, *Indice dei notai*, cit., p. 61, nn. 42-43.

[446] Dalle pagine di L. Bolognini, *Statuta universitatis mercatorum, campsorum et artificum civitatis Bononiae* (1482), Biblioteca Universitaria di Bologna, Codice Latino 1747, p. 92 (si veda S. Caprioli, *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano, 1969 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 15), p. 360) desumiamo la conferma di Domenico Amorini al termine del mandato, essendo egli ancora notaio del Foro nel 1482.

[447] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 140.

la chiave il presidente del tribunale e i *consules*[448]. Alla fine di ogni mese egli procedeva alla retribuzione degli ufficiali della corte, dopo aver trattenuto 6 lire mensili (compensabili tra un mese e l'altro) per se stesso: al giudice spettavano 2 soldi per ciascuna lira riscossa e ai tre consoli in carica il restante denaro da dividere in parti uguali[449].

L'attività del camerlengo non si esauriva nella mera conservazione delle finanze della Mercanzia e nella loro ripartizione tra gli aventi diritto, dovendo egli altresì attendere alla registrazione delle entrate e delle uscite in un apposito volume di cui doveva rendere mensilmente ragione al collegio giudicante.

Il salario di questo ufficiale non contemplava solo la somma che doveva prelevare ogni mese dalle entrate dell'*Universitas*, ma la stessa si accresceva di 1 soldo per ciascun pignoramento eseguito nella corte e per ciascuna copia di atti da lui rilasciata[450].

La riforma del '60 rilevò come per il camerlengo – al pari dei notai – la brevità della carica potesse essere poco funzionale. In particolare gli statutari lamentarono che le scritture erano mal conservate e per ovviare a questa deplorevole situazione stabilirono che, a partire dal 1° gennaio del 1462, il mandato fosse di quattro o più anni, riservandosi, tuttavia, la facoltà di rimuovere l'ufficiale[451]. Probabilmente questa disposizione non dovette sortire l'effetto sperato se nel 1469 si decise di riprendere la periodicità annuale, anche se rinnovabile, e di assegnare l'elezione ai consoli che dovevano provvedervi tramite una votazione[452]. La persona scelta era tenuta a rendere giuramento e a versare una cauzione, attestati da atto pubblico registrato nel *Libro giornale* della Mercanzia. L'ufficio di camerlengo era precluso a chi fosse cavaliere, dottore o notaio ed esclusivamente riservato a mercanti e artigiani che svolgevano l'attività, in proprio o in società, a Bologna.

---

[448] Si tratta dei salari restituiti raddoppiati dai consoli nel caso in cui la loro pronuncia venisse smentita in appello e da una terza e definitiva sentenza dei sopraconsoli. ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 53r.

[449] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 52v.

[450] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 53r.

[451] Essi nominarono direttamente quale camerlengo Marsilio da Loiano. ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 59r.

[452] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 87r.

Mensilmente egli doveva sottoporre all'esame e all'approvazione dei consoli i propri volumi. Con la stessa cadenza doveva trattenere dalle entrate 5 lire bolognesi come proprio salario e ripartire tra i consoli la somma restante; qualora gli introiti della *curia mercatorum* non raggiungessero un importo sufficiente il camerlengo risultava danneggiato poiché la riformagione del 1469 abrogava espressamente la precedente laddove prevedeva la compensazione di un mese per l'altro.

Eventuali inadempienze di tale ufficiale erano sanzionate con la privazione *ipso iure* della carica, cui seguiva un'immediata e nuova elezione da parte dei consoli[453].

Al termine del mandato ciascun camerlengo doveva provvedere a fare l'inventario e a consegnare al suo successore – o ai consoli qualora fosse confermato nell'ufficio – scritture e pegni che si trovassero presso di lui. Tutto ciò era attestato nel libro straordinario del notaio e ogni eventuale mancanza era punita con una multa di 25 lire bolognesi, da dividersi tra i consoli e l'*Universitas*, oltre a danni e interessi spettanti a quest'ultima e a chi ne aveva subito un pregiudizio.

La normativa del 1469 dettò anche alcune disposizioni concernenti i messi, i quali se abitavano in città ed esercitavano le loro funzioni nella corte mercantile potevano essere costretti dal giudice, un giorno ciascuno – ma sempre in coppia –, a "fare la guardia all'audientia", a osservare gli ordini e i servizi del collegio giudicante e a compiere ogni altra mansione che fosse utile all'ufficio, pena una sanzione pecuniaria[454]. Altro loro compito era quello di tenere in ordine e pulito il tribunale e l'antistante loggia, nella quale era vietato svolgere alcun mestiere, tenere merci e porre in essere qualsiasi atto che fosse lesivo per il suo decoro e la sua conservazione. Chi disattendeva tale prescrizione era immediatamente multato dal giudice o da uno dei consoli in 1 bolognino d'oro, spettante per 1/2 a chi l'aveva riscosso, per ¼ alla camera dell'*Universitas*, affinché lo de-

---

[453] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 87v.

[454] La multa era di 5 soldi di bolognini da dividersi tra il camerlengo e l'*Universitas* che utilizzava tali somme per il proprio abbellimento. ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 100v.

stinasse a opere di manutenzione e di abbellimento del proprio palazzo, e per ¼ al camerlengo come salario[455].

La disciplina dell'attività dei sensali non fu toccata nel 1439, mentre nel 1460 se ne ebbe una nuova regolamentazione con lo scopo di consentire alle loro scritture di poter essere considerate veritiere e avere valore probatorio. Le formalità richieste, oltre la registrazione dei contratti ne *Lo libro de le sensarie*, variavano a seconda dell'oggetto e del valore di questi: dalla semplice annotazione fino a un'ulteriore scrittura firmata dai contraenti (e se essi non erano in grado di farlo si richiedeva anche la sottoscrizione di due testimoni per ciascuno di loro)[456]. Dei contratti il sensale doveva rilasciare copia alle parti che la richiedevano senza ricevere alcun compenso.

Si precisò poi che se un affare, avente a oggetto beni immobili, iniziato con la mediazione del sensale era concluso senza il suo intervento nei successivi sei mesi, questi aveva diritto a ricevere come corrispettivo per la propria attività la metà di quanto gli sarebbe spettato se avesse portato a conclusione la trattativa[457]. Nel 1469 si modificò ulteriormente la disposizione riducendo in maniera sensibile tale termine (dieci giorni); se il contratto, infatti, era stipulato dopo che erano trascorsi dieci giorni egli non aveva diritto ad alcun compenso. Tale norma valeva anche per i "coçoni", ossia i mediatori di cavalli, nel caso in cui avessero versato la cauzione ed espletato le altre formalità cui erano obbligati dagli statuti; diversamente essi non avevano diritto a nulla e non potevano esercitare la professione, pena una sanzione pecuniaria, il pagamento di danni, spese e interessi.

Infine, si ribadì che i sensali erano tenuti ad adempiere alle mansioni loro spettanti nel rispetto della normativa mercantesca; ciascuna mancanza era sanzionata con 5 lire bolognesi, spettanti per i 2/3 alla parte danneggiata e per 1/3 al giudice.

Con riguardo ai trasportatori, le uniche novità si ebbero nel '69, quando si stabilì che il mestiere fosse precluso a chi non prestava una *cautio* e affinché nessuno potesse invocare l'ignoranza di

---

[455] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 100v-101r.
[456] ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 60r.
[457] ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 60v.

tale norma si volle che questa fosse annualmente bandita da uno dei banditori del Comune davanti alla Gabella Grossa. Lo stesso provvedimento distinse a seconda dei diversi mezzi di trasporto tra "nochieri, navarolli" e "caraduri", che utilizzavano barche o carri, da un lato, e portatori, che si servivano solo di braccia e spalle, dall'altro. I primi, potendo muovere più merci, erano obbligati, ogni anno nel mese di gennaio, a versare 100 lire bolognesi quale garanzia che avrebbero osservato – come pure i loro famigli, garzoni e soci – le disposizioni statutarie per ciò che riguardava lo svolgimento della loro attività; tale somma doveva essere approvata dalla maggioranza del collegio giudicante e annotata nei libri notarili. Per i secondi, invece, l'importo da corrispondere era più basso: 25 lire di bolognini.

I notai preposti alla riscossione e registrazione di tali somme di denaro dovevano trattenere come proprio compenso 2 soldi per ciascun "nocchiero o caradore" e 1 soldo per ciascun portatore o facchino[458].

Da ultimo si rileva, nel '60, la reintroduzione degli otto statutari, usurpati delle proprie funzioni nel 1439 dai riformatori dello stato di libertà. Nominati mediante scrutinio di competenza di consoli e sopraconsoli, essi – come già nel 1436[459] – erano preposti alla revisione, alla riforma e alla correzione degli statuti della Mercanzia[460].

5.2. *La procedura giudiziaria*

In merito al rito si segnala sin dal 1439 un limite posto alla giurisdizione esclusiva del Foro dei mercanti, che venne circoscritta alle cause di valore inferiore a 100 lire, mentre per quelle di valore superiore la corte mercantesca soffrì la concorrenza della curia del podestà, cui spettarono la medesima competenza e i medesimi poteri nonché l'obbligo di decidere secondo la procedura fissata negli statuti dell'*Universitas*. La scelta circa quale giudice adire competeva

[458] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 100r-100v.
[459] Si veda *supra*, p. 62.
[460] ASB, *Riformagione* (1460), cit., c. 60v.

all'attore. La regola subì due sole eccezioni costituite dalle liti aventi a oggetto le lettere di cambio e l'approvazione di libri mercantili per le quali, indipendentemente dal valore, la Mercanzia fu l'unico giudice competente e il procedimento da seguire fu tassativamente quello previsto dalla normativa del 1436[461].

La più tarda riformagione del '60 intervenne, invece, stabilendo che spettasse al Foro risolvere i giudizi che coinvolgevano chi era accusato di avere "strazato, lacerato overe abolito alcuno libro, carte overe scripture" e fissando l'eventuale conseguente condanna a una sanzione pecuniaria[462]. In caso di inadempienza, il collegio giudicante doveva procedere all'esecuzione finalizzata a ottenere il pagamento di multe, danni e interessi subiti dal proprietario della scrittura mercantile e da lui provati mediante giuramento. Essa poteva essere sia reale sia personale, ma in tale ipotesi la durata dell'incarcerazione era rimessa alla discrezionalità del giudice e dei consoli[463].

La giurisdizione del Foro venne ulteriormente estesa nel 1469 alle cause riguardanti gli affitti delle abitazioni e delle botteghe, nelle quali la corte doveva procedere secondo il rito delineato negli statuti[464]. Si precisò che il contratto si rinnovava annualmente se le parti si obbligavano espressamente attraverso un atto scritto[465], in mancanza del quale il locatore e i suoi eredi non potevano richiedere al conduttore più di un anno di canone e questi doveva riconsegnare i beni locati entro due mesi per evitare di essere convenuto in giudizio. Nel caso questi fosse contumace o non provvedesse alla restituzione dopo il protesto, rimaneva comunque obbligato a pagare l'affitto e nei suoi confronti poteva procedersi a esecuzione sia reale sia personale[466].

---

[461] ASB, *Riformagione* (1439), cit., cc. 54r-54v. Per il rito applicato si veda *supra*, pp. 62-71.

[462] Sanzione pecuniaria che non poteva essere superiore a 200 lire di bolognini, considerata la condizione della persona e la qualità del fatto.

[463] ASB, *Riformagione* (1460), cit., cc. 58v-59r.

[464] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 84v.

[465] La scrittura doveva essere autografa, se i contraenti sapevano scrivere; sottoscritta da altri a loro nome e alla presenza di due testimoni che non fossero né garzoni né compagni del creditore, se una delle parti non era in grado di farlo, oppure, infine, pubblica notarile. ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 85v.

[466] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 85v-86r.

Un mutamento di grande pregnanza si ebbe con la prescrizione per il collegio giudicante di avere "bona cura e diligentia" affinché mercanti, cambiatori e artigiani della città e del contado utilizzassero misure e pesi approvati secondo la normativa cittadina. Ugualmente le monete non dovevano essere "toxe[467] né guaste, overo falsificade, overo facte o batute false, overo de altro pexo o lega overo bontà" se non quella prevista dagli statuti comunali. Chi non rispettava tali norme era punito, multato e condannato dall'*Universitas* alle stesse pene pecuniarie che poteva comminare il podestà[468]. In particolare si richiese ai *mercatores* di prestare verso il denaro maggiore attenzione degli altri cittadini perché "cum le monete se fano le mercantie, traffichi e altre cose spectante al dicto officio". La giurisdizione in materia di rispetto della normativa che regolava gli strumenti peculiari dell'attività economica – monete, pesi, misure –, tuttavia, fu esercitata sia dagli ufficiali comunali (e quindi dal podestà) sia dalla Mercanzia in concorrenza fra loro[469].

La riformagione del 1469 ribadì l'esclusività del potere giudiziario della curia mercantesca nelle liti iniziate dinanzi a essa e in quelle alle stesse collegate, disponendo la nullità *ipso iure* di processi, atti e sentenze compiuti da altri giudici[470]. La *ratio* di questa disposizione è da ricercarsi nel desiderio di evitare che su una stessa causa, anche se pregiudiziale rispetto alla principale, fossero chiamati a decidere più magistrati, con l'inevitabile sospensione o rallentamento del-

---

[467] "Toxe" o "tose" si diceva di monete cui era stato limato dell'oro o dell'argento. Esse erano cioè "tosate" e quindi non corrispondevano al peso fissato dagli statuti per avere valore legale.

[468] Per gli statuti cittadini mi sono avvalsa dell'edizione a stampa curata da Filippo Sacco nel 1735, cfr. *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae. Rubricis non antea impressis, provisionibus, ac litteris apostolicis, jam extravagantibus aucta, summariis, et indicibus illustrata*, edidit comes Philippus Carolus Saccus, Bononiae MDCCXXXV, rub. [65] *De Poena Falsum Committentis in Monetam, seu circa eam, vel scienter eam Expendentis*, c. 493, "Statuimus quòd quicumque Falsum in Moneta, seu circa Monetam, quomodocumque commiserit, vel committi fecerit, vel sciens eam falsam expenderit, Igne concremetur…". Ho ritenuto opportuno peraltro alla luce della diversa sistematica fra il manoscritto conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna del corpo statutario bolognese del 1454 e il testo edito segnalare la corrispondenza del luogo (ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XVI, c. 47v).

[469] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 99r.

[470] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 85r-85v.

la giustizia dei mercanti, ispirata al contrario alla massima celerità. Quanti la ostacolavano dovevano essere multati dal Foro nella misura di 200 o più bolognini d'oro prevista dallo statuto del 1436[471].

Il collegio giudicante o i consoli a maggioranza erano tenuti a procedere contro quanti nell'*Universitas* commettessero "alcuna cosa disonesta o altro malificio", offendessero con "parole inçuriose, disoneste o minatorie" oppure oltraggiassero, minacciassero e picchiassero gli ufficiali della Mercanzia. Costoro erano condannati, puniti, multati e banditi secondo quanto previsto dagli statuti cittadini[472] – applicati dunque in via analogica – nel caso di offesa a coloro che rivestivano cariche in seno al Comune. Se la normativa non contemplava l'ipotesi specifica, la scelta di pene e sanzioni pecuniarie era rimessa alla discrezionalità della corte giudiziaria, che decideva a maggioranza e che vi provvedeva considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone. La curia mercantile, non avendo in questo campo una giurisdizione esclusiva, doveva agire con sollecitudine e diligenza nell'instaurare il processo per non essere preceduta dal podestà e dai suoi ufficiali. Il *iudex* adito, formata l'inquisizione e depositatane una copia presso la camera degli atti, nel momento in cui chiamava il presunto colpevole a rispondere si intendeva avere "prevenuto e preoccupato" l'altro; quindi doveva procedere e terminare il giudizio, a meno che non si palesasse espressamente collusione, simulazione o altra mancanza procedurale da parte di chi aveva intrapreso l'azione. In tali casi l'altro magistrato poteva intervenire affinché i reati commessi non restassero impuniti[473].

La disciplina della "drictura" venne modificata dai riformatori dello stato di libertà nel 1439, i quali stabilirono che essa fosse a ca-

---

[471] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 85v e ASB, *Statuti* (1436), cit., rub. [27], c. 30v.

[472] *Statuta civilia, et criminalia*, cit, rubb. [42] *De Poena Eius, qui D. Potestati, vel D. Capitaneo, vel alicui de Eorum Familia iniuriam fecerit*, c. 467 (ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XVI, c. 31v), "…condemnetur, & puniatur arbitrio D. Potestatis […] inspecta qualitate Offensae, & conditione Personae…" e [56] *De Pęna Vulnerantis, seu Percutientis, vel Insultantis aliquem*, c. 483 (ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XVI, c. 41r), che prevedeva per chi percuotesse con armi la multa di 10 lire bolognesi, elevata a 25 lire bolognesi nel caso in cui le armi fossero proibite.

[473] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 98r-98v.

rico del citato qualora si opponesse alla petizione – e in caso di mancato pagamento lo stesso era considerato quale reo confesso – oppure dell'attore che chiedesse il pignoramento o l'assegnazione dei beni del convenuto[474]. La normativa sul deposito giudiziale necessitò di precisazioni e cambiamenti già dal 1460: si previde, infatti, che se in una causa esso era già stato versato, non doveva più corrispondersi per rinnovare il giudizio.

Qualora il convenuto negasse la petizione attorea e non corrispondesse la "drictura" non era considerato automaticamente reo confesso (come stabilito nel 1439), ma perché fosse ritenuto tale doveva prima essere citato tre volte, come d'obbligo[475], a comparire e giustificare il mancato pagamento. Se egli si presentava, versava al camerlengo il deposito giudiziale e le spese della citazione si dava avvio al processo, diversamente si agiva nei suoi confronti come se avesse confessato. Nel caso in cui si trattasse di forestiero l'eventuale ulteriore chiamata in giudizio doveva essere fatta al suo rappresentante.

Si precisò che se in una lite non ancora terminata il camerlengo era chiamato a esibire libri e scritture notarili nell'interesse di una parte, doveva provvedervi senza ricevere alcun corrispettivo. Ugualmente, nel caso in cui si volesse ripetere il "comandamento di gravare" i debitori per l'esecuzione della sentenza, fu previsto il pagamento solo di tale atto e non dei notai, con la precisazione che, se il rinnovo si rendeva necessario a causa della scadenza del termine per l'esecuzione, il debitore doveva essere prima nuovamente citato, una volta in persona e due volte presso l'abitazione, con annotazione nei libri dei notai, i quali non avevano però diritto ad alcun compenso per tale attività. Qualora non fossero osservate tali formalità il pignoramento e ogni altro gravame erano nulli[476].

La riformagione del 1469 stabilì che nelle cause, sia principali sia d'appello, di valore inferiore a 30 lire le parti dovessero comparire in persona dinanzi al collegio giudicante. In caso di dubbio circa

---

[474] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 52v.

[475] La citazione doveva essere fatta una volta in persona e due presso l'abitazione.

[476] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 88r.

il valore della lite valeva la dichiarazione del giudice e della maggioranza dei consoli sedenti. La *ratio* di tale norma era duplice e doveva ricercarsi, da un lato, nel fatto che si trattava di controversie minori che era interesse delle parti risolvere celermente e, dall'altro, nell'esigenza che i procuratori non fossero impegnati in giudizi di poco conto, ma operassero nei tribunali ordinari dove "se piateça più subtilmente".

Il giudice e i consoli – e i sopraconsoli nelle cause d'appello e gli arbitri nei lodi – dovevano sentire personalmente attore e convenuto e chiedere loro gli eventuali opportuni chiarimenti, procedendo "sumariamente e sença strepito de iudicio e mercantilmente" nella maniera che ritenevano più opportuna per raggiungere la verità[477]. Essi erano puniti con una multa[478] per ciascuna causa in cui ammettevano un *procurator* quando ciò era vietato. In via eccezionale la rappresentanza era consentita anche nei giudizi di esiguo valore se uno dei litiganti era infermo o assente, purché l'impedimento fosse dichiarato mediante scrittura notarile entro due giorni dall'inizio del procedimento; qualora l'allegazione risultasse falsa, chi richiedeva un procuratore era punito con una sanzione pecuniaria[479]. Se una delle parti, invece, si assentava quando la causa era già iniziata non aveva più diritto a un rappresentante.

Ulteriori deroghe al divieto di rappresentanza furono concesse alle donne; ai pupilli, qualora avessero come tutore una persona di sesso femminile, inferma o ritenuta non idonea a difenderli; agli adulti soggetti a curatela, a meno che la lite non fosse scaturita da un fatto per il quale essi potevano obbligarsi[480], e, infine, a chi si trovava in carcere e pertanto non era in grado di intervenire nel giudizio[481].

Il *procurator* fu invece ammesso anche dinanzi al Foro nelle controversie di valore superiore a 30 lire, tranne quelle vertenti sopra le lettere di cambio, per le quali si richiese che attore e con-

---

[477] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 88v.

[478] La sanzione pecuniaria era di 50 lire bolognesi, da dividersi tra la Mercanzia e la parte contro cui il rappresentante era stato ammesso.

[479] La multa ammontava a 25 lire di bolognini, spettanti alla camera dell'*Universitas* e alla controparte.

[480] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 89r.

[481] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 89v.

venuto si presentassero personalmente[482] dinanzi alla corte[483]. La *regula* soffrì, tuttavia, alcune deroghe[484]. Anche nelle liti in cui fu consentito l'intervento di rappresentanti il collegio giudicante poteva scegliere comunque di sentire i contendenti se lo riteneva utile ai fini di una migliore conoscenza dei fatti e di una più giusta soluzione della causa. In tal caso i litiganti erano tenuti a rispondere in maniera chiara e qualora non lo facessero si procedeva nei loro confronti[485].

Fu espressamente ribadita la possibilità – già contemplata fin dal '400[486] – di comparire l'uno per l'altro per i parenti più stretti (fratelli, padre e figlio, zio/nonno e nipote) come se avessero legittimo mandato, ma si appose la condizione che essi, oltre ad avere l'età per farlo, dovessero abitare nella stessa casa o svolgere la propria attività presso la medesima bottega. Ancora, poteva stare in giudizio un socio per l'altro, se si trattava di affari concernenti la "compagnia", e in tal caso non si richiedeva neppure un'ulteriore procura, mentre il fattore e il garzone, che si presentavano per il maestro, dovevano esserne muniti. Si precisò, infine, che in tutti i casi in cui gli statuti ammettevano la rappresentanza chiunque avesse l'età richiesta, indipendentemente da qualsiasi altro requisito, poteva intervenire nel procedimento favorendo così la rapida ricerca della ve-

---

[482] Il reo citato, purché maggiore di diciotto anni, doveva "personalmente comparire e puramente e chiaramente e simplicemente respondere confessando overo negando" che la lettera di cambio non pagata o la sua sottoscrizione era "de sua mano o non" oppure di un suo compagno, garzone o fattore. Il convenuto che si presentava in giudizio e si costituiva era interrogato dal giudice: le sue risposte facevano fede, poteva essere costretto al giuramento e, se risultava colpevole, condannato a esecuzione sia reale che personale. Se egli non riconosceva la cambiale, il giudice e la maggioranza dei consoli, su istanza dell'altra parte, dovevano mandarla comunque a esecuzione per la quantità che si domandava più le spese, come se il reo l'avesse confessata. ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 95r.

[483] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 89r.

[484] La rappresentanza era consentita nelle liti aventi a oggetto lettere di cambio se una delle parti era di sesso femminile, pupillo, inferma o detenuta. Se il procuratore o il tutore negavano che la cambiale fosse stata scritta da colui per cui erano comparsi e poi si provava il contrario, incorrevano anch'essi, oltre al mandante – con il quale erano solidalmente responsabili – nelle pene previste dallo statuto per chi negava. ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 95v-96r.

[485] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 89v.

[486] Si veda *supra*, p. 12.

rità da cui i mercanti e gli artigiani traevano e traggono giovamento. L'unica preclusione fu prevista nei confronti di quanti svolgevano un qualche ufficio in seno alla Mercanzia: costoro non potevano rappresentare nessuno né intromettersi nelle cause, pena una sanzione pecuniaria[487].

Si ribadì la solidarietà passiva tra "compagni", padre e figlio, fratelli, in modo che il creditore potesse rivolgersi a uno solo di essi per ottenere il pagamento dell'intero debito, ma si aggiunse che un fratello era obbligato per l'altro che aveva stipulato un contratto, anche se minore di diciotto anni, qualora abitassero nella stessa casa oppure esercitassero ugual mestiere in una medesima bottega. Costoro potevano, tuttavia, non essere responsabili in solido se avevano dichiarato per scrittura pubblica, alla presenza di tre testimoni, che svolgevano attività distinte. Allo scopo di dare pubblicità alla situazione di separazione questo atto doveva essere bandito entro tre giorni nei luoghi usuali dai banditori del Comune ed entro quindici giorni nel contado, se vi abitavano "protestanti" o "notificanti", da un messo della corte, presenti due testimoni. In tal modo doveva procedersi tutte le volte che il padre, il fratello o il socio non volessero rispondere per il fatto commesso rispettivamente dal figlio, dal fratello o dal socio, ma anche nel caso in cui si sciogliesse una società. Fatte le grida e registrati i provvedimenti nei libri notarili, i soggetti non erano più solidalmente responsabili. Questa disposizione aveva lo scopo di evitare inganni, ossia di consentire al creditore di conoscere con certezza contro chi poteva rivolgersi per ottenere il pagamento del debito[488].

La riformagione del '69 mise a punto la disciplina della citazione prevedendo che nel caso in cui il chiamato fosse un contadino o un forestiero, questi o chi per lui compariva doveva eleggere il proprio domicilio in città entro due giorni da quando gli era richiesto. In mancanza, nei suoi confronti e per qualunque atto necessario alla causa, compresa la sentenza definitiva, si sarebbe provveduto, tramite uno dei messi della corte, "per crida ad alta voce denanci al

---

[487] La multa era di 25 lire bolognesi, da dividersi tra la camera dell'*Universitas* e l'altra parte. ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 90v.

[488] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 92r-92v.

bancho dela dicta Università", in un'ora giuridica e alla presenza di due testimoni. Affinché tali citazioni fossero valide le loro relazioni dovevano essere annotate nei libri notarili[489].

Si statuì che nel Foro le istanze di tutte le liti (principale, appelli, lodo) durassero quattro giorni giuridici e non si potessero in alcun modo prorogare più di due volte, a meno che non apparisse opportuno per "alcuna necessaria et evidente casone" alla maggioranza del collegio giudicante[490] posticipare il termine di dieci giorni, purché le parti fossero presenti o citate per opporsi alla proroga. Ulteriori rinvii erano nulli[491].

Già i riformatori del 1439 intervennero direttamente a proibire eventuali opposizioni ed eccezioni sulle lettere di cambio, a esclusione di quelle aventi a oggetto il pagamento, l'omessa scrittura o sottoscrizione e la mancata accettazione. Tuttavia, una volta che la cambiale era stata incassata si poteva aprire un giudizio ordinario sulle ragioni del pagamento per ottenere che fosse restituito quanto ingiustamente corrisposto[492].

La normativa successiva precisò poi che chiunque volesse opporsi o sollevare qualche eccezione nei confronti di un provvedimento di incarcerazione emesso dall'*Universitas*, le si dovesse rivolgere in via esclusiva, derogando così espressamente agli statuti comunali, che assegnavano al podestà le cause concernenti i detenuti[493] e, al contempo, riconoscendo alla Mercanzia la medesima giurisdizione di quello nella cognizione, decisione ed esecuzione di tali liti[494].

---

[489] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 88v.

[490] La decisione di prorogare i termini doveva essere presa dal collegio giudicante a maggioranza.

[491] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 91v-92r.

[492] ASB, *Riformagione* (1439), cit., c. 54v.

[493] *Statuta civilia, et criminalia*, cit, rub. [61] *De Arbitrio D. Potestatis, & Capitanei Civitatis Bononiae in Causis Pupillorum, & Viduarum, Domicellarum sui juris, & Carceratorum, Dementium, seu Mentecaptorum, Furiosorum, & Eorum, quibus est Bonorum administratio interdicta, & Hospitalium, ac aliorum Piorum Locorum, & miserabilium Personarum*, c. 144, "…Statuimus, & Providemus, quod Dominus Potestas, & Capitaneus Civitatis Bononiae […] judex competens, & ordinarius in Quaestionibus […] Carceratorum…".

[494] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 85r.

Gli atti scritti nei procedimenti di valore inferiore a 30 lire non erano ammessi e l'eventuale nuova domanda formulata in tal modo dal reo era ritenuta un tentativo di ostacolare la celerità del giudizio e pertanto da rimuoversi[495]. La riformagione ribadì il principio per cui gli atti processuali dovevano essere redatti in lingua volgare, pena la mancata ammissione. Furono tuttavia previste delle eccezioni date dagli "instrumenti", dalle "sententie", dai "laudi", dai documenti pubblici e autentici, nonché dalle petizioni e comparizioni registrate nei libri notarili[496]. La documentazione delle cause svoltesi nella corte mercantesca – anche di quelle di secondo grado[497] – non si doveva depositare presso la *camera actorum* comunale, ma era sufficiente che fosse custodita dai notai e, al termine del mandato, dal camerlengo "a perpetua memoria e per meno spexa"[498].

Nel processo di cognizione chi compariva, personalmente o a mezzo di un *procurator*, e negava la pretesa attorea (provata dall'attore), poiché causava lunghi giudizi, ingenti esborsi e danni a mercanti, cambiatori e artigiani incorreva in una sanzione pecuniaria[499], oltre al pagamento delle spese, per le quali il reo e chi ne aveva la rappresentanza erano responsabili in solido. Tale multa poteva essere aumentata o diminuita ad arbitrio del collegio giudicante qualora lo ritenesse opportuno[500], considerata la qualità della cosa e la condizione delle persone. Se la corte non si pronunciava contro il convenuto che negava la verità, nei suoi confronti doveva procedere un ufficiale del Comune, che lo condannava alla medesima sanzione pecuniaria, da dividersi tra attore e camera dell'*Universitas*[501]. La *ratio* di questa disposizione deve ricercarsi nella considerazione che si trattava di ufficio "de verità e de equità" e che non era onesto che mercanti, cambia-

---

[495] "pare che non sia cosa honesta né conveniente ali mercadanti e artifici". ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 89v.

[496] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 90r.

[497] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 102r.

[498] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 88r-88v.

[499] La multa, che ammontava a 5 soldi per ciascuna lira, spettava per ½ all'altra parte, per ¼ al giudice e ai consoli, per ¼ alla camera dell'*Universitas* per "ornato de quella".

[500] La decisione di diminuire la pena doveva essere presa, con uno scrutinio segreto, dai 2/3 del collegio giudicante.

[501] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 99v-100r.

tori e artigiani chiedessero più del dovuto, ma dovessero conoscerne esattamente l'entità e informarne l'eventuale procuratore. Se la parte non vi provvedeva prima dell'inizio del processo, il giudice doveva assegnarle un termine, al massimo un giorno giuridico, per presentare all'altra i propri libri consentendole così di determinare il *quantum* da liquidare; trascorso questo termine si procedeva alla contestazione della lite in modo che il reo potesse confessarlo o negarlo.

Quanto disposto valeva in tutte le cause che si dibattevano nel Foro, ma per quelle riguardanti un debito o un credito che non era liquido o appariva incerto per la sua determinazione ci si rimetteva al giudice e alla maggioranza dei consoli sedenti. Solo in questi casi dubbi attore e convenuto nei loro atti potevano apporre le clausole "salvo la raxone del calculo" o "salvo el più e meno"[502].

Con riguardo alle prove, la riformagione del 1469 stabilì che era rimesso all'arbitrio della corte giudiziaria – che decideva a maggioranza – ammettere, accettare e fare rispondere alle *positiones* prodotte dai litiganti. L'ordinaria disciplina di questo strumento probatorio subì alcune deroghe nelle cause aventi a oggetto una lettera di cambio, il suo riconoscimento o la sua esecuzione: in via generale esse non erano consentite, tranne quelle dirette a dimostrare che il pagamento di ciò che si conteneva nella cambiale era stato effettuato dopo la sua produzione, quelle volte a ottenere la "satisfactione" della lettera di cambio e quelle aventi lo scopo di provare uno dei fatti (pagamento, omessa scrittura/sottoscrizione, mancata accettazione) che autorizzavano l'opposizione. In tutti gli altri casi le posizioni non avevano valore e anche quelle consentite risultavano nulle se vi si chiedeva più di quanto era lecito[503].

Poiché per l'assente o l'infermo poteva rispondere, "per vulgare e chiaramente e simplicitamente" e con le parole indicate nell'apposita rubrica[504], un rappresentante, si stabilì che questi, prima di farlo, dovesse prestare al giudice, presente il suo avversario, una cauzione sufficiente a garanzia che il soggetto da lui difeso avrebbe approvato e ratificato tutto ciò che dichiarava, diversamente il pro-

---

[502] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 100r.
[503] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 92v-93r.
[504] Cfr. *supra*, pp. 65-66.

curatore sarebbe incorso in una multa uguale alla somma oggetto della lite più le spese, i danni e gli interessi. Egli inoltre era tenuto a pagare una sanzione pecuniaria per ciascuna posizione da lui negata qualora l'altra parte ne avesse provato la verità[505].

Per i pupilli rispondeva il tutore e, solo se questi era impedito[506], il rappresentante poteva assistere all'interrogatorio della controparte – cui dovevano provvedere i magistrati dell'*Universitas* – purché rimanesse in silenzio, non interrompesse né mettesse a disagio o tantomeno interpellasse il rispondente[507].

In merito al valore probatorio delle scritture mercantesche, la riformagione *de qua* intervenne largamente disponendo che in esse i mercanti dovessero "scrivere disteso e chiaramente e per littere de alphabeto e non per abacho né per figure mercantesche" i propri creditori e debitori e l'entità (numero, peso o misura) del debito, diversamente non potevano essere accettate. Si precisò che i libri di una società per avere *fides* dovessero espressamente indicare nell'intitolazione i nomi e i soprannomi dei soci, anche se questi abitavano fuori Bologna. Scopo della norma era favorire mercanti, banchieri e artigiani onesti eliminando le discordie e i danni derivanti da "tacite compagnie" che non si riuscivano a provare.

Affinché i registri mercantili potessero essere approvati dal giudice e dalle altre autorità a ciò espressamente deputate, oltre a essere scritti in maniera chiara, dovevano ricorrere due condizioni: l'intitolazione di uno dei notai del Foro e la "stampa overo bolla" dell'*Universitas*. Gli ufficiali della Mercanzia non potevano riconoscere i debiti se di competenza delle magistrature cittadine, pena il non poter più essere eletti. Tale provvedimento, per l'importanza che rivestiva, si stabilì entrasse in vigore quattro mesi dopo il suo deposito presso la *camera actorum* e, per consentirne la conoscenza, si dispose che il collegio giudicante dovesse farlo bandire da uno dei banditori comunali nei soliti luoghi e notificarlo ai massari delle dodici arti affinché lo comunicassero agli iscritti[508].

---

[505] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 93r.

[506] Si consideravano cause impedienti l'infermità, il fare parte della magistratura degli anziani, l'assenza dalla città, guarda, contado o distretto di Bologna, la detenzione e il sesso femminile.

[507] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 93r-93v.

[508] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 93v-94r.

Un chiaro riflesso dei tempi in cui la normativa vide la luce è dato dalla disposizione che ordinava l'interruzione della prescrizione delle scritture mercantili per il periodo compreso tra il 1465 e il 1468 "per rispecto de la peste e de altri impedimenti" verificatisi in città in quegli anni, purché ciò non impacciasse o sospendesse il processo[509]. Per il resto in materia fu confermata la riformagione del '60, con la precisazione che ogni volta che si era chiamati a decidere in merito era necessario l'accordo dei 2/3 del collegio giudicante e tale decisione non era appellabile.

Alcune puntualizzazioni riguardarono chi commetteva dolo, falso o frode nella tenuta dei registri. Nei suoi confronti il giudice poteva "inquirere, procedere, cognoscere, punire, condennare, multare e bandire" con pene simili a quelle previste dagli statuti comunali e con lo stesso modo e forma con cui operava il podestà[510]. Chi in un giudizio, per sé o come procuratore altrui, lamentava la falsità di scritture (o poste) doveva provarla nel termine fissatogli. Se vi riusciva la corte procedeva nei confronti del falsario, diversamente il denunciante era punito dal *iudex* e dalla maggioranza dei consoli con le stesse misure sanzionatorie fissate per il contraffattore, che tuttavia potevano essere diminuite considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone[511].

Laddove si parlava di stocco la riformagione del 1469 ribadì che la *curia mercatorum* doveva sanzionare con le pene pecuniarie previste dallo statuto, considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone, chi concludeva tale contratto illecito o vendeva ad altri merci che non rientravano nell'attività dell'acquirente. A tal fine aggiunse che il giudice e i 2/3 di tutti i consoli, per iniziativa propria

---

[509] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 94r.

[510] *Statuta civilia, et criminalia*, cit., rub. [64] *De Poena falsorum Testium, & facientium Falsa Instrumenta, vel ea Producentium*, cc. 150-151 (ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XVI, cc. 48r-48v), che, per chi falsificava un documento pubblico consapevolmente con dolo e allo scopo di danneggiare altri, determinò la pena in 500 lire bolognesi, nella privazione dell'ufficio e nell'obbligo di risarcire la parte lesa, mentre chi produceva una scrittura falsa, pubblica o privata, pur sapendolo incorreva nella multa di 300 lire di bolognini, gli era inoltre vietato utilizzarla come prova a proprio favore e su di lui cadeva l'infamia perpetua.

[511] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 94v.

o di altri che vi avesse interesse, potevano costringere i sensali a mostrare i propri libri per ricavarne informazioni utili[512].

Nell'ambito dei mezzi di prova si regolò, infine, il giuramento decisorio stabilendo che poiché un soggetto poteva essere indotto a pronunciarlo a proprio danno e vergogna oppure, al contrario, a dichiararsi disponibile e poi ripensarci, era opportuno che chi volesse domandarlo o darlo ne facesse richiesta scritta, registrata dai notai, all'altra parte prima che terminasse l'istanza probatoria. Questa aveva solo un giorno giuridico per accettare. In mancanza di tali formalità il giuramento non era consentito[513]. Una volta ammesso da controparte, chi l'aveva offerto non poteva più tirarsi indietro e la causa era decisa secondo il tenore del giuramento, pertanto, qualora la stessa si rifiutasse di renderlo, il giudice poteva deferirlo all'avversario. Tale disciplina valeva sia per i giudizi principali sia per gli appelli, con la sola eccezione delle cause vertenti intorno alle lettere di cambio, per le quali vigeva una specifica normativa[514].

Prima che il collegio giudicante desse sentenza definitiva oppure ordine di iniziare l'esecuzione reale o personale contro il debitore, l'attore, personalmente o per mezzo di un rappresentante, era tenuto a giurare di essere ancora creditore nella quantità o cosa domandata (se questa era diminuita doveva parimenti ridurre la propria richiesta) e di non avere presso di sé pegni, beni o depositi inerenti il debito; qualora li avesse era tenuto a notificarlo. Tale dichiarazione doveva sempre essere resa e messa per iscritto dai notai; la mancanza sua o della registrazione rendevano nulli la pronuncia e tutti gli atti successivi. Se l'attore aveva richiesto e provato una somma maggiore di quella per cui prestava giuramento non aveva diritto all'importo superiore, ma solo a quanto da lui giurato, mentre se dichiarava il falso era punito con lo spergiuro e le pene previste dagli statuti della Mercanzia e del Comune[515].

---

[512] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 95r.

[513] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 90r.

[514] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 90v.

[515] Si veda *Statuti* (1436), rub. [26], cc. 29v-30r e *Statuta civilia, et criminalia*, cit, rub. [41] *De Poena Periurii*, c. 467 (ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XVI, c. 31v), per cui chi giurava il falso in giudizio era punito con una sanzione pecuniaria di 50 lire bolognesi e con l'infamia.

Per evitare astuzie nel caso in cui una parte pretendesse una certa somma "più o meno" o con parole incerte, per cui non era possibile determinare esattamente ciò che richiedeva, si stabilì che l'approssimazione potesse essere al massimo di 2 soldi per lira senza che per ciò avesse giurato il falso, a meno che al collegio giudicante non sembrasse che l'attore si fosse servito di questa formula con malizia per ottenere più di quanto gli era dovuto[516].

Nei giudizi aventi a oggetto lettere di cambio si procedeva considerando la verità di tali scritture e, poiché l'esecuzione subiva rallentamenti in caso di "interpretatione e cavillatione", si stabilì che il loro dettato dovesse essere chiarito solo per conoscere la verità circa le tre eccezioni precedentemente indicate (pagamento, prescrizione e mancata scrittura)[517]; in tutti gli altri casi non erano consentite interpretazioni del testo della cambiale[518].

Si è già detto come il supremo magistrato potesse pronunciare da solo le sentenze interlocutorie, ma se queste in qualche modo avevano effetto definitivo e il valore della causa era superiore a 5 lire egli necessitava dell'accordo di due dei consoli sedenti. La soluzione di eventuali dubbi concernenti l'efficacia della pronuncia oppure l'"expressa e speciale podestà" del *iudex* di emettere da solo sentenza era rimessa alla decisione della maggioranza del collegio giudicante.

In appello i sopraconsoli avevano la stessa giurisdizione dei consoli in primo grado, sia per la causa principale sia per quelle da essa dipendenti o derivate[519], nonché una competenza esclusiva (non era possibile ricorrere ai giudici ordinari) in caso di impugnazione di una pronuncia di fallimento, indipendentemente dal fatto che la *Provvisione di falidi* prevedesse diversamente[520].

---

[516] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 99r-99v.

[517] Si veda *supra*, p. 99.

[518] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 95r.

[519] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 101r.

[520] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 102r. Secondo la *Provvisione* (1436), cit., rub. [25], c. 71v l'appello era esperibile di fronte al podestà, al capitano del popolo o alla Mercanzia, con l'avvertenza che lo si doveva rivolgere a uno dei due magistrati che non avevano deciso la lite principale.

La riforma del 1469 attribuì loro la potestà di approvare o meno i libri mercantili e le "poste" in essi annotate, anche se in alcuni casi fu previsto l'intervento del "deffensore del cambio" e del massaro dell'arte della seta. Se questi non potevano partecipare per infermità o altro giusto motivo, i sopraconsoli erano affiancati da due tra coloro che erano in carica – scelti tenuto conto dei sospetti delle parti e di quanti avevano già giudicato in tale causa – in sostituzione di ciascun assente. Qualora non si raggiungesse un numero sufficiente, si dovevano scegliere i restanti ufficiali tra i successivi e, se ancora non bastava, tra i precedenti. Ai sostituti spettava lo stesso salario del difensore o del massaro. Se accadeva che due dei tre sopraconsoli cui era stata assegnata la causa d'appello, la querela o la riduzione di lodo non potevano attendervi – per infermità, assenza, anzianità, morte, arresto o altri evidenti impedimenti o dissesti – affinché l'istanza non andasse deserta, il giudice doveva eleggerne altri due tra quelli dell'anno, purché non fossero sfiduciati dalle parti o non si fossero già pronunciati sul medesimo giudizio. In mancanza si doveva procedere come già detto per l'assenza del difensore o del massaro. Affinché coloro che così erano scelti potessero avere piena conoscenza della causa su cui erano chiamati a esprimersi l'istanza era prorogata di sei giorni giuridici dopo l'elezione[521].

Chi voleva proporre appello o querela dinanzi al Foro doveva indicarne le ragioni, versare una cauzione idonea e sufficiente all'altra parte quale garanzia di spese, danni e interessi oltre a pagare quanto stabilito nella sentenza o nel lodo se soccombente. A questo punto l'appellante poteva rivolgere la petizione ai sopraconsoli e il processo proseguire secondo quanto stabilito negli statuti. Se la domanda e la cauzione non erano prodotte nel modo e nella forma indicate, il lodo o la sentenza di primo grado si consideravano passate *in rem iudicatam*, potevano pertanto essere eseguiti e non era più ammessa "appellatione, querella overo reductione" nei loro confronti[522].

All'inizio del procedimento di secondo grado contro una sentenza di fallimento il salario spettante al giudice, ai sopraconsoli e al

---

[521] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 101r-101v.
[522] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 101v-102r.

notaio doveva essere depositato presso il camerlengo dell'*Universitas*. Essi vi avevano diritto, infatti, anche se le parti si accordavano purché fosse svolta almeno la metà del giudizio, mentre se l'intesa o l'interruzione avveniva prima il loro compenso era dimezzato[523].

Nelle liti aventi a oggetto lettere di cambio il convenuto non poteva "appellare, querellare, rechiamare, supplicare o alcuna altra defesa fare", ma solo proporre le tre eccezioni ammesse, sulle quali il giudice doveva "sumariamente e cum breve dillactione procedere e pronuntiare"; eventuali altre difese non erano valide[524] e chi le presentava era punito con una multa di 100 bolognini d'oro[525]. Nonostante la loro proposizione, tuttavia, il collegio giudicante doveva procedere alla "recognitione et exequtione reale e personale di dicta littera de cambio", la quale non aveva avuto debito compimento secondo la forma prevista dagli statuti, nei confronti del suo autore e del suo sottoscrittore, che erano responsabili in solido. Si sottolinea, tuttavia, come intraprendere una via non precludesse l'altra.

Il giudice che ammetteva un qualsiasi atto che ritardasse l'esecuzione della lettera era tenuto a pagare – durante il suo ufficio o al momento del sindacato – spese, danni e interessi all'attore. Le cambiali non erano soggette a prescrizione[526].

La corte giudiziaria nei confronti di una causa che apparisse "oscura, molto dubia o intricata"[527] doveva procedere allo stesso modo previsto dagli statuti del 1436 per le liti che coinvolgevano persone "scandolose over rixose", ossia costringere i litiganti a un compromesso, cui erano chiamati due arbitri, scelti uno per parte[528]. Se questi non trovavano un accordo, si provvedeva a indicarne un terzo che fosse a entrambi gradito e, qualora ciò non fosse possibile, la scelta era rimessa al giudice e ai consoli che vi provvedevano tenuto conto di "confidenti" e "sospetti" dei contendenti. Il collegio

---

[523] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 102r.

[524] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 95r.

[525] Tale pena pecuniaria andava per metà alla camera dell'*Universitas* e per metà alla parte in pregiudizio della quale era ammessa la difesa, cui spettavano anche danni, spese e interessi.

[526] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 95v-96r.

[527] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 84v.

[528] Si veda *supra*, p. 63.

arbitrale così formato doveva decidere a maggioranza ed emettere il lodo entro il giorno e l'ora fissati[529].

Una disciplina speciale era fissata in tale materia per l'erede con beneficio di inventario, che non era tenuto a pagare la lettera di cambio se entro tre giorni da quando gli era stato intimato di farlo (o almeno prima dell'esecuzione) avesse allegato in pubblica forma l'elenco dei beni. La corte giudicante, come in qualsiasi altra causa, indagava e si pronunciava sulla solennità, validità o nullità della documentazione prodotta: a tale scopo, su iniziativa propria o di parte, poteva chiedere la produzione di libri e scritture per verificare eventuali frodi[530].

Infine, si precisò che chi scriveva una cambiale con un nome diverso da quello societario, obbligava solo sé stesso, a meno che dai libri della società egli non apparisse quale creditore della "compagnia" per la somma, debito o quantità che risultava nella lettera di cambio oppure ciò fosse provato dal giudice e dalla maggioranza dei consoli. In questi casi, infatti, l'obbligazione era solidale[531].

Il procedimento nei confronti del contumace, peculiare sin dagli statuti del 1400[532], venne precisato nel '69, quando si stabilì che se il messo non trovava il convenuto il supremo magistrato doveva ordinare due diverse grida, da farsi in due differenti giorni, dinanzi all'ultima abitazione conosciuta, presenti due testimoni. Il nunzio ad alta voce ordinava di indicare entro tre giorni eventuali beni liberi del reo affinché "se possa dare la tenuta overo fare la pignoratione", quindi lasciava la cedola appesa alla porta della casa e si preoccupava di fare registrare la relazione nei libri notarili[533].

Nel termine indicato dal proclama se alcuno denunciava beni del contumace, su petizione attorea si procedeva a esecuzione – "tenuta overo pignoratione", "liquidatione e aprobatione del debito", "sententia", "adiudicatione in pagamento" –, ma se chi li aveva indicati non ne forniva la prova entro dieci giorni era punito con

---

[529] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 84v-85r.
[530] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 97r.
[531] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 96v.
[532] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 116-118.
[533] ASB, *Riformagione* (1469), cc. 90v-91r.

una sanzione pecuniaria[534], oltre alle spese che l'attore aveva dovuto sopportare a causa della sua denuncia. Al contrario, se non compariva nessuno oppure se la segnalazione non era provata, il giudice doveva dichiarare tutte le sostanze del reo soggette a esecuzione, fissare un termine all'attore affinché ne provasse il debito, emettere la pronuncia e procedere agli ulteriori atti necessari. La sentenza si richiedeva fosse notificata al contumace, una volta in persona o due volte presso l'abitazione, presenti due testimoni; il messo doveva lasciarne copia e farne la relazione, che doveva essere registrata nei libri notarili[535].

Tale procedimento non si seguiva nelle cause di valore inferiore a 10 lire, per le quali se non si trovavano beni da pignorare il magistrato invitava il creditore a dimostrare il credito, quindi procedeva, sentenziava e provvedeva all'esecuzione, reale o personale, secondo quanto disposto degli statuti del 1436[536].

Se il contumace condannato voleva appellarsi, lo poteva fare solo dopo aver corrisposto all'altra parte – entro dieci giorni dal dispositivo – le spese della lite principale e aver provveduto a un deposito sufficiente presso il camerlengo o il notaio, perché diversamente l'attore "seria frustrato e affaticato de tempo e de spexe"[537]. Inoltre, egli era tenuto a versare una cauzione e a promettere di pagare quanto previsto dal giudizio di primo grado qualora risultasse soccombente in appello. Gli stessi adempimenti dovevano essere espletati se il convenuto voleva comparire e far revocare la "tenuta" o la "pignoratione", diversamente non poteva essere ascoltato.

Nel caso in cui entrambe le parti comparissero dinanzi al giudice nel giorno e nell'ora fissati, questi doveva ascoltarle sommariamente e far scrivere agli atti dai notai la petizione attorea, cui il convenuto era tenuto a replicare immediatamente o al massimo il giorno seguente; la sua mancata risposta era equiparata a una confessione e dava l'avvio al processo nei suoi confronti. Se, trascorso

---

[534] La multa ammontava a 4 soldi per ogni lira domandata dall'attore ed era divisa in parti uguali tra la camera dell'*Universitas* e l'attore.

[535] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 91r.

[536] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 91v.

[537] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 91r.

il termine, il reo voleva intervenire doveva prima pagare all'attore le spese effettuate a causa della sua contumacia, diversamente si proseguiva anche in questa ipotesi come se avesse confessato. Se il convenuto comparso in giudizio chiedeva copia dei libri e delle scritture attoree, queste erano da farsi a sue spese onde evitare che tali richieste fossero avanzate al solo scopo di prolungare la causa. Per ottenere copie, contestare la lite e rispondere alla petizione al reo era concesso il breve termine di due giorni giuridici, trascorso invano il quale si procedeva nei suoi confronti come se avesse confessato, imputandogli altresì il pagamento delle spese, oltre a 1 soldo per la sua contumacia da assegnarsi ai consoli come salario.

Tale disposizione si applicava alle cause in discussione nel Foro dei mercanti di qualsiasi valore esse fossero, con la sola eccezione di quelle aventi a oggetto le lettere di cambio per cui si rimandava alla disciplina specifica[538], secondo la quale l'intimazione di pagare nel termine di tre giorni la somma indicata nella scrittura cambiaria interrompeva la prescrizione. Questa, tuttavia, non decorreva se l'autore della cambiale usava in sua difesa un salvacondotto, un decreto, un rescritto, un privilegio o il possesso di un particolare *status* (quale ad esempio il far parte della magistratura comunale degli anziani)[539], perché chi ne godeva non solo non poteva essere gravato realmente o personalmente, ma allo stesso modo non poteva domandare per sé né per altri l'esecuzione contro il debitore se prima non rinunciava, espressamente e per atto pubblico, al proprio vantaggio davanti al giudice. Il mancato rispetto di tale norma comportava il non essere mai più ammesso e udito nella corte mercantesca. Chi voleva produrre o allegare un qualche beneficio a lui concesso doveva farlo registrare – "a perpetua memoria" e pena l'invalidità – nel libro straordinario del notaio affinché se ne conoscesse la natura e la durata. Salvacondotti e privilegi erano consentiti solo al momento dell'esecuzione perché non dovevano intralciare il rapido svolgimento delle cause[540].

---

[538] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 89v-90r.
[539] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 96r-96v.
[540] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 96v.

Era opportuno procedere alla "expeditione et exequntione" delle lettere di cambio in modo che l'attore, "rimosso omne exceptione e contradictione", potesse essere interamente soddisfatto del suo credito e delle spese dallo scrivente o sottoscrivente, secondo la forma prevista dagli statuti dell'*Universitas* e da quelli comunali[541].

Un'innovazione si ebbe nel 1469 con la previsione di una procedura particolare nei giudizi contro gli "incerti heredi" – non disciplinati dalla normativa mercantesca e regolamentati in maniera troppo prolissa da quella comunale[542] – i quali, se contumaci, rientravano nel disposto della rub. [15] *De quilli che sono chiamati a raxone e non compariscono* degli statuti mercantili senza che fosse necessario assegnare loro un curatore di beni.

In tali liti, se di valore superiore a 10 lire, le citazioni erano fatte dai messi ad alta voce presso l'ultima dimora del *de cuius* – alla cui porta si appendeva la cedola – presenti due testimoni, da indicarsi, insieme ai confini, nella relazione, annotata nei libri notarili. Se compiute diversamente esse erano nulle come pure i procedimenti che ne scaturivano. Questo *iter* si seguiva quando il creditore non conosceva gli eredi del suo debitore, ma se egli sapeva "veramente aut presumptivamente" chi fossero doveva farli citare, in persona o presso l'abitazione, affinché essi potessero conoscere del processo[543].

Riguardo al giudizio nei confronti di un debitore defunto, se il creditore, purché onesto mercante, giurava dinanzi al giudice di avere dubbi che la "baratatione" dei beni mobili, dei libri, delle scritture o della sua eredità fosse fatta in pregiudizio dei creditori, il collegio giudicante, a maggioranza oppure all'unanimità di tutti i consoli, avuta la certezza dell'eredità[544], considerata la qualità della cosa e la condizione delle persone, ordinava a un notaio della corte di farne l'inventario

---

[541] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 97r. Il rinvio è a *Statuti* (1436), rub. [23], cc. 27r-29r e a *Statuta civilia, et criminalia*, cit., rub. [43] *Quod Scriptis, & Libris Mercatorum, Campsorum, & aliorum fides adhibeatur, & de Executione corum*, cc. 107-108.

[542] *Statuta civilia, et criminalia*, cit., rub. [45] *De Processu faciendo, contrà incertos Haeredes*, cc. 117-118.

[543] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 91v.

[544] La certezza dell'eredità si aveva per fede notarile, per atto pubblico, perché risultava dai libri o da lettera di cambio.

in modo da "provedere honestamente e discretamente che dicti beni, libri e scripture non siano baratati, trafugati o ocultati"[545].

Se coloro che si trovavano nella bottega o in altro luogo ove si presumeva si trovassero i beni del *de cuius* non consentivano all'incaricato di redigerne liberamente l'elenco, la corte, con l'aiuto delle magistrature comunali, poteva procedere, punire e sanzionare nella misura che riteneva opportuna – considerato il modo, la qualità e la condizione delle persone – coloro che mentivano o commettevano fatti disonesti. Chi impediva che fosse liberamente fatta la descrizione dei beni obbligava se stesso, i suoi successori e le sue sostanze come se fosse il debitore principale; poteva quindi essere convenuto ed "exacto in havere e in persona" per tali debiti, spese, danni e interessi dei creditori, che però avevano ancora la possibilità di agire nei confronti dell'originario debitore e dei suoi eredi. È questa un'ipotesi di solidarietà passiva: era consentito procedere indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro e il "pagamento facto da uno deli predicti basti a liberatione de l'altro".

La disposizione valeva anche per quanti "de facto overo per força o cum desonestade" sottraevano ai messi dell'*Universitas* i pegni o consentivano la fuga dei detenuti per ordine del giudice della Mercanzia. Il collegio giudicante doveva procedere nei confronti di tali delinquenti e "quilli punire, multare e condenare e bandire" nelle pene pecuniarie previste dagli statuti comunali[546]. Costoro erano responsabili in solido con gli obbligati principali verso i creditori per l'intero debito, oltre a danni, interessi e spese[547].

In merito al procedimento nei confronti di una vedova o di un pupillo, la riformagione del 1469 stabilì che, qualora essi fossero pregiudicati nei propri interessi (anche se non mercantili) da un provve-

---

[545] Diversamente il collegio poteva recarsi assieme al notaio presso la dimora del defunto per redigere l'inventario dei suoi beni. ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 97v.

[546] *Statuta civilia, et criminalia*, cit, rub. [82] *De Pęna Custodum Carcerum extorquentium aliquid indebitè, vel iniustè relaxantium*, c. 510 (ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XVI, c. 60v), "…& deberet pati poenam realem, vel personalem existens in fortiam Communis Bononiae, & huiusmodi poena puniantur Custodes, qua puniendus foret ipse bannitus…"

[547] ASB, *Riformagione* (1469), cit., cc. 97v-98r.

dimento detentivo del Foro, potessero comparire dinanzi a esso e questo dovesse "rendere rasone sumaria et expedita"[548].

Per concludere si deve rilevare come la normativa fallimentare, già confermata dagli statuti del '36, venne riaffermata nel '69, quando si ribadì la sua validità in tutte quelle parti che le riforme successive non avevano espressamente derogato[549]. La riformagione *de qua* si preoccupò di far fronte a un disagio che doveva essersi verificato con frequenza: l'impossibilità, per i messi che avevano arrestato un debitore "zurato suspecto e fugitivo", di portarlo nella corte oppure di trovare il magistrato, non essendo giorno di udienza, o una prigione libera o un altro luogo in cui tenerlo incarcerato. Poiché da tali situazioni derivavano scandali e danni ai creditori si stabilì che fosse lecito ai messi della *curia mercatorum* condurre sospetti e fuggitivi alle prigioni del Comune e consegnarli alle guardie. Il giudice, dopo che il debitore era stato rinchiuso nelle carceri comunali, poteva convocarlo affinché versasse la cauzione nella forma prevista oppure poteva inviargli uno dei notai perché gli domandasse se voleva depositarla e, in caso affermativo, la riscuotesse a nome della corte e dell'attore, avendo essa il medesimo valore di quella data nel tribunale dei mercanti "a hora e a tempi e lochi debiti e iuridici"[550].

6. *Osservazioni conclusive*

Nel chiudere l'indagine sulla normativa mercantesca del XV secolo, iniziata alcuni anni fa con l'edizione degli statuti del 1400 e proseguita con questo contributo incentrato sugli statuti del 1436 e sulle successive riformagioni quattrocentesche concernenti la Mercanzia bolognese, esprimo alcune riflessioni e indico alcuni spunti per future ricerche che spero potranno essere intraprese al più resto.

In primo luogo si rileva come la riforma del 1436 si segnali nel suo complesso per una maggiore ingerenza del governo pontificio nelle pratiche del Foro, ingerenza che si manifestò sotto diversi

---

[548] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 85r.
[549] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 102r.
[550] ASB, *Riformagione* (1469), cit., c. 98v.

aspetti. Anzitutto si impose a quanti erano chiamati a rivestire un ufficio in seno all'*Universitas* di prestare giuramento, al momento dell'assunzione della carica, dinanzi al legato e non più agli anziani, riconoscendo in tal modo un primato della Santa Sede anche su tali magistrature.

Al rappresentante dell'autorità papale spettava, del resto, anche la scelta degli uomini destinati a ricoprire i più prestigiosi uffici interni alla Mercanzia: quello di giudice e quello di notaio. In entrambi i casi, egli doveva indicare il nominativo che riteneva più adatto, e forse che gli era più gradito, fra i tre maggiormente votati dagli elettori.

Un ulteriore cambiamento in tal senso si registrò in materia d'appello. L'istanza di secondo grado, in origine rivolta ai *consules*, divenne di competenza del legato, il quale, pur rimettendo la causa a una nuova magistratura interna all'*Universitas* (gli "auditori"), inevitabilmente finì per esercitare un crescente controllo anche su quelle controversie che gli erano sottratte perché, *ratione materiae*, di competenza esclusiva del Foro.

Il *trend* si invertì già con la riformagione del 1439, per la quale l'appello doveva essere rivolto direttamente agli auditori e pertanto tornava a essere una prerogativa della corte mercantesca, che non subì più alcuna ingerenza esterna.

Lo stesso provvedimento attribuì ai riformatori dello stato di libertà – che non a caso ne erano gli autori – la scelta del supremo magistrato e dei consoli della Mercanzia sottraendola al legato, che vedeva in tal modo vanificata la possibilità di indirizzare la politica e le scelte dell'*Universitas*. Nel 1460 la nomina di tali ufficiali tornò, infine, a essere di competenza delle magistrature interne alla *curia mercatorum*, facendo venir meno qualsiasi influenza esterna nelle decisioni che coinvolgevano i mercanti. Una scelta quest'ultima di carattere certamente politico, cui forse si accompagnava la diminuita importanza della giurisdizione del Foro mercantesco rispetto a quello rotale. Solo dalle carte processuali si potranno avere risposte inequivoche.

Secondariamente, si sottolinea come in materia economica gli statuti del '36 prevedessero una sempre maggior autonomia della corte mercantesca. Si allentarono, infatti, i legami con il Comune e si stabilì che il controllo sull'operato del camerlengo, preposto alla

gestione della cassa, venisse sottratto alla magistratura comunale dei difensori dell'avere, cui spettava secondo il tenore dei primi statuti, per essere assegnato ai consoli e rimanere così interno a essa.

Una terza osservazione riguarda l'imparzialità che connotava in origine il Foro dei mercanti e che nel 1436 venne sacrificata alle esigenze di una sua maggiore funzionalità. Appare evidente che l'avvicendamento semestrale dei notai doveva essersi rivelato un ostacolo al buon funzionamento della corte se gli statuti imposero la loro scelta tra i cittadini e, addirittura, previdero per uno di essi, indicato dagli stessi statutari, la nomina a vita, oltre a un salario elevato. La stessa *ratio* dovette essere alla base sia della riformagione del 1460, che si preoccupò di estendere a quattro gli anni del mandato del secondo notaio, sia di quella del 1468, con cui la periodicità fu elevata a otto, prevedendo anche la possibilità di proroga.

Un ulteriore colpo alla garanzia di imparzialità nel giudizio fu inferto dalla riformagione del '68 che, sovvertendo il disposto delle prime normative mercantesche per le quali il giudice doveva essere estraneo al contesto cittadino, ne impose la scelta tra i laureati in *ius civile* nello *Studium* di Bologna che ivi avessero tenuto *lecturae* per almeno tre anni. Una modifica che certamente fu espressione del più ampio fenomeno di chiusura localistica che caratterizzò le magistrature bolognesi a partire dal XV secolo, ma non si può escludere fosse anche da collegarsi a una maggiore partecipazione dei dottori alla vita economica cittadina in conseguenza del fatto che la loro retribuzione era finanziata con i dazi riscossi dalla Gabella Grossa.

Una lettura delle fonti mi induce a ipotizzare un aumento delle cause sottoposte alla Mercanzia se nel 1436 si richiese un più assiduo coinvolgimento del giudice, tenuto a sedere al "bancho de rasone" tre giorni la settimana, a fronte dei due previsti dalla prima normativa mercantile. Del resto gli statuti *de quibus* estesero, *ratione materia*, la giurisdizione della *curia mercatorum* facendovi rientrare anche le liti concernenti promesse di affitto di letti, panni o arnesi.

A riprova del maggiore impegno richiesto al Foro dei mercanti la riforma del 1439, da un lato, vietò al giudice di svolgere corsi presso l'Ateneo per l'intera durata del mandato affinché rivolgesse la propria attenzione esclusivamente ai problemi della corte, e

dall'altro, con il dichiarato scopo di incentivarne l'attività, aumentò la retribuzione dei consoli, prevedendo addirittura un salario doppio in caso di transazione della causa. In tal modo, infatti, si alleggeriva il carico giudiziale dell'*Universitas*.

I riformatori dello stato di libertà, tuttavia, intervennero in senso opposto laddove si preoccuparono di restringerne la giurisdizione esclusiva alle sole cause di valore inferiore a 100 lire, stabilendo che per quelle di valore superiore essa subisse la concorrenza del podestà comunale, tenuto però ad applicare il rito delineato dagli statuti mercanteschi nei giudizi di *ius mercatorum*. Fecero, tuttavia, eccezione le liti aventi a oggetto libri mercantili o lettere di cambio, per le quali, indipendentemente dal valore, il Foro continuò a essere l'unica magistratura competente.

Gli statutari nel '69, pur confermando il limite di valore, con una parziale inversione di rotta estesero la facoltà di decisione della Mercanzia alle cause concernenti affitti di abitazioni e di botteghe e, contestualmente, ne ampliarono la competenza penale.

Riguardo al rito mercantesco, da un confronto fra gli statuti se ne evince un'involuzione. Esso già nel 1436 si complicò, vanificando attraverso una serie di cautele le premesse di celerità che, secondo la prima normativa, ne avrebbero dovuto costituire la peculiarità e decretare il successo, finendo per porre il tribunale in concorrenza sempre più manifesta con quelli ordinari retti dalle magistrature cittadine che spesso gli venivano preferiti. Fu, infatti, previsto il ricorso al procuratore, purché munito di legittimo mandato, con il rischio di cavillazioni e rallentamenti del giudizio che ne conseguiva. Gli atti scritti vennero aumentati appesantendo, non di poco, una procedura che nella snellezza aveva il proprio tratto vincente. In ambito probatorio si introdussero la prova testimoniale e l'interrogatorio delle parti. Queste, se da un lato garantivano alla corte una migliore conoscenza dei fatti su cui era chiamata a pronunciarsi, dall'altra ne rallentavano l'attività giudiziaria.

Non a caso, parallelamente, fu previsto il ricorso all'arbitrato, ossia – lo si è detto – a una giustizia ancora più rapida, che meglio rispondeva all'esigenza dei *mercatores* di una pronta definizione della lite; esigenza che risultava in parte tradita da un rito sommario che si avvicinava sempre più a quello di diritto comune.

La riformagione del 1469 cercò di rendere nuovamente appetibile la giurisdizione mercantesca *in primis* vietando la rappresentanza e gli atti scritti nelle liti di esiguo valore (ossia minori di 30 lire), quindi riducendo i termini processuali e, da ultimo, ammettendo il giuramento decisorio, che consentiva di risolvere celermente la questione.

Si deve accennare poi al fallimento, riguardo al quale la Mercanzia non ebbe giurisdizione esclusiva, essendo deputata a dirimere tali controversie in concorrenza con il podestà o con il capitano. È forse questo il motivo per cui tale materia di fondamentale importanza non solo per quanti esercitavano la mercatura, ma per i cittadini tutti, nel Quattrocento fu trattata solo marginalmente dagli statuti mercanteschi bolognesi, che rinviavano a una specifica provvisione comunale.

Al ricercatore, ormai in possesso del fondamentale supporto delle fonti normative, resta ora da affrontare il *mare magnum* dell'attività giudiziaria del Foro, per un arco cronologicamente lungo, ricompreso fra il 1385 e il 1800. Un'attività testimoniata da un fondo archivistico, la cui consistenza – 2300 unità fra registri (circa 840) e filze (circa 1520) – è stata ben illustrata da Francesca Boris, alla cui preziosa attività si deve il riordino e la redazione dell'inventario del fondo seppur per il solo Quattrocento[551]. Lo spoglio sistematico di questi materiali consentirà, infatti, di verificare la tipologia delle cause, la loro incidenza quantitativa e l'effettiva corrispondenza fra prassi e norme statutarie.

---

[551] F. Boris, *L'attività del Foro dei Mercanti nei documenti del fondo archivistico*, in *La giurisdizione mercantile tra diritto particolare e modelli universali (secc. XIV-XVI)*. Atti del Seminario di studi (Bologna, 26 marzo 2006), a cura di P. Bonacini e N. Sarti, Bologna, 2008 (Studi e memorie per la Storia dell'Università di Bologna, n.s., 12).

Parte II

1. *Descrizione e struttura del codice*

Lo Statuto dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* del 1436 è conservato in un codice membranaceo presso l'Archivio di Stato di Bologna, con segnatura 30 bis, nel fondo *Codici Miniati* insieme ad altri provvedimenti concernenti la Mercanzia cittadina[1].

Il manoscritto, che si presenta in buono stato di conservazione, è composto di 49 carte di mm 430 x 265[2], dotate di una numerazione antica vergata con inchiostro bruno e di una identica numerazione moderna da 1 a 49 apposta a matita nell'angolo superiore destro del *recto*. Le carte, scritte *recto-verso*, sono legate in cinque fascicoli e nel margine inferiore delle cc. 10v, 20v, 30v e 40v sono riportati i cosiddetti *custodes*, ovvero la parola iniziale del fascicolo successivo con funzione di guida per il copista e il rilegatore. I fascicoli risultano così composti: il primo raccoglie i fogli da 1 a 10, il secondo quelli da 11 a 80, il terzo quelli da 21 a 30, il quarto quelli da 31 a 41 e l'ultimo quelli da 42 a 50.

La scrittura, disposta a tutta pagina, termina alla riga 48 di c. 47v, cui segue, dopo una carta bianca (c. 48r), la *confirmatio* degli

---

[1] ASB, *Codici miniati*, 30bis. Per una descrizione del fondo, in cui sono riuniti gli esemplari più significativi della miniatura bolognese e precisamente 27 documenti sciolti e 81 registri datati tra il 1248 e il 1676, si veda I. Zanni-Rosiello, voce *Bologna*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I, Roma, 1981, p. 582.

[2] F. Malaguzzi Valeri, *Le pergamene, i codici miniati ed i disegni del R. Archivio di Stato di Bologna*, «Atti e memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. III, XVI (1898), p. 91.

statuti, con la data e la sottoscrizione del notaio rogatario. Fanno eccezione le carte 1r e 2v: nella prima, circa a metà sono elencati uno sotto l'altro, e non l'uno di seguito all'altro, i nomi degli statutari, che pertanto presentano a fianco di ciascuno uno spazio bianco; nella seconda, poco prima della metà della carta, sono indicate su due colonne le dodici arti che potevano fornire consoli al Foro, mentre alla fine del foglio i nomi degli auditori risultano disposti su di una sola colonna.

Le righe sono più fitte a partire dalla rub. [38] (c. 43r). Lo spazio tra il disposto di una rubrica e il titolo di quella successiva non è costante: in alcuni casi esso è molto ampio (ad es. rubb. [24] e [25] a c. 29r), in altri corrisponde alla distanza che c'è tra una riga e l'altra dello statuto.

Le entrate e le spese dell'*Universitas* (rubb. [12] e [13], cc. 12r-14r), la retribuzione dei sensali (cc. 39r-39v) e le disposizioni conclusive (cc. 45v-46v) sono indicate in forma di elenco (solo nel primo caso preceduti dall'usuale segno di paragrafo che comunque si è scelto di omettere nella trascrizione) con un'interlinea maggiore di quella consueta al termine di ognuno. Le iniziali dei vari punti sono allungate e di dimensioni maggiori rispetto al testo.

Il testo si apre alla c. 1r con la «P» del capolettera miniata a colori vivaci (rosa, rosso, azzurro, verde e oro). I titoli delle rubriche, scritti inizialmente a carattere piccolo a lato del testo, sono riprese con il consueto inchiostro rosso dal rubricatore. Le lettere iniziali delle singole disposizioni alternano l'azzurro con fregi rossi e il rosso con fregi rossi con una netta prevalenza di queste ultime. Talvolta esse sono particolarmente grandi ed elaborate, con fregi che si allungano a fianco del testo (rub. [1]), talaltra invece, pur presentando la colorazione tipica e il modulo maggiorato, sono essenziali e prive di fregi. A partire dalla rub. [35] a c. 42r e fino al termine del codice, gli spazi lasciati al miniatore per le iniziali non sono stati riempiti, ma al loro interno vi è l'indicazione della lettera che avrebbe dovuto miniare. A c. 43r anche la seconda lettera ("E") è di dimensioni maggiori rispetto alla scrittura usata, pur se priva di colore, mentre a c. 46v vi è una "E" di dimensioni maggiori e piena di colore.

Nella prima riga di c. 48v la "I" iniziale in inchiostro bruno è allungata sul lato sinistro per l'intera *confirmatio*, mentre la lettera

successiva ("N") è grande come le iniziali delle rubriche ma sempre in inchiostro bruno e non presenta fregi. Anche le iniziali dell'*actum* e della sottoscrizione del notaio, preceduta dal *signum tabellionis*, presentano dimensioni maggiori rispetto al testo.

La conferma degli statuti a c. 49r presenta le stesse peculiarità: la "I" iniziale in inchiostro bruno allungata per metà carta lungo il lato sinistro, mentre la lettera successiva ("N") è grande come le iniziali delle rubriche ma sempre in inchiostro bruno e non presenta fregi. Anche le iniziali dell'*actum* e delle sottoscrizioni del notaio (c. 49v), precedute dai *signa tabellionis,* presentano dimensioni maggiori rispetto al testo.

I segni indicativi delle rubriche e dei capoversi all'interno del testo sono apposti con inchiostro rosso e in qualche raro caso blu (c. 5v, c. 6r e c. 22r); essi non sono più presenti a partire da c. 41v, ma si possono tuttavia riscontrare gli spazi in corrispondenza dei quali dovevano essere inseriti.

La scrittura, di una sola mano, è una minuscola cancelleresca tracciata con inchiostro bruno.

Il testo statutario, formato di 39 rubriche, è redatto in un italiano volgare infarcito di dialettismi che tuttavia ricorre ancora frequentemente a espressioni latine facendo pure un certo uso dei segni tachigrafici. Per questi motivi il manoscritto si presenta di notevole interesse sia sul piano paleografico sia su quello linguistico.

2. *Criteri di trascrizione*

Ai fini dell'edizione degli Statuti dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* di Bologna del 1436 si è cercato di riprodurre il testo con la maggiore fedeltà possibile all'originale rispettando la grafia del manoscritto, nonostante la presenza di molteplici varianti (ad es. *zudexe / zudese / iudice*), indice in alcuni casi di un sempre più evidente allontanamento dalla lingua latina, e segnalando in apparato le parole espunte, quelle poste in interlinea o sui margini, così come quelle ripetute, che si è scelto di cassare dal testo dello *Statuto.* Le singole note, per una maggiore semplicità, sono contraddistinte da una numerazione progressiva.

Risulta evidente come il copista stesse trascrivendo da un precedente manoscritto e come gli risultasse spesso difficile comprendere la grafia dello *scriptor* originario, inducendolo talvolta in macroscopici errori (); talaltra in mere discordanze tra articolo, soggetto e verbo sia nel genere (maschile e femminile) sia nel numero (singolare e plurale); altre ancora a fastidiose e ingannevoli ripetizioni che si è provveduto a eliminare nei casi più evidenti. La difficoltà nella lettura dell'originale lo ha costretto alle volte a lasciare uno spazio bianco o i puntini, che con verosimiglianza si riproponeva di colmare in un secondo momento. Tali lacune sono state indicate nella trascrizione con […].

Sul margine sinistro, fuori testo, si è indicato il numero di carta in corrispondenza del suo inizio, mentre nel corpo della trascrizione continua – priva dei segni convenzionali indicanti la fine di ciascuna riga (/) – si è segnalato il termine di ogni carta mediante la doppia barretta inclinata (//). Si è ordinata la numerazione delle 39 rubriche tra parentesi quadre ([…]).

Il lavoro è stato condotto secondo i criteri editoriali più consolidati[3]. Si sono sciolti tutti i segni tachigrafici mentre si sono mantenute le abbreviazioni riguardanti le unità monetarie (*bol. / bolog. / sol. / s. / lbr. / libr.*) e i riferimenti cronologici (*kld. / kldi.*), ponendo un punto dopo di essi; si è conservata sempre la grafia originaria delle singole parole evitando, ove possibile, di omogeneizzare la veste linguistica complessiva, con la sola eccezione di *u* e *v*; si è

---

[3] Cfr. A. Pratesi, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333; G. Tognetti, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 51, Roma, 1982; A. Castellani, *La prosa italiana delle origini. I testi toscani di carattere pratico*, I. *Trascrizioni*, Bologna, 1982; D. Maffei, *Un giurista quattrocentesco fra latino e volgare: Giacomo Bindorfino da Perugia*, «Studi Senesi», CX (III Serie, XLVII) (1998); A. Parmeggiani, *Libro delle uxanze e statuti delo imperio de Romania. Edizione critica*, Spoleto, 1998 (Quaderni della Rivista di Bizantinica, 1), pp. 101-103 e *Statuti Bonacolsiani*, a cura di E. Dezza, A. M. Lorenzoni e M. Vaini, Con un saggio inedito di P. Torelli, Mantova, 2002 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 7), pp. 111-112. Un bel esempio di edizione di un testo volgare lo offre D. Maffei, *Un'Epitome in volgare del «Liber Augustalis». Il testo quattrocentesco ritrovato*, Roma-Bari, 1995 (Centro Europeo di studi normanni. Fonti e Studi, 2. Raccolti da M. Caravale, E. Cuozzo, O. Zecchino).

rispettato l'uso dei segni *ç* (ad es. *çascuno*) e *z* (ad es. *zudexe / zuramento*), come pure di *y* (ad es. *ydonea*) e *j* (ad es. *fijoli*); si sono unite o separate le parole secondo logica, per migliore chiarezza di lettura e comprensione (ad es. *alui* è stato trascritto *a lui*; *per che* è stato trascritto *perché*), con l'eccezione delle preposizioni articolate che, non causando alcun problema nella comprensione del testo, sono state riportate secondo l'originale e perciò compaiono nella trascrizione indifferentemente unite o separate (ad es. *ala* o *a la / dela* o *de la*); si è rispettato il dettato del testo nella scrittura dei numerali, se in lettere o in cifre arabe, mentre le cifre romane, in carattere minuscolo, si sono fatte precedere e seguire da un punto senza spazio (ad es. *.xii.*).

Le citazioni dei titoli delle rubriche nel testo statutario sono state rese in corsivo. Si è introdotta e adeguata all'uso moderno la punteggiatura, già sporadicamente presente nell'originale manoscritto insieme all'altrettanto sporadico utilizzo di lettere maiuscole; si sono indicati con lettere maiuscole i nomi propri di persone (ad es. *Iacomo / Thomaxe*) o luoghi (ad es. *Bologna / Padoa*), di alcune particolari istituzioni (ad es. *Università / Comune*), il nome della divinità e quello dei santi (ad es. *sam Petronio*); si sono introdotti accenti e apostrofi, indispensabili per distinguere gli omografi (ad es. *po* si è trascritto *pò* quando significa *può* e *po'* quando significa *poi*), e in particolare si sono accentate le voci verbali, ove opportuno (ad es. *zurarà* per *giurerà*); non si sono rese necessarie integrazioni.

GLI STATUTI DELL'"UNIVERSITAS MERCATORUM, CAMPSORUM ET ARTIFICUM" DI BOLOGNA (1436)

[Proemio] **1r**

Perché da la eterna fama e omnipotente providentia de Dio padre et figliolo et spirto sancto omni sancta operatione e bene procede et senza el suo lume alcuna chosa non pò avere ordene né bono effecto, invocato prima devotissimamente la intercessione et aiuto dela gloriosissima celestiale regina, di gloriosi apostoli, confessuri, martiri e pontifici, protecturi e defensuri dela magnifica cità de Bologna, et de tutta la celestiale corte, pregaremo humelemente la soa inefabile[4] divinità che per gratia digni a nui infrascripti octo citadini, indegnamente chiamati a revedere, ordenare, coregere[5] li statuti, provisione et ordinamenti dela venerabele Università di merchadanti e artifici dela dicta citade de Bologna, concedere perfecto et vero lume de iustitia et de bontà, mediante la quale possamo e sapiamo quello statuire, refformare et ordinare, che a soa laude, piacere e gloria sia et honore et stado del sanctissimo in Christo padre e signore nostro miserr Eugenio per la divina providentia papa quarto et del reverendissimo in Christo padre e signore nostro miserr Danielo veschovo di Concordia, generale thesuriero del prefato sanctissimo papa e governadore dignissimo dela dicta citade di Bologna, suo contado, força e destrecto, a questo tale redrizamento et reformatione auctore et benefactore principale, e che honore, bene e riposo sia de tutti li merchadanti e artiffici e generalmente de qualunqua altri boni, virtuosi et catolici in decta citade de Bologna e suo contado, força

---

[4] *Cod.* ineferabile, er *espunto.*

[5] *Aggiungi* g *espunto.*

e destrecto habitanti[6]. Li nomi di quali[7] octo predicti citadini sono quisti, zoé:

Batista de Poeta di Poeti,
Zeronimo de Andrea di Bolognini,
Merigo de Baldino di Buchi,
Guasparo de Ventorino di Lupori,
Verzuso de Piero di Ludovisi,
Bonifacio de Tuzolo[8] di Fantuçi,
Iacomo de Basiglio da la Renghera et
Thomase de Betuço sedagliolo. Tutti merchadanti et honorevoli citadini dela dicta citade de Bologna, per li honorevoli consuli della dicta Università de questo anno presente .mccccxxxvi. che finisse per tutto el mese de zenaro del .mccccxxxvii. a revedere, ordenare e coregere li statuti, provisione e ordinamenti dela dicta[9] Università legiptimamente chiamadi, assumpti e deputadi a statuire di novo quanto iusto et devuto li paresse et bene deli dicti merchadanti, artifici et Università predicta, chome più pienamente appare publica scriptura rogada per Zorzo de ser Iacomo de Pasello, citadino et nodaro bolognese et allo presente nodaro dela corte dela dicta Università del soprascripto anno .mcccc°xxxvi. e dal mese de luglio del dicto anno. Ricorsi et examinadi tutti statuti, provisione et ordinamenti per la dreto in la decta cità compiladi e facti circha la iurisdictione et chose spectanti a merchantia, arte o trafficho de qualunqua rasone, et examinato anchora fra loro tutte usançe, casi e cose de soprascripta natura, etiam non comprisi in li vechie provisione, statuti et ordinamenti per quanto el picolo loro intellecto à potuto cognoscere e comprendere, hano, cum auctorità, consentimento, mandato e volontà di soprascripti sanctissimo nostro signore papa miserr Eugenio e del reverendissimo in Christo padre e signore monsigore lo governadore, reformado, statuido e ordenado come qui apresso successivamente seguirà et apparerà per ordene de robrica in rubrica et de statuto in statuto, zoé.//

---

[6] *Aggiungi* habitanti *espunto.*
[7] *Aggiungi* di *espunto.*
[8] *Aggiungi* de tuzolo *espunto*.
[9] dicta *interlineato*.

[1] De la ellectione di consuli et audituri dele sententie dela dicta Università. Rubrica. 1v

In prima hano statuido, fermado et ordenato li soprascripti statuenti che per lo anno proximo che vene, el quale comenzarà a dì primo del mese de febraro et finirà como seguirà, li infrascripti dodese[10] honorevoli citadini matricolati in le infrascripte dodexe compagnie siano e debiano essere consuli dela dicta Università, zoé per li cambiaduri Catelano de miserr Beltrame da Sala, per l'arte dela seda Mathio de Betuzo, per li merchadanti Lodovigo di Mazoli, per li becari Antuonio da le Pale, per li strazaroli Simone de Verardo, per l'arte dela lana Piero di Barbieri, per li orevesi Stevano di Caluonisi, per li speciali Bechadello deli Artinisi, per li calegari Zohanne de Zeronimo, per li bambasari Pelegrino dala Torre, per li merzari Bartolomio de Vidale e per li frabi Bartolomio dala Crose. E che da mo inanci li detti consuli e altri che per l'avenire serano dal primo dì di novembre per fino a otto dì del detto mese de zaschuno anno debiano ellegere e creare altri dodexe consuli dele infrascripte dodexe compagnie, zoé uno per compagnia solamente per uno anno e non per più. El quale comenzarà a dì primo del mese de febraro de zaschuno anno et finirà como seguirà a questo modo e forma, zoé che li consuli e zaschuno di loro che da mo inanci serano consuli, siano tenuti e debiano ogni anno per l'avenire comparire in la detta Università alla presentia del dicto zudexe et primamente zurare ale sancte Dei guagnilli, tochando con li mane le scripture, che a soa iusta conscientia e posança nominarano e farano bona e ydonea ellectione de consuli de persone docte et sufficiente alo offitio del consulado et etiamdio a zaschuno altro offitio dela dicta corte, et che a tale persone darano la fava biancha e ali altre meno docte overo insofficiente darano la fava negra, remoso amore, timore, preghi, presio e ogni altra humana gratia. Et dopo questo, zaschuno di loro debiano nominare quatro persone docte et sufficiente alo detto offitio del consulado, che siano boni citadini matriculadi in quella arte per che fosse tal consulo che chome è detto nominasse, purché siano merchadanti, banchieri over artifici overo che per lo passato

[10] *Aggiungi* citadini *espunto.*

tali mestieri o membro di quello avesse facto e per tali fossono stadi reputadi e avudi, purché in le dete compagnie siano matriculadi. Li quali nominadi e da po' scripti per mano de uno di nodari dela detta corte se se debiano mettere a partito fra li detti consuli a fave bianche e negre, allo quale partito el dicto zudese non possa né debia dare alcuna fava. E quello lo quale harà più fave bianche de quilli quatro sia e se se intenda de essere consulo de tale arte in la detta Università, ma almeno bosugni che habia dele tre parti le doe parti dele fave bianche. Alla quale ellectione e nominatione almeno bosugni che glie sia' nove consuli. Et sia tenuto et debia el dicto zudexe fare citare infra lo dicto termene dela detta ellectione tutti li consuli, impersona una volta over doe volte ala chaxa per diversi dì e diversi missi, che 'li comparischano in la detta Università a fare la ellectione predicta. E non comparendo li detti consuli over alcuno de loro alo tempo dele dette citatione, alora el zudexe mandi per lo
2r massaro // de quella arte che fosse tale consolo e non siando overo possendo avere lo dicto massaro mandi per uno consulo de quella tale arte. Li quali massaro overo consulo de quella arte succedano in logho de tale consulo dela dicta Università el quale non[11] comparirà. Ma sia tenuto e debia el dicto zudexe in tal caso quilli tali consuli o consulo che non comparirano multarli e farli gravare alo suo[12] arbitrio purché la multa non passi per zaschuno di li dicti consuli livre diexe de bol[13]., salvo se non averano iusta et[14] legiptima casone, la quale parà alo dicto zudexe. Dechiarando che se dui o più deli consuli che se arano a elegere de una arte concoresseno in fave bianche in uno medesimo numero, alora e in quel caso quilli tali concorienti se se debiano mettere una[15] altra volta a partito. E se nesuno de tali quatro chome dicto di sopra non ottenesseno, quello consulo che quilli tali quatro avesse nominadi sia tenudo e debia altri quatro buoni et ydonei nominare de quella medesima arte. Li quali se debiano mettere a partido come è detto. Li quali dodexe

---

[11] *Aggiungi* sia *espunto.*
[12] sui *corretto in* suo.
[13] de bol. *interlineato*.
[14] et *interlineato.*
[15] a *interlineato.*

consuli, chome è detto facti e ellecti, incontinenti alo bancho della detta Università in presentia de più persone e testimunii se debiano legere e publicare per lo dicto nodaro et scrivere ordenadamente la soa ellectione e publicatione in lo libro a zò deputado de tal nodaro, a zò che perpetuamente appara[16] de tale ellectione et publicatione. Li quali consuli ellecti e publicati e zaschuno di loro siano tenuti e debiano de acceptare lo suo officio del consulato, lo quale non possano per nessuno modo renompciare, sotto pena de fiorini diexe d'oro per[17] ziaschaduno che renonciasse e non acceptasse quando serà rechesto, salvo se lui non avesse iusta e legiptima chaxione, la quale se debia aprohare per li consuli predicti ellectionarii. Et possano et debiano li dicti consuli in omne caso de subrogatione overo de nova ellectione, la quale prima se debia aprohare per li dicti consuli, elegere, subrogare o nova electione fare uno o più de quella compagnia e per l'arte de quello tale over tali a chi bosognasse la subrogatione over nova ellectione a fave bianche e negre come è dicto di sopra. Anchora che como serà stada facta la ellectione e nominatione deli dodexe consuli chome è detto di sopra, li dicti consuli ellectionarii debiano incontinenti quilli tali dodexe ellecti e publicati farli scrivere per uno deli detti nodari et quilli partire in quatro parti, zoé tri consuli per zaschuna parte. Alo quale partite debiano li dicti consuli essere molto advertenti perché se gli ne fosse alcuno over alcuni che non fosseno cusì sofficienti se se debiano mettere con li altri che siano sofficienti et experti el perché non tochasse in una parte essere i tri consuli non troppo experti. Li quali consuli partidi et scripti in quatro parti, chome è detto, se debiano fare quatro brevi e merterli in uno bursello over altra chosa secreta. Et incontinenti ala presentia del dicto zudexe e consuli se cavi a ventura ziaschuno breve da per sì, per modo honesto e licito, e che non gle possa essere fraude alchuna. E lezasse incontinenti zaschuno breve da per sì e da po' lecto se scriva per uno deli ditti nodari lo quale breve deli dicti consuli cussì cavato et lecto. Li consuli della primo breve siano tenuti e debiano sedere alo bancho della decta Università con lo detto zudexe per li primi tri misi a fare lo so offi-

---

[16] appare *corretto in* appara.
[17] *Aggiungi* ch *espunto.*

cio, chome in li presenti statuti se contene; lo segondo breve per li segundi tri misi; lo terzo per li terçi tri misi et lo quarto per li quatro tri misi ultimi. Et sia tenudo e debia lo detto zudexe ali detti consuli che per l'avinire se ellegirano alo più tosto che d'horà farli notifficare per uno messo dela dicta corte chome 'li sono stati ellecti in consuli dela detta Università et a loro mandare a dire che el
2v primo dì de febraro alora proximo//se debiano apresentare in la dicta Università a acceptare lo suo officio e a zurare segondo che 'li sono tenuti per vigore deli presenti statuti. Lo quale officio del consulado debia vachare per uno anno e non per più, comenzando incontinenti finido lo officio del consulado. Et se li dicti zudese o consuli in alchuna cosa serano negligenti in observare e fare observare lo presente statuto, lo quale sempre a ciaschuna ellectione che se farà se debia legere tutto da parola in parola per avere più piena noticia di quello che se contiene in questo presente statuto, cazano in pena per zaschuno di loro in livre diexe de bolignini. Et a çiò che ali soprascripti consuli ellecti gli sia noto chi de loro dè sedere et per quali misi debiano sedere con lo detto zudese ano dechiarato e voluto che per li primi tri misi de l'anno soprascripto proximo che vene[18], lo quale comenzarà dello mese de febraro, siano tenuti et debiano sedere con lo dicto zudexe Catelano da Sala, Mathio de Betuzo e Bartolomio dala Crose; per li segundi tri misi Lodovigo di Mazoli, Antonio dale Pale e Simone de Verardo; per li terzi tri misi Piero di Barbieri, Stevano di Caluonixi e Becadello deli Artinisi; per li quarti e ultimi tri misi Zohanne de Zeronimo, Pelegrino dala Torre e Bartolomio de Vidale. Le compagnie le quale di sopra se fa mentione e dele quale se deno ellegere et nominare li detti consoli sono queste, zoé:

la compagnia del cambio,	speciali,
arte de seda,	merzari,
merchadanti,	orivisi,
bechari,	calegari,
arte de lana,	bambasari et
strazaroli,	frabi.

[18] *Aggiungi* con lo detto zudexe *espunto con l'indicazione* Va *(all'inizio)*…. cat (*alla fine*).

E a simile modo, tempo, ordene, partiti et forma di sopra data a fare la ellectione deli detti consuli, li dicti consuli ellecti e altri che per l'avenire serano siano tenuti e debiano nominare et ellegere et deputare dixe buoni, intendenti, sofficienti e pratichi citadini mercadanti, cambiaduri overo artifici dela cità de Bologna, li quali se chiamano e siano li diexe auditturi dela detta corte et li quali siano et debiano essere matriculadi in alchuna dele arti della dicta citade solamente per uno anno et non per più, lo quale comenzerà a dì primo de febraro de zaschuno anno et como segue finirà. Alla quale ellectione li detti consuli debiano essere molto avertenti in ellegere persone molto[19] intendente e sufficiente, che meriteno lo detto officio perché arano a cognoscere e vedere se le semptentie dade in la detta corte sono iuste o no. Alla quale cognitione de dette semptentie bosogna che siano persone de grande descriptione e de bono intellecto. Dechiarando che li dicti consuli e ziaschuno di loro possano et debiano nominare quatro bone e sofficiente persone aviegna che non siano matriculadi in la arte de tale consulo, ma basti che siano matriculadi in alchuna dele arte della cità de Bologna, chome è detto. E li quali diexe audituri delle sententie per quatordese misi proximi[20] che venen li dicti statutieri hano nominadi, ellecti et creati li infrascripti honorevoli citadini[21], comenzando a dì primo del mese de dexembre proximo[22] del .mcccc xxxvi°. et finando como siegue, zoé:

Castelano de miserr Nanne di Gozadini,
Marchione de […] di Malviçi,
Stevano de Gandolfo,
Merigo de Nicolò de Merigo,
Batista de Mathio di Magnani,
Andrea Bataglia,
Iacomo de Thiero di Paltruni,
Nicolò de Poeta di Poeti,
Ludovigo de Ludovigo da Montarentio et//

---

[19] molto *interlineato.*
[20] proximo *corretto in* proximi.
[21] *Aggiungi* zoé *espunto*.
[22] *Aggiungi* detto *espunto.*

3r Iacomo de Mathio deli Ursi, tutti honorevili mercadanti, cambiaduri over artiffici dela dicta cità et matriculadi in alcuna dele arte della dicta città. Li quali audituri e altri che per l'avinire serano habino vacatione solo dal detto officio uno anno finito lo suo officio.

[2] Dela ellectione e nominatione dello zudexe forastiero della detta Università. Rubrica.

Ancora hano statuido et ordenado che alla Università predicta se debia preponere uno rectore et officiale forastiero, sientifico e vertuoso, lo quale se debia ellegere in questa forma, zoé che lo zudexe et dodexe consuli che per lo tempo serano, over dele quatro parti le tre de loro, per tutto el mese de febraro de zaschuno anno debiano preponere fra loro la ellectione che se doverà fare del novo zudexe della detta Università. Et incontinenti dopo questo zaschuno de loro zuri de fare bona nominatione et ellectione, non menzonando né ponendo alcuno insufficiente o prohibito scientemente over contra loro conscientia. In la quale congregatione non possa essere alchuno so no li detti zudexe et consuli et uno nodaro della dicta corte, che habia a scrivire la nominatione, ellectione et scruptinii deli quali se tracta in lo presente statuto. Et sia licito a çiaschuno deli dicti[23] consuli nominare al più uno valente, pratico et experto homo doctorado in raxone civile in lo Studio de Bologna, Padoa, Perosa o de Pavia over de Siena. Li nomi di quali zudexi tutti nominadi se debiano per lo detto nodaro scrivere e da po' legerli et scrutinuare zaschuno da per sì, secretamente fra loro con fave bianche e negre, allo quale scruptinio el dicto zudexe non possa né debia dare alchuna fava. Et nesuno prohibito de essere ellecto in zudexe per la forma delo seguente statuto per alchuno modo possa né debia essere nominado, ellecto over scrutinuado in zudixe della dicta corte. Et non vaglia et non tiegna de raxone altro scruptinio o ellectione che se fesse contra lo ordene sopradetto. Et a zò che se possa havere piena noticia de zaschuno prohibito sia tenuto et debia lo detto zudexe della detta corte, in

[23] *Aggiungi* zudexi *espunto.*

prima che se faza la nominatione predicta, in presentia deli dicti consuli fare liegere et publicare lo subsequente statuto *De quilli che sono prohibiti essere ellecti in zudexi etc*. Dechiarando che lo zudexe che arà ottenuto la detta ellectione, inançi lo introyto del so offitio, debia presentarse e mostrare allo detto reverendissimo monsignore lo governadore della detta cità over al suo in offitio successore legiptima testimonianza e chiara fede chome lui non sia prohibito a tale officio segondo la forma dello detto subsequente statuto. Et nesuno deli detti scrutinuadi lo quale non harà avudo oltra octo fave bianche in lo so scruptinuo possa essere ellecto in zudexe né[24] se intenda avere otegnudo lo scruptinio, ma solo li nomi de quilli tri zudexi che arano ottignudo in più fave bianche oltra le dette octo fave bianche se debiano per lo zudexe e tri consuli sedenti apresentare alo dicto governadore over a suo successore. Lo quale governadore over suo successore sia tenuto et debia fare[25] la confermatione a quello[26] de quelli[27] tri che li parerà più habele et sofficiente al detto officio. Et quello zudexe che arà otenuta la detta ellectione e confirmatione sia et si se intenda de essere zudexe della detta corte et non altri per lo anno alora che arà a vinire, comenzando a dì primo del mese de zenaro de zaschuno anno e finando chome[28] seguerà. Et in quanto quello tale zudexe ellecto non acceptasse alora el detto governadore over altro suo successore possa et debia ellegere uno deli altri dui zudese che glie parerà. Et cusì successivamente se desenda per fino alla ellectione de uno zudexe si veramente che habia apudo in lo scruptinio, chome è dicto, almeno oltra octo fave bianche. Dechiarando che se alchuno deli dicti consuli fosseno absenti alo tempo che se farà la detta ellectione debiasse observare el modo dado de sopra in lo precedente statuto // quando fosseno absenti alla ellectione delli consuli. **3v**

[24] *Aggiungi* non *omesso*.
[25] *Aggiungi* la conferma *espunto.*
[26] a quello *interlineato.*
[27] quello *corretto in* quelli.
[28] me *interlineato. Aggiungi* se *espunto.*

[3] De quilli che sono prohibiti essere ellecti in zudexi della detta Università. Rubrica.

Ancora hano statuido et ordenado che nesuno zudexe della detta corte possa per alchuno modo essere refermado in zudexe della detta corte e se tale refermatione se farà non vaglia et non tiegna de raxone. Et se alchuno refermato in lo dicto offitio lo acceptasse et non li renomptiasse expressamente alora subitto incorra in la pena de livre cento de bolignini, la quale se debia exigere da lui de facto per miser lo podestà de Bologna. Lo quale podestà se 'l non rescoderà la dicta pena incorra in pena lui de livre cento de bolignini, la quale pena se debia tignire a lui del suo salario allo tempo del suo sindicato. Dela quale pena del dicto zudexe el terzo debia avere lo podestà, e lo terzo la camera del comune de Bologna et lo terzo la camera della detta Università. Dechiarando che nessuno possa essere ellecto in zudexe della detta corte lo quale non sia distante dalla cità de Bologna per cinquanta miglia almeno, né alcuno che non sia de etade almeno de trenta anni, né alcuno che serà stado nello detto officio per cinque anni proximi alora passati dal dì che finirà detto officio, over che fosse stado over starà in alchuno altro officio in la cità, contado over destretto de Bologna per tri anni precedenti connumerando dalo ultimo dì de tale officio, né alchuno altro che studii o che abia studiado in lo Studio de Bologna o che habiti o che habia habitado nella detta cità, contado o destretto per dui anni proximi precedenti dallo principio del dicto offitio. Et a zò che de quello che se contene in lo precedente statuto alcuno non possa pretendere ignorantia hano ordenado et fermado che a zaschuno che serà ellecto in zudexe allo detto officio, com la littera della ellectione soa, se gli mandi in scripto destesamente la copia dello presente statuto, e de l'altro statuto proximo subsequente et etiamdio la copia del statuto *Del sindicato dello detto zudexe*. Et contra lo presente statuto over alchuna cosa che se contiene in questo per alcuno modo non se possa despensare et non vaglia et non tegna de raxone omne despensatione che se fesse.

[4] De la fameglia et salario de miser lo zudexe della detta corte. Rubrica.

Hano statuido e ordenado che zaschuno che de qui innançi serà zudexe della detta Università continuamente debia tegnire con lui, a

tutte soe spese, quatro famigli armigeri vestidi de una partida over de veste le quale habiano alchune insegne per le quale se possano cognoscere da li altri. Et deli quali quatro famigli almeno li dui de loro siano tenuti a andare con li missi dela dicta corte a fare le executione deli comandamenti serano bosogno de fare in la detta corte. Et tutti li quali famigli siano de cità, terra over luogho distante dalla cità de Bologna per vinticinque miglia, purché alchuno de quilli famigli non sia del contado o destretto de Bologna, né habia fameglia, mugliere over figlioli nella detta citade, guarda, contado over destretto. Lo quale offitiale debia avere per so salario, per sì e per tutta la soa fameglia per tutto uno anno, livre trexento sexanta de bolignini, le quale se debiano pagare a lui in questo modo, zoé ziaschuno mese del dicto anno livre vinte de bolignini per lo depositario over soprastante della Gabella Grossa della detta citade suxo el datio della detta Gabella, senza alchuno mandato de alchuno thesorero over altro superiore e le quale livre vinte se debiano ponere per lo dicto depositario over soprastante ogni mese in suso el tagliolo del dicto datio per spexa ordinaria. Et sia tenuto et debia zaschuno thesuriero del comune de Bologna over altro officiale a çò deputato le dicte livre vinte per // zaschuno mese mettere over fare mettere e scrivere a spesa dello dicto datio in suso li libri del dicto Comune a zò deputadi. Et questo quando el dicto datio fosse in camera el quale non fosse venduto, ma se el dato datio se vendesse sia tenuto et ubligato quello che comparasse lo dicto datio a dare e pagare del suo proprio alo dicto zudexe le dicte livre vinte de bolig. per zaschuno mese, como è dicto. Lo quale datio per lo comparadore over conduxedore sempre se se intenda essere comparado con lo decto pacto. Lo quale pacto[29] debia essere registrato ala thesuraria del comune de Bologna in suso li libri a çò deputati, sotto pena ali dicti depositario, comparadore over conduxedore che non pagasse, chome è detto, de altretanta quantità de dinari quanta fosse quella la quale non fosse alo dicto zudexe pagada ogni mese, come è[30] detto. Contra li quali over alchuno de quilli possa el dicto zudexe mandare a executione in rescodere over fare rescodere la dicta pena, como è dicto, sença alcu-

4r

[29] *Aggiungi* se *espunto.*
[30] è *interlineato.*

na altra licentia. Et le dicte livre vinti de bolignini tassemo et ordenemo che le debia avere dal dicto datio ogni mese, como è detto, da el primo dì che hara' vigore li presenti statuti a tri anni proximi che veneno et oltra a beneplacito del governadore over legato che per lo tempo fosse[31]. Dechiarando che se finiti li dicti tri anni alo zudexe non fosse più observato lo assignamento predicto che alora la camera del comune de Bologna gli sia ubligata alo pagamento dele dicte livre vinte omne mese et livre diexe de bolognini per zaschuno mese da lo camerlengo dela dicta Univesità deli dinari dela camera dela dicta Università, come appare più pienamente in lo statuto robricato *Della spesa dela dicta camera*. Et oltra el suo salario habia per soa habitanza senza alchuno so pagamento la casa dela dicta Università a zò deputada.

[5] Dello avignimento et zuramento dello dicto zudexe. Rubrica.
Ancora hano statuido e ordenado che zaschuno che serà ellecto in zudexe della dicta corte debia vignire ala cità de Bologna com la soa fameglia almeno per dui dì inançi al comenzamento dello so officio e in la dicta citade stare per informarse[32] deli statuti e altre cose che spectano allo so officio. Et sia tenuto el dicto zudexe el dì che 'lo arivarà a Bologna o el dì seguente, con la soa fameglia, andare ala presentia dello detto monsignore[33] lo governadore overo altro suo successore e in le soe mani zurare, inseme con li suoi nodari, che loro bene, lialmente, fedelmente et sollicitamente, cessante ogne dolo et fraude exercitarano li loro officii; et li statuti della detta Università facti e che se farano a soa iusta possança observarano e farano observare; alla detta Università soe rasuni, cose e bieni mantignirano et conservarano et a soa iusta possança augmentarano; i merchadanti e persone de quella Università tractarano benegnamente e paternamente e con dritta e oguale mensura ministrarano iusticia alli subditi; et lo so debito tribuirano a zaschuno; e che contenti serano ali loro salarii e alli pagamenti ordenadi per li presenti statuti et oltra non domandarano alcuna cosa né non torano etiamdio da quigli che

---

[31] *Aggiungi* et quello governadore overo altro suo successore e *espunto.*
[32] *Aggiungi* dello so officio et in la dicta citade stare per informarse *espunto.*
[33] *Aggiungi* per *espunto.*

glie volesseno spontanamente dare; et che tutte et zaschune cose farano et observarano le quali per vigore di presenti statuti sono a loro comesse; et da ciaschuna iniustitia, malignità, dolo, fraude e da ogni altra cosa inllicita in tutto se astignirano; e che el detto zudexe non aceptarà alchuni presenti che vagliano per ciascaduno oltra suoldi cinque de bolognini, né aceptarà da quilli che piatezarano[34] denanci da lui alcuna quantità de pecunia etiandio uno solo dinaro, sotto pena per ziaschaduno delli premissi casi de fiorini diexe d'oro, la quale se debia exigere da lui al tempo del suo sindicato per lo podestà de Bologna et ciaschuno possa denonziare et acusare et haverà la mitade della dicta condanasone. //

[6] Dello officio et iurisdictione del zudexe della detta Università. Rubrica. 4v

Vogliando dechiarire et distinguere la iurisdictione del detto zudexe et circha quale cosa se consista et divertasi lo suo officio, ano provedudo, statuido et ordenado che lo detto zudexe sia et se se intenda de essere zudexe competente et ordinario et debia et possa lo detto zudexe, et non altri zudexi o zudexe over officiale della cità, conta, guarda, forza et destrecto de Bologna, cognoscere de tutte et zaschune questione, lite, cause o controversie de qualunqua quantità, le quale se moverano o se ventilarano per zaschuna rasone over casone o pretexto de alcune mercantie, chose o facti che spectino o per alchuno modo pertiegnano ad alcuna arte, mistiero over exercitio o traffico di mercadanti, cambiaduri over artifici della detta cità, guarda, contado, forza o destrecto o che trafficho over exercitio facesseno over fesseno fare per sì o per suoi facturi, compagni o garzuni et etiamdio de tutte et zaschune questione mosse over che se moverano per raxone over casone de alcuno deposito che se dicesse essere facto apresso de alcuno over alchuni delli predicti et che dale soprascripte lite over alcuna de quelle fosse dependente, choerente, conesse et occasionate, et tra zaschuni per zaschuni et contra zaschuni serano mosse cussì citadini, contadini over destrictuali chome habitaduri della detta cità, contado, guarda, forza et destrecto, etiamdio

[34] ra *interlineato.*

tra forastieri per forastieri et contra forastieri purché in le dicte lite o zaschune de quelle lo actore et lo reo over uno de loro sia merchadante, cambiadore over alchuna arte, mistiero, exercitio[35] o traffico facesse o fesse fare, come è detto di sopra, nonobstante che lo actore fosse tegnudo de seguere el foro del reo. Et in quelle et zaschune de quelle lite, cause, questione o controversie possa et debia lo detto zudexe per sì solo procedere et quelle finire, semptentiare et terminare da livre cinque de bolognini in zoso, ma da livre cinque in suso non possa per alcuno modo dare alchuna sententia senza expressa volontà, presentia et consentimento delli tri consuli sedenti over dui de loro, considerando sempre la pura et la mera verità de tale lite se averà a decidere. Et le sentencie over comandamenti delli precessuri de zaschuno zudexe possa e debia zascuno subsequente zudexe quelle tale sententie et comandamenti mandare a executione, salvo che in li casi permissi in li statuti subsequenti *De quilli che sono chiamadi a rasone et comparissene* et *De quilli che sono chiamadi a rasone et non compariscano*, in li quali possa lo detto zudexe per sì solo pronomptiare come in li dicti statuti se contiene. Dechiarando se 'llo detto zudexe et consuli non fosseno d'acordo in dare alchuna sententia, alora et in quello caso se debiano chiamare li tri consuli precedenti che[36] arano seduto de quello anno over subsequenti se 'lle dicti tri consuli sedenti che avesseno a prestare lo consentimento al detto zudexe in dare alchuna sententia fosseno li tri primi consuli sedenti de tale anno. E quilli tri consuli over dui de loro chiamati inseme con lo zudexe et li detti consuli sedenti fra tutto loro se debia proponere et descuttere de tale sententia che se averà a dare. Et quello che per la mazore parte de[37] tutti loro serà deliberato, lo detto zudexe per quello modo sia tenuto et debia dare la detta sententia de presentia, volontà et consentimento delli dicti consuli chiamadi et etiamdio sedenti. Dechiarando che se in alcuna delle dette lite fosse
5r stato // omesso fare o far fare per tutte doe le parti over alchuna de quelle alcuna sollemnità over acto, la quale over quale se avesse de-

---

[35] *Cod.* exerecitio, e *espunto.*

[36] *Aggiungi* avesseno a prestare *espunto con l'indicazione* Va *(all'inizio)*….cat *(alla fine)*. *Aggiungi* che *omesso.*

[37] *Aggiungi* loro *espunto.*

vuto fare segondo la forma deli statuti della detta Università, la quale solemnità over acto precisamente non tochi over specti alli meriti over probatione over liquidatione de tale causa e cussì non sia de grande preiudicio, dele quale chose se debia stare ala dechiaratione delli dicti zudese et consuli sedenti, possa lo detto zudexe et a lui sia licito dare la sententia nonobstante tale solepnità over acto fosse manchato, como è detto di sopra. Et sia tenuto lo detto zudexe zaschuno dì iuridico, segondo la forma di presenti statuti, sedere doe volte, zoé la matina doe hore et la sira doe hore etiamdio se non gli fosse niente da fare e più se 'l fosse de bisogno incontinenti quando sonarà la campana per rendere rasone in la dicta corte. La quale campana sia tenuto lo detto zudexe fare sonare zaschuno dì iuridico, zoé una hora la matina inanci terza et la sira a vrespo e questo essendoli la detta campana, ma non gli essendo sia tenuto lo detto zudese de sedere chome è detto, sotto pena alo detto zudese che non sedesse alli dì et hore predicte per zaschuna hora che non sederà de soldi diexe de bolognini. La quale pena se debia tegnire a lui del suo salario per lo detto camerlengho et applicare alla camera della detta Università sença alchuna remissione. Ma li altri dì non iuridichi debia stare almeno lo detto zudexe alchuna parte del dì in la publica audientia della detta corte et fare chopia d'esi a zaschuno che andarà a lui per lo exercicio dello suo officio. Et per alchuno modo non possa né debia lo detto zudexe cognoscere o intrometerse de alchuno affycto over pisone de alchuna caxa né de zoatiche de alchune bestie over animali, salvo se[38] una delle parti che domandasse in alcuno deli soprascripti casi excepti non facesse merchantia o publica negotiatione de alchuni deli soprascripti casi excepti. Possa anchora lo detto zudexe multare et imponere pene quando a lui parerà equo et iusto – delle quale pene precisamente non sia facto mentione per li presenti statuti – et quelle rescodere realemente et personalemente segondo che parerà a lui, considerata in prima la condictione della persona et la qualità del facto et a arbitrio de bono homo, purché le pene o multe che se imponerano per lui non debiano avanzare per zaschuna de quelle livre cinquanta[39] de bolignini. Ma perché l'adevene che alcuni

[38] *Aggiungi* se *espunto.*
[39] cinquante *corretto in* cinquanta.

inadvertentemente parlano denançi allo detto zudexe et consuli over consuli over sono inhobedienti, possa et debia lo detto zudexe zaschuno de quilli tali che in presentia dello detto zudexe e consuli over consuli erasse multarli in quella quantità che a lui parerà, et rescodere over fare rescodere la detta multa, et detegnire destenuti quilli tali in la audientia over presone della detta corte per quello spacio che allo zudexe paresse descretamente, sempre moltandoli[40] et detenendoli segonda la inhobedientia, purché la detta multa non
5v passi la detta quantità de livre cinquanta // de bolognini. Et debia et possa lo detto zudese qualunqua persona menazasse, batesse o resistesse alcuno messo mandado per lo detto zudese o alcuno de soa fameglia allo exercitio del suo officio quello tale destignire, multare e punire segondo che a lui parerà. E perché lo officio dela merchantia è officio de verità et equitade et dé essere remosso da cavilatione et lite, lo dicto zudexe sia tenuto, possa et debia in nelle cose che spectano de rasone in zaschune lite che se ventilarano denançi da lui et le quale lite fosseno molto intrichate, el perché le parte principale non saveseno fare da loro, soplire et provedere che le parte non siano inganate descretamente et honestamente como zudese et non como procuradore over advocato. Et quando comparisse denançi dalo detto zudese alchune persone over persona scandolose over rixose over altramente paresse allo detto zudese et consuli sedenti che la causa fosse implicita over scandalosa[41] over quando la lite fosse durata lungho tempo, possano et allo detto zudexe et consuli sia licito constrengere per quello modo che glie parerà realmente et personalmente quelle parte a fare lo compromesso de rasone et de facto in procedendo, cognoscendo et terminando in alchuni boni homini de quella arte fosse tale piado over altri chome parerà ale parti predicte et quilli tali arbitri constrengere a dare lo lodo over arbitramento in forma che la detta lite se spaci al più tosto che se porà. Et specialmente debiano avere lo detto zudese et consuli speciale cura et protectione dele vodoe, orfani, et pupilli et de le altre miserabile persone che non siano opresse over menate per lite, delle quale lite in nelle cose che spectino a merchantia, arte, trafico over exercitio. Et che

---

[40] *Cod.* moltipliandoli, tipli *espunto.*
[41] lo *interlineato.*

da quelle et zaschuna de quelle fosse dependente et conexe, como di sopra è detto, possa et debia lo detto zudexe essere zudexe competente et ordinario et habia et debia avere lo dicto zudexe et consuli sedenti quella medesima iurisdictione, auctorità et baylia in le dicte lite che ha miserr lo podestà de Bologna. Et in quelle tale lite procedere et terminare servata et non servata la forma di presenti statuti, ma solo considerando la pura, mera et vera veritade de tale lite. Possa etiamdio lo detto zudexe comandare et per soa parte mandare et fare bandire tutti et zaschuni bandi, comandamenti et proclamatione le quale a lui parerà che spectino allo suo officio. Li quali bandi et proclamatione siano tenuti li bandiduri del comune de Bologna et zaschuno di loro de obedire allo detto zudexe senza premio alchuno, sotto pena de livre cinque de bolognini per zaschuna volta, la quale pena possa imponere et rescodere lo detto zudexe. Et generalmente sia tenuto et possa fare et habia et intendasse avere lo detto zudexe ordenaria et generale iurisdictione, // auctorità et baylia in zaschune **6r**
cose et in zaschuni casi che havevano[42] li altri zudexi ordinarii allo detto zudexe comessa segondo la forma di statuti presenti, non intendando però derogare per lo presente statuto ad alchuni statuti over ordinamenti delle compagnie delle arte della cità de Bologna. Et prohibemo et comandemo allo detto zudexe et consuli che per nesuno modo non debiano né possano intromettere delle detti statuti et ordenamenti over alchuni de quilli delle dette compagnie over alchuna de quelle, né de processi, questione over acti alchuni mossi, facti over che se farano per alchuni officiali de quelle compagnie infra li loro subditi so no in quanto procedesse de volontà dello massaro de tale arte et salvo in le chose permesse per li presenti statuti. Et perché non he conveniente che nesuno officiale o zudexe del comune de Bologna habia né debia havere né per alchuno modo spectare la iurisdictione dello detto zudexe et consuli della merchantia, cusì come non he conveniente che lo detto zudexe et consuli havesseno la iurisdictione de alchuni altri officiali et zudexi, considerato che zaschuno podestà della cità de Bologna over lo vicario et zudexe da l'Aquila dello detto podestà hano et a loro et a zaschuno de loro

[42] veva *interlineato.*

specta et pertene la iurisdictione dello detto zudexe et consuli over consuli per vigore d'uno statuto, provisione over decreto zà per lo passato per quilli che havevano la podestà facto et compilado et lo quale he alla camera dalli acti del comune de Bologna et alli detti statutieri non gli è paruto né pare licito né honesto che lo dicto miserr lo podestà, suo vicario et zudexe predicto over alchuno de quilli né etiamdio altri zudexi et officiali habiano né debiano havere la detta iurisdictione, maxime per la raxone predicta, imperò hano statuido, fermado, ordenado et deliberato[43] che solo alli predicti zudexe et consuli della detta Università specti et debia spectare la soa iurisdictione et non ad altri zudexi over officiali, derrogando, irritando et anullando zaschuno statuto, provisione over decreto che se atrovasse facto contra lo presente statuto[44] over alchuna parte de quello. Lo quale statuto, provisione over decreto per expresso et registrado de parola in parola in lo presente statuto debiasse havere et cusì per irritado, casso et anulado havemo et reputemo. Lo quale statuto, provisione over decreto per lo avignire non habia, né debia, né possa havere vigore alcuno, né se gle debia dare fede alchuna per vigore del presente statuto. Et cusì prohibemo et vetemo alli detti zudexi et consuli et a zaschuno de loro che per nesuno modo non se possano, né debiano intromettere, né per alchuno modo a loro over a zaschuno di loro specti la iurisdictione et officio de alchuno podestà, vicario, zudexe over altri officiali, cusì citadini como forastieri[45], della citade, contado, guarda over destretto de Bologna, ma allo detto zudexe et consuli solo specti et debia spectare la iurisdictione a loro et a zaschuno di lor dada et concessa per vigore deli presenti statuti. Ma perché più volte advene che uno zudexe over officiale in le lite over questione che non spectano allo loro officio occupano la iuri-
6v sdictione et officio de uno // altro zudexe over officiale competente de tale lite per consentimento tacito over expresso che fano tutte doe le parti over alchuna de quelle, la quale cosa comunamente retorna in danno de tutte doe le parti over alchuna de quelle perché lo zudexe over officiale competente de una lite meglio cognoscerà et sarà

---

[43] e *interlineato*.
[44] *Aggiungi* […] che se atrovasse facto contra lo presente statuto *espunto*.
[45] forastiero *corretto in* forastieri.

decidere tale lite cha uno altro zudexe over officiale allo quale non specti allo suo officio, imperò hano statuido et ordenado che in le lite, cause, questione over controversie le quale spectano alla iurisdictione dello detto zudexe et consuli per vigore delli presenti statuti nesuno altro zudexe over officiale della citade, contado over destrecto de Bologna per alchuno modo, rasone over caxoni possa né debia spectare la dicta iurisdictione et officio del detto zudexe et consuli over alchuno de loro. Et el simile allo detto zudexe et consuli over alcuno de loro lo officio et iurisdictione de zaschuno altro zudexe over officiale etiamdio se tutte doe le parti tacitamente over expressamente consentisseno in uno altro zudexe over officiale over in lo detto zudexe et consuli over alcuno de loro, ma solo a zaschuno specti la soa iurisdictione chome he[46] decto. Dechiarando che zaschuni acti et sentencie et zaschuna altra cosa facti et facte denanci ad alchuno zudexe incompetente, allo quale non specti alla soa iurisdictione siano et debiano essere nulli et de nesuno valore, efficacia over momento, ma solo vagliano et tegnano quilli et quelle che serano stati facti denançi allo suo zudexe compectente et simele le sententie che per loro serano date.

[7] Del sindigado de miserr lo zudexe et soa fameglia. Rubrica.
Perché l'è debita chosa e rasonevole che zaschuno administradore de rasone demostri sotto iuridicho examene le soe operatione e renda rasone de quello che ha administrado, hano ordenado e statuido che zaschuno zudese della detta Università, cum li nodari, camerlengho e fameglia predetta, infine de zaschuno anno se debiano sindichare per lo sindicho mazore della cità de Bologna se alora serà lo officio del detto sindico, over per altri over altro ellecti et deputadi per lo dicto monsignore lo governadore over suo successore, inseme com tri boni merchadanti experti, che se debiano ellegere per li consuli della detta Università per tri dì innançi la depositione deli sui[47] offitii de quelli che se doverano sindichare. Et non siando lo dicto officio del sindicho mazore over siando, ma lo detto sindico fosse absente dalla cità, guarda, conta e destrecto de Bologna o fos-

[46] he *interlineato*.
[47] suo *corretto in* sui.

se impedito el perché non possesse essere allo detto sindicato, alora lo vicario de miserr lo podestà se succeda in luogho de tale sindico mazore. Li quali tri merchadanti ellecti debiano zurare in mane dello detto[48] sindigo mazore over del vicario o altri deputado, chome è detto, che bene, deligentemente e con fede sindicharano lo dicto zudexe, nodari e soa fameglia e che 'li farano tutte e zaschune cose ale quale sono tenuti per vigore del presente statuto de fare. Et siano tenuti li predicti tri ellecti sedere e stare com lo dicto sindicho mazore over altro deputado, chome è detto, o con lo detto vicario, chome è detto, ali dì et hore debite et ordenade per fare lo detto sindighato,
7r // sotto pena de cinque bolog. d'oro per zaschuno inobediente e per zascuna volta che non observasseno quello che se contiene in lo presente statuto. Le quale pene se debian exigere per li detti vicario o sindigho mazore o altro deputato, chome è detto. La quale pena la mità specti alo detto vicario over sindigho mazore over altro deputado e l'altra ala camera della detta Università. In lo quale sindighado se proceda in questo modo, zoé che tale che se doverà sindighare cum soi nodari, camerlengho e[49] fameglia se debiano apresentare denanci ali dicti sindighi l'ultimo dì de so officio allo descho dalo Urso posto in lo palazo vechio iuridicho del comune de Bologna, alo quale bancho debiano sedere li dicti sindighi li dì et hore usade per fare simili sindighadi, a respondere ala inquisitione generale facta per li detti sindighi e formada contra li predicti sindicandi. Lo quale zudexe incontinenti per sì e per la soa fameglia sia tenuto et debia dare e prestare bone segurtà denanci ali detti sindighi almeno de fiorini cento de horo. Lo quale sindicato fazano li dicti sindighi publicamente preconizare per la cità de Bologna in li loghi usadi, per uno di bandiduri del comune de Bologna, zaschuni tri dì continui, proximi, subsequenti che se l'è alcuno che voglia domandare alcuna chosa allo tale de qui indreto zudexe della Università di merchadanti over de alchuno nodaro o nodari o camerlengho over de alchuno so fameglio, o se l'è alchuno che li voglia ascrivire alcuna cosa o[50] lamentarse o domandare alchuna cosa ali predetti, debiano compa-

---

[48] *Aggiungi* tempo *espunto.*
[49] e *interlineato.*
[50] *Aggiungi* o *espunto.*

rire denanzi ali dicti sindighi com loro peticione e querele infra lo termine de tri dì. Altramente dal detto termine innançi non serano auditi, dicendo in la prima crida e questo e per la prima crida in la segonda, e questo e per la segonda in la terza, e questa e per la terza e peremptoria crida. Et se alchuno in lo termene dele dette cride over alcune de quelle non comparirà che se lamenti o domanda alcuna cosa, alora per li detti sindighi sia licenciato el detto zudexe, nodari, camerlengho e fameglia et debiano essere e se se intendano essere licenciati iuridicamente e liberamente. Ma se infra li dicti termini alchuna chosa serà domandata o che a lui o ali nodari o nodaro over fameglia serà opposto o ascripto o che el se pruovi alchuna chosa de quello che se contiene in la inquisitione generale, almeno per quindexe testimunii non sospietti per alchuno modo deli pratichi e che conversino in la detta corte, infra li primi tri dì delo detto sindighato, li quai se debiano examinare procedendo in tale sindighado pienamente in omne cosa segondo la forma dello statuto del comune de Bologna la robricha dello quale he *Dello sindigato de miserr lo podestà*. Dechiarando che qui siano desposte et ordenade tutte e zaschune cose che sono ordenade e desposte nello detto statuto refferrendo zaschuna cosa alo suo proprio e consimile. Et le scripture del detto sindighato se debiano scrivere per uno nodaro citadino de Bologna, lo quale debiano elliegere li dicti consuli. Et debiano avere li predicti sindighi, solo dal detto zudexe, per zaschuno de loro suoldi quaranta de bolignini. Et lo nodaro debia avere quello che a lui serà tassato per li detti sindighi.

[8] Dello officio di consuli della dicta Università. Rubrica.

Ancora hano statuido e ordenado che lo officio di consuli della detta Università sia et debia essere e divertasse circha le infrascripte cose, zoé che zaschuno[51] delli tri consuli che zaschuni tri misi heno deputati a sedere e per l'avenire serano com lo detto zudexe segondo la forma del primo statuto, siano tenuti e debiano stare et sedere com lo detto zudexe allo suo usato bancho[52] almeno ogni lunedì et merchuridì et viegneredì quando odirano la campana per rendere raxo-

[51] zaschuni *corretto in* zaschuno.
[52] *Aggiungi* per rendere raxone *omesso*.

ne in la detta Università esiendogli la detta campana et non[53] essendogli una hora inanci terça la matina e la sira a vrespo sian tenuti de
7v venire // alla decta Università e sedere, chome è detto, la matina et la sira, zoé doe hore la matina e doe la sira etiamdio se non gle fosse niente da fare per loro, sotto pena de suoldi dui per zascuno de loro et per zaschuna hora la quale non sederano. Et oltra la dicta pena lo detto zudexe possagli multare e constrengere allo suo arbitrio che vegnano a sedere, chome è detto. Le quale pene e multe se debiano retegnire delli suoi salarii e emolumenti, li quali per li presenti statuti gli sono limitadi. E con lo detto zudexe le cause che se ventilarano allo detto officio siano tenuti et debiano li dicti tri consuli over dui de loro perlomeno audire alla sua presentia e consintimento prestare allo detto zudexe in decidere et terminare le dette cause, segondo la forma di presenti statuti, in le chose iuste, rasonevole et honeste che a lor parerano et non altramente. La quale presentia et consentimento non possano per alchuno modo prestare in decidere et terminare le dicte cause se almeno uno dì inanci el dicto consentimento non harano audito tutte doe le parte in la corte predicta e quelle bene intese a zò che glie sia noto a quello che hano prestare lo consentimento, dela quale cosa debia constare in li acti de uno di nodari dela detta corte. Altramente la sententia che se darà non vaglia de raxone. Et se alchuna dele parte non glie fosse over comparisse una de quelle parti[54] denanci ali dicti consuli a dire la sua rasone alora tale debia esere rechesto, o una volta in persona o doe volte ala casa, che vegna a dire la soa raxone denanci ali dicti consuli. Et se 'l non comparirà l'altra parte acuxi la soa contumatia et digha la soa raxone. Et etiamdio debiano li dicti tri consuli et li altri consuli de la detta Università denançi allo detto zudexe comparire tante volte quante per soa parte serano rechesti over che a loro serà imposto de non partire da lui fino che lui non glie darà licencia e da lui intendere et audire quello che per lo dicto zudexe occorerà de preponere e con lui sopra de quello tractare quello che serà de bisogno, etiamdio pensando et da lore medesimi cercando et solicitamente investigando de bene, lialmente e a bona fede la detta Università di merchadanti

---

[53] *Aggiungi* gli *omesso.*
[54] una de quelle parti *interlineato.*

e persone de quella et le soe rasuni, cose et bieni mantignire et conservare et a tutta soa possança acrescere; et alo dicto zudexe dare bono, equo et iusto conseglio in sententiare et deffinire le dicte cause; e che tutte e zaschune cose le quale crederano che concernano lo honore et utile dela dicta Università et persone de quella promovere et sollicitamente cerchare e com effecto procurare et studiare utelmente de adimpire ogne cosa che se apertene allo suo officio; et fare bona ellectione de consuli et de altri officiali della detta corte et specialmente de persone docte et sofficienti alo officio del consulado et de a zaschuno altro officio segondo la forma di presenti statuti, sotto pena de zaschuno di dicti consuli che omettesse de comparire denanci allo detto zudexe quando serano rechesti de suoldi diexe de bolognini et per zaschuna volta. Et in caso de absentia, de infermitade over de altro iusto impedimento deli dicti tri consuli sedenti over se ventilasse alcuna questione in la detta corte alo tempo di ditti tri consuli pro over contra alcuno consanguineo, compagno, discipulo, cognado over parente de alchuno deli dicti tri consuli sedenti infino alo terzo grado inclusivamente – el grado connumerando segondo rasone civile – alora et in quello caso de parentado o de compagnia over de discipulo, tale consulo in tale piado per nesuno modo possa essere presente né de tale chausa per nesuno modo impazarse. Et se pur tal consulo contrafesse ogni cosa che de tale causa seguisse non vaglia de raxone se questo che di sopra è detto serà allegato per la parte contraria. Et in zaschuni deli soprascripti casi sia tenuto[55] // et **8r**
debia el dicto zudexe fare scrivere lo resto di consuli in brevi e quilli revoltare e cussì revolty mettere in una cosa secreta e poy caverne uno a ventura in logho delo predicto consulo in chaxi predicti inpedito over excepto. Et siano tenuti et debiano li dicti tri consuli sedenti ogne mese fare la mostra alo detto zudexe et fameglia, sotto pena per zaschaduno mese che omettesseno de fare la mostra predicta et per ziascaduno di loro de livre cinque de bolignini. Et ziaschuno della fameglia del detto zudexe che serà apuntado sia tenuto el dicto zudexe pagare livre cinque de bolignini per zaschuno mese et a rasone de mese, la quale apontadura se se retiegna del suo salario che

[55] *Aggiungi* et *espunto.*

ha dala camera dela dicta Università. La quale mostra se scriva per uno deli dicti nodari in suxo lo libro unde serà scripta la ellectione del detto zudexe e soa fameglia, della quale fameglia nesuno non se possa remettere senza licentia delli dicti tri consuli over dui de loro. Siano etiamdio tenuti et debiano li dicti dodexe consuli in la fine de zaschuno anno e pertanto innanzi che finito lo dicto anno habiano et[56] debiano avere veduta, calculata et examinata tutta la raxone della intrada et della spexa della camera della dicta Università. La quale intrada debiano rescontrare com li libri de nodari della dicta corte et quella rasone in saldo reddure e tale saldo fare scrivire a uno di detti nodari in uno libro a ciò specialmente deputato et etiamdio de mese in mese per li consuli sedenti e de loro mano soscripta. Et in caso che oltra li salarii et emolumenti tassati per li presenti statuti alli officiali della detta corte alcuna quantità de dinari in fino dello anno avanzasse, siano tenuti et debiano ogni anno li dicti consuli de tale avanzo spendere per fino ala quantità de livre cinquante de bolignini alla volontà delli dicti consuli allo ornato et uso della casa dela habitatione del zudexe della detta Università, le quale spese che se farano etiamdio se debiano scrivere in lo dicto libro a çò che perpetuamente appare della intrada e spexa della detta Università, et lo resto che[57] avanzarà da livre cinquanta in suxo se debia spectare ala camare del comune de Bologna et allo thesoriero della dicta camara pagare per li dicti consuli, sotto pena per zaschuno deli dicti consuli negligenti ale predicte cose de livre diexe de bolignini. Et speciale cura et protectione debiano avere li dicti consuli sotto vincolo de zuramento che se observi' li presenti statuti et quando in alchuna parte de quilli fosse derrogato over volesse essere derrogato, debiano et siano tenuti de adunarse tutti insieme et andare allo governadore over legato et provedere segondo che pararà a lore, sotto pena de essere privati del consulado per tutto el tempo dela loro vitta et perdere tutto lo loro salario et emolumento. Et generalmente siano tenuti et debiano fare et observare et fare observare tutte e zaschune cose a loro concesse over permesse de fare per vigore delli presenti statuti.

---

[56] e pertanto innanzi che finito lo dicto anno habiano et *sul margine. Aggiungi* e *espunto.*

[57] *Aggiungi* lo *espunto.*

Ali quali consuli e zaschuno di loro in principio del loro officio se se debia liegere lo presente statuto et da po' lecto […] zurare de far et observare over fare observare tutto quello che se contiene in lo presente statuto et altri statuti della dicta Università. //

[9] De la ellectione et offitio di nodari della dicta Università. Rubrica. 8v

E perché molto seria stado per lo passado et per l'avinire serà utile e bene della detta Università et huomini de quella essere uno delli detti nodari allo detto officio deputadi per tutto el tempo dela vitta de tale nodaro, principalemente a zò che el zudexe et cunsuli et altre persone di statuti et altre cose che spectino alla detta Università da tale nodaro se possano informare. Lo quale nodaro verisimelemente mieglio dè savere deli statuti et altre chose che spectino alla detta corte ch'a lo nodaro forastiero che per lo tempo passato è stato over ch'a[58] li nodari citadini che de anno in anno se mutarano over de sie misi in sie misi sieno mutadi. Et considrado che Zorzo de serr Iacomo de Paxello, citadino et nodaro bolognese, per lo tempo passado è stado e sie fidedegno nodaro et persona da bene e molto atto allo detto officio, considerato etiamdio la grande faticha et dilligentia che ha durato a solicitare li dicti statutieri che 'li fazano li presenti statuti et etiamdio a scrivere e a publichari li presenti statuti[59], di quali specialemente sia scripto over facto scrivere doe copie in bona forma, una per la camera dali acti et l'altra per la detta Università, senza li altre copie che seno facte inanci che siano stati ordenadi li dicti statuti, le quale copie ha facto tutte a soe spexe e sença premio alcuno. El quale Zorzo se avesse voluto salario sereve stato grande considrato che a[60] lo nodaro che publicò li altri statuti glie fo taxato sexanta fiorini. El quale Zorzo ha apudo quella deligentia et amore perché se fazano li presenti statuti et consequentemente se drizi el detto officio, el quale officio da più anni indrieto è stato molto debele che se fosse stado bono mercadante e membro de quella Università, et infino a prestare deli suoi proprii dinari alla camara della detta

---

[58] che *corretto in* cha. *Aggiungi* serà *espunto.*
[59] et etiamdio a scrivere e a publichari li presenti statuti *sul margine*.
[60] a i*nterlineato.*

corte, come in li presenti statuti se contiene. Imperò hano statuido, fermado et ordenato che in la dicta Università siano et debiano essere solamente dui nodari citadini della cità de Bologna e non più. Di quali dui nodari elligemo et deputemo et volemo che el sia el detto Zorzo in uno deli detti dui nodari per tutto el tempo de la naturale vita soa, lo quale per nesuno modo, rasone over casone non se possa né debia cassare né removere etiamdio per[61] lo detto monsignore lo governadore né altri o altro suo successore né per altri statutieri[62] che per l'avinire se creasseno, salvo se 'l cometesse alcuno dolo o fraude, lo quale se debia proare e el perché paresse ali dodexe consuli over dele quatro parte le tre di loro che tale dolo et fraude fosse tale che el detto Zorzo meritasse essere cassato, alora e in quel caso possano li detti consuli over dele quatro parte le tre di loro con licentia et volontà del decto monsignore lo governadore over altro suo successore[63] cassare e removere el detto Zorzo e non altramente. Et in caso de infirmitade, de absentia over de altro iusto impedimento, dele quale cose parà ali tri consuli sedenti essere licito et honesto, possa lo detto Zorzo, con licencia di dicti tri consuli, in suo luogho subrogare uno o più nodaro o nodari per quello tempo e termene lo quale fosse infermo, absente over avesse altro iusto impedimento. L'altro nodaro della detta corte elligemo e volemo che el sia Iacomo de Gandolfo di Fantuci, citadino et nodaro bolognese, solamente per tredexe misi, li quali comenzarano a dì primo de dexembre proximo et finira' como segue, e che per l'avignire la ellectione del detto altro nodaro specti et pertiegna ali consuli dela detta corte li quali per lo tempo serano. Li quali consuli debiano elliegeri tri nodari zaschuno anno al tempo della ellectione del zudexe, nominando zaschuno deli detti consuli uno nodaro et non più e poi meterli a partido a fave bianche et negre fra loro. Et quilli tri che harano più fave bianche se debiano apresentare alo detto governadore over altro suo successore. Lo quale governadore over[64] suo successore sia tenuto de ellegere

---

[61] per *interlineato*.

[62] ti *interlineato.*

[63] decto monsignore lo governadore over altro suo successore *sul margine*; lo governadore *espunto. Aggiungi* regimenti *espunto.*

[64] *Aggiungi* altro *interlineato ed espunto.*

// uno solo de quilli tri over confermare uno de tali tri nodari lo qua- **9r**
le glie parerà più sofficiente nodaro solamente per uno anno e non per più, el quale comenzarà a dì primo de zenaro de zaschuno anno et finirà como segue. Con questo che habiano dele tre fave le doe fave bianche delle detti consuli. Lo quale nodaro habia vacatione uno anno dal dì che finirà el suo officio. Dechiarando che dopo la morte del detto Zorzo incontinenti se debia fare la ellectione de uno altro nodaro per li consuli che alora serano in lo officio solamente per uno anno [65]servando il modo di sopra dato over a vitta como parerà a lore, lo quale debia avere la confirmatione chome è detto. Lo officio delli detti nodari sia questo: de stare sollicitamente in la decta corte li dì che se renderà raxone et de scrivere in suso uno libro a zò specialemente deputado tutte e zaschune nominatione et ellectione che per l'avignire se farano de tutti et ciaschuni consuli, officiali e famigli, cussì citadini como forastieri della detta Università e tutti e zaschuni scruptinii che se farano per la ellectione de tali officiali[66] e consuli e tutte e zaschune segurtade che se darano per alchuni sensali, officiali over missi et tutte et zaschune altre scripture che achadeseno per le dette cose fare over per altre cose extravagante per chosa che non apertiegna ale lite dela dicta corte. Abiano etiamdio et debiano avere li dicti nodari e zaschuno de loro da per sì uno libro da acti de carte de bambaxe in lo quale zascuno de loro siano tenuti et debiano scrivere per littera, de dì in dì, tutte et ciaschune citatione, relatione, pignoratione, comperatione, peticione, responsioni, termini et generalemente tutti et ziaschuni acti che se farano in la detta corte denanci da loro, di quali per achuno modo serano rechesti. Et da poi li ditti nodari e zaschuno di loro siano tenuti et debiano, de dì in dì como arano scripti tali acti over a loro serà stada producta alchuna scriptura over dal dì che doverano essere scripti infra tri dì alora proximi, quilli tali acti et scripture in zascuna margine de zaschuna carta fare uno fregho de inchiostro et intercludere intorno[67] apresso de tali acti et scripture per modo che non se possa azun-

---

[65] *Aggiungi* con *espunto.*

[66] *Aggiungi* over missi e tutte e zaschune altre scripture *espunto con l'indicazione* Va *(all'inizio)…* cat *(alla fine).*

[67] *Aggiungi* intormo *omesso.*

zere niente, etiamdio dentro da tale frego intercludere ziascuna postilla che fosse in lo margine, la quale fosse signata andasse dentro a tali acti over scripture. Dechiarando che alcune interliadure o interliniadura non se possano fare in alcuni libri da acti né acceptare alchune scripture interliniade, ma quello che se contingesse de zunzere in tali libri o scripture se scriva in lo margine de tali libri o scripture e non tra le reghe, altramente a tali acti over scripture non servada la forma predicta et solo per quella parte che non serà servada non se li debia[68] né possa dare alchuna fede. Et lo nodare che ometesse le predicte cose de fare sia tenuto al danno e allo interesse della parte per chi devisse tale scriptura. Possa' etiamdio zaschuni deli dicti nodari scrivere in una questione che fosse comenzata alli acti de uno di loro in lo libro de tale nodaro che avesse principiato in tale questione de actitare. Et tutto quello che serà scripto in li altri acti siano de raxone validi et debiasegli dare e dagasegli piena fede in zudisio e fuora de zudisio, contra li quali o quale per alcuno modo non se possa a ascrivere o apponere che non siano over serano alla camera dalli acti del comune de Bologna in publica forma segondo li statuti del comune predicto, li quali et quale non siano neccessarii
9v essere posti alla detta camera. Et // zaschuno che vorà vedere, sumere over copiare delli dicti libri o alchuni de quilli over scripture producte alcuna cosa, purché a lui se apertegni o zuri a lui pertignire, siano tenuti li detti nodari sença alcuno premio fare comodita et libera copia lì in la corte e delli non se possano movere né exportare. I quali libri zaschuno delli dicti nodari[69] in principio del loro officio, siano tenuti et debiano affogliare ordenadamente e stampare de carta in carta com la stampa della detta Università et intitulare in forma debita et usitata e poi, in fine delo suo officio over de zascuno anno, sottoscrivere de soa mano el detto libro in forma debita com lo suo segno. Possano etiamdio et siano tenuti li detti nodari e zaschuno de loro di libri e filze deli suoi precessuri tore acti et scripture et redurle in publica forma a domandasone de zaschuno che a sì apertegna over zuri a sì apertignire, le quale vagliano e dagassi piena fede como tale nodaro che sumerà ne fosse rogado. Anchora che li detti no-

---

[68] *Aggiungi* over *espunto.*
[69] *Aggiungi* in suso lo so libro *omesso.*

dari e zaschuno di loro per nesuno modo non possano né debiano lassare in li suoi libri alchuno spacio o margine fra uno acto e l'altro, ma debiano, de dì in dì segondo che acaderà, in li suoi libri de scrivere li acti non lassando alcuno spacio. E se in tali libri per lo camerario serano attrovati alcuno over alcuni spacii debia tale nodaro che tale spacio avesse lassato adimpirlo e scriverlo fra termene de tri dì dal dì che serà facto la mostra per lo dicto camerlengho, sotto pena a zaschuni deli dicti nodari de suoldi vinti de bolignini per zaschuno spacio et per zaschuna volta, che se debiano retegnire a lui del so salario. Anchora che quando el dicto camerlengho dirà alli detti nodari o nodaro che averà recevuta alchuna quantità de dinari deli[70] acti over scripture deli soi libro over che a soa noticia pervegnirà, siano tenuti et debiano li detti nodari e zascuno di loro che tali acti o scriptura avesse facto la somma di dicti dinari per abbacho e lo dì e lo mese che tali dinari serano recevuti scrivere in lo margine[71] di suo libri da acti da rencontro tale acto el perché fosse stato facto el pagamento predicto et etiamdio scrivere de loro mano tutti et ziaschuni dinari predetti et altri che per zaschuno modo pervignirano alla camera della detta Università de dì in dì in suxo uno libro, el quale debia stare apresso el camerlengho predicto. Et cusì li decti nodari debiano tegnire apresso de loro lo libro dela detta intrada e spexa de mane del camerlengho. Ali quali pagamenti li decti nodari debiano stare molto advertenti el perché non seguesse alcuno manchamento. Li quali nodari e zaschuno de loro siano tenuti et debiano li debituri dela dicta camera scrivere in suxo li quinternitti deli debituri dela dicta camera a zò specialmente deputadi et quilli dare et assignare alo dicto camerlengho a rescodere li quali debiano stare apresso lui. Anchora che li detti nodari e zaschuno di loro siano tenuti et debiano finito zaschuno anno al più per dì quindexe li soi libri predicti et tutte et zaschune filze et altre scripture che alo detto officio se apertengano per publico instrumento dare et consignare allo detto camerlengho, sotto pena de livre cento de bolignini. Li quali nodari non possano né debiano avere altri salarii et emolumenti so no in

[70] *Aggiungi* dicti *espunto.*
[71] *Aggiungi* del *espunto.*

tanto in quanto a loro è concesso per la forma deli statuti[72] presenti
10r de la detta // Università. Et generalemente siano tenuti et debiano fare observare et adimpire tutte et ziaschune chose ale quale heno tenuti e pono fare segondo la forma di presenti statutii.

[10] Della ellectione, zuramento et offitio dello camerlengho della dicta Università. Rubrica.

Apresso hano statuido et ordenato che la ellectione del dicto camerlengho se debia fare in quello modo, forma e tempo chome se contene in proximo precedente statuto *Del nodaro della detta corte* referando zaschuno alo suo simile[73], salvo che per lo anno proximo che vene, el quale comenzarà a dì primo del mese de zenaro et finirà come segue, elligemo et deputemo Antuonio de Zohanne deli Trentaquatro, citadino de Bologna in camerlengho dela detta corte. Lo officio del camerlengho sia de custodire et salvare sopra de sì tutti et zaschuni libri, cose et bieni della detta Università et etiamdio zaschuni pigni che se fesseno in la dicta corte; et de stare assiduo et solicito in la detta corte a fare tutto quello che 'l è tenuto de fare; et[74] tutte quelle tale cose, libri et bieni infine del suo officio per publico inventario allo suo successore assignare. Li quali libri et scripture[75] per lo dicto camerlengho se debiano salvare in lo aromario della detta corte a zò deputado et de quilli a zaschuni che vorà vedere o averne la copia a soe spese, purché a lui se apertegna o zuri a lui apertignire, sia tenuto fare comodita et libera copia in la detta corte. Li quali libri et scripture per nesuno modo possano essere fuora della detta corte exportadi. Et sia tenuto el dicto camerlengho et debia avere uno libro in lo quale debia scrivere tutte e zaschune intrade et spexe della dicta camera, de dì in dì segondo che ochorerà, spetialmente a questo deputado chiaramente et avertamente, sì che ogne volta che serà richesto de rendere la soa raxone la possa intieramente demostrare. Et lo camerlengho debia apresso sì tignire lo libro di dicti nodari delle intrada et spexa predicta. Li quali libri tutti

---

[72] statuto *corretto in* statuti.
[73] *Aggiungi* officio *espunto.*
[74] *Aggiungi* s *espunto.*
[75] *Aggiungi* e *espunto.*

se debiano renscontrare per lo dicto zudexe, nodari et camerlengho inseme etiamdio com li libri da acti tutti li dinari della intrada della detta camera quando se aprirà la capsetta della intrada della detta corte se sono tanti quanti serano a intrada per lo detto camerlengho e nodari nelli dicti libri et se li dicti libri se acordano[76] inseme. Lo quale camerlengho et non altri debia tutte e zaschune intrade predicte recevere et quelle mettere in la capsetta della camera de la[77] detta Università, e 'lo simile pagare li salarii et emolumenti del zudexe, consuli, nodari et a sì medesimo, et tutte et zaschune altre spexe a lui permesse de fare segondo lo statuto *Dele spese*. Ali quali nodari over alchuni de quilli non possa né debia el dicto camerlengho dare over pagare salario over emolumento alcuno se prima el detto camerlengho non harà veduto de carta in carta li suoi libri da acti se glie fosse romaso alcuno spatio che se debia scrivere lo quale non sia scripto. Et se glie ne fosse romaso alchuno non possa per nesuno modo pagare a tale nodaro // lo suo salario over emolumento se **10v**
prima et intieramente non harà scripto et adimpido tale spatio, sotto pena allo detto camerlengho che pagasse ali detti nodari contra la forma preditta de livre doe de bol.[78] per zascuna volta. Sia etiamdio tenuto et debia el dicto camerlengho, quando receverà alchuna intrada della dicta camera, incontinenti quella dire et notificare alli nodari over nodaro avesse facto quilli tali acti el per chui avesse recevuto el detto camerlengho alchuna quantità de dinari, a zò che lo dicto tale nodaro quilli tali dinari in lo margine del suo libro[79] da acti, li scriva denanci a tale acto perché fosse facto lo pagamento predicto, et etiamdio li scriva in lo dicto libro di nodari della intrada et spexa che sta apresso el camerlengho. Anchora sia tenuto el detto camerlengho rescodere a soa possanza da zaschuni debituri della detta camera tutte e zaschune quantità de dinari in le quale fusseno debituri et li quali per li detti nodari o nodaro glie serano stati dati per debituri a rescodere in suso li quaternitti delli debituri. Lo quale camerlengho sia tenuto a quilli dire over fare dire, infra diexe dì dal

---

[76] *Cod.* acordarano, ra *espunto.*
[77] de la *interlineato.*
[78] de bol *interlineato.*
[79] libri *corretto in* libro.

dì che glie serano per li nodari o nodaro assignati per debituri, che debiano avere pagato a lui quello a che heno tenuti. Et oltra li dicti diexe dì de haverglie facto agrevare realmente et personalmente segondo che parerà a lui sença alcuno altro processo infra cinque dì alora proximi passati li dicti diexe dì per modo che paghino quello che serano tenuti alla detta camera, sotto pena allo detto camerlengho che fosse negligente alle predicte cose fare over far fare de suoldi vinti de bolognini per zaschuna volta. Anchora sia tenuto lo detto camerlengho et debia quando lo zudexe et consuli over alchuno di loro non sederano, como è detto, alo bancho della detta corte e ali dì et hore imposte, la pena che gli è imposta alli predicte scrivere incontinenti a intrada della dicta camera senza intervallo alchuno, sotto pena alo detto camerlengho per zaschuna volta che omettesse de scrivere le dicte pene et zaschuna de quella de suoldi vinti, la quale se debia tegnire del suo salario. Ancora sia tenuto el detto camerlengho consignare alo soprastante della camera da acti del comune de Bologna, per publico instrumento de mano de uno di detti nodari el quale se debia scrivere in suxo lo libro soprascripto dove se scrive la ellectione delli officiali[80] della detta corte, tutti e zaschuni libri et scripture delli nodari predicti[81], li quali heno stati[82] et starano in la detta Università tri anni dal dì che finirano tali libri et scripture, sotto pena[83] allo detto camerlengho per zaschuna volta che fosse negligente de livre diexe de bolognini. Anchora sia tenuto et debia el detto camerlengho de liegere over fare liegere tutte e zaschune intrade e spese della detta camera le quale serano pervegnude ale soe mani alli tri consuli sedenti in lo principio del suo officio al più per dì quindexe, sotto pena de perdere lo suo salario de uno mese e più tante volte quante per parte deli detti consuli sedenti fosse rechesto. Et infine del suo officio sia tenuto de rendere et redure in saldo la soa raxone della intrada et spexa della camera della detta corte de-
11r nanci ali dodexe consuli predicti. Et pertanto inançi che per dui // dì alora proximi finido el suo officio sia veduta et reduta in saldo la soa

---

[80] *Aggiungi* delli officiali *espunto.*
[81] *Aggiungi* o *espunto.*
[82] stati *interlineato*.
[83] *Aggiungi* lo *espunto.*

rasone et se alo dicto camerlengho veduta la detta rasone gli avanzasse in mano della detta pecunia della detta camera sia tenuta quella tale pecunia exbusarla ala volontà delli detti consuli, la quale per li dicti consuli se debia spendere et pagare como in lo statuto *Dello officio delli detti consuli* è detto. Dechiarando che se fra la detta examinatione della detta rasone over quella veduta li detti consuli aritrovasseno defraudatione alchuna essere facta in scrivere over in omettere meno de quello havesse recevuto dolosamente, la quale cosa staga alla descriptione delle detti[84] consuli, quello debiano punire et condanare in la mità de quello se trovarà defraudato et a restituire quella tale quantità sença alcuna remissione. Aiungendo che lo detto camerlengho debia avere oltra li soi salarii et emolumenti uno bolognino da quilli che serano stati pignorati alchuni pigni, li quali apresso lui serano depuosti, quando glie renderà, et per vigore solo de una pignoratione facti et quanti se siano li pigni. Et generalemente sia tenuto et debia fare et observare tutte et zaschune cose le quale al detto camerlengho eno concesse de fare et observare per vigore deli presenti statuti, alle quali tutte et zaschune cose predette fare et observare sia tenuto et debia el detto camerlengho, incontinenti lo primo dì che intrarà in lo officio zurare in forma debita in mano del detto zudexe et in presentia delli detti consuli sedenti, et incontinenti dare bona et ydonea segurtà una o più de livre cinquecento de bolognini, le quale se debiano aprohare prima per li aprohaduri del comune de Bologna, et da po' scrivere quelle tale segurtade per mano de uno di detti nodari.

[11] Della ellectione, officio, pagamento et sagramento di missi della detta corte. Rubrica.

Hano statuido e ordenado che ogni anno per lo avenire el zudexe et tri consuli sedenti siano tenuti et debiano ellegere et deputare senza alcuno salario o spexa della detta Università uno over più missi, quanti parerà alloro sofficienti, che debiano servire in la detta corte et obedire alli comandamenti dello detto zudexe et consuli. Lo officio delli dicti missi sia de essere et assiduamente stare in la detta cor-

[84] *Aggiungi* zudes *espunto.*

te, et recevere ambasade et comissione che a loro over a zaschuni de loro se farano, et solicitamente et lialmente fare le loro relatione, le pignorationi, et tutte li altre cose che a loro sono imposte per casone del suo officio bene et lialmente fare segondo la forma di presenti statuti. Alle relatione de' quali missi se debia stare se 'l non prohasse el contrario. Li quali missi lo zudexe et tri consuli sedenti possano cassare et in loro luogho altro o altri surogare tante volte quante a loro parerà. Dechiarando che zaschuno messo del[85] comune de Bologna possa essere ellietto in messo della detta corte. Ancora possa uno di famigli del detto zudexe in la detta corte fare lo officio della messaria, li dì feriadi in honore de Dio solamente et non altro tempo. Li quali missi per la loro solo fadigha et premio possano recevere li infrascripti pagamenti et non più, zoé: imprima de zaschuna rechesta sença testimunii dinari sie et con testimunii soldo uno, de zaschuno comandamento de contumacia dinari otto, de zaschuna pignoratione facta per fino a l. 4 s. 2, per fino a l. 10 s. 3, per fino a l. 24 s. 4, per fino a l. 40 s. 6, per fino a l. 100 s. 8 et da lì in suxo quanta se sia la quantità s. 10. Li quali missi siano tenuti et debiano
11v inanci // che 'li fazano alcuna executione de alchuno comandamento domandare per sì solo senza alcuno fameglio, in persona o ala fameglia de quello tale doverà essere pignorado, che glie dagha uno pegno della valuta de la quantità[86] fosse lo comandamento. Della quale domanda debia havere lo messo soldo uno, salvo se adusesse lo pegno. Debia avere quello di sopra he tassato e non glie essendo dado, over essendoli dato ma non sofficiente per la quantità, el detto messo possa fare la executione de tale comandamento com li famigli necessarii. Li quali famigli debiano havere oltra li pagamenti delli detti missi per zaschuno di loro[87] et per zaschuna pignoratione suoldi dui et non più. De zaschuno comandamento de pigliare debiano havere li dietti missi lo dopio de quello gli tassato de pignorare apendo respecto alle quantità. De zaschuna notificatione over comandamento facto a bocha o in scripto purché non sia né de[88] pignorare né de

---

[85] *Aggiungi* la detta corte *espunto.*
[86] de la quantità *sul margine.*
[87] *Aggiungi* ro *espunto.*
[88] *Aggiungi* pigle *espunto.*

pigliare e de ogni altra chosa che per lo detto messo se fesse per zaschuno s. i. De zaschuno sequestro, possessione over immisione de tegnuda per fino alla quantità de l. .xxv. s. .i., per fino a l. 40 s. .ii., et per fino a[89] l. 100 s. 3, et da lì in suxo quanta se sia la quantità s. .iiii°. Et li predicti pagamenti deli comandamenti[90], notiffication over altre cose predette habiano luogho in la cità de Bologna, ma in lo contado, guarda[91], forza o destrecto, li dicti missi et famigli debiano havere lo dopio de quello di sopra gli è tassato, apendo rispecto alle quantitade, salvo che de zaschuna citatione debiano avere per fino a cinque miglia et da lì in zoso soldi quatro, et da cinque migli in suso[92], oltra lo pagamento predicto de s. 4, per zaschuno migliaro s. .i. Ma oltra li pagamenti predicti debiano havere li predicti missi s. 4 per zaschuno dì lo quale stesseno de fuora della detta citade per fare tale citatione, pignoratione over comandamenti o altre cose predette et etiamdio le spese neccessarie et condecente del manzare et del bevere alli dicti missi et famigli. Et più et meno deli predicti pagamenti che se conteneno in lo presente statuto possano havere li dicti missi et famigli[93] allo arbitrio del zudexe et tri consuli sedenti, considerata la distantia dello logho e la fadigha delli detti missi et famigli, ma oltra le quantitade predicte over che alloro serano chome è detto tassade non possano né debiano tore li detti missi et famigli alchuna cosa, sotto pena de s. 10 per zascuno soldo lo quale torano più de quello che di sopra è detto et debiano et possano essere privati del detto officio. Anchora siano tenuti et debiano li dicti messi et zaschuno de loro de assignare et de ponere apresso del detto camerlengho tutti et zaschuni pigni che avesseno pignorati a alchuna persona a peticione de zaschuno incontinenti quando harano facta tale pignoratione, sotto pena de l. 100 de bolognini a zaschuno messo che non consignarà zaschuno pegno chome è detto et per zaschuna volta. Et per observatione de tutte le predicte cose sia tenuto el detto messo, chome serà ellecto, zurare in mane del detto zudexe che observarà

---

[89] a *sovrascritto a* per *espunto.*

[90] deli comandamenti *interlineato.*

[91] guarda *interlineato.*

[92] *Aggiungi* per fino a .x. miglia *espunto.*

[93] et più et meno deli predicti pagamenti che se concernono in lo presente statuto possano havere li dicti missi et famigli *sul margine.*

et adimpirà tutte et zaschune chose che se contieneno in lo presente statuto et altri statuti della detta corte et da po' incontinenti dare et prestare una o più segurtade de l. .xxv. de bolognini, la quale se debia scrivere per mano de uno di nodari della detta corte. Per la quale
12r segurtà li detti missi // non debiano pagare alchuna cosa.

[12] Delle intrade della camera della detta Università. Rubrica.
Ancora hano statuido et ordenado che per lo advenire in la detta Università debia essere et sia una casetta, la quale se chiavi con tre chiave. Et una delle dette chiave ne tiegna el zudexe, l'altra li nodari et l'altra lo camerlengho. La quale debia stare el dì in susso lo bancho iuridico della detta Università allo tempo iuridicho, debito et usitado de stare allo detto bancho et da po' a rischo dello detto camerlengho se debia custodire et salvare. Et che tutti et zaschuni pagamenti che se farano in la detta corte sì per le pene che se cometerano le quale[94] pervegnirano alla detta camara, chome per zaschune scripture et acti per nodari o nodaro della detta corte, chome etiamdio de ogne altra intrada che pervegnirà alla detta camara se debiano ponere et mettere in la detta capsetta per lo detto camerlengho et ale soe mane pervegnire et non ad altri. Li quali pagamenti delli dicti acti et scripture limittemo se debiano pagare in questo modo, zoé:
imprima della prima rechesta, o impersona o ala chasa, et de zaschune altre citatione cum le relationi per fino a l. .v. dinari .vi. et da l. .v. per fino a l. 100 s. .i. et da l. 100 in suxo quanta se sia la quantità s. .ii;
de zaschuna comparitione facta cusì per lo actore como per lo reo se paghi, como è detto di sopra, apendo respecto alle quantitade;
della peticione over libello facto per lo actore[95] over della productione della detta peticione se paghi, chome è detto di sopra, apendo respecto alle quantitade, salvo se 'l nodaro fesse la petitione se paghi s. .ii. per zaschuna peticione e più se 'lla fosse grande per zaschuna carta de tante reghe et littere, chome di sotto se dirà, soldi 4;

---

[94] *Aggiungi* per vigore *espunto.*
[95] *Aggiungi* over della productione over libello facto per lo actore *espunto.*

della risposta facta per lo reo alla peticione se 'lla serà facta in li acti delo nodaro se paghi como è detto di sopra in la peticione over libello;
dello termene dado allo reo a respondere alla peticione et de zaschuno altro termene dado per lo zudexe, cussì allo actore chome allo reo, dinari 6;
de zaschuna resposta de zascune positione producte, cussì per lo actore chome per lo reo, dinari tri per zaschuna parte;
de zaschuna productione de scripture che se produrano, cussì per lo actore chome per lo reo, inseme con la comparitione se farà in lo libro del nodaro della productione de tale scripture se paghi quello è tassato di sopra in le citatione apendo respecto alle quantitade; // de çaschuno testimunio zurado et examinado et de zaschuno **12v**
altro zuramento dado per lo zudexe ad alchuna delle parti dinari 3 per lo zuramento et per zaschuna examinatione de zaschuno testimunio s. .ii., salvo se fosse[96] grande tale examinatione allora se paghi, oltra li detti s. ii. per zaschuna carta de reghe et de littere como de sotto se dirà, s. .ii. etiam se 'l testimunio se scrivisse de soa mane[97];
de[98] zaschuna aprohatione delle poste di libri over reprohatione fino a l. 10 s. .i., da l. 10 fino a l. 24 s. .ii., da l. .xxv. fino a l. 40 s. .iii., da l. 40 fino a l. 100 s. 4 et da lì in suso, oltra li pagamenti predetti, per zaschuno centonaro s. .ii. che in tutto non passi s. 10;
de zaschuno comandamento facto per lo zudexe alle parti presenti over absenti com la notiffication e et relatione, purché tale comandamento non sia de pignorare né de pigliare, s. .i;
de zaschuna prorogatione de instantia s. .i.;
de zaschuna copia de screpture over registratione in li acti che se fesse se paghi s. .ii. per carta de reghe .xxiiii°. per lado et littere 36 per regha;
de zaschuna publicatione de testimunii s. .i.;
de zaschuna conclusione della causa s. .i.;

---

[96] *Aggiungi* tale *espunto.*
[97] etiam se 'l testimunio se scrivisse de soa man *scritto con un inchiostro più chiaro*.
[98] *Aggiungi* lla *espunto.*

de zaschuna sequestratione com la relatione in forma debita per fino a l. 10 s. .i., da l. 10 per fino a l. 24 s. .ii. et da lì in suxo, quanta se sia la quantità, s. 4;
de zaschuna protestatione com la registratione della copia inseme con la productione et relatione soldo quatro per zaschuna carta fosse la detta protestatione;
de zaschuna crida sença tromba dinari 8 et con tromba s. .i.;
de omne segurtade se paghi segondo è tassado le sequestratione apendo respecto alle quantitade;
della prononça facta per lo[99] zudexe per confesso et convicto in chaso che lo reo non respondesse alla peticione segondo la forma del statuto *De quilli che sono chiamadi a rasone et venino* et etiamdio della prononza della tegnuda dover essere dada di bieni dello reo over de essere pignorado segondo la forma delli statuti *De quilli che sono chiamadi a raxone et non veneno* se paghi per sententia interlocutoria;
de omne comandamento di contumacia dinari 6;
de omne comandamento de pignorare over de pigliare con la relatione per fino a l.10 s. .i., da l. 10 per fino a l. 24 s. .ii., da l. 24 fino a l. 40 s. 4, da l. 40 fino a l. 100 s. 6, da l. 100 fino a l. 300 s. 8 et da lì in suxo, quanta se sia la quantità, s. 10;
della ellectione delli extimaduri a extimari li pigni s. .i.;
della extimatione deli pigni se paghi la mitade de quello he tassato delli comandamenti de pignorare o de pigliare apendo respecto alle quantitade;
de zaschuna adiudicatione in pagamento se paghi chome è tassato delli comandamenti de pignorare o de pigliare apendo lo respecto al-
13r le // quantitade, salvo se 'l fosse adiudicamento[100] secondo decreto se paghi per sententia diffinitiva;
della venditione et alienatione di bieni delli debituri cessanti o che se nascondesseno, fugitivi over morti se paghi chome è taxato delli detti comandamenti de pignorare o de pigliare apendo respecto alle quantitade;

---

[99] per lo *sovrascritto a* del *espunto.*
[100] *Aggiungi* de *espunto.*

de zaschuna prononça et bandimento di libri falsarii se paghi s. .ii. per livra della quantità fosse la falsità;
della punitione over sententia di testimunii falsarii se paghi s. .ii. per livra della quantità avesseno testimuniato falso;
de intitulare li libri delli sensali, et affogliare et dare la segurtà per zaschuno s. .v. e de zaschaduna promissione et zuramento de zaschuno vecturale, nochiero, mulatiero et over portadore s. .ii. per zaschaduni de loro[101];
de zaschuna sententia interlocutoria per fino a l. 10 s.[102] .i. per parte, da l. 10 fino a l. 24 s.[103] .ii. per parte, da l. .xxv. fino a l. 40 s. tri per parte, et da l. 40 fino a l. 100 s. 4 per parte et da lì in suxo, quanta se sia la quantità, s. 10 per parte;
de zaschuna sententia diffinitiva per fino a l. 10 s. .ii. per parte, et da l. 10 fino a l. 24 s. .iii. per parte, et da l. 24 fino a 40 s. .v. per parte, et da l. 40 fino a l. 100 s. 10 per parte et, oltra li predicti pagamenti, per zaschuno centonaro s. 10[104] per parte, purché el passi el numero del centonaro aviegna che in tutto non ascenda allo centonaro, li quali non passino in tutto livre cinque per parte.
Dechiarando che tutte et zaschune pene over multe le quale se cometterano in la detta corte segondo la forma di presenti statuti, le quale pervegnano alla detta camara della detta Università over delle quale non se faza mentione a chi se applichino, debiano spectare et pertignire la quarta parte allo zudexe della detta corte de quello se rescoderà et le tre parte delle quatro alla camera della detta corte. Le quale pene over multe se debiano mettere in la detta capsetta et delle quale el detto zudexe dello emolumento della detta capsetta non possa né debia più havere alcuna cosa per le dete pene.
Anchora che de tutte et zaschune altre scripture che se farano in la detta corte per li nodari delle quale non sia facto mentione alcuna di sopra se debia pagare quello parerà allo detto zudexe et consuli sedenti. Alli quali tutti soprascripti pagamenti non se possa con-

---

[101] e de zaschaduna promission et zuramento de zaschuno vecturale, nochiero, mulatiero et over portadore s. .ii. per zaschaduni de loro *scritto con inchiostro più chiaro.*
[102] *Aggiungi* .ii., da l. *espunto.*
[103] *Aggiungi* r *espunto.*
[104] *Aggiungi* de *espunto.*

strengere lo actore a pagare so no quando serà dado la sententia e da quello che harà apudo la sententia contra o serà stado condanado in le spese, salvo se 'l serà asolta la parte dale spese alora debia pagare lo actore et salvo se le parti se acordasseno alora debia essere constrecto lo actore a pagare le spese avesse facte. Le quali parti quanto solo ali pagamenti preditti se se intendano essere d'acordo passata la instantia de quella causa et salvo se fosse alcuno acto che da po' tale acto non se dovesse dare alchuna sententia se debia pagare incontinenti quando tale acto se farà. Dechiarando che quando la parte vorà fare pignorare l'altra parte per contumacia de quella parte dovesse essere pignorada over per zaschuno altro modo innanci che habia el comandamento de fare la detta pignoratione sia tenuta de pagare le spese avesse facto et lo comandamento.

Dechiarando etiamdio che nesuno officiale della detta corte non pos-
13v sa, né debia // remettere, né gratia fare de alchuni delli pagamenti predicti per alcuno modo et se pur contrafesse sia tenuto a pagare del suo proprio. Né se possa tore più delli pagamenti predicti etiamdio da quilli che spontaneamente volesseno dare, sotto pena a tale che più tolesse de dinari sie per zascaduno dinaro che fosse oltra li pagamenti predetti più tolto et a rendere quello fosse stado più tolto. La qual pena se applichi ala parte che glie fosse stato più tolto[105] delli pagamenti predicti over avesse spontaniamente più pagado.

[13] Delle spese della detta Università. Rubrica.

A oviare che la pecunia della detta Università inutelmente non se spenda né sia errogada in altri usi cha in li necessarii et ordenadi hano proveduto et deliberato che lo detto camerlengho sia tenuto et debia della intrada della detta Università pagare le infrascripte quantitade de pecunia de quella moneda se aritrovarà in la capsetta ogni mese et[106] inançi alli infrascripti officiali della detta Università et per le chasune di sotto expresse et dechiarade, zoé:

imprima allo zudexe della detta corte ogni mese l. .x. de bolognini per parte del suo salario, retignando a lui sempre la detta parte dello suo salario per li sie misi ultimi del suo officio per fino che serà sin-

---

[105] la qual pena se applichi ala parte che gle fosse stato più tolto *sul margine.*
[106] *Aggiungi* non *omesso.*

dicato et harà intieramente satisfacto alla sententia dello detto sindichato;
a zaschuno delli tri consuli sedenti della detta corte l. 3 de bolognini zaschuno mese per li soi salarii;
a zaschuno di nodari della detta corte l. 6 de bolognini el mese per li soi salarii;
allo detto camerlengho per lo suo salario de zaschuno mexe l. 4 de bolognini.
Possa et debia[107] lo detto camerlengho delli dinari della detta Università comparare libri, carta et inchiostro necessarii per lo suo officio et per lo officio di nodari[108] della detta corte[109]. Dechiarando che se alcuno mese o misi manchasse la intrada della detta Università, el perché non se possesse intieramente pagare li salarii predicti, alora et in quello caso se debia' pagare tutti li salarii predicti a ratha per ratha. Et se l'avanzasse la detta intrada oltra li salarii predicti alora et in quello caso tale avanzo se debia partire et pagare ogne mese in sette parte, zoé allo zudexe la septima parte che non avançi l. .v., a zaschuno delli tri consuli sedenti la septima parte che non avançi l. 4 per zaschuno di loro, a zaschuno di nodari la septima parte et allo detto camerlengho la septima parte che non avanci livre quatro. Dechiarando che se alcuno mese o misi la detta // intrada manchasse, **14r**
el perché li predetti officiali non possesseno intieramente essere pagati delli soi salarii et emolumenti predicti, et uno altro mese o misi la detta intrada avanzasse, allora et in quello caso uno mese supplischa per lo altro a pagare li salarii et emolumenti predicti per tuto el mese de dixembre de zaschuno anno, sì che finito lo anno, facta la rasone della intrada et della spesa della detta corte se pur alla intrada predicta manchasse a pagare li salarii et emolumenti predicti, li predicti officiali over alchuno de quelli non possano né debiano più avere alchuna cosa dalla detta camera.
Et se pur la detta intrada avanzasse oltra li detti salarii et emolumenti quella[110] tale pecunia che avanzasse debiasse destribuire et pagare,

---

[107] *Aggiungi* et debia *espunto.*
[108] *Aggiungi* et *omesso.*
[109] *Aggiungi* dechiarando che se alcuno *espunto.*
[110] *Aggiungi* i *espunto.*

chome di sopra in li precedenti statuti *Dello officio di consuli* et *Officio de camerlengho* se contiene. Et debiasse spendere imprima de tale pecunia avanzada per lo camerlengho de scientia, presentia et volontade delli consuli sedenti l. .xxx. de bolognini, over meno segondo che parerà alli detti consuli, in una campana per sonare quando se doverà rendere rasone in la detta corte, a zò che ali merchadanti et artifici sia noto a che hora dorano venire in la detta corte per avere rasone et non stare tutto lo dì lì in la detta corte.
Subiungendo che dala prima intrada della detta camera se debia per lo detto camerlengho dare et pagare allo detto Zorzo fiorini quatro de horo, lo quale[111] ha spexo del suo proprio et prestati alla detta camera per dare et pagare alli egregii docturi de lege miserr Aloyse da Trivise et a miserr Philippo da Pistoglia, audituri del prefato reverendissimo monsignore. Alli quali audituri per lo detto monsignore li è stato comesso a vedere li presenti statuti et[112] al detto reverendissimo monsignore refferire.
Et oltra le predette spexe lo detto camerlengho non possa né debia spendere alchuna chosa della detta pecunia della detta Università et se oltra le spexe predicte spenderà se se intenda havere speso del suo proprio.

[14] Del modo de fare le citatione. Rubrica.

Ano statuido et ordenado che qualunqua persona vorà domandare alchuna chosa denançi allo detto zudexe o fare convenire altri debia quello tale che doverà essere convenuto citare per una cedula di mano de uno di nodari dello detto zudexe o de altra mano purché siano
14v sottoscripte de mano // de uno de le ditti nodari o stampade della stampa della detta corte. Et in la quale cedula se contiegna el dì che se fa la citatione et el nome del citado et che de comissione del zudexe sia rechesto a respondere de rasone a peticione de tale, e el nome del nodaro. Et debia contignire la cedula sempre la hora certa che el citado debia comparire, zoé o la matina o la sira. Dechiarando che queste prime citatione che se farano a respondere de rasone sempre se debiano fare lo uno dì per l'altro, sì che non possano essere fac-

---

[111] quali *corretto in* quale.
[112] *Aggiungi* all *espunto.*

te le dette citatione la matina per la sira in uno dì. Le altre citatione necessarie in la causa se possano fare la matina per la sira et la sira per la matina in nelle quale citatione sia rechesto a che acto sia citado. Et debiase le dicte cedule dare, portare et assignare per uno de li missi della detta corte alla persona che doverà essere rechesta in persona, altramente se gli mandi doe citatione alla casa del citado de simile continentia per diversi missi et per diverse hore iuridiche. Et questo se[113] se intenda in le prime citatione a respondere de raxone. In le altre citatione che se farano alli altri acti da po' le citatione predicte basti una cedula sola che se assigni in persona de quello dè essere citado o alla casa, salvo che ad audire sententia che debia essere rechesto una volta in persona o doe alla casa per dui diversi missi et diversi dì. Et questo tutto che di sopra è detto se intenda quando quello che dè essere citado se attrovarà personalmente overe habitare familiaremente nella chasa dove se portarano le dette cedule. Ma se achadesse che quello che dè essere citado avesse la soa fameglia nella casa della soa solita habitatione over qualunqua altra et lui fosse absente dalla cità, guarda, contado et destrecto de Bologna nello detto caso basti che lui sia citado alla casa over luogho della soa ultima habitatione over della soa fameglia et alora la citatione se debia fare alta voce presente dui testimunii vicini del logho over ultima habitatione predetta se 'lla se farà in nella cità de Bologna. Et se 'lla se farà in nelle contado, guarda o destretto di Bologna, presenti dui testimunii della terra over contado o delle circonstantie de tale habitatione, lasando appesa la cedula allo uso de tale habitatione. Et da po' in fare la relatione el messo sia tenuto ponere la capella, contrada over luogho apresso de tale confine ponendo almeno doe confine de quella casa, presenti li predicti dui testimunii, et el dì che harà fatta la detta citatione et a peticione de chui. Delle quale tutte et zaschune cose preditte et infrascripte se debia stare alla relatione delli missi alli quali serà stada facta la commissione che referischano che cussì sia stada fatta se 'l se trovara' le predette chose scripte in li acti, salvo se non fosse prohato el contrario. Dechiarando che sempre la commissione se se intenda de essere facta quando serà scripta la

[113] se *interlineato.*

relatione in li acti. Et se la persona da citare over soa fameglia non
15r habitarà o serà usa de habitare in nella citade, contado, // guarda o destrecto de Bologna debia essere rechesta tale persona doe volte per crida, la quale faça uno di bandiduri del comune de Bologna in diversi dì in la publica audientia della detta corte et suxo la schala del palazo vechio del comune de Bologna et suxo lo trebo de porta Ravegnana, premesso grande sono de tromba, presente dui testimunii citadini a tutte le dette cride. Li quali bandiduri referischano cusì sia stado cridado. Et quello che è detto che siano citadini per cride doe volte se se intenda in le prime citatione a respondere de rasone, in li altri acti basti una crida per zaschuno acto. Et incontinenti facta[114] tale prima crida se debia conficare suso lo trebunale dello detto zudexe una cedula che contiegna quello che gli domanda et da chi e quello che gli è domandato. La quale cedula se se lassi confichada fino a tanto che tale questione serà termenada. Subiungendo che la parte che doverà fare citare alchuno sempre debia comparire in lo termine statuido allo reo a comparire et aspectare fino che el zudexe se partirà da bancho et questa faza scrivere in li acti, altramente quella citatione non vaglia de raxone et nientedemeno la parte che harà facto citare e non aspectarà quella che serà rechesto et non harà facto scrivere in li acti, chome è detto, sia punito in s. 10 de bolognini per zaschuno citado et per zaschuna volta, li quali se aplichono alla camera della detta Università. Et quando alchuno acto se dovesse fare presente la parte se 'lle dette parte serano presenti non sia bisogno fare altra citatione. Subiungendo che alchuno che habiti fuora della cità de Bologna et etiamdio forastiero che non habia casa posta in nella detta cità de Bologna, agente o convegnudo, se per una delle parti se domandarà essere ellecto lo logho in la citade de Bologna allo quale possa et debia essere rechesto, sia tenuto, incontinenti innançi che 'l sia audito, el detto logho, chome è detto, elliegere et quello fare scrivere in li acti, allo quale luogho basti poi che sia rechesto quello tale. Le quale tutte et zaschune citatione et ogni altro acto che lo messo habia a portare et dare ad alchuna persona se debiano scrivere per vulgare. Et se alchuna citatione over proclama-

---

[114] facta *scritto con inchiostro più chiaro fuori dello specchio di scrittura.*

tione se fesse non servada la forma del presente statuto non vaglia de rasone né alchuna chosa che de quello seguisse.

[15] De quilli che sono chiamati a rasone et compariscono. Rubrica. Ancora hano statuido et ordenado che zaschuno che se vorà fare actore in la detta corte sia tenuto denançi allo detto zudese, in lo termine della citatione legiptimamente facta dello reo a soa // peticione, **15v**
qualche peticione produre o fare verba che se scriva in li acti, che in effecto almeno contiegna el nome dello detto actore, et quella chosa che el domanda, et per che casone et da chui. Contra la quale peticione per nesuno modo se gli possa opponere che non sia legiptimamente facta, purché almeno contiegna chome è detto. Et che quando cului che serà chiamado a rasone comparirà et lo actore serà lì presente el detto zudexe debia audire l'una et l'altra parte. Le quale audite se non serano d'acordo el zudexe debia assignare allo reo certo termine a tore la copia della peticione producta o facta in li acti delo actore et respondere a quella. Et se 'l facto serà tale[115] che verissimilmente lo reo dovesse savere respondere alla detta peticione senza alcune termine, della quale cosa se stagha alla descriptione del zudexe, alora el detto zudexe comandi alo reo, sub certa pena, che responda incontinenti alla detta peticione et non respondendo lui o recusando de respondere el zudexe faza rescodere da lui la detta pena. Et nientedemeno debiasse tale reo avere per confesso et convicto et cussì per lo detto zudexe prononcarse et contra de lui como contra de confesso et convicto se debia fare la executione se 'l non responderà, chome è detto. Et in quello chaxo che el reo non responderà alla peticione infra la dellatione che gli serà stada dada a respondere alla peticione similemente se debia avere et prononciarse per confesso et convicto. Et contra lo dicto reo si chomo contra confesso et convicto se debia procedere in caso che allo zudese parerà che per contumatia no habia resposto e che non averà avuta legiptima excusatione, salvo se 'l detto reo prohasse per legiptimo impedimento o scusa non havere possuto respondere alla detta peticione, nientedimeno zurando lo actore in zaschuni delli detti dui casi che lo reo se

[115] tale *interlineato.*

debia havere per confessado, che el non domanda indebitamente né per animo de farli inzuria o despiasere né per alchuno altro animo non bono, ma che lo detto reo è suo verase debitore in nella chosa over quantità che per lui se domanda over in tanta quantità meno de quella avesse domandato quanta in veritade el detto reo fosse debitore et non in più in nelle quale caso facesse la executione contra dello detto reo in quella quantità che per lo actore[116] serà zurada et non in più. Et se 'llo reo confessi essere debitore dello actore in tutto over in parte, la quale confessione vaglia nonobstante che lo actore non li fosse presente purché appara in li[117] acti de uno di nodari della detta corte, alora per lo detto zudexe glie sia statuido termine allo reo a pagare allo actore quello che harà confessado spontaneamente over per contumacia de tale reo se havesse per confesso e convicto de cinque dì o mazore ad arbitrio dello iudicante purché non passi diexe dì. Subiungendo che lo comandamento de pigliare o de pignorare dado fuora alla parte autenticho per uno delli detti notari habia vigore[118] sie misi dal dì che serà stado facto per lo nodaro et non più.

16r Et se 'l negarà essere debitore dello actore allora se // debia dare per lo detto zudexe dillatione allo actore[119] a prohare la soa domanda ad arbitrio dello detto zudexe, considerando sempre lo dicto zudexe[120] assignare tale dillatione che almeno della instantia de tale causa glie romagna' dui dì decisorii. Et se lo detto actore non havesse prohato infra lo detto termine pienamente quello che fosse de bisogno in tale causa possa el detto zudexe e a lui sia licito, in supplemento de tale[121] prova, dare el zuramento alo actore, zurando lo detto actore lo reo essere suo vero debitore in nella quantità over chosa domandada considerando sempre la qualità del facto et la condictione della persona dello actore. Et procedasse in le questione che se ventilarano in la detta corte sumariamente, et de piano, senza strepito[122] et figura de iudicio, solamente notada la veritade, et remossa et reiecta omne

---

[116] *Aggiungi* che per lo actore *espunto.*
[117] *Aggiungi* e *espunto.*
[118] *Aggiungi* tale comandamento *omesso*.
[119] actore *sovrascritto a* reo *espunto.*
[120] considerando sempre lo dicto zudexe *sul margine.*
[121] *Aggiungi* proha *espunto.*
[122] *Aggiungi* et figura *omesso.*

cavilatione et a modo de merchadante et de bono et de iusto homo. Dechiarando che detto zuramento non se possa né debia dare da livre vinticinque in suso[123].

[16] De quilli che sono chiamadi a rasone et non compariscono. Rubrica.

Anchora ano statuido e ordenado che quando alchuno serà stado citado legiptimamente a respondere de rasone segondo la forma del statuto *Del modo de fare la citatione* et in lo termine a lui assignato in la citatione[124] non comparirà né[125] lui né altre per lui legiptimamente, passato lo termene predicto se glie faza a tale reo uno comandamento che sia pignorato per la soa contumatia fino al più alla quantità de suoldi cinque de bolignini. Et se 'l detto reo non comparirà quello dì che serà facto lo detto comandamento de contumatia, lo quale comandamento basti che sia solo facto una volta ala chasa o in persona, comparendo da poi lo actore et domandando a lui essere dada la tenuta della cosa domandada over per la valuta di quella over che gli sia tolto pigni delli bieni de quello che non comparisse. Lo quale actore prima in lo termine delle dette citatione debia avere facto la sua peticione segondo che di sopra in lo proximo precedente statuto se contiene. Sia tenuto et debia quello zudexe prononzare che la tegnuda debia essere dada over sia facta la pignoratione delli bieni de quello tale che non comparisse segondo che harà domandado lo actore fino alla concurente quantità domandada per lo actore over chosa etiamdio non citado lo reo ad audire quella pronumptiatione facta. La quale pronomptiatione facta, seguita la dactione della tenuta o pignoratione et facta la rellatione de quella allo nodaro, debia el detto zudexe dare termine allo actore a prohare et a liquidare la soa domanda quatro dì et più o meno segondo che parerà allo detto zudexe considerato la condictione dello facto. Et lo quale termine debiasse notificare allo detto // reo et citarlo de novo che durando lo **16v**
detto termine debia vignire a ogni dì et hora a vedere zurare li testi-

---

[123] dechiarando che detto zuramento non se possa né debia dare da livre vinticinque in suso *scritto in carattere appena più piccolo e con un inchiostro più chiaro.*

[124] *Aggiungi* in la citatione *omesso.*

[125] né *scritto con un inchiostro più chiaro e fuori dello specchio di scrittura.*

munii et fare le dette prove dello actore et a contradire quello che el vole lo detto reo contra le prohatione dello actore. Et se 'l vignirà[126] in lo detto termine lo reo over facto lo comandamento de contumatia et voglia comparire debia imprima che el sia audito refare tutte le spese avesse facto lo actore intieramente, le quale se debiano tassare per lo detto zudexe et oltra, per pena de la soa contumatia, debia pagare ala camara della detta Università suoldi diexe de bolognini. Et se lo detto reo non comparirà lui over altro per lui legiptimamente infra lo detto termine dado allo actore a prohare né da poi fino alla sententia debia el detto zudexe, se 'llo actore harà prohato o liquidato quello che el domanda, condempnare lo detto reo in nella cosa domandada et in nelle spexe legiptime. Ma se lo reo vignirà da poi che serà citado ad audire sententia, se 'llo detto actore harà prohato la soa domanda, non sia audito etiamdio vogliendo pagare le spese, ma el detto zudexe dagha la sententia. Ma se ello non harà prohato, refacendo el detto reo intieramente le spexe, sia audito et recomenzase el iudicio de novo. Et non comparendo mai lo detto reo et non habiando prohato lo actore, vogliando lo detto actore che se dagha la sententia possa lo detto zudexe, se 'llo actore harà prohato tanto che glie para che considerato la qualità del facto et la condictione della persona, dare lo zuramento in suplemento de prova. Zurando lo detto actore condannato dovere essere lo dicto reo nella chosa over quantità domandada. Altramente debia absolvere lo reo della quantità over chosa domandada et debia essere condannato lo detto actore in nelle spexe dello reo che se applichino allo detto reo. Et dada la semptentia contra lo detto reo debia el detto zudexe fare la executione de quella in adiudicando in pagamento la detta tenuta o pegno tolto per la quantità o chosa domandada et per le spexe over altramente in persona o in li bieni dello detto condannato mandare ad executione la detta sententia. Et possa lo detto actore una via ellecta in fare la detta executione etiamdio elliegere una altra senza suo preiudicio. Dechiarando che quando se extima per extimaduri alchuna chosa o che se azudichi in pagamento se debia citare la parte a dare suspecti et confidenti extimaduri. Et se 'l comparirà debia' le dette parte et

[126] *Aggiungi* in lo termene *espunto.*

zaschuna de quelle dare uno extimadore per parte et non comparendo lo citado debia lo zudexe tore uno per lo absente. Li quali extimaduri per loro zuramento debiano extimare bene et lialmente le chose serano da extimare et segondo quella debia lo detto zudexe assignare in pagamento allo detto actore. Li quali extimaduri siano tenuti de tore la cosa per la extima de quello avesseno extimado e habiano per soa faticha quello gli serà taxato dallo detto zudexe et consuli sedenti. Et la persona citata legiptimamente serà absente dalla città, contado, guarda et destrecto de Bologna, della quale absentia se debia stare // alla rellatione del messo che cussì refferischa se 'l non fosse pro- **17r**
hato el contrario, et non comparirà lui né altro per lui legiptimamente in lo termine della citatione, alora passato lo detto termine comparendo la parte dello actore et imprima zurando che lo reo è suo verase debitore in nella cosa over quantità domandada etiamdio domandando che a lui sia dada la tenuta delli bieni de tale citado[127] over chosa domandada, alora el detto zudexe pronunzi contra dello citado chome contra contumace et che la tegnuta se debia dare allo actore de la cosa domandada over deli bieni de quello convignudo per la quantità domandada et per le spese facte in la questione. La quale prononza facta sia rechesto el detto reo per uno messo che cridi publicamente et alta voce denanci alla chasa della ultima habitatione de tale citado, presenti dui testimunii della contrada over visinanza de tale chasa esendoli li detti testimunii, ma non essendoli dui altri testimunii presenti. Et cusì cridando, citti et recheda lo dicto tale, nominando lui et digando che lui debia comparire denançi allo detto zudexe infra allora cinque dì proximi a defenderse da una[128] sententia interlocutoria dada contra de lui per lo detto zudexe a domandasone del tale che domanda a lui tale chosa over quantità de pecunia. Altramente se 'l non comparirà infra lo detto termine[129] se procederà contra de lui si come contra contumace. Et sia tenuto el messo che farà la detta citatione portare una cedula in la quale in effecto se glie contiegna quello che è detto con lo nome dello nodaro et quella cedula lassare apensa alo usso della usata ultima habitatione de tale absente

---

[127] *Cod.* citadino, no *espunto e* i *corretto in* o.
[128] *Aggiungi* sten *espunto.*
[129] *Aggiungi* el *omesso*.

citado. Et se tale citado over altro per lui legiptimamente non comparirà infra li predicti cinque dì, alora se debia fare una altra crida consimile alla predicta denanzi alla predetta casa et in presentia de dui testimunii, aplicando la cedula chome è detto di sopra, salvo che in questa citatione e' debia assignare termene de diexi dì proximi alora che virano. Li quali predicti termini de cinque et de diexe dì se computino dal dì che se farano le dette citatione. Et se tale citado non comparirà per sì o per legiptimo intercessore allora lo detto zudexe, instando la parte dello actore, proceda contra tale citado contumace chome contra confesso et convicto in semptentiando over condannando lui ala chosa over quantità domandada et in le spexe facte in la questione che se tassino per lo zudexe precedente lo sacramento della parte et in mandare a executione quella sententia in li bieni de quello condannado over in dare over fare dare allo detto actore la chosa domandada se 'la gli serà et se 'lla non gli serà in adiudicarli in pagamento delli bieni de tale absente fino alla concurrente quantità dello presio[130] over extima de quella chosa over quantità domandada et in le spexe segondo la extimatione che se farà per dui extimaduri che se torano uno per lo actore et l'altro per lo zudexe senza altra citatione facta del detto reo a tore[131] over dare li detti extima-
17v duri. Subiungendo che se detto // tale absente, deli bieni dello quale, chome è detto, serà facta la adiudicatione over serà dada la tenuta, ritornarà et comparirà denanci allo zudexe della detta corte infra lo termene de dexedotto misi dal dì che serà facta la adiudicatione over data la tenuta et proharà che iniustamente gli serà stato domandato et a quello crededore prima che sia audito offirirà, consignarà et deponerà apresso una ydonea persona over più de volontà e presentia del zudexe et consuli sedenti et presente quello a chi serà stata dada la tenuta over adiudicato in pagamento[132] over legiptimamente citato, la quantità debita et le spexe, el detto tale che serà stato absente sia audito et el processo facto per la detta casone se destoglia et si se intenda de essere sublato et la cosa a lui tolta e, chome è detto, adiudicata se returni et debiasse restituire al detto tale fosse stato absen-

---

[130] *Aggiungi* ne *espunto.*
[131] *Cod.* actore *con* c *espunto.*
[132] in pagamento *interlineato.*

te. Altramente la extima di quella alla quale restitutione se debia constrengere quello che la detta adiudicatione harà ottignudo per lo detto zudexe et per neccessarii remedii a domandasone del detto ritornato. Et se apparirà che el detto actore che se avesse facto adiudicare in pagamento, chome è detto, havesse indebitamente domandado o che iniustamente sia stato proceduto[133] contra tale absente, sia tenuto lo detto actore restituire allo detto tale che fosse stato absente la cosa over quantità domandada et adiudicada, chome è detto, et oltra la restitutione predicta pagare tutte le spexe che harà soportate et facto tale ritornato per la detta casone et li fructi della chosa adiudicata, se 'l n'arà aputi alchuni et oltra sia condannato per lo detto zudexe in s. .x. de bolognini per zaschuna livra della extimatione della chosa a lui adiudicata over quantità de quella, deli quali s. .x. per livra la mità se applichi alla camera della detta corte et l'altra mittà ala parte adversa. La quale condempnasone el detto zudexe sia tenuto exigere cum effecto sotto pena de fiorini cinquanta de oro, che se debiano tegnire a lui al tempo del suo sindicato. Subiungendo che tale agente contra alchuno absente inanzi che se dagha la dactione della tenuta delli bieni over chosa domanda de tale absente, per ogni modo sia tenuto el detto agente dare ydonea et bona segurtà una o più de salvare et custodire tale chosa over quantità per lui domandada et li fructi et de restituire tale chosa over quantità et fructi a tale absente in caso che tale absente ritornasse et prohasse, chome è detto, et etiamdio de pagare la detta pena et spese che fesse tale absente.

[17] Delle instantie delle lite che se ventilarano in la dicta corte. Rubrica.

Perché le lite che se ventilarano in la detta corte non siano immortale ano statuido e ordenado che le instantie delle dette lite // possano et **18r**
debiano durare li tempi limitadi et tassati infrascripti et non più, infra li quali el detto zudexe le dette lite et zaschuna de quelle sia tenuto et debia sentenziare et prononziare, zoé: se 'lla questione over lite sirà de quantitade, chosa over facto che ascenda alla quantità o somma de l. 3 et da lì in zoso infra cinque dì continui detrahendone li feriadi in

[133] *Cod.* proceducto, ce *interlineato e* c *espunto.*

honore de Dio; et se 'lla serà da l. 3 in suso fino a l. 100 inclusivamente infra diexe dì iuridichi; et se 'lla serà da l. 100 in suxo fino a l. 1000 inclusivamente infra .xx. dì iuridichi; et se 'lla serà da l. 1000 in suso quanta se sia la quantità infra trenta dì iuridichi. Li quali tempi delle dette instantie chominzano a pasare et corere dal dì che serà mossa la lite. Le quale lite se se intende de essere mossa incontinenti quando lo reo harà negando la peticione dello actore o quando lo reo serà stado citado legiptimamente a respondere de rasone et serà contumace incontinenti l'altro dì sequente, socto pena allo detto zudexe che non sententiasse le dicte lite et zaschuna de quelle infra li detti tempi de l. 100 de bolognini, della quale la mitade specti allo actore et l'altra alla camera della detta corte, et oltra la detta pena sia tenuto de refare tutti et zaschuni danni et spexe che havesse facto la parte. In[134] la quale pena, danni et spese non possa inchorere lo detto zudexe se 'lle parti o alchuna de quella non harano facta la soa delligentia in protestarli per publicho instrumento che debia sententiare la detta lite et non harano facto dare li acti allo zudexe almeno per dui dì inanci la perentione delle dette instantie. Le quale instantie se non serano terminade infra li detti tonpi siano et se se intendano de essere perempte. Le quale el detto zudexe sia tenuto de prononzare et condannare lo[135] reo in nelle spese legiptime, socto la detta pena. Le quale instancie et zaschuna de quelle se possano prorogare per lo detto zudexe et consuli sedenti quando glie paresse essere neccessario et bisogno la detta prorogatione et etiamdio per le parti sença el detto zudexe et consuli purché tale prorogatione che se farano, cusì per lo zudexe et consuli sedenti chome per le parti, non se possano fare over prorogare oltra doe volte in tutto et al più diexe dì per volta. //

18v **[18] In che modo se debia procedere in le questione che se moverano fra merchadanti, banchieri, compagni, maistri, discipuli over facturi. Rubrica.**

Ancora hano statuido et ordenado che lo detto zudexe sia tegnudo, possa et debia cognoscere de tutte et zaschune lite mosse over che se moverano fra zaschuni merchadanti, banchieri, compagni, mai-

---

[134] *Aggiungi* al *espunto.*
[135] *Aggiungi* actore allo *omesso.*

stri, desipuli over facturi per rasone over chasone de alcuno cambio, merchantia over arte over de alchuna altra compagnia, per che modo la se sia contracta, mistiero, gestoria, factoria over administratione de alchune delle predicte over che alle predicte lite et zaschuna de quelle fosse dependente, choerente et chonexe over occaxionate. Et quella et zaschune de quelle tale lite procedere per sì solo. E quelle deffinire et terminare con consentimento delli dicti tri consuli sedenti over dui de loro chomo pensarano che sia equo et iusto, summariamente et de piano, sença strepito et figura de piado, omne tempo etiam feriado et considerata solamente la verità del facto. Et se 'l parerà allo detto zudexe et consuli sedenti over a la mazore parte de tutti loro che el compagno, discipulo over factore fosse suspecto, la qual chosa romagna nella loro descriptione, possa et debia lo detto zudexe instando l'altra parte constrengere realmente et personalmente segondo che glie parerà quello tale compagno, descipulo over factore a satisdare ydoneamente de perseverare[136] in zudixio et de pagare tutto quello in che se trovasse tegnudo et obligado el detto compagno allo compagno over compagni soi et lo discipulo over factore allo maestro suo. Et se quello a peticione de chi fosse destenuto alchuno delli predicti fosse in menore quantitade creditore de quello tale destenudo over paresse alli detti zudexe et consuli sedenti quello tale destenudo non essere colpevele de quello che fosse stado ascripto per lo maestro sia punido quello tale che avesse facto destignire in soldi cinque de bolignini per zaschuna livra della quantità over extima della chosa che havesse domandado, della quale pena la mità se aplichi alla camera della detta Università et l'altra allo destenuto. Dechiarando che solamente in quelle chose che spectano alla operatione, misterio, overa over exercicio de alchuna merchantia, cambio over arte, in le quale over alchuna de quelle alchuno figliolo de alcuno allogado[137] per lo detto suo padre con tale merchadante, banchiero over artesano contrahesse over fesse facti sopra tale merchantia, arte over cambio allo quale specialmente el fosse el detto fijolo deputado over lo quale merchadante, cambiadore over artesano publichamente in alchune chose over chosa lo adoverasse. Della

---

[136] perseverare *sovrascritto a* presenciarse *espunto.*
[137] *Aggiungi* allogado *espunto.*

quale allogatione basti apparere scriptura in suso lo libro over memoriale de tale merchadante, banchiero over artesano. Della quale scriptura se ne insurgesse dubio stagasse alla dechiaratione del zu-
19r dexe et consuli sedenti. El padre // per lo fijolo sia tenuto et ubligato a tale merchadante, cambiadore over artifice. Lo quale fijolo sia in podestà del detto suo padre, el quale sempre se intenda de essere in podestà del detto suo padre quando habitasse con lo detto padre in una medesima fameglia fino che non serà facto noticia legiptimamente della emancipatione de tale fijolo allo detto zudexe dalla merchantia et etiamdio a tale merchadante, cambiadore over artifice com lo quale fosse stato allogado lo detto fijolo. Et anchora[138] el detto padre per lo fijolo sia tenuto et ubligato quando el fijolo havesse stazone da per sì et maestro fosse in quella medesima solo over con altro over altri havesse compagnia de alcuna arte, la quale el detto fijolo fesse publicamente. Et solamente sia tenuto et ubligato el detto padre de quelle chose che spetaseno a tale merchantia, cambio, trafficho over exercicio, la quale over lo quale fesse el detto fijolo publicamente, chome è detto, si veramente che el detto fijolo habitasse in la medesima fameglia com lo detto suo padre, chome è detto, aviegna che 'llo detto suo padre non stesse in quella medesima stazone del detto fijolo et advegna che diverso fosse el mistiero over arte del padre et del fijolo. Salvo se el detto padre denanci allo detto zudexe et etiamdio a tale merchadante, cambiadore over artifice con chi stesse over fosse allogado lo detto fijolo over compagno over compagni de tale fijolo avesse protestado legiptimamente che non volesse essere tegnudo per lo fijolo. Della quale protestatione debia constare in li acti de uno di nodari della detta corte che alora da poi tale protestatione el detto padre non sia tegnudo né ubligado per lo detto suo fijolo. Et etiamdio siano tenudi et expressamente[139] obligadi el maestro per lo factore et per lo garzone over discipulo, et el compagno per lo compagno, et el fradello[140] over fradelli per lo fradello, lo quale fradello negotiadore over contrahente sia almeno de etade de .xx. anni, che siego inseme overasse una medesima arte in una mede-

---

[138] *Aggiungi* el detto *espunto.*
[139] *Aggiungi* oblig *espunto.*
[140] *Aggiungi* per lo fradello *espunto.*

xima stazone etiamdio se loro habitasseno despartitaminte, over che overasseno diversa arte tali fratelli purché habitino in una medexima fameglia, over che uno de tali fratelli non exercitasse alchuna arte, cambio over merchantia se 'lli dicti fratelli stano in una medexima chaxa a conunte spexe. Salvo cha[141] in prestançe de dinari ale quale non volemo che alchuno delli soprascripti siano tenuti né ubligati in alchuno modo per alchuno di soprascripti, salvo se[142] alchuni[143] delli predicti de tali dinari prestadi avesse comparado alchuna chosa pertinente all'arte de quello tale che glie fosse stato facto tale prestanza over se prohasse alchuni delli detti fratelli avere spexo in utilità comuna de tali fradelli over tale garzone over compagno[144] quilli tali dinari prestadi essere stadi posti over scripti in suso li libri over libro de tale maestro over // compagno. Lo quale reservo de prestança de **19v**
dinari non se intenda per li cambiaduri over banchieri considerato che loro mistiero è de tore et de dare in prestanza.
Dechiarando che li predicti maestro, compagni et fradello solamente siano tenuti et obbligati, chome è detto, in le chose che alchuni delli predicti contrahesse over fesse facti de merchantie, arte, cambio over mistiero allo quale specialmente fosse deputado over el quale publichamente la adoverasse[145] over fosse usato de exercitare, dela quale chosa se dubio ne insurgesse stagasse alla dechiaratione delli dodexe consuli over della mazore parte di quilli. Et in li altri chasi cha in li predicti l'uno per l'altro delli predicti non sia tenuto né ubligato. Dechiarando che lo zudexe et consuli sedenti possano et a loro sia licito constrengere le predicti et zaschuni de quelli sopra nominati a fare et dovere fare lo compromesso de raxone et de facto in procedere et terminare in tri boni homini. Li quali zaschuna de le parti possa ellegere uno per parte et lo terzo se debia dare per lo detto zudexe et consuli sedenti in caso de discordia. Li quali arbitri et arbitraduri possano et debiano per lo detto zudexe essere constricti a dare lo detto lodo.

---

[141] che *corretto in* cha.
[142] se *interlineato.*
[143] alchuno *corretto in* alchuni.
[144] *Aggiungi* qul *espunto.*
[145] *Aggiungi* di predicti *espunto.*

[19] De le positione che se produrano in la dicta corte. Rubrica.
Vogliando li detti statutieri che in le lite et cause che se ventilarano in la detta corte se possa et debia ritrovare la pura et mera verità de tale lite, considerando che de verisimile le principale parte che litegano mieglio sano et deno savere et tegnire a mente la verità[146] de tale lite cha nesuno altro a chui non apartene le dette lite, considerando etiamdio che alle positione che se fano over produxeno in zaschuno iudicio se glie dè respondere per le parti princepale et non per altri, dubitando che per ritrovare la detta verità la parte che dè respondere alle positione non sia inganata in le responsione delle dette positione per chaxone de alchune positione impertinente alla tale lite over che tale positione siano dubie, obscure, implicite, impertinenti, calupniose over per inganare in tale risposta quella parte che harà a respondere, imperò hano statuido et ordenado che per zaschuna delle parte che litigarano in la detta corte se possa produre positione. Le quale precisamente siano sopra li meriti de tale causa over per prohare et chiarire tale causa over li meriti over verità della detta causa per quello modo che serà licito et honesto a modo de bono merchadante et non per via implicita, deceptoria, impertinente over obscure. Le quale positione per zaschuna de quelle solamente contiegna una chosa et non più, chiaramente et avertamente, per modo che l'altra parte glie possa respondere che non sia inganada. Le quale positione producte imprima che per la detta parte se gli re-
20r sponda // el detto zudexe sia tenuto et debia de haverle bene vedute et examinade se gliene fosse alchune over alchuna delle dette positione implicita, deceptoria, impertinente over obscura, over per alchuno modo non gli paresse allo detto zudexe che alle dette positione over alchuna de quella non se glie dovesse respondere per alchuno bono rispecto. Et quelle tale che fosseno implicite, impertinente, obscure over deceptorie over altramente, chome è detto, glie paresse debia rercerle et cancelarle. Le quale positione vedute et examinate sia rechesta la persona principale et non procuradore, che doverà respondere alla detta positione, una volta in persona over doe alla chasa, che viegna a respondere alle dette positione. Et non vignando a

[146] la verità *interlineato.*

respondere in lo termine delle dette citatione assignato alora sia rechesta un'altra volta in persona o doe volte ala chasa che viegna a tale hora a respondere alle dette positione, altramente serano prononzade per confessade per lo detto zudexe. Et se la detta parte citada, chome è detto, non comparirà infra lo termene predicto alla detta parte assignato over non responderà, allora lo detto zudexe per sì solo se glie parerà zusto possa pronontiare quelle positione per confessade. Alla quale pronomptiatione quanto solo allo iudicio predicto se glie debia stare. Dechiarando quando tutte doe le parti serano presenti in la detta corte et per la parte che havesse producte le positione serà in stado che l'altra parte principale debia respondere alle dette positione, sia tenuto el zudexe comandare a tale parte che dovesse respondere che non se parta della detta corte, che 'l responda a tale positione sotto certa pena. La quale parte citada over presente sia tenuto quello che produrà le dette positione prima de zurare che per animo de calupnia over per inganare l'altra parte non ha facto fare tale positione et da po' tale persona che doverà respondere in prima zurando che 'la non responderà per animo de calupnia over per inganare l'altra parte, ma solo dirà a soa bona et iusta conscientia de quello che el farà et sopra l'anima soa sia tenuta et debia la parte principale respondere alle dette positione a zaschuna da per sì per queste parole: "credo" over "non credo", in presentia dello zudexe predicto over de uno di consuli sedenti et in presentia dell'altra parte, imprimamente per lo nodaro della detta corte lecte allo detto respondente et per lo detto che doverà respondere bene et chiaramente et avertamente intese. Le quale resposte de zaschuna positione se debiano scrivere per mano dello nodaro della causa over per mano de l'altro nodaro non gli essendo in la detta corte lo nodaro della causa, in lo margine de tale positione et da rencontro de tale positione over in altro luogho con uno fregho de inchiostro che derive da tale positione alla risposta. Et se fosse resposto ad alchuna positione alla quale non se gli dovesse respondere, chome è detto, debiasse avere et habiasse per non resposta[147]. Et se el fosse // alchu- **20v**
ne positione le quale paresse allo detto zudexe che tale che dovesse

[147] resposto *corretto in* resposta.

respondere[148] de versimile in nel tempo delle dette resposte non[149] savesse respondere per alchuna iusta rasone et che per la parte che dovesse respondere[150] fosse domandado essere assignato termene a informarse de tale positione et da poi respondere possa, se allo detto zudese parerà iusto, assignare a quello tale quello termine che a lui parerà iusto a informarse de tale positione et ha respondere imprima per lo detto respondente resposto alle altre positione. Et se la parte che doverà respondere[151] alle dette positione non responderà chiaramente, chome è detto, per modo che se possa cognoscere la verità de tale lite in lo termine predicto alla detta parte assignado a respondere over siando lì presente possa et debia lo detto zudexe, se glie paresse che tale respondente respondesse calupniosamente over per inganno, comandare a quello che doverà respondere che responda la verità et per parole chiare et non obscure alle dette positione. Et non respondendo lui over recusando de respondere possa et debia lo detto zudexe unaa inseme com li consuli sedenti, se glie parerà equo et iusto, quelle tale positione pronomptiare per confessade alle quale non glie serà chiaramente over obscuramente[152] resposto. Et alla detta prononza quanto alla detta lite se debia stare. Dechiarando che quando se doverà respondere ad alchune positione in alchuna causa in la detta corte per alchuna persona la quale fosse allegada inferma over donna de reverentia over absente della cità, contado, guarda et destretto de Bologna et la quale fosse stado absente allo tempo della prima citatione et de tale lite, delle quale chose over zaschuno de quelle basti che lo procuradore de tale infermo, persona de reverentia over absente zurare quello essere infermo, persona de reverentia over absente et allora se 'l zurarà tale persona inferma over persona de reverentia sia mandado lo nodaro de tale causa per lo detto zudexe allo logho over casa de quello che se dicesse infermo over persona de reverentia che avesse a respondere alle positione a tore le responsione delle dette positione et a darli lo zuramento nel modo et forma

---

[148] *Aggiungi* non savesse respondere *espunto.*
[149] *Aggiungi* se *espunto.*
[150] *Aggiungi* come *espunto.*
[151] *Aggiungi* responderà *espunto.*
[152] *Cod.* obscurantemente, nte *espunto.*

chome di sopra è detto. Et questo se tale persona inferma over persona de reverentia stesse in la citade over guarda de Bologna. Altramente se solo tale persona inferma habitasse fuora della citade et guarda de Bologna over fosse alchuno over alchuni, chome è detto, absenti dalla cità, guarda, contado, forza et destrecto de Bologna et questo sia zurado, chome è detto, per lo procuradore, possa tale procuradore zurare sopra l'anima soa de dire la verità de quello che 'l sarà et ale tale positione respondere. Adiungendo che se per alchuna parte serà risposto ad alchuna positione per le dette parole[153] "non credo" over per simile parole, la quale dependa dal facto proprio del detto respondente, et per l'altra parte sia prohato // el contrario de **21r**
quello serà stado resposto che allora et in quello caso caza et intendasse de essere incorso tale parte che avesse resposto el falso in la pena de livre diexe per zaschuna positione che averà falsamente risposto, della quale pena la mità se aplichi alla camera della detta Università et l'altra mità alla parte contraria. Alla quale pena possa incontinenti lo detto zudexe sença alchuno processo over sollepnità, gravare realmente over personalmente quello tale che avesse resposto el falso incontinenti quando gli apparerà del[154] contrario de quello serà stado resposto.

[20] Delli capituli interogatorii et testimunii che se produrano in la detta corte. Rubrica.

Perché tale volte le parte non voleno over ingnorano dire[155] el vero delle lite le quale se moveno tra una parte et l'altra et perché la verità se atrovi de zaschune lite ano statuido et ordenado che tutte doe le parti over zaschuna de quelle, le quale litigarano in la detta corte, possano[156] et a loro sia licito produre over fare produre zaschuni capituli, li quali siano per prohare la intentione delle parti over zaschuna de quelle. Allo tempo della quale productione quello che produrà li dicti capituli debia dare una copia a l'altra parte se l'altra parte la domandarà a zò che la detta altra parte possa vedere et intendere

---

[153] *Aggiungi* per le dette parole *espunto.*
[154] d *interlineato.*
[155] dire *interlineato.*
[156] no *interlineato.*

quello che intende de prohare l'altra parte et perché possa la detta parte fare over far fare li interogatorii sopra li detti capituli. Li quali capituli producti, se debia assignare, per lo detto zudexe a quella parte contra de chi serano producti, certo termine a fare li soi interogatorii ad arbitrio dello detto zudexe se per la detta parte serà domandado per lo detto zudexe dovere a lui essere assignado lo detto termine. Et li quali interogatori et capituli producti se debiano vedere et asaminare per lo detto zudexe et quilli interrogatorii et capituli li quali glie parerano liciti aprohare et inliciti reprohare, remosse et reiecte le cavilatione, le superfluità over impertinentie delle parte et solamente attendere quelle parte che viegnano a dechiaratione della pura et mera verità de tale lite. Et da po' questo sia tenuta la parte che vorà prohare le detti capituli over alchuni de quilli per testimunii, quilli tali testimunii fare citare et pignorare che debiano comparire denanzi allo detto zudexe, a dire et testimuniare la verità ad peticione del tale. Li quali testimunii possa et debia lo detto zudexe a peticione de tale parte che volesse prohare, gravarli realemente et personalmente che 'li comparischano in la detta corte a dire[157] et testimuniare la verità si chome parerà allo detto zudexe de gravarli. Li quali testimunii citadi et pignoradi, chome è detto, alla presentia dell'altra parte contra de chi serano producti over quella citada et in presentia della parte la quale indurà li detti testimunii et dello detto
21v zudexe over uno di consuli // sedenti, siano tenuti et debiano zurare alle sancte Dei guangnilie, tochando com li mano le scripture, che dirano la pura et mera verità de tale lite, el perché fosseno chiamati et cusì per una parte chome per l'altra et de ogni altra cosa che serano domandati sopra tale lite, remosso amore, timore, preghi, prexio, nemecicia et ogni altra humana gratia. Et lo detto zuramento dato alli detti testimunii over alchuno de loro siano tenuti et debiano incontinenti se gli sarano scrivere innanzi che se partino della corte della detta[158] Università over chaxa della detta corte in absentia de tutte doe le parti scrivere de soa mano propria la pura et mera verità de tutto quello che sano de tale lite in suxo uno foglio over più de carta. Et da po' scripto dare et presentare allo detto zudexe over ad

---

[157] *Cod.* diire, i *espunto.*
[158] *Aggiungi* soa *espunto.*

uno delli detti nodari com lo suo nome, prenome et agnome de sotto a quello tale detto. Lo quale testimunio over testimunii per nesuno modo debiano adure in scripto la detta soa testimunianza, ma la debiano scrivere, chome he detto, in la detta corte in absentia delle parti et zaschuna de quelle et de ogni altra persona la quale non havesse officio nesuno in la detta corte. Alla quale scriptione se possa et debia allo detto testimunio per lo detto zudexe comandare sotto certa pena che non se parta della detta corte che habia scripto de soa mano propria la soa testimonianza[159] sopra zaschuna lite che fosse domandado et quello testimunio destignire in la detta corte fino che harà scripto la soa testimonianza, chome è detto, per quello modo et forma che parerà allo zudexe. Et questo sapendo scrivere[160] lo detto testimunio. Della quale chosa se savesse scrivere o no stagasse allo zuramento de tale testimunio se 'l non fosse prohato el contrario. Ma non sapendo scrivere possa et a[161] zaschune dele parti che litigarano sia licito dare uno examinadore per parte et non più, lo quale sia mercadante, cambiadore over artifice della cità de Bologna. Et in presentia dello detto zudexe over de uno di consuli sedenti, delli quali consuli se concordasse le parti, et delli detti examinaduri se gli arano dati se debiano bene, dilligentemente, a bona fede et a modo de merchadante examinare quello tale testimunio che non savesse scrivere in suso li capituli et interrogatorii producti. Et zaschuno de quilli delo detto [162] testimunio se debia scrivere in quella forma[163] che lui dirà per mano dello nodaro della detta causa over per mano de l'altro nodaro non gli essendo lo detto nodaro. Et perché molte volte intravene che a testimuniare sono inducti alchuni infami, suspecti over alli quali meritamente non se doverave dare fede in alchuno chaso, dechiaremo che in arbitrio del zudexe et consuli sedenti sia l'aprohare over reprohare tale testimunii essendo per alcune delle parte questo // domandado. Ma perché poreve de verisimile **22r**
advenire che la testimuniança delli detti testimunii che scriverano de

---

[159] *Aggiungi* di *espunto.*
[160] *Aggiungi* o *espunto.*
[161] a *interlineato.*
[162] *Aggiungi* ello detto *omesso*; delo detto *interlineato.*
[163] *Aggiungi* a *espunto.*

soa mano over etiamdio di quilli testimunii che fosse scripto lo suo detto, li quali, chome he detto, non savesseno scrivere de rasone non sereve concludente per non savere notare over essere notado lo suo detto chome sereve neccessario de rasone et considerato, chome in li altri statuti di sopra[164] è detto, che lo detto officio de merchantia è et dè essere officio de verità et equità et dè essere remosso da cavilatione, strepito de iudicio et figura de piado, ma solamente se dè considerare la pura et mera verità de zaschuna lite che se vintilasse denançi allo detto officio, imperò hano statuido et ordenado che in tutte et zaschune testimuniançe predette che se farano in la detta corte lo detto zudexe et consuli sedenti debiano notare et comprendere la pura et mera verità per le parole del detto testimunio chome harà testimuniado over se possesse comprehendere per lo detto zudexe et consuli sedenti avere voluto testimuniare el vero in la detta lite dato che lo suo detto non fosse concludente de rasone. Et se pur avesseno dubio li detti zudexe et consuli sedenti de tale testimoniance possano et debiano de novo mandare per tale testimunio, lo quale sia[165] tenuto de vignire a chiarire la soa testimuniança. Li quali testimunii se debiano tegnire secreti a tutte doe le parte fino che serà passata la instantia probatoria over serà publicato el processo per le dette parte. Dechiarando che tutte et zaschune positione, capituli et interrogatorii che se produrano in la detta corte se debiano scrivere et porgere per vulgare et non per littera et per alchuno modo non acceptare altramente.

[21] Per che modo se debia dare fede alli libri et scripture delli merchadanti, banchieri over artiffici della citade, guarda et contado de Bologna. Rubrica.

A ziò che a ogne persona passi in noticia per quale modo et forma alli libri et scripture delli merchadanti, banchieri et arteffici et de qualunqua altri trafficanti, habitanti over habiano habitado in la cità, conta, guarda over destretto de Bologna allo tempo che fosse scripto quello che se domandasse essere li libri aprobati, citadino over no, dare se debia fede per lo avenire et a quali libri et per che modo et

---

[164] *Aggiungi* di sopra *espunto.*
[165] *Aggiungi* no *espunto.*

ordine quilli tigniri se debiano et regulare et aproare ano statuido prima che zaschaduno merchadante, // banchiero over artiffico, como è detto, el quale suo *Libro ordinario de' debituri et crededuri* vorà tenere che quello debia signare de una litterra over numero over de altro segno, como li parerà, et successivamente afugliarlo et intitularlo in questa forma over a questo effecto, zoé: **22v**

Al nome de Dio, amen. Questo libro è de mi tale, dechiarandose bene per nome et sopranome. E se la scripta dirà *et compagni* debia specificare per nome et sopranome tali compagni. E sia chiamado tale libro signado de tale segno et de tante carte, coverto de tale cuverta, et comenza de tale dì[166] de tale anno in lo quale serano scripti nostri debituri et nostri crededuri.

Alo quale libro habiano[167] deputado per suo *Zornale*. El tale *Zornale*[168] signato de simile sopradetto segno et coverto etc.[169] de carte tante suxo lo quale *Zornale*[170] intendemo de dì in dì scrivire over fare scrivere quello ze achaderà fare in debito et credito per caxone de detta compagnia. Et cossì dal detto *Zornale* portare a questo libro. Et cossì per simile modo intitulare debiasse dicto *Zornale*, chiamando detto libro cum tutte soprascripte clausule[171] overo a quello effecto. Et cossì anchora per lo simile chi deliberasse tenere *Memoriale da recordançe* debia quello initulare, affogliare et signare, como è dicto, et la detta intitulatione alla forma soprascripta fare. Dechiarando a che over perché intendeno tegnire et usare lo detto *Memoriale*. Et quello regolare debiano[172] a forma de *Zornale*, de dì in dì chomo achaderà, non lassando da l'uno ricordo al'altro spacio alchuno se non chome al *Zornale*, salvo che da rincontro dalo detto ricordo si chomo ali *Libri ordenari* se costuma, possa et debia lassarli spacio quanto piglia zaschuno ricordo per potere dallo detto rincontro de tale ricordo scrivere quanto glie achadesse a detto ricor-

---

[166] *Aggiungi* et *espunto.*

[167] *Aggiungi* o *espunto.*

[168] *Cod.* zorznale, z *espunto.*

[169] *Aggiungi* de carte tante *espunto, con l'indicazione* Va *(all'inizio)* ... cat *(alla fine).*

[170] *Cod.* zorznale, z *espunto.*

[171] clausoli *corretto in* clausole.

[172] o *inerlineato.*

do. Subiungendo che ale scripte private scripte per mano de alchuno merchadante overo altri predicti et sottoscripte de mano almeno de dui testimunii si li debia dare et dagasseli piena fede. Le quale scripte habiano et debiano havere quella executione et expeditione che hano le littere del cambio. Ali quali soprascripti *Libri ordenarii*, soi *Zornali* et *Memoriali de ricordi* et scripte private, tenuti et regolati como di sopra è detto[173], volemo et statuimo che glie sia data piena fede essendo li dicti libri et memoriali aprobati per lo zudexe et altri qui de sotta alla aprobatione delli libri deputati. Et la detta approbatione volemo spectare et pertenere allo detto zudexe et ali tri consu-
23r li sedenti o almeno // a dui di detti tri d'acordo con lo detto zudexe fino alla somma de l. 40 de moneta inclusive et da lì in zoso, et da l. 40 in suso fino a l. 200 inclusive alli detti zudexe et tri consuli sedenti overo dui de loro inseme convegnudi cum lo defensore del cambio et massaro de l'arte de la seda per modo che delli soprascripti in tutto almeno quatro do loro al'aprobare se acordino de[174] quelle poste in suso che fosse la lite. Dechiarando che per la aprobatione da l. 200 in suso, quanta se sia la quantità, se debiano tutti sei recogliere et convegnire et quello che per cinque de loro serà deliberato habia effecto sì como per tutti d'acordo fosse concluso. Et in caso che ale predette aprobationi non se acordasseno alla forma soprascripta, alora in zaschuno delli sopradicti casi debia el detto zudexe chiamare tri de li altri consuli precedenti over sequenti, quale più tosto parerà allo detto zudexe, et quello che serà concluso per le doe parti de tutti loro sia facto et ottiegnasse in aprohare over reprohare como accadesse. Et debia lo detto zudexe con omne opportuno remedio constrengere li soprascripti ala aprobatione de li libri deputadi a venire in la detta corte quando serà de bisogno, salvo per iusto impedimento over per absentia tali deputadi alla detta approbatione non podesseno venire, della quale chosa se stagha alla dechiaratione delo detto zudexe. In lo quale caso in luogho de zaschuno absente overo impedito, como è detto, se debia per lo detto zudexe ellegere uno delli altri consuli non chiamati, quale glie parerà allo detto zudexe[175].

---

[173] *Aggiungi* § *espunto.*
[174] de *interlineato.*
[175] *Aggiungi* in luogho de lo absente overo impedito, como è detto *espunto.*

Ali quali defensore et massaro debia fare pagare incontinenti quando serano venuti in la dicta corte el dicto zudexe da quello domandasse essere li soi libri aprobati fino ala quantità de l. 100 s. 4 de bolignini per zaschuno de loro in tutto et da lì in suxo s. .x. in tutto per zaschuno de loro. Dechiarando che in altro luogo che in la detta corte, né per altro modo né per altre persone se possa né debia aproare li libri predicti so no como è dicto de sopra, nonobstante ogne statuto, provixione overo decreto che in contrario apparesse et specialemente le provixione chiamade *Le provisione de miserr Zohanne di Lapi*. Le quale tutte provisione et statuti volemo che qui se habiano per expresse de parola in parola, cassando, irritando et annulando le dicte provisione et zaschuna altra provisione, statuto over decreto che in contrario apparesse solamente in quelle parte che contrafesseno alo presente statuto et che a quilli overo alchuno[176] // de quilli **23v**
per lo avenire non si gli possa né debia dare alchuna fede chome è detto. A requisitione de qualunqua domandasse suo' libri over memoriali[177] essere aprobati in alcune poste de quilli sia tenuto et debia lo detto zudexe et altri deputadi per l'aprobatione delli detti libri, dato prima lo zuramento a quello che domandasse li soi libri essere aprobati che quello che se contiene in nelli detti soi libri he vero et che lui è vero crededore in nella quantità che in tali libri se contene, concorendo alla dicta aprobatione la bona fama de colui che quello fosse over fosse stado libro[178] et altre circumstancie verissimile ale quale se accordino[179] per partito messo inançi la aprobatione tra loro a fave bianche et negre, vedere et examinare dicti libri et soi zornali overo memoriali et altri libri precedenti a quilli si como acadesse per bisogno per dechiaratione del caso che occoresse et per le partide over poste particulare apertignente al detto caso over lite. Et cognosuto che legiptimamente siano intituladi, tenuti, regolati, afogliati et scripti[180], como è detto de sopra, et a modo bono et liale merchadante et che non li sia opposto né demostrato in contrario raxone o co-

---

[176] alchuni *corretto in* alchuno.
[177] memoriale *corretto in* memoriali.
[178] libro *interlineato.*
[179] *Cod.* acordino, c *interlineato.*
[180] *Aggiungi* et scripti *espunto.*

sa laque habiano a suspendere o[181] a tractare le consiencie loro della detta aprobatione. Et cognosuto et vezuto in dicti zornali[182] et libri[183] over memoriale essere descripto chiaro et dritamente quello de che se litiga et la casone perché et per quello comprehenderse detto debito essere vero, debia et possa el detto zudexe et chi con lui serà alla detta aprobatione deputado dicti libri over memoriale aprobare in specialità le poste pertinenti ale liti, nominando quelle per modo sia chiaro che inteso siano quale serano le aprobate[184]. Dechiarando che a poste delli detti *Libri ordenarii*, le quale non dependano dal *Zornale*, non se debia dare fede et, in consequentia, che quelle tale non se possano aprohare ma solo le dependenti da li soi zornali scripti et tegnuti, como è dicto. Subiungendo che mai ad alchuno libro over libri de qualunqua delli predicti, el quale fosse stato over fosse de persona che fosse stata bandita over publicata per falsario over perzurio o che havesse publica voxe et fama in la cità de Bologna de havere facto alchuna falsità in suso alchuno suo libro per alcuno modo, ra-
24r sone over chasone in favore de tale persone, // non se gli possa né debia dare alcuna fede né per alcuno modo possano essere aprobati. Et se in la dicta[185] corte se producesse libro contra libro inseme discordanti, allora se debia dare fede a quello libro lo quale mieglio se acordarà com lo libro del sensale se in lo contracto serà intervenuto lo sensale et se non fosse in tale contracto intervenuto sensale alcuno se debia dare fede a quello libro che parerà allo zudexe et altri deputadi alla aprobatione di libri et se né l'uno né l'altro de tali libri se acordasse con lo libro del sensale alora se debia dare fede alo detto libro del sensale.

Adiungendo che se per alcuno over alcuni serà domandato che siano et debiano essere in la detta corte apresentati alchuni libri per alchuno over alchuni fosse li dicti libri over havesse apresso de sì per raxone over casuni che in li detti libri sia allegato essere alchuna cosa pertinente a tale persona, sia tenuto et debia el detto zudexe

---

[181] *Aggiungi* ver *espunto.*

[182] zornale *corretto in* zornali.

[183] libro *corretto in* libri.

[184] *Aggiungi* deli detti libri ordenarii *espunto con l'indicazione* Va *(all'inizio)* ... cat *(alla fine).*

[185] dicta *interlineato.*

constrengere quello tale che avesse li dicti libri over suo compagno et garzone apresso de lo quale fosse allegato essere li detti libri, per quello modo che parerà allo zudexe che debia presentare et produre tali libri in la detta corte et fare copia de quello che per tale fosse allegato a lui apertignire, dela quale cosa se glie apertene o no stagasse alla dechiaratione del zudexe et consuli sedenti. Et pure recusando quello de chi fosseno li dicti libri de non volerli per alchuno modo presentarli in la detta corte se 'l se probarà quello tale che recusasse havere tali libri, alora et in quello caso se debia stare ali libri del'altra parte quando havesse libri, altramente alo detto de quello lo quale domandasse essere li detti libri presentati overo producti.

Possano ancora dicti zudexi et consuli et altri sopra deputadi al'aprobatione de libri et memoriali fino ala somma in tutto quanto se siano le partide de l. 100 et non più per debito domandato ad una persona sola per ogni volta et per zaschuna persona che accadesse. Et siali licito a modi et forma soprascripti aprohare li *Quaderni de cassa* fra banchiero et banchiero et fin in l. .x. generalemente fra qualunqua altri banchieri over merchadanti et questo trovando quilli in bona, dritta et honesta forma tenuti, come è detto, et non li essendo opposto, como è dicto de sopra. Et questo è stato facto // considerato el **24v**
frequente et grande uso che he de i dicti quaderni anchoi dì et che spesso accade[186] che per li detti banchieri è servito de dinari l'uno da[187] l'altro overo per pochi zorni. Et questo solo habia luogho per quelle partide le quale fra spacio de trenta dì continui fossero scripte dal dì della detta partita overo dela prima comenzando se in più partide se trovasse tal debito scripto. Et passati li dicti .xxx. dì non li sia dato fede né possano aprobare detti quaderni, salvo se infra quilli .xxx. dì non se trovasse dritamente portada al zornale, in lo quale caso sia in la condictione che serano tutte le altre partide del detto zornale. Et altramente non se debiano detti quaderni aprohare né in altro caxo.

Et perché el lassare lungo tempo vivo tali libri et poste, et cossì in consequentia el darli fede, pò legieramente essere casone de generare vicii et malpensieri, per obviare a possanza delli detti statutieri

---

[186] riccade *corretto in* accade.
[187] *Aggiungi* per *espunto.*

a ogni cativitá se podesse fare et anche parendo alli detti statutieri questo cedere in utilità et comodo deli buoni merchadanti et artesani più tosto che in danno, ano statuido che li sopradicti *Libri zornali, Memoriale de ricordi* et *Libro ordenario* habiano et debiano havere le infrascripte prescriptione como apresso. Et che passati li infrascripti termini ali dicti libri in le poste et partite ale quale será passato el termine in favore de chui fosseno detti libri over *Memoriale de ricordi* non se glie possa né debia dare alchuna fede né aprobatione fare, zoé che per la quantità overo somma de l. 24 de moneta inclusivamente et da lì in zoso passati tri anni continui; et da l. 24 in suso, quanta se sia la quantità, sie anni continui, li quali se intendano comenzare a correre dal dì che zaschuna posta será scripta overo dal dì del termene se termine in detta posta será dato, in qualunqua etiamdio legiptima et bona forma se ritrovasseno li dicti libri ordenati et scripti, salvo cha in quella et per quella quantità et chasone che se acordasse lo libro dello debitore et dello creditore et salvo se l'aparesse scriptura per qualunqua modo fosse scripta de mano del debitore per la quale se chiarisse over verificasse tale debito[188] et salvo se 'l crededore el suo credito harà liquidato in la detta corte per confessione del debitore overo in soa contumacia. Et che questo non se intenda per le vedoe et per li pupilli per fino che siano[189] vedoe et pupilli, li quali havesseno li libri del defoncto[190], purché alo tempo dela vitta de tale defoncto non sia passata la detta prescriptione overo termini in tale poste reservate[191] et salvo se lo debitore // sempre over per la mazore parte del tempo habitasse fuora della cità, conta, guarda et destrecto de Bologna. Dechiarando che zaschuno che vorà interrompere la detta prescriptione a quillo[192] basti fare citare lo debitore in persona che viegna a respondere de rasone a peticione del crededore che domanda a lui tanta quantità de dinari per tale casone come in li libri de tale crededore se contene. Et da poi li libri siano poducti legiptimamente in la detta corte. Et che incontinen-

25r

---

[188] *Aggiungi* pure ché alo tempo dela vitta de tale defoncto *espunto con l'indicazioe* Va *(all'inizio)* ... cat *(alla fine)*.

[189] i *interlineato.*

[190] *Aggiungi* i *espunto.*

[191] reservati *corretto in* reservate.

[192] quilli *corretto in* quillo.

ti passato lo dì dela productione deli detti libri si començi a correre overo passare nova prescriptione overo termini predicti, specificando et dechiarando che la detta prescriptione proceda quando solamente alcuno debito se probasse solo per libri. Ma se oltra li detti libri fosse alchuna altra probatione almeno semiplena overo volesse lo credeore stare alo zuramento del debitore, in li quali tutti et zaschuni casi predicti exceptuadi et in zaschuno de quilli non possa né debia havere luogo la detta prescriptione né correre né passare li detti tempi. Et questa prescriptione deli detti tempi si se intenda per li debituri che arano a vignire, per li passati començi a corere et passare[193] li tempi predicti a dì primo del mese de zenaro proximo del .mccccxxxvii.

Et perché neli merchadanti, banchieri et artifici solo se cercha la veritade et constando de quello non se dé cerchare altro, volemo che quando fosseno producti alchuni libri per aproharso, neli quali fosse alcuno manchamento nella intitulatione, affoliatione overo scriptura, el quale paresse alo zudexe et altri predicti overo alomeno alle doe parti de loro che detto manchamento fosse proceduto per simplicità overo ignorantia de quello havesse governato li detti libri overo de[194] chului de chi el fosse et non per fraude né per dolo, possano nonobstante tale manchamento aprobare li dicti libri.

Dechiarando che se alcuno deli predicti domandasse li soi libri in alchune poste de quilli essere aprobati per volere mandare la dicta aprobatione in lo conta o fuora ad alchuni officiali se la detta parte serà, habitarà over serà usa de habitare in la cità over guarda de Bologna sia neccessario tale parte essere rechesta a contradire quello che la vole che non se faza tale aprobatione. Ma se se stesse over fosse usato stare fuora in lo conta o destretto de Bologna overo in altro luogho possa et allo detto zudexe et altri deputadi sia licito vedere et examinare tali libri et specialemente in le poste che se domandarano // essere aprobate, essendi li dicti libri tenuti et regulati como di **25v**
sopra è detto, notificare per loro littera in bona forma a tale officiale che tale libro è bene regolato et tenuto et afugliato a uso de bono merchadante et che si pò et dè dare piena fede allo detto libro in le

---

[193] et passare *interlineato.*
[194] *Aggiungi* chulii *espunto.*

dette poste per zaschuno officiale et cussì per li detti zudexi et altri deputadi piena fede se dareve in la detta corte, donde el contrario non apparesse.
Et la predicta aprobatione delli predicti libri, como è detto, proceda et debiasse intendere per li libri et poste delli dicti libri che per lo avignire se farano dal detto dì primo del mese de zenaro proximo che vignirà, ma per li libri passati over poste passate se possano et debiano aprobare como è stato usato per lo passato et per vigore deli statuti vechii, intendendo sempre che li dicti libri over poste de quilli per li soprascripti deputati ad aproare li libri, come è detto, se debiano aprohare abiando respecto ale quantità, sempre ponendo prima lo partito della bona condictione et fama di quello fosse detto libro chomo di sopra se contiene.

[22] Che 'l dicto zudexe sia tenuto et debia inquirere contra tutti et zaschuni i quali in loro libri scrivisseno alcuna chosa fraudulente et dolosa over che fosse chiamato stocho over che circa quilli libri cometesseno altra falsità. Rubrica.
A cò che per nesuna falsità, fraude over dolo over alchuna altra cosa inlicita non se cometta in suxo li libri di merchadanti, banchieri et artifici predicti ano statuido et ordenado che se alchuna falsità, fraude over dolo se se aritrovasse comessa over comesso in alcuni over alcuno de li libri delli mercadanti, banchieri over artiffici over che de quilli over alchuni de quilli alcuno quaderno over carti siano extracto over extracte, agiunti overe azunte over laceradi over che in quilli altramente più over meno li sia scripto che non sia debito o che in quilli alcuna cosa sia stato in scrivere agiunto, cancelato, raso over interliniado in preiudicio de alcuno, el quale preiudicio se presuma per ogni radedura, canceladura, strazadura over extractione che apparerà in tali libri over libro essere stata facta et per la parte se alegarà del suo preiudicio, nello quale caso[195] de preiudicio se debia stare alla dechiaratione dello zudexe et consuli sedenti. Sia tenuto et debia lo detto officiale per suo mero officio et etiamdio a peticione de zaschuno contra de zaschuno che le predicte cose over alchuna

[195] *Aggiungi* s *espunto.*

de quelle avesse comesso falsità, dolo over fraude, della quale falsità, dolo over fraude stagasse alla dechiaratione dello detto zudexe, inquirere, procedere et terminare. Et retrovato quello havere // facto **26r**
alcuno dolo, fraude over falsità quello tale punire in s. .v. de bolognini per zaschuna livra della quantità nella quale avesse usato detto dolo, falsità over alcuna altra fraude. Et oltra quello sia punido et bandito in la publica audientia della detta corte per falsario. Et debiasse ardere tali libri publicamente in la strada publica denanci alla porta della detta corte, scripti[196] prima tutti et zaschuni crededuri de quello tale de mano de uno di nodari della detta corte, li quali se atrovasseno essere scripti in li dicti libri. Alla quale screptura over registratione de tali crededuri debiase dare piena fede a peticione de tale crediturі. Et anchora imprima che se arda lo detto libro mandado el bando, in suso la renghiera et altri loghi usadi della cità de Bologna per parte dello detto zudexe, che se el fosse alchuno over alcuni che pretendesino, per sì over per altri, avere interesse in li dicti libri del tal anno over anni del tale, nominando la persona, et che quilli volesse cupiare over fare copiare over sumere in altra forma alcuna chosa delli detti libri debiano comparire in la detta corte infra certo termine assignato per lo detto zudexe a comparire, a tore over fare tore over a copiare quello che a quilli tali se apertignisse per sì over per altri over per l'avenire possesse apertignire, notificando in tale bando che li dicti libri se arderano per falsarii. Et nientedemeno, oltra le predicte pene, se allo zudexe parerà equo et iusto che tale delicto meriti più pena, sempre considerando la qualità del facto et la condictione dela persona, possa et allo detto zudexe sia licito farlo immetriare et immetriado mandare per li publigi logi usati della cità de Bologna over per altro modo vituperandolo chome parerà allo detto zudexe. Et perché la cativa fama publica deli cativi non turni in damno et vergogna deli buoni ano statuido et ordenado che lo detto zudexe sia tenuto et debia per vigore dello suo zuramento et sotto pena de l. 100 de bolognini, la quale se glie debia et possa fare pagare allo tempo del suo sindicato a peticione de zaschuno lo quale allo detto zudexe allegasse over denompciasse alchuno over alchuni

[196] scripto *corretto in* scripti.

deli merchadanti over altri predicti avere publica voxe et fama in la detta cità de fare fraude, falsità over doli in suso soi libri over alchuno de quilli, lo quale denumpciante sia tenuto a secreto se a lui parerà, sia tenuto et debia lo detto zudexe da poi tale denonza avere alcuna informatione dello predicto accusato delle predicte cose. Et quello zudexe aputo alcuna informatione della detta publica vose et
26v fama chativa de alcuno over alcuni delli predicti, la quale // publica voxe[197] et fama cativa se debia aprobare per li dodexe consuli over per la mazore parte de quilli a fave bianche et negre, li quali consuli possano essere constricti per lo detto zudexe a zurare et dire lo vero de quello che sarano essere lo vero de tale chosa et quello tegnire secreto. Et[198] quella fama chativa aprobata, como è detto, sia tenuto et debia lo detto zudexe quello tale che avesse cativa publica voxe et fama, chome è detto, fare pigliare et destignire et per omne modo che parerà allo detto zudexe de constrengere quello tale a fare portare tutti et zaschuni libri et scripture de quello tale in la detta corte. Le quale scripture portade sia tenuto et debia lo detto zudexe tutti et zaschuni debituri delli dicti libri fare scrivire in suso uno fuoglio da per sì et in nelle quantitade sono debituri et da poi mandare el bando in suso la renghiera et altri luoghi usadi della cità de Bologna che se 'l fosse alchuno over alchuni de quisti che sono ritrovati debituri suso li libri del tale, nominando el creditore et debituri et in nella quantità fosseno ritrovati debituri, li quali debituri volesseno per alchuno modo, rasone over chasone allegare non essere debituri de quello tale nominado in tutto over in parte debiano comparire denanzi allo detto zudexe, infra lo termine per lo dicto zudexe[199] assignado[200], a dire la soa rasone et a probare el perché non fosseno debituri in tutto over in parte, notifficando che passato el termine nesuno più serà audito. Et comparendo alcuno over alchuni, in lo detto termine, che legiptimamente probasse non essere debitore in tutto over in parte de quello che se contignisse in suso li libri predicti debia essere per lo detto zudexe condempnato tale falsario et doloso in

---

[197] e *interlineato.*
[198] *Aggiungi* da poi *espunto.*
[199] infra, lo termine per lo dicto zudexe *sul margine.*
[200] *Aggiungi* assignado *espunto.*

quella pena et pene, chome di sopra è detto. Ma se in lo termene predicto non comparirà alcuno over comparirà et non proharà[201], chome he detto, legiptimamente el detto tale destenuto se debia relapsare et renderli li soi libri et prononçiare quello essere bono, vero et iusto merchadante, cambiadore over artiffice de l'arte che lui fesse over fesse fare et avere et dovere havere bona publica voxe et fama de bono et iusto merchadante over artiffice. In le quale tutte et zaschune cose che se conteneno in lo presente statuto sia tenuto, possa et debia lo detto zudexe, chomo è detto, inquirire, procedere, condemnare et punire omne tempo etiamdio feriado servata et non servata la forma di presenti statuti omne via, rasone et forma, le quele a lui parerà et piacerà, etiam per interpositione de tormento, per aretrovare la verità dele predicte cose. Et a zò che sotto colore de merchantia, cambio over arte, alcuna malignità de usura non se cometta in fraude et danno, // [202]preiudicio delle merchantie per via et fallatia della extorsione che el vulgo appella stochi, li quali se intendeno essere stochi quando uno vende una cosa a termene et recompara quella cosa medesima a contanti, ordinemo et statuimo che ad alchuna persona non sia licito per alchuno modo et sotto colore de alchuno pretexto vendere alchuna cosa che specti et che pertiegna a merchantia, cambio over arte per alcuno presio che passi la quantità de livre trenta de bolognini ad alcuno che non sia merchadante, cambiadore, artiffice over operario de quella tale merchantia de natura della quale sia quella merchantia venduda, chome è detto, et lo quale comparadore publichamente in la soa botegha propria over conducta non adopri quella tale merchantia per sì over per altri et lo quale comparadore sia apudo et reputado publicamente merchadante, cambiadore over artiffice de quella tale merchantia, cambio, arte over mistiero de natura dela quale sia quella chosa venduda, salvo se per uso over bisogno delo comparadore over soa fameglia fosse tale chosa comparada, delle quale chose se stagha alla dechiaratione dello zudexe et consuli sedenti. Et se alchuno deli predicti contrafarà possa et debia lo detto zudexe et consuli a peticione de una dele parti vedere over havere bona informatione della cosa venduda et el pre- **27r**

[201] probare *corretto in* proharà.
[202] *Aggiungi* danno *espunto.*

sio de quella tale cosa redurlo allo presio conveniente et condecente che debitamente valerà tale chosa venduda instando la parte[203].

[23] In che modo le litterre del cambio se deno mandare ad executione. Rubrica.

Et perché molto per lo passato fra li merchadanti, banchieri et artiffici predetti è stato usato et frequentato et allo presente se usa et se frequenta el modo et forma dele littere del cambio, imperò hano statuido et ordenado che a tutte et zaschune littere de cambio de mano de zaschuna persona scripte se debia dare e dagassi piena fede; et che in le lite delle dette littere de cambio se debia procedere, cognoscere et terminare sumariamente et de piano, senza strepito et figura de iudicio, a modo merchantile, et reiecte omne cavilatione et solo considerato la[204] verità de tale lite; et che zaschuno che domandarà in la detta corte alcuna over alcune delle dette littere essere mandate a executione contra zaschuno, el quale over suo factore over compagno quelle littere de cambio a lui presentate avesse aceptato overe
27v subscripto over che quelle littere de cambio per zaschuni // over facturi over compagni de zaschuni scripte over facte in la cità de Bologna et mandate ad altri loghi le quale se reportarano, el perché a tale littere non glie fosse stato facto la debita observantia, della quale cosa debia constare allo detto zudexe per protestatione facta a quello lo quale dette littere serano state mandate over a suo' compagni over facturi over per subscriptione de quello avesse devuto pagare dette littere de cambio et etiam se tale littere fosseno stade aceptade et non fosseno pagate al tempo debito, sia tenuto et debia quello tale contra de chui el domandarà la littera essere mandata a executione farlo citare legiptimamente a vedere, produre la detta littera de cambio et a contradire quello che el vole et poi lo detto citado che non gli sia comandato che infra termene de tri dì allora proximi debia havere pagato la quantità che in tale litterra de cambio se continisse et a confessare over negare la dicta littera de cambio essere de soa mano over no. Et comparendo lo detto citado infra lo termine de tale citatione, sia tenuto et debia confessare over negare se la detta

---

[203] instando la parte *scritto con inchiostro più chiaro.*
[204] *Aggiungi* qualità *espunto.*

littera de cambio è de soa mano over no over de alchuno so compagno over factore. Et confessando de essere de mano de alchuno deli predetti per lo dicto zudexe gli sia assignato termine de tri dì allora proximi a pagare intieramente quella quantità che in tale litterra se contene, et zaschuni danni et spexe che fosseno facti per detta casone, sotto pena de s. 2 per livra dela quantità, la quale non se paghasse infra lo detto termine[205], la quale se applichi alla camera della detta corte. Et se el negarà la detta litterra non essere de soa mano over de mano de alchuno suo compagno over factore, lo quale sia tenuto quello tale, inanci che 'llo responda, de zurare se l'è de soa mano over no, debia lo detto zudexe statuire termene alo actore a prohare che tale litterra sia[206] de mano de alchuni deli predicti. Et possa et debia lo detto zudexe comandare a quello che avesse negato che infra la mità delo termine assignato alo actore a probare, chome è detto, debia havere producti li suoi libri et scripture de quello tempo se disisse essere sta' scripto la detta litterra de cambio et constrengere tale reo per quello modo glie parerà a produre tali libri et scripture et etiam in farlo scrivire de mano de zaschuni deli predicti che se dicesse tale litterra essere scripta in la detta corte per fare la similitudine over comparitione da litera a litera. Et se alo detto zudexe parerà over constarà la dicta littera de cambio essere stata scripta de mano de quello havesse zurato et negato over de alchuno suo compagno over factore sia condempnato solo per lo detto zudexe in suoldi dui de bolignini // per livra de la quantità fosse la[207] detta litterra, **28r**
la quale se applichi alla camera della detta Università, et etiam comandato et constrecto lo detto che avesse negato che per tutto el dì che glie serà comandato debia avere pagato intieramente la quantità che in tale littera de cambio se contiene et tutti et zaschuni danni et spexe che fosseno facte per detta cosone, sotto pena de suoldi dui per livra. Et non comparendo lo citado infra lo termine delle dicte citatione et comparendo lo actore et domandando et instando alla executione de tale litterra sia mandado uno comandamento a tale citado contumace per parte dello detto zudexe, in persona over doe

---

[205] la quale non se paghasse infra, lo detto termine *sul margine.*
[206] *Cod.* siano, no *espunto.*
[207] la *interlineato.*

volte a la casa per diversi missi et diverse hore, che debia avere pagato tanta quantità de dinari, specificando la quantità et tutti et zaschuni danni et spese che foseno facti per detta casone infra termene de tri dì allora proximi. In la quale quantità è tenuto et obligato per vigore de una littera de cambio de soa mano scripta a peticione del tale, sotto pena de s. 2 per livra, la quale se aplicharà alla camera della detta corte. Dechiarando che se[208] non pagarà, chome è detto in lo presente statuto, incorra et intendasse de essere incorso in la dicta pena, chome è detto. Altramente passato lo dicto termene serà agrevato et se 'l se sente gravato dal dicto comandamento debia comparire infra lo detto termine che glie serà facto rasone. Et non comparendo lo detto reo over comparendo et confessando tale littera essere de soa mano, a peticione de lo actore, possa et debia essere agrevato realmente et personalmente per la quantità che in tale littera se contiene et per tutti et zaschuni danni et spese che fosseno facte per detta casone si chomo parerà allo detto zudexe. Ma comparendo in lo dicto termine et negando se observi el modo et forma data di sopra quando negano tale litterra essere de soa mano. Adiungendo che quando paresse alo detto zudexe infra alcuni delli detti termini over inanci a quilli che quello che fosse allegato dovere pagare per vigore de detta litterra maliciosamente fesse alcuna cosa over che se dubitasse dela soa fuga over absentia over che in fraude de chi dovesse recevere alchuna altra cosa fesse over fesse fare, le quale chose et zaschune de quelle romagnano nella descriptione dello detto zudexe, possa et debia lo detto zudexe, instando la parte, quello tale farlo pigliare et destinire infra lo detto termene over inanzi et lui non relapsare se prima non darà segurtà de pagare la quantità che in tale litterra de cambio se contenesse. Dechiarando che le
28v dette littere de cambio // se possano et debiano mandare a executione sì contra de quello over per quello fosse stato scripte tale littere de cambio et soi compagni chome contra di quello et soi compagni dette littere avesse acceptate et non pagate et contra de zaschuno de loro in solido a intiero pagamento et satisfactione de[209] quello che in tale littere se contiene et a satisfatione de tutti et zaschuni danni et

---

[208] *Aggiungi* alchuno *espunto.*
[209] *Aggiungi* tutti *espunto.*

spese che per la detta casone fosseno facti. Li quali tutti et zaschuni danni et spexe se se debiano tassare per lo detto zudexe, premesso el zuramento dela parte che zuri tanto essere dampnificada et avere spexo. Et se in alcuna delle dette littere de cambio fosse sottoscripto alcuno oltra el principale scriptore, lo quale sottoscribente per alcune parole se obligasse allo pagamento de quello che se contiene in tale litera de cambio in tutto over in parte, siano tenuti et obligati zaschuno de loro in solido. Et[210] sia tenuto et debia lo detto zudexe, instando la parte, mandare a executione tale litera sì contra colui che sottoscrivisse chome contra el principale et per quello modo se observa contra lo principale et etiamdio contra tutti dui, lo scribente et sottoscribente. Ma satisfacto tale de chi fosse detta littera de cambio da uno di loro intendasse essere asolto l'altro né possa zoare a tale che se avesse sottoscripto se alegasse prima el principale dovere essere constrecto over lui che ha sottoscripto non avere uso de fare over de sottoscrivire tale littere de cambio. Dechiarando che lo detto sottoscribente contra lo detto scribente habia et debia havere quella medesima raxone, expeditione et executione quando alchuna chosa pagasse over fosse constrecto de pagare per detta littera. La quale rasone, executione et expedictione he stado facta contra de lui, salvo se non fosse compagno de tale scribente over tali dinari de detta littera se probasse essere stati in utilità comuna in tutto over in parte cusì dello dicto scribente chome sottoscribente. Adiungendo che tutte et zaschune littere de cambio habiano et intendano de havere solo fede et vigore uno anno dal dì che fosse scripto tale littera donde a tale littera non glie fosse posto lo[211] termene del pagamento, altramente al dì del termene, salvo che se tale litterra in la detta corte serà recognuscuda per lo debitore over el creditore el suo credito de tale littera harà liquidato in la detta corte segondo la forma di presenti statuti, che alora et in quello caso non possa né debia passare al detto creditore alchuno termene per vigore della detta litterra ala quale sempre se debia et possa dare piena fede se 'l non // prohasse **29r**
el contrario. Ma detta littera alla quale, chome è detto, glie serà passato uno anno sia nulla et de nesuno valore, efficacia over momento

---

[210] et *interlineato.*
[211] lo *interlineato.*

a comodo et utilità dello creditore de tale littera. Et la dicta prescriptione delle dette littere de cambio sia tenuto et debia zaschaduno zudexe in lo principio del suo officio fare bandire in li luoghi usati della cità de Bologna per uno deli bandiduri del comune de Bologna. Dechiarando che el soprascripto modo che se observa contra lo scribente la litera in mandarla ad executione etiam se observi contra lo herede dello detto scribente.

[24] Delle sententie late per li massari delle compagnie delle arti che se deno mandare ad executione per miserr lo zudexe. Rubrica.
Per conservatione et acresemento delle compagnie de li arte della cità de Bologna ano statuido et ordenado che el detto zudexe debia et sia tenuto quante volte serà rechesto et serà implorato el suo officio per alcuno massaro de alcune dele compagnie delle arti della cità de Bologna mandare a executione et fare mandare tutte et zaschune sententie late over che se darano da mo inanci per alchuno delli detti massari over officiali contra qualunqua de tale compagnia[212] fosseno late. Et tutti et zaschuni comandamenti facti per loro over parte de loro, chome per lui fosseno prolate et facti over per soe mandato fosseno procedute et per soa parte fosseno seguite et processe.

[25] De conservare sença danno quilli li quali fosseno per alcuni stadi exacti over in alcuna cosa dannificadi over per alcuno avesseno pagato alcuna cosa. Rubrica.
Per evidente utilitade anno statuido et ordenado che se per alchuno che commorasse in la guarda, conta over destrecto de Bologna, lo quale[213] fosse debitore obligado[214] de alchuno forastiero[215] per qua-
29v lunqua // modo o casone fosse impulso, constrecto lui o soa robba over condannado in alchuno luogho etiamdio in la cità de Bologna a dare over pagare alchuna cosa al dicto tale so credeore over, come detto, in alcuna cosa fosse agravato, constrecto over derobado over exacto in zaschaduno luogho et da zaschuno et in le predicte

---

[212] compagnie *corretto in* compagnia.
[213] lo quale *interlineato.*
[214] obligado *interlineato.*
[215] *Aggiungi* alcuno *omesso.*

cose harà implorado lo officio del zudexe della detta Universitade, sia tegnudo el detto zudese incontinenti como a lui serà sta' facto fede de tale gravamento, condannatione over solutione de tale gravado, condannado, exacto over opresso over d'altro legiptimo intercessore in nome de quello de constrengere cum remedii opportuni realemente et personalemente quello tale o li soi fijoli over heredi[216] per lo quale alcuno fesse stato exacto, derrobado, condannado over opresso, a pagare et a satisfare al tale exacto, derobado, condannado over opresso tutto quello in lo quale el dicto tale fosse per quello exacto, derobado, dannificado over opresso et conservare quello sença danno de tutte et zascadune cose le quali per lui o per soa casone ello havesse pagado, sostegnudo over soportado. Sovra le quale tutte et zaschune cose possa el dicto officiale et a lui sia licito senza alcuno preiudicio over gravamento de lui cercare et cognoscere dele predicte cose et quelle terminare et sovra quelle procedere et quelle terminade per lui farle debitamente mandare a executione servata la forma deli presenti statuti.

[26] Come se debia procedere contra li falsi testimunii li quali fosseno producti in la dicta corte et contra quilli che usaseno falsi instrumenti et testimunii. Rubrica.

A obviare che le falsitade per nesuno modo se commectano in la detta corte ano proveduto et ordenato che se in alcuno caso alcuno producesse falso testimunio ho alchuna falsa scriptura sia tegnudo el detto zudese de fare pigliare el tale falsario producente se 'l se porà havere. Et quello preso punire in[217] avere et in persona alo arbitrio del detto zudexe, segondo la qualità et quantità del delicto et la condictione della persona. Et sia tenuto et debia lo detto zudexe fare el simile contra li falsi testimunii producti et examinadi, della quale falsità se serà comessa over no stagasse alla dechiaratione dello detto zudexe. Et generalemente possa et debia el detto zudexe ogne volta che denanci da lui se fa o comette // o dice alcuna falsità pro- **30r**
cedere, realmente et personalemente, et punire, chome è detto di sopra, salvo che in quello che de sopra in li presenti statuti he despo-

---

[216] *Cod.* heredità, tà *espunto.*
[217] *Aggiungi* h *espunto.*

sto *De quilli che in loro libri fesseno fraude, dolo over alchuna altra falsità* se debia observare quello che di sopra in li detti statuti over statuto se contiene. Dechiarando che zaschuno producente falso testimunio et etiam zaschuno deli detti testimunii falsarii, oltra le dicte pene, anchora debiano essere puniti in s. 2 per l. della quantità over extimatione dela chosa in suso la quale serano producti detti falsi testimunii, li quali s. 2 per l. se aplicheno alla detta camera della detta Università. Et se non possesse havere el detto zudexe i tali delinquenti debia procedere contra di loro et condannarli et fare la executione di bieni loro in quanto la condannatione[218] fosse in pecunia o in bieni et el tale processo et condannatione debia mandare a miserr lo podestà o capitanio della cità de Bologna, i quali siano tenuti et debiano quilli tali condannati fare publicare, et sbandire, et mandare alla camera da li acti et fare la executione et ogni altra chosa pertinente, chome fosseno condempnati in le curti di loro.

[27] Della pena de quilli che declinano la iurisdictione de miserr lo zudexe della Università predicta. Rubrica.

Anchora hano statuido et ordenado che in le cose che spectano a cognitione et iurisdictione del detto zudexe segondo la forma di presenti statuti neguno ardischa over presuma de tirare ad altro zudexe over officiale over corte lite over questione alcuna che fosse mossa denanci da quello né la iurisdictione de quello per alchuno modo declinare, né domandare che al so zudexe over ad altri sia remessa, né preponere né allegare alchuna exceptione declinatoria over alchuna altra per la quale la iurisdictione de quello possesse per alcuno modo essere impazada, né d'alchuno impetrare alcuno privilegio, rasone, restitutione over rescripto over alchune littere inhibitorie, né usare quelle impetrade per le quale para over possa la iuridictione del detto zudese essere declinata o per alchuno modo essere impazata, né
30v possa fare // alchuna cosa per directo over per indirecto per la quale quello zudexe possa meno overare la soa iurisdictione servando la forma deli presenti statuti. Dela qual cosa se stagha ala dechiaratione deli dodexe consuli de quello anno over dela mazore parte de

[218] condannatione *interlineato sovrascritto a* executione *espunto.*

quilli se 'l se vertisse in questione, sotto pena a zaschaduno contrafacente in zaschuni deli casi premissi de doxento bolignini d'oro, li quali se torano de facto et si se applicharano alla camera della detta Università, et sotto pena mazore pensada in prima la qualità del facto et la condictione dele persone. Et nientedemeno el dicto officiale sia tegnudo et possa procedere in la causa sença preiudicio et gravamento de lui nonobstante alchune exceptione, littere inhibitorie[219], mandati, registri, privilegii, restitutione over alchune altre delle predicte cose, li quali dinanzi da lui fosseno producte over opposte. Et se el detto zudexe arà contrafacto sia punido per zaschaduna volta in[220] cinquanta[221] bolognini d'oro, li quali se applichino alla camera della detta Universitade. Dechiarando che se sovra alchuna chausa[222] che se vertesse denanzi a quello zudexe de cose che s'apertegnano alla cognitione de quello, et se le iapertegnano o no in zaschaduno caso de dubio stagasse alla decisione de' dodexe consuli over dela maore parte de quilli, alchuna inhibitione emanasse per auctorità apostolica o seculare, o per legati o governaduri o officiali apostolici over per podestà, capitanio o altri officiali over per alchuno regimento o officio della cità de Bologna, sia tegnudo el detto zudexe, incontinenti como a lui serà facta la inhibitione, de notifficare o intimare a quello tale che avesse facto inhibire over a quello officio de mandato, de quali over comissione serà emanata[223] tale inhibitione, che quella inhibitione debia revocare. Con zò sia cosa che 'l sia prohibito per la forma deli statuti della Universitade de merchadanti[224] della cità de Bologna che nesuno possa impazare over retardare l'uficio de quello over per neguno modo fare inhibitione. Et si tale inhibitione havesse proceduda dala comissione dello reverendissimo monsignore lo governadore over de altro suo successore over de alcuno so comissario siano tenuti et debiano per ogni modo revocare incontinenti quella inhibitione allora la detta notiffication facta, sotto pena // de cento bolognini d'oro. Et se fosse proceduta dal podestà o capitanio o **31r**

---

[219] orie *interlineato sovrascritto a* ione *espunto.*
[220] *Aggiungi* livre *espunto.*
[221] *Aggiungi* de *espunto.*
[222] u *interlineata.*
[223] *Cod.* emandata, d *espunto.*
[224] merchadante *corretto in* merchadanti.

exequitore della detta città over de alchuni dela loro corte la debiano simelmente incontinenti revocare la detta inhibitione, sotto pena de cento bolognini d'oro. Et se fosse rectore de l'arte del lana o altri officiali forastieri la debia, come è detto, revocare, sotto pena de cinquanta bolog. d'oro. Le quale pene epso facto se se intendano incorrere et essere incorsse contra li contrafacienti. Et sia tenuto el detto zudexe, quando mandarà la detta inhibitione, mandarli la copia del presente statuto perché non possa de questo tale pretendere ignorantia. Et in caso che alchuni di predicti non revocasseno la detta inhibitione come allore fosse facta la dicta intimatione over notiffica-tione sia tenuto et debia el detto zudexe incontinenti de intimare in scripto le predicte tale inhibitione a zaschaduno officiale del comune de Bologna, lo quale fosse preposto alla observatione deli statuti et dele provisione del comune de Bologna. Lo quale per vinculo del so sacramento sia tegnudo de intimare quelle allo detto monsignore lo governadore over altro suo successore et ali altri officiali che fesseno tale inhibitione. Et nientemeno el detto zudexe sia tenuto, finito lo officio de quilli tali o de quello che avesseno facta tale inhibitione et non la havesse' revocata, reschodere et fare reschodere la dicta pena. Et siano tenuti li sindici che sindicassino tale che avesse facto tale inhibitione et non la havesse revocata subito a peticione del detto zudexe constrengere quilli tali o quello tale a pagare la detta pena. Et el simile siano tenuti podestà, capitanio et executore fare chome le dicti sindici a peticione del detto zudexe, sotto pena de cento bolog. d'oro alli dicti sindici, podestà e capitanio et executore. Et non possano altramente li dicti sindici absolvere el detto tale che havesse facto tale inhibitione se prima non harano facto pagare la dicta pena. Et nientedemeno possa el detto zudexe arestare, tore et vendere et fare vendere per la executione predicta i bieni de tali delinquenti chome a lui parerà. Et nientedemeno quelle tale facte inhibitione non vagliano de rasone etiamdio se 'le non fosseno revocade. Et debia el detto zudexe procedere senza nesuno so preiudicio, nonobstante le dette inhibitione, a pene poste a quelle chome se non fosseno facte. Et se quello zudexe fosse negligente in rescodere le dette[225] pene caza de facto in

[225] *Aggiungi* reghe *espunto.*

quella medesima pena, la quale // ello harà ommesso de rescodere **31v**
d'alchuno delli predicti ch'avesseno contrafacto. Ma questo statuto in neguna soa parte habia luogho in li clerici beneficiati che avesseno alchuno ordene sacro oltra li ordeni quatro minuri, né etiamdio quando el detto zudexe excedesse la sa iurisdictione o fesse contra li presenti statuti. De' quali chaxi volemo che se debia stare ala dechiaratione deli dodexe consuli de quello anno o ala mazor parte de quelli. Et che quello tale che averà declinato over declinarà la iurisdictione del detto zudexe debia comparire denanzi ali dicti consuli et narare la cosa. Et se alli dicti consuli o ala mazor parte de loro parerà che el detto zudexe exceda la soa iurisdictione o faza contra li presenti statuti non possa el ditto zudexe de tal choxa procedere più inançi, sotto pena de vinticinque bolignini de horo. Ma se a loro o ala mazor parte de loro parerà che 'l detto zudexe non exceda la soa iurisdictione né faza contra li presenti statuti debia et possa el detto zudexe procedere senza alchuno suo preiudicio nonobstante zaschuna inhibitione o pena che in quelle se imponesseno, ma habia' luogho tutte le cose sopradicte. Et perché avemo dicto questo statuto non avere luogho contra li clerici beneficiati e non è honesto a loro exercitare merchantia o cambio volemo che a nesuno glieregho beneficiado o che avesse alcuno ordene sacro oltra li ordini quatro menuri non debiano essere auditi[226] nella detta corte.

[28] Delle appellatione che se interporano in la corte della dicta Università. Rubrica.

Et perché è debita cosa che le questione deli merchadanti, cambiaduri, artifici et altri[227], le quale spectano et aperteneno ala iurisdictione de miserr lo zudexe et over[228] consuli dela detta Università per vigore deli presenti statuti, non se debiano né possano cognoscere in altro luogho over per altri zudexi cha in la detta Università et per merchadanti, cambiaduri overo artiffici della dicta cità, li quali de verisimile mieglio deno acognoscere et acognoscono tal questione che altri zudexi over officiali et per retrahere li merchadanti et altri

---

[226] *Aggiungi* de *espunto.*
[227] *Aggiungi* dela cità de Bologna *espunto*.
[228] over *interlineato.*

32r predicti dalo strepito delo iudicio et figura de piado // et per sublivare quilli da [229]le spesa [230]ano statuido, fermado et ordenado che zaschuno che da qui inanci se vorà appellare da alcuna sententia lata over gravamento a lui facto in la detta corte, dela quale o quale sia licito de appellare de rasone civile, se 'l se appellarà viva voce incontinenti debia la appelasone interponere et se 'l se appellarà in scripto debia quella interponere infra cinque dì continui dal dì dela sentencia dada over gravamento facto alo detto reverendissimo monsignore lo governadore overo altro suo successore. Et se 'l non serà interposta infra lo termine predicto non se possa né debia più da tal sententia over gravamento appellare. Et intendase omne appellatione che se contene in lo presente statuto essere legiptima per qualunqua modo sia facta pure che la parte digha, o a bocha o in scripto, che el se n'apella essendone facto scriptura per mano de alchuni di nodari dela detta corte. Et devolvase et intendase essere devoluta al dicto reverendissimo monsignore lo governadore over altro suo successore et non ad altri overo altro ecclesiastico overo[231] seculare. Lo quale reverendissimo monsignore lo governadore overo altro suo successore[232] siano tenuti et debiano in omne modo remettere overo commettere le dicte appellatione solamente ali audituri dele sentencie, segondo la forma di statuti dela detta corte deli quali se fa mentione in lo primo statuto di presenti statuti et non ad altro over ad altri. Et se altramente over per altro modo serano per lo detto reverendissimo monsignore lo governadore over altro suo successore commesse alchune overo alcuna appellatione, tale comissione sia nulla et de nesuno valore, efficacia over momento et etiam[233] tutti et zaschuni acti et sententia che sopra tale comissione fosseno facti overo se proferisse, ma solo vagliano et tiegnano tutti et zaschuni acti et sententie, le quali se farano et overo se proferirano denançi ali detti audituri et per li dicti audituri, nonobstante zaschuna altra provisione, statuto overo decreto el quale in contrario apparesse over per lo ave-

---

[229] *Aggiungi* ta *espunto.*

[230] *Aggiungi* § *espunto.*

[231] *Cod.* overro, r *espunto.*

[232] suo successore *scritto con inchiostro più chiaro e fuori dello specchio di scrittura.*

[233] etiam *interlineato sovrascritto a* con *espunto.*

nire se fesse, salvo se precise in tale statuto, provisione over decreto che se avesse a fare fosse facta expressa mentione delo presente statuto et nonobstante specialemente una provisione de lo cardinali de li Cunti facta essendo legato de Bologna. La quale provisione, statuti et decreti li quali over // […] quale in contrario apparesse contra **32v**
lo presente statuto overo alcuna parte de quello cassemo, irritemo et anulemo solo in quella parte che sono contra li presenti statuti et altri statuti dela dicta corte et cossì per cassi, irritadi et anulladi havemo et reputemo per lo advenire.

Ala quale appellatione quello zudexe che harà data la sententia e li consuli dela presentia et volontà deli quali serà data in omne modo siano tenuti a quella de defferire et a sentire. La quale appellatione basti che se interpona denanzi al dicto zudexe solamente overo denanci ad uno de quilli consuli dela presentia et[234] volontà deli quali serà overo doverà essere stata data la detta sententia. La quale appellatione interposta et comessa overo remessa ali dicti audituri, come è dicto, quello che se appellarà per sì overro per legiptima persona sia tenuto et debia domandare et instare denançi allo detto zudexe che tale causa sia comessa a tri deli diexe audituri predicti, presente la parte overo absente legiptimamente citada, infra tri dì iuridichi[235] alora proximi dal dì che serà comessa overo remessa la dicta appellatione[236]. Lo quale zudexe sia tenuto et debia nominare et ellegere tri deli dicti diexe audituri, dato prima li confidenti per le parte. Et se le dicte parte non se accordarano in nesuno overo solo se accordarano in uno overo dui deli dicti audituri, alora et in quello caso, detracto prima li suspecti per le parti dati, zoé uno solo per parte et non più se li vorano dare etiamdio in tutte doe le cause dele appellatione, et etiam li parenti dele parti overo alcuna de quelle fino solo al terzo grado inclusivamente, connumerando lo grado segondo rasone civile, li nomi delo resto de zaschuno di i dicti audituri se debiano scrivere zaschuno da per sì per mano de uno deli no-

---

[234] et *interlineato.*

[235] iuridichi *interlineato.*

[236] *Aggiungi* la quale comissione overo remissione delo detto reverendissimo governadore over altro suo successore sia tenuto et debia lo appellante produrla et presentarla alo detto zudexe infra, el termene de diexe dì dal dì che serà interposta la dicta appellatione *espunto*.

dari della detta corte et de tali nomi farne brevi[237] equali et quilli revolti et missi in uno bussulo over altra cosa per lo detto zudexe se debiano extrahere overo cavare a ventura a peticione de tutte doe le parti over alcuna de quelle, presente over l'altra absente legiptimamente citada, fino allo detto numero de tri deli dicti audituri in li quali non fosseno d'acordo, commo è detto. Et quilli tali tri auditu-
33r ri extracti over // tolti per le parti, commo è detto, siano et debiano et si se intendano de essere zudexe competenti della detta appellatione. La quale commissione, comme è dicto, el dicto zudexe sia tenuto et debia fare quando serà rechesto in omne luogo[238] et tempo, sotto pena de livre cento de bolognini per zaschuna volta la quale lui contrafesse. La quale pena se debia tore a lui de facto et la mità aspecti alla parte che harà instado alla dicta comissione et l'altra mità alla dicta camara. Et oltra la dicta pena sia tenuto et debia lo dicto zudese restituire et refare omne danno et interesso alla parte che, como è detto, hara instado alla detta comissione de appelaxone. Et sia etiamdio tenuto et debia lo dicto zudexe, appeticione dele parti overo alcuna de quelle, detti audituri ellecti over extracti, come è detto, constrengere, mulctare et gravare con omne remedio opportuno a comparire in la detta corte et acceptare tale causa a loro comessa, la quale per nesuno modo, raxone overo casone non possano né debiano renomptiare, et a venire et a comparire in la detta corte tante volte quante glie serà comandato per lo detto zudexe ad audire, procedere et terminare tale lite. Li quali tri audituri possano et debiano sempre considerare la pura et mera verità de tale lite se haverà a decidere, reiecte et remosse le cavilatione dele parti. Et in zaschuna lite predicta procedere, audire et terminare siano[239] tenuti et debiano tutti tri audituri assumpti overo dui de loro d'acordo alo bancho iuridico dela detta corte. Dechiarando che se in alcuna dele dicte lite[240] dele appellatione fosse stato ommesso fare overo fare fare per tutte doe le parte overo alcuna de quelle alcuna sollemnità overo acto, lo quale se havesse devuto fare segondo la forma di pre-

---

[237] *Aggiungi* et *espunto.*
[238] *Cod.* lugi *corretto in* luogo, o *interlineato.*
[239] *Aggiungi* tutti *espunto.*
[240] *Aggiungi* così in la principale causa como in la causa over cause *espunto.*

senti statuti, la quale sollemnità overo acto precisamente non tochi overo non specti ali meriti over probatione over liquidatione de tale causa et cossì non sia de grande preiudicio, dela quale cosa se debia stare alla dechiaratione deli dicti tri audituri, possano et a loro sia licito dare la loro sententia nonobstante tale solemnità overo acto fosse manchato, como è dicto. E sia tenuto colui che se appellarà infra tri dì dal dì dela presentatione della comissione facta denanci alli dicti audituri, instando la parte, dare bona et sufficiente segurtà // over pegno, una over più, al'altra parte presente overo legiptima- **33v**
mente citada, dele spese facte et che se farano in la dicta lite. La quale segurtade overo pegno dado se debia scrivere per mano del nodaro dela causa. Dela quale segurtà overo pegno se li fosseno sofficienti overo no stagasse alla dechiaratione deli dicti audituri de tale causa. Lo quale appellante non possa per nesuno modo procedere in tale causa né da quella essere audito se prima non harà data la segurtà overo pegno predicto, como è dicto. Et la predicta comissione de appellatione overo notificatione de quella sia tenuta et debia la parte che se appellarà per sì overo per altro suo legiptimo intercessore a presentarla ali dicti tri audituri overo a uno de loro infra dui dì iuridichi[241] alora proximi da po' che serà facta la comissione predicta per lo dicto zudexe. Dechiarando che la instantia de zaschuna prima appellatione principale sia et debia essere sedexe dì continui probatorii et quatro decisorii continui. Et se li dicti audituri confermasseno[242] la sententia data per lo detto zudexe de volontà deli dicti consuli sedenti in tutto overo in parte et cussì per li acti et scripture facti in la prima causa chome etiam in la causa della appellatione non se[243] possa più appellare per nesuno modo, rasoni[244] over casone da detta sententia so no da quella parte della sententia della quale fosse data contra la sententia delo detto zudexe. Ma se dessen sententia contraria alla sententia dello dicto zudexe, vogliando appellare la parte possa et debia appellare per lo modo et forma et tempo ch'è dicto di sopra, detrahendo etiamdio oltra quilli, como è

---

[241] iuridichi *interlineato.*
[242] *Aggiungi* s *espunto.*
[243] se *interlineato.*
[244] rasoni *interlineato.*

dicto di sopra, che se detrahano quilli tri audituri ellecti che hano dato[245] la dicta sententia. La instancia dela quale segonda appellatione principale sia et debia essere sedexe dì probatorii continui et quatro dì decisorii continui, ma la instantia de tutte et zaschune appellatione interlocutorie sia et debia essere octo dì probatorii continui et dui dì decisorii continui. Le quale tutte et zaschune instancie soprascripte se possano et overo debiano prorogare per quello modo, forma et tempi che se contene in lo statuto *Dele instantie dele lite che se ventilarano in la dicta corte* et le quale comencino a correre et a passare dal dì dela productione dela dicta comissione overo
34r notificatione // facta alli dicti audituri, como è dicto. Et se tutte et zaschune appellatione soprascripte infra li soi tempi predicti non siano decise et terminade per negligentia de tutte doe le parte over alcuna de quelle, le quali overo quale se se intendano de essere negligente se dicte parte overo alcuna de quelle non harà domandato almeno doe volte in dui dì denanzi al detto zudexe che constrengha li dicti audituri a spazare et terminare la sententia de tale lite, intendasse la dicta appellatione et sia deserta et cossì se debia pronomptiare per li dicti audituri et condannare lo appellante nele spese. Ma se non harano decisa li dicti audituri et termenade tale cause per la loro[246] negligentia overo colpa, la quale negligentia et colpa sempre se intenda de essere delli detti tri audituri in zaschuna causa quando per parte del detto zudexe a peticione dele parti overo alchuna de quelle che instarà et domandarà la terminatione de tale causa serà mandato uno comandamento, una volta in persona overo doe ala casa per diverse hore iuridiche, a zaschuno de tali tri audituri che debiano venire et comparire in la dicta corte ad audire, procedere et termenare tale lite, sotto pena de livre vinticinque de bolognini per zaschuno de loro. Et cossì e converso la dicta negligentia et colpa se se intenda de essere delo detto zudexe quando, instando la parte overo alcune de quelle comme è detto, non harà facto overo non harà facto fare lo comandamento predicto ali dicti tri audituri, come è detto, sotto pena alo detto zudexe de livre vinticinque de bo-

---

[245] che hano dato *interlineato sovrascritto a* a dare *espunto.*
[246] *Aggiungi* audituri *omesso*.

lognini lo quale non observasse le predicte cose[247]. Et oltra la predicta pena sia tenuto et debia quello overo quilli da cui deli dicti audituri overo zudexe manchasse, come è decto, le instantie soprascripte perisseno overo passasseno ad omne danno, interesse et spese dela parte che havesse instado che se desse la dicta sententia. Dechiarando che li dicti audituri dele questioni che penderano denanzi da loro allo tempo delo suo officio[248] possano et debiano quelle decidere proprio como fosseno in lo dicto officio, li quali possano et debiano essere constricti, commo è dicto. Adiungendo che la sententia che se darà per li segundi audituri et cussì per li acti et scripture facte in la prima causa como in la causa della appellatione se fesseno over produseno, vaglia et otiegna effectualmente // et ma- **34v**
dasse ad executione et per alchuna dele parti non se possa più appellare per nesuno modo in quello che se acordarà con una dele altre doe sententie, ma basti[249] assai ale parte che zaschuno de loro se sia possuto appellare una volta et cussì denançi alli detti zudexe[250] et consuli sedenti como denanci alli dicti audituri. Et lo nodaro della detta corte lo quale serà stato nodaro della causa principale posse et debia essere nodaro della dicta appellatione per fino ala sententia diffinitiva inclusive, salvo se alchuna dele parte avesse[251] a suspecto tale nodaro. Possano et debiano li dicti tri audituri over dui de loro ellegere l'altro nodaro della detta corte in nodaro de tale causa per fino ala sententia diffinitiva inclusive. Habiano et debiano havere li dicti audituri, li quali harano cognosuto de zaschuna causa in la dicta corte, et lo nodaro predicto per suo salarii, infra tutti loro et a partire fra loro a testa per testa, dexedotto dinari picinini per zaschuna livra dela quantità, somma overo extimatione dela cosa domandada, zoé nove dinari per parte, purché lo salario predicto non exceda per zaschuna lite in tutto livre vinte de bolognini. La parte delo quale salario tocha allo detto nodaro debia proprio spectare allo detto nodaro et non alla camara della detta Università. Lo quale

---

[247] *Aggiungi* et *espunto.*
[248] *Aggiungi* possano lo officio so *omesso.*
[249] basta *corretto in* basti.
[250] zudexi *corretto in* zudexe.
[251] avessa *corretto in* avesse.

salario etiamdio debiano havere li dicti audituri et nodaro se tale audituri over nodaro acordasseno overo fosseno casone de acordare le parti sopra tale causa de apellatione, dela quale cosa se debia stare alo zuramento deli dicti audituri overo alcuno de quilli overo nodaro. Ma se le parti da sì over per mano de altri se acordasseno e che non fosse stato per casone deli dicti audituri overo nodaro paghino ali dicti audituri et[252] nodaro dinari nove per livra, zoé dinari quatro et mezo per parte, comme è detto. Ali quali audituri et nodaro overo a peticione de zaschuno di loro debia lo dicto zudexe, sença altro processo, tale parte et zaschuna de quelle constrengere realmente et personalmente a pagare le quantità de sopra tassate segondo che parerà alo detto zudese. Sia tenuto etiamdio lo detto zudese de exequire et mandare ad executione realmente et personalmente, si contra la segurtà prestada in tale causa de quello fosse stato segurtade como contra lo principale, omne sententia che fosse prolata cossì per lo dicto zudese como per li dicti audituri, passato el termene dato ad appellare de cinque dì alora proximi dal dì che serà data tale sententia. Statuendo etiamdio che zaschuno che per lo advenire vorà do-
35r mandare alcuno laudo over // arbitramento per alcuno overo alcuni arbitri overo arbitraduri[253] electi segondo la forma deli presenti statuti overo de alcune questione che se fosseno ventilate o che se ventilasseno in la dicta corte et cossì denanci alo detto zudese como ali dicti audituri, dele quale lite se fosseno facto overo se fesse compromesso in alcuno overo alcuni essere reducto ad arbitrio de bono homo overo che da quello lodo over alcuna soa parte per alcuno modo, rasone over casone se volesse appellare, querelare overo rechiamare, prima absolta la parte per lo zudexe competente dal zuramento del compromesso, debia et sia tenuta quella che vorà domandare overo rechiamarse da tale lodo overo arbitramento tale cosa domandare denançi a tri deli dicti audituri, li quali se debiano eliegere, como è dicto di sopra in lo presente statuto, presente l'altra parte overo legiptimamente citada. Li quali tri audituri overo dui de loro siano tenuti et debiano infra lo tempo de dì quindexe continui audire et bene intendere tale differentia overo lite et in quella procedere,

---

[252] *Aggiungi* din *espunto.*
[253] *Aggiungi* dato *omesso.*

cognoscere et termenare de quello che a tali audituri parerà equo et iusto, a modo de bono merchadante et solo considerato la verità de tale lite et reiecte le cavilatione dele parti et zaschuna de loro. Et se li dicti audituri darano la soa sententia che se concordi con tale lodo in tutto overo in parte, allora non se possa più tale parte appellare, querelare overo altramente domandare alcuna cosa, so no de quello fosse tale sententia discordante da lo lodo overo arbitramento. Ma se la sententia se desse discordante dal lodo overo arbitramento alora quella parte contra de cui fosse data la dicta sententia vogliando appellare, la dicta parte possa et debia solo una altra volta appellare, querelare overo altramente domandare denançi a tri altri audituri che se elligerano, como di sopra è detto, si che a[254] zaschuna dele dicte parte sia licito[255] appellare, querelare overo altramente domandare solo una volta et non più per una casone. Et[256] de simile cause debiano havere li suoi salarii li dicti audituri et nodaro, como di sopra è dicto. Dechiarando che in tutte et zaschadune cause de appellatione predicte habiano luogho et si se intendano etiamdio in nella causa della querela, nullità overo de emendatione de sententia overo de remedio restitutorio overo recissorio overo per altro overo zaschuno altro remedio qualumqua nome fosse cognosuto et chiamasesse, lo quale se possa allegare overo excogitare contra la sententia, mandato overo altro acto se fesse overo se fosse facto in la dicta corte, cussì per lo zudese overo consuli como per li dicti audituri over arbitri overo arbitraduri predicti, sì che in quelle parti che lo presente // statuto dixe *Delle appellatione* se intenda et debia in- **35v**
tendere per zaschuna querela et altre cose predicte. Aiungendo et dechiarando che tutti et zaschuni dì continui deli quali se fa mentione in zaschuna parte delo presente statuto et etiam tutti et zaschuni altri dì se intendano, chome he detto, detrahendone li dì feriadi in honore de Dio. Statuendo etiamdio che se le dicte cause non serano domandate, presentate, comesse et over producte, chome di sopra he detto, sia tale appelatione over querella nulla et de nesuno valore, chome proprio non avesseno appelado over querelado.

---

[254] a *interlineato*.
[255] *Aggiungi* solo *espunto.*
[256] *Aggiungi* non più *espunto.*

[29] Delle sequestratione. Rubrica.

Perché molto è frequentato l'acto et l'uso dele sequestrationi imperzò ano ordenado et statuido che de comandamento del dicto zudexe apresso de ydonea persona se possa fare sequestratione de zaschuna cosa mobile, in che luogho ella se sia posta et per qualunqua ella sia posseduda over detenta, la quale alcuno dica aspectare over pertignire a so domandasone over d'altri che per luy legiptimamente vignisse et zuri in prima quello a chui peticione se farà tale sequestratione che tutto quello che 'llo dise sia vero et non domanda per acto de calupnia et che la persona ape dela quale sia la dicta cosa ello ha sospecta over che 'l teme dela baratatione de quella cosa, dele quale tutte cose in prima et inanzi tutto debia constare in gli atti. La quale sequestratione la persona ape dela quale la serà facta sia tegnuda de receverla se la cosa che se sequestrarà se gli darà over arà apresso de sì et sibia tegnudo de custodire et salvare quella cosa et quella apresentare et dare a volontà del detto zudexe, sotto pena che se contene nella comissione dela dicta sequestratione ad arbitrio del zudese. Et facta quella sequestratione sia tenuto el dicto oficiale, a peticione de quello contra el quale serà stata facta quella sequestratione, de statuire el termene che se limitarà al so arbitrio a quello lo quale arà facto fare quella sequestratione, infra lo quale termine sia tegnudo de provare quella cosa sequestrata a sì aspectare e pertignire. La qual cosa se ello non averà provato sia revocata quella sequestratione et niente de meno el tale che non averà provado sia condannado in dui soldi per zaschaduna livra de valore o extimatione de quella
36r cosa sequestrada in nome de pena, // la quale se aplichi alla camera della detta corte. Ma se alcuno comparirà, lo quale diga el suo debitore o de chului per lo quale el comparisse non essere acto a pagare né possedere beni immobili sufficienti al pagamento del debito non obligati ad altri, per expressa over tacita ypotecha, possano essere sequestrati de comandamento del dicto officiale li bieni mobili de tale debitore se in prima quello ch'arà comparido harà zurado che 'l teme che quello debitore[257] se ne vada o che 'l teme dela baratatione dele cose mobele de quello debitore. Li quali bieni che se sequestra-

[257] *Aggiungi* non *omesso.*

rano sia tegnudo quello ape de chi li se sequestranti de receverli se li serano dadi over quilli harà apresso de sì et quelli salvare et custodire et apresentare et darli, como è detto de sovra. Et debia lo detto zudexe assignare termine a quello a chui peticione fosse stata facta tale sequestratione a probare quello avesse deducto per casone dela detta sequestratione. Et se el non serà sta' [258]provado che quello lo quale harà facto tale sequestratione sia creditore in el termene che a lui serà sta limitado, como de sovra, o che serà provado tale debitore possedere beni immobili non obligati ad altri, per expressa over tacita ypoteca, che bastino ala solutione dela quantitade over del debito domandato sciente quello creditore, allora quello ch'arà facto fare quella sequestratione ho arà zurado, como è detto di sopra, sia punido in la soprascripta pena, la quale se applicarà per la mità a quello contra el quale harà processo quella sequestratione o serà sta zurado et per l'altra mità ala camara della detta Universitade. Possa adoncha et debia zaschaduna sequestratione essere revocada de comandamento del deto zudexe, dada ydonea segurtade, a arbitrio de quello zudexe per quello contra el quale serà stata facta la sequestratione predicta, de salvare et guardare la cosa over cose sequestrate, de apresentare[259] et dare quello alla volontà del detto zudexe. Ancora ano statuido et ordinado che 'l detto zudexe a peticione de zaschuno che domandasse che fosse destignudo el so debitore como suspecto et fugitivo sia tegnudo et debia incontinenti fare pigliare et sustignire tale debitore lo quale fosse dicto essere suspecto et farlo apresentare denançi allo detto zudexe se quello crededore imprima et inançi a omne // cosa arà zurado che ello nol fa per animo de ca- **36v**
lumpnia et che quello che 'l dise sia vero et debia dare bona et ydonea segurtà una over più ad arbitrio del dicto zudexe de pagare la quarta parte de quello che 'l domandarà in caso che ello non proharà el debito allegado infra tri dì o maor[260] termene che glie serà statuido ad arbitrio del dicto zudexe et per le spese che avesse facto lo detto sospecto. Et se tale sospecto darà segurtà una over più ad arbitrio dello detto zudexe che siano sofficiente de stare in iudicio et de

---

[258] *Aggiungi* a *espunto.*
[259] de apresentare *interlineato.*
[260] *Aggiungi* parte *espunto.*

pagare lo iudicato debia essere tale destenuto per sospecto relaxato, ma se inanzi che fosse preso desse detta segurtà, chome è detto, dubitando de non essere preso non possa per quello desse segurtà essere preso. Altramente possa et allo detto zudexe sia licito quello de tignire et de farlo destignire a peticione del credeore[261] predicto. Lo quale creditore se 'l non harà proato infra el termine sopradicto sia condannado in la pena predicta del quarto, la mità de la quale se aplichi a quello destignudo et l'altra mitade alla dicta camera della detta corte. Et incontinenti allora non proado el debito sia relassado. Dechiarando che se alchuno over alchuni fosseno detegnudi per debito de comandamento del podestà de Bologna over d'altro officiale, salvo se 'l non fosse per debito o facto del comune de Bologna over maleficio, possa essere sequestrato in la dicta persone de comandamento de dicto zudexe a peticione de' suoi crededuri, servado la forma et la solepnitade proxime dade in destignire et in nelle cose spectante alla iurisdictione dello detto zudexe. Dechiarando che nesuno citadino della cità de Bologna possa né debia essere preso per minore quantitade de l. cinque de bolognini etiam per suspecto.

[30] In che modo se debia rendere rasone ali forastieri agenti over convenuti et della segurtà che da loro se dè recevere. Rubrica.

Ancora ano statuido et ordenado che se alchuno forastiero volesse piatezare con alcuno citadino, contadino, over destrectuale della citade, contado over destrecto de Bologna, dele quale cose se revocasse in dubio se 'l fosse forastiero, citadino, contadino o destrectuale stagasse ala dechiaratione del dicto zudexe et di suoi consuli sedenti over dela maor parte de quilli, over fosse alchuno che avesse la causa de tale forastiero per cessione a lui facta per zascaduno titolo, over che ello sia mediato o immediato, sia tegnudo et debia, in lo principio dela lite et inanci che sia audito, ydoneamente satisdare con ydonee segurtà, una o più allo arbitrio de quello zudexe, de refa-
37r re le spese et pene se // quella causa perdesse et in omne caso che 'l fosse tegnudo a quelle spese et pene fosse tale citadino o destrectuale over contadino, et de respondere ala contraria parte in caso de re-

[261] credeore *interlineato sovrascritto a* debitor *espunto.*

conventione over nova conventione, et de ubidire ali comandamenti de quello zudexe, et de pagare tutto quello che serà zudigado nonobstante alcuno privilegio et exceptione alcuna. Et quello medesimo se se intenda quanto alla satisdatione dele spese, chome è detto, in zaschaduni pupilli, septuagenarii, collegii, universitade, donne, citadini o forastieri. Li quali septuagenarii et le quale done etiamdio pupilli non possano essere presi personalmente per debito alcuno. Et quella medesima rasone sia facta ali forastieri che voleseno piatezare o che domandasseno alcuna executione in la dicta corte contra alcuno citadino o destrectuale dela cità de Bologna. La quale rasone se rende et over se rendesse al tempo che se vintilasse tale questione in la dicta corte ali citadini, contadini over destrectuali predicti che piatezano o che volesseno piatezare in lo luogo del quale fosse dicto essere el tale forastiero se piazerà a quello convegnudo. Et se 'l arà domandado et questo ch'arà prohado infra el termine legitimo che serà statuido a lui dal dicto zudexe quale rasone se rende in lo luogho del quale se dicesse essere tale forastiero, la qual cosa non prohada se debia rasone rendere intra quilli como se rende ali citadini che piadischano inseme in la dicta corte.

[31] Chome alcuno in nome d'altri possa in la dicta corte comparire. Rubrica.

Ancora ano statuido et ordenado che zaschuno procuradore, sindico, curadore[262] e homino over defensore in nome de altri over altro possa in la dicta corte comparire over intervenire imprima producto lo mandato legiptimo de quello over per quello comparesse over de quello mandato facto fede per lo nodaro ne fosse stato rogado allo detto zudexe della dicta corte, dela quale productione over fede debia prima constare in li acti dello nodaro de tale causa della dicta corte. Li quali procuraduri, sindici[263] e homini, coraduri over deffensuri et zaschuno de loro per ogni modo, via, rasone et casone, siano tenuti et debiano circa la[264] causa, el perché in la dicta corte intervenisseno over comparisseno, domandare, procurare, sieguere

---

[262] *Aggiungi* con *espunto.*
[263] *Aggiungi* con *espunto.*
[264] *Aggiungi* cau *espunto.*

et actitare circha la pura et mera verità de tale lite somariamente et
37v de piano, senza // strepito et figura de[265] piado et remosse et reiecte tutte et zaschune cavilatione delle parti, a modo de bono, equo et iusto merchadante. Et se alli detti zudese et consuli over ala mazor parte de tutti loro paresse che alchuno over alchuni deli predicti non domandasse, procurasse, seguisse et over[266] actitasse circa la pura et mera verità de tale lite, chome è dicto, ma in la dicta lite over alcuna parte di quella più tosto alcuno over alchuni deli predicti domandasse, procurasse, seguisse over actitasse com cavilatione et altre chose impertinente et over non devute fare contra la detta mera et pura verità de alchuna lite, dela quale chosa over chose predicte se si stagha alla dechiaratione dello detto zudexe et consuli sedenti over dela mazor parte de tutti loro, possano et debiano li dicti zudexe et consuli sedenti per ogne modo et sotto vincolo dello suo sacramento et cusì a peticione de l'altra parte, chome per loro et zaschuno di loro, mero officio dare licentia, reycere over non admettere più in tale causa lo detto procuradore, sindico [267]curadore ye homino over deffensore. Et a zaschuno deli predicti comandare sotto certa pena, como parerà allo detto zudese et consuli sedenti over alla mazore parte de tutti loro, che non debiano né possano più in tale lite in la dicta corte comparire over per alcuno modo in la dicta lite intervenire. Et se facto ad alchuni deli predicti el dicto comandamento più in tale lite in la detta corte comparisseno over intervenisseno alchuni delli predicti cadano et ipso facto se se intendano de essere incursi in la dicta pena, la quale sia tenuto et debia lo detto zudexe de exigere chome parerà a lui. Et tutti et zaschuni acti et scripture che in nome de alcuni deli predicti se fesseno da po' tale comandamento in tale lite siano nulli et de nesuno valore. Et etiam in la dicta corte possa comparire over intervenire compagno per compagno che stesseno in una medesima stazone de arte de merchantia over cambio et etiam lo garzone over factore per lo maestro solamente in le lite et cause over facti che spectasseno et over pertignisseno a tale merchantia, arte over cambio delli predicti compagni et over maistri. Possa et sia

---

[265] *Aggiungi* iudicio *espunto.*
[266] over *interlineato.*
[267] *Aggiungi* pro *espunto.*

tenuto el dicto zudexe dare curadore allo menore che piadezasse denanzi da lui, actore over reo che fosse tale menore el quale menore non havesse curadore, se 'llo detto zudexe serà domandado. // Lo **38r**
quale curadore, datto per lo detto zudexe solamente, possa intervenire in le lite de tale menore che se ventilarano in la dicta corte et non in altri luoghi over lite dello detto minore. La quale dactione de curadore se possa et debia scrivere per mano de uno deli nodari della detta corte, alla quale scriptura se debia stare in dette lite de detti minuri solamente in la dicta corte.

[32] Delli sensali et over cuzuni. Rubrica.

Ancora ano statuido et ordenado che tutti et zaschuni sensali de tutte et zaschune chose mobele et immobele della citade, guarda, contado over destrecto de Bologna et tutti et zaschuni cuzuni, li quali predetti over alchuno de quilli se exercitasseno over fesseno sensaria over cuzonaria, siano tenuti et debiano zaschuno anno in principio delo officio de zaschuno zudexe della detta Università comparire et apresentarse in la dicta corte. La ellectione delli quali predicti over alcuno de quilli specti et pertiegna allo detto zudexe et consuli sedenti over alla mazor parte de tutti loro. Et da po' ellecti siano tenuti et debiano zurare in mano dello detto zudexe, tochando com le mane le scripture, et promettere et dare ydonea et sofficiente segurtà de livre cento de bolignini che bene, lialmente et a bona fede et senza falsità, fraude over ingano alcuno farano et exercitarano lo suo officio over exercicio et fino che serano sensali over chuzuni non farano né per alcuno modo exercitarano alcuna merchantia, né compararano over farano comparare alcuna merchantia[268], bestia over animale per sì over compagnia de altri, né farano over farano fare stochi, né harano né farano compagnia over setta tra loro. Alle quale tutte et zaschune chose predette li predicti sensali et cuzuni siano tenuti et ubligati fare et observare intieramente. Et la quale promissione et zuramento predicto se debia scrivere per mano de uno di nodari della detta corte in suso lo libro extraordinario della detta corte, sotto le infrascripte pene alli predicti et zaschuno de loro li quali con-

[268] merchantia *interlineato.*

trafesseno contra le predicte chose, zoé imprima a quilli che non comparisseno et zurasseno et prometesseno, chome è detto, de livre
38v diexe // de bolignini. Item a quilli et zaschuni de quilli li quali comparasseno over fesseno comparare alcuna merchantia, bestia over animali per sì over compagnia con altri de[269] suoldi cinque de bolognini per livra della quantità dela chosa havesseno comparado over facto comparare per sì over compagnia con altri. Item a quilli et a zaschuni de quilli li quali fesseno over fesseno fare alchuno stocho de livre vinticinque de bolognini per zaschuno stocho. Item a quilli et a zaschuni de quilli li quali fesseno compagnia over setta tra loro de livre cento de bolognini per zaschuno de loro et per zaschuna volta. Et possa et debia lo detto zudexe contra zaschuno deli predicti, per suo mero officio et etiam a peticione de zaschuno inquirere et procedere per quello modo et forma parerà allo detto zudexe per aritrovare la verità de tale chosa. Et li predicti over alchuni de quilli retrovati colpevoli delle predicte chose over alcuna de quelle in le dette pene condampnare con licentia, presentia et volontà deli consuli sedenti over della mazore parte de loro. Et etiam se paresse allo detto zudexe et consuli sedenti over ala mazore parte de loro che le dicte pene non bastasseno a tale chosa facta per li predicti over alcuno de quilli, considerando la condictione dele persone et lo delicto, possa et debia lo detto zudexe, con presentia et volontà delli dicti consuli sedenti over dela mazore parte de loro, oltra le dette pene, pronompciare et capsare li predicti delinquenti che mai per l'avenire non possano né debiano exercitare alchuna sensaria et over cuzonaria sotto certa pena, chome parerà alli detti zudexe et consuli sedenti. Li quali predicti et zaschuno de quilli, chome he detto, condampnati possa et debia lo dicto zudexe constrengerli realmente et over personalmente a pagare intieramente le quantitade fosseno condannati[270]. Dechiarando che se el compagno over compagni de alchuno over alchuni delli predicti acusasse over denompciasse alchuno so compagno over compagni non cada lo detto[271] acusante in pena alchuna et sia tenuto a secreto se a lui parerà et habia et debia havere

---

[269] *Aggiungi* s *espunto.*
[270] condannate *corretto in* condannati.
[271] *Aggiungi* lo detto *espunto.*

lo terzo dela condamnatione fosse condannato lo acusato. Et sia tenuto et debia lo dicto zudexe per vigore delo suo zuramento el presente statuto over quello che se contiene in quello in lo principio del suo officio farlo bandire et cridare per li publichi et usati luoghi della dicta cità de Bologna. Subiungendo che zaschuno delli detti sensali sia tenuto et debia avere uno libro, ordenadamente de dì in dì scripto et tenuto et governato a modo de uno zornale. El quale libro debia essere stampado de carta in carta della stampa della detta corte et intitulato de mano de uno di nodari della detta // corte. Et in lo qua- **39r**
le libro per nesuno modo, raxone over casone per alchuno sensale se debia lapsare spacio alchuno, sotto pena de livre cinque de bolognini allo detto sensale per zaschuno spacio lasato. In lo quale libro el detto sensale de sua propria mano scriva et debia scrivere tutti et zaschuni merchati che fesse fare avertamente et chiaramente. Allo quale libro se possa et debia dare fede dove non apparesse in contrario chosa che avesse ad alterare lo iudicio delli dicti zudexe et altri deputadi ad approbare li libri, sotto pena a tale sensale che ometesse de scrivere zaschuno merchato, chome he detto, de livre cinque de bolognini. Dechiarando che zaschuno sensale sia tenuto et debia dare una scripta soscripta de soa mano senza premio alcuno a zaschuna delle parti le quale domandasono a tale sensale dicta scripta, in la quale scripta se contiegna lo merchato fosse facto avertamente et chiaramente, sotto pena de livre cinque de bolog. a zaschuno delli dicti sensali per zaschuna scripta vedada. La quale scripta se debia acordare[272] con lo libro de tale sensale. Alle quale scripte se possa et debia dare fede, ma se detta scripta se descordasse dalo libro dello sensale allora se debia dare fede alla scripta. Lo quale sensale in lo dicto caso sia tenuto et debia essere et sia ubligato allo danno et interesse della parte contra della quale scripta venisse in tutto over in parte et per la quale parte lo libro de detto sensale venisse over fesse. Dechiarando che zaschuno sensale scripto in la ditta corte possa et a lui sia licito fare sensaria de ogni merchantia, arte over cambio over de chose mobele over immobile chome parerà et achaderà a loro, nonobstante alchuno statuto over provisione de alchune compa-

[272] a *interlineato.*

gnie della città de Bologna in li quali apparesse che nesuno sensale possa fare sensaria so no li deputati per tale compagnie over compagnia. Li quali statuti over provisione cassemo et irritemo et per cassi et irritadi avemo et reputemo. Et habiano et debiano havere li predicti sensali et over cuzuni per suoi salarii et mercede li infrascripti pagamienti, zoé:

imprima della venditione delle chose immobele della cità, guarda, contado over destrecto de Bologna per fino a livre cinquecento uno per centonaro per zaschuna parte et dale dicte livre cinquecento in suso quanta se sia la quantità oltra lo detto uno per centonaro mezo per centonaro per parte;

item de zaschuna pisone over afficto per quanto tempo se fesse solamente dinari sie dallo logadore per zaschuna livra del presio della pisone dello primo anno;

item de l'arte dello cambio, dello vendere et comparare horo a moneda et moneda a moneda et de cambiare per[273] de fuora in le parte
39v de Ytalia // soldo uno in tutto, zoé dinari sie per parte per zaschuno centonaro de duchati et a raxon de centonaro de ducati[274], ma fuora de Ytalia suoldi dui per parte per omne centonaro de duchati et a raxone de centonaro de duchati;

item delle merchantie et zaschune altre chose mobele debiano havere quello glie tassato per le compagnie[275] de tale arte fosse tale merchantia over chosa mobele. Et che de quello che non he desposto over ordinato per tale compagnie debiano havere quello che è usato purché in zaschuna delle predette chose non passi né avanzi tale salario over mercede uno per centonaro in tutto tra lo venditore et comparadore per mitade over dallo venditore tutto segondo usanza. Dechiarando che nesuno sensale possa né debia tore più presio da uno fora de[276] l'arte cha de quello de l'altre de tale merchantia;

per zaschuno deposito per omne centonaro de duchati et a raxoni de centonaro de ducati soldo uno de bolog. el mese, zoé dinari sie da colui che deposita et dinari sie da colui che receve el deposito;

---

[273] per *interlineato*.
[274] et a raxon de centonaro de ducati *sul margine.*
[275] *Aggiungi* dele arte *espunto.*
[276] *Aggiungi* l'altra *espunto.*

habiano et debiano havere li dicti cuzuni della venditione de zaschuna bestia over animale solo dallo venditore per fino in fiorini diexe soldo uno per fiorino et a rasone de soldo uno per fiorino, et da fiorini diexe in suxo oltra lo dicto priesio de soldo uno per fiorino dinari sie per fiorino et a rasoni de dinari sie per fiorino.
Adiungendo se alcuno over alchuni delli dicti sensali over cuzuni principiasseno de fare fare alcuno merchato et da poi lo dicto merchato se concludesse senza li predicti sensali over cuzuni, dela quale cosa se tale sensale et over cuzone habia principiato over no tale merchato se stagha et debia stare allo zuramento della parte contra della quale alcuno sensale et over cuzone domandasse essere pagato, debia havere tale sensale et over cuzone che tale merchato avesse principiato, chome è detto, la mitade deli salarii predicti areve apudo se tale merchado per soe mane fosse concluso.
Dechiarando che zaschuno deli detti sensali et over cuzuni non possano, né debiano havere, né tore più oltra li salarii predicti etiam se fesseno expresso pacto et over da quilli che volesseno spontaneamente dare et over pagare alli predicti et overe a zaschuno delli predicti, sotto pena de rendere quello avesseno più tolto over a loro fosse stado pagado, chome è detto, et pagare altretanta quantità de dinari de quello havesseno più tolto over a loro, chome è detto, fosse stado più pagado, della quale chosa se stagha allo zuramento de tale merchadante over persona a chui fosse stato più tolto over avesse più, chome è dicto, delli salarii predicti pagato. Le quale tutte et zaschune pene comesse che se conteneno in lo presente statuto dele quale non se // fa mentione a chui se apertegnano debiano spectare **40r**
et pertegnire alla camera della detta corte.

[33] Chome el zudexe della dicta Universitade sia tegnuto de fare reparare el canale over navigio per lo quale se naviga verso Ferara. Rubrica.

Perché el canale de Reno, lo quale discorre per la cità de Bologna et per lo quale se navigha verso la cità de Ferara, ali merchadanti della detta Università è utile et necessario, como[277] evidentemente sie ma-

[277] *Aggiungi* como *espunto.*

nifesto, imperzò ano statuido et ordenado che quante volte l'adevignisse el dicto canale ruinare, guastarse et rompere in alcuna parte o luogho sia tegnudo et debia el detto zudexe de constrengere con omne remedio neccessario tutte et zaschune persone ale quale specta o pertiegna la reparatione, reformatione over evacuatione de quello canale over quelli che ale predicte cose deno conferire et contribuire a reparare, cunzare over vudare el dicto canale quando el serà necessario a spese de coloro che fosseno tegnudi de farlo et chi dovesse conferire ale predicte cose over alcune d'esse. Et se alchuna dele predicte cose se dovesse fare a spese del comune[278] de Bologna sia tegnudo el detto zudexe per quelle cose andare allo prefato monsignore lo governadore over ad altro suo successore et exponere quello che serà neccessario de fare circa la reparatione del dicto canale et supplicare che li piaza de provedere sovra quelle como serà de bisogno. Et quello ch'è dicto et disposto circa el dicto canale si se intenda essere et sia disposto in quelle parte che se chiamano le seche et in le altre parte et valle per le quale dala città de Bologna alla città de Ferara li naviganti ano a passare, navigando con le soe nave cussì ala restare come a rimi, sì che comodamente se possa per quilli luoghi senza alcuno impazo navegare con le persone, cose et merchadandie che se portasseno per quilli luoghy. Et a zò che le predicte cose in tutto se mandino ad effecto ano comandado che 'l dicto zudexe, zaschuni dui misi del suo officio, personalmente over altro over altri in suo luogo, sia tegnudo de mandare a vedere et cercare de l'impazzi, rocte over reimpletione del dicto canale et de luoghi predicti. Et possa comandare over fare comandare per soa parte a zaschuno a chi specta la reparatione o reformatione dele predicte cose che ala
40v pena // de diexe livre de bolognini o a menore chomo a lui parerà[279], debia infra el convenevele termene che s'asegna a lui aver facto el dicto canale over luoghi predicti como bisognasse reparare o reconzare, cavare et vudare sì come occorrerà la neccessitade. La quale pena se debia tore con effecto da zaschaduno contrafacente over desobediente, la mità della quale pena se debia applichare al detto zudexe in reconpensatione dele spese facte per lui per rasone o casone

---

[278] *Aggiungi* dob *espunto.*
[279] *Aggiungi* como *espunto*.

delle dette andade et l'altra mitade se debia applicare alla dicta Universitade. Delle quale chose tutte sovrascripte che se contengano in lo presente statuto el dicto zudexe debia essere sinigado et se 'l serà trovato negligente in alcuna dele predicte cose, li sinighi che serano[280] deputadi a sinigarlo siano tegnudi de condanarlo in cinquanta livre de bolognini che se debiano retignire del so salario.

[34] Che li vetturali, nochieri, e mulatieri et[281] portaduri zaschuno anno personalmente s'apresentino denançi al dicto zudexe in principio del so regimento a fare el zuramento che illi deno dare et prestare. Rubrica.

A obviare a l'inganni li quali se poraveno commettere contra le cose, mercadantie over bieni le quale se si luogano e danno a portare, a mandare da luogo a luogho hano provezudo et ordenado che zaschaduno anno in principio de lo officio de zaschaduno zudexe della dicta Universitade tutti et zaschuni vecturali, nochieri, portaduri et caratieri, li quali usano alla Gabella Grossa et li quali eno usadi de condure cose, merchadandie over beni che se portano e mandan da luogo a luogho, siano tenuti et debiano de farse scrivere per uno deli nodari del dicto zudexe in lo *Livro extraordinario* dela dicta Universitade et promettere al dicto zudexe et al nodaro, stipulando in nome et in visenda de tutti et zaschaduni ali quali s'apertene o che se apertignisse in lo tempo cha avenire, de custodire et salvare, lialmente et a bona fede, tutte et zaschadune cose, mercantia e[282] bieni[283] de qualunqua a loro et a zaschaduno de loro che glie fosse per alcuno modo deputade over destinate over alogade et dade da portare ad alchuni luoghi[284]. Et tutte et zaschune cose sieno tegnudi de portare over condure, over de farle condure et portare solicitamente, et in lo tempo promesso et convegnudo, et per le vie convegnude et promesse et non per alcune altre vie. Et che lialmente et a bona fede con neguno inganno over // dolo observarano, farano et adim- **41r**

[280] o *interlineata.*
[281] et *interlineato*.
[282] e *interlineato.*
[283] *Cod.* beni, i *interlineato.*
[284] luogho *corretto in* luoghi.

pirano tutte et zaschadune cose per loro promesse et convegnude. Et che elli non farano inseme alcuna setta, coniuratione over confederatione, ligha over promissione sovra li prexii di noli over vecture over carigi, né alchuna altra chosa la quale per alchuno modo possesse retornare in danno over preiuditio contra li merchadanti o forastieri over d'alcuna delle predicte cose. Et siano tegnudi de zurare quilli caratieri, noglieri[285], portaduri et vecturali et zaschaduno de loro in mano del dicto zudexe al tempo predicto che le predicte tutte et zaschadune chose farano et fidelmente observarano. Et sia tenuto zaschaduno zudexe in lo principio del so officio de fare bandire, per uno de i bandiduri del comune de Bologna in li luoghi usadi, che tutti et zaschaduni vecturali, caratieri, nochieri et portaduri, li quali usano alla gabella grossa debiano comparire denançi a quello zudese a promettere et zurare in mano de quello, sì como eno tegnudi de promettere et de zurare per la forma deli statuti della detta Universitade, sotto pena che se darà per quello zudexe al so arbitrio a[286] zaschaduno contrafacente over che ometesse. Et zaschuno possa acusare et denonzare li predicti contrafacenti over obmittenti in zaschaduno deli casi premissi, et habia la mità dela pena del condanado incontinenti como serà rescosa, et sia tenuto a credença se 'l vorà. Ancora sia tegnudo el dicto zudexe de investigare et cognoscere de tutte et zaschadune lite et questione, le quale per alcuno modo nassesseno intra li merchadanti, cambiaduri over artifici over qualunqua altro da una deli parti et li dicti vetturali, caratieri, nochieri over portaduri da l'altra. Et intra quilli prenominadi inseme per alcuno modo, casone over ingenio, et sovra quello procedere et quelle et zaschadune de quelle termenare et diffinire de piano, senza strepito, et figura de iudicio et de facto, vezuda solamente la verità del fatto, et in omne tempo etiamdio feriado, como a lui parerà et piaserà, procedendo et mandando ad effecto servada over no la forma deli presenti statuti. Siano tegnudi etiamdio simelmente tutti et zaschuduni li quali sovra eno over sovra serano ale merchadandie, cose et bieni de zaschaduni merchadanti over ad altri che s'aluoghano, a vet-

[285] *Aggiungi* y *espunto.*
[286] et *corretto in* a.

turali, portaduri, nochieri over caraduri // per portare[287], mandare **41v**
over condure, como de sovra, comparire denanzi dal dicto zudexe, et a quello promettere et in le soi mane zurare in tutto et per tutto et per tutte cose, si como apresso se contiene de sovra in lo principio de questo statuto, referrendo[288] a so proprio zaschadune cose, et che non alogarano alcune merchadantie, cose over beni d'alcuno per portare over mandare ad alchuno luogho ad alchuno nochiero, caradore, veturale over portadore se 'l non harà comparido denanzi al detto zudexe, et promesso et zurado, como dicto di sopra. Altramente se 'gli alogarà[289] a tale che non harà promesso et zurado, como de sovra, alcune merchadantie, cose over bieni d'alcuno per portare et mandare, come dicto, sia tegnudo de refare de' so proprio omne danno et interesso lo quale[290] fosse[291] occorso a quello che havesse sostegnudo el danno. Simelmente sia tegnudo el tale logadore a qualunqua l'arà locado alchuna cosa, come dicto de sovra, etiamdio si l'arà logada ad alchuno ch'avesse zurado et promesso, come dicto di sopra, refare del suo proprio omne danno lo quale advignirà per colpa de tale locatore a quello ch'arà sostegnudo el danno circa quelle merchadantie, cose et bieni per lui logade over circa la delatione de quella, et refare et resarcire omne suo interesso etiamdio se non fosse dechiarado quando fo facta quella locatione over lo instrumento de quella. Et le predicte cose et zaschaduna dele premesse possa et debia zaschaduno deli predicti in zaschaduno deli casi premissi essere constrecto et conpulso per lo detto zudexe, com tutti remedii opportunii. Dechiarando che tutti et zaschaduni portaduri et ligaturi de balle li quali usano alla gabella della merchantia sieno tegnudi et debiano zaschaduno dì de sabato fare spazare sotto i portici, et denanzi ala casa del detto zudexe et della dicta gabella, etiamdio la piazola che he tra la[292] casa che fo de Zohanne de Minotto et de Batista Poeta, et recolgliere la spazadura et quella butare suso uno di carri li quali usano ala gabella predicta, come dicto. Li quali caratieri

---

[287] *Cod.* portade, re *sovrascritto a* de *espunto.*
[288] referrendo *interlineato sovrascritto a* reformando *espunto.*
[289] alogare *corretto in* alogarà.
[290] *Aggiungi* lo quale *espunto.*
[291] *Aggiungi* d'acordo *espunto.*
[292] da *corretto in* la.

etiamdio siano tegnudi et debiano portare quella spazadura via. Et[293] in zaschaduno di casi del presente § *Dechiarando etc.* sia tegnudo el dicto zudese punire et condanare[294] zaschaduno che fosse negligente in le dicte cose et zaschaduna de // quelle per zaschaduna volta in suoldi cinque de bolognini, li quali s'aplichono com effecto alla camera della detta Universitade. Non possa sovra zò né debia alcuno caratiero, portadore, vecturale over nochiero menare per alchuno modo bestie alchune over carri alchuni in la detta logia.

42r

[35] Che 'l reverendissimo monsignore lo governadore, el podestà, capitanio et altri offitiali[295] de comune de Bologna siano tenuti observare li presenti statuti.

Considerando li dicti statutieri che el sopranominnato monsignore lo governadore è stato et sie et per l'avenire serà de bona intentione et fermo preposito che li presenti statuti se debiano acrescere, mantignire et conservare per bene, honore et stado del sanctissimo in Christo padre et signore nostro miserr Eugenio per la divina providentia papa quarto et etiam della reverendissima signoria del prefato monsignore lo governadore, et etiamdio per bene et utile deli merchadanti, banchieri et artiffici della cità, guarda, contado et destretto di Bologna et de altre più persone, chome etiamdio dè essere et fare zaschuno del prelibato monsignore suo successore et etiam zaschuno officiale della detta cità, imperò hano statuido et ordenado che el prefato monsignore lo governadore et zaschuno suo successore et etiam zaschuno podestà et capitanio et altri officiali della cità de Bologna siano tegnudi et debiano acrescere et mantignire et conservare el dicto officio e i suoi consuli e quilli che hano recurso et accesso alo officio de quelli[296] et li[297] artifici dela detta Universitade benegnamente et gratiosamente recevere et liberalmente pertractare et dare a quilli alturio, conseglio et favore neccessarii circa la iurisdictione et officio della corte della Università predicta. Siano tegnuti etiamdio li

---

[293] *Aggiungi* non *espunto.*
[294] *Cod.* condandare, d *espunto.*
[295] *Aggiungi* dela cità *espunto.*
[296] quello *corretto in* quelli.
[297] li *interlineato.*

predicti miserr lo podestà et miserr lo capitanio dare al predicto zudexe di suoi famigli per la executione del suo officio quante volte da lui serano rechesti, sotto pena ali predicti miserr lo podestà et capitanio et altri officiali della dicta cità de Bologna de vinticinque livre de bol. in zaschaduno di casi premissi ali quali serà contrafacto over // non obedicto, la quale pena se tegnirà del suo salario. **42v**

[36] De la pena del zudexe della Università predicta lo quale non observarà li statuti predicti. Rubrica.

Ancora ano statuido et ordenado che zaschuno zudexe della detta Universitade lo quale serà in quello tempo sia tignudo et debia inviolabelmente observare et fare observare li soprascripti et infrascripti statuti et ordinamenti et zaschaduno de quilli per vertù de zuramento per lui prestado et sotto pena de cento livre de bolognini, le quale infallibelemente se torano da quello in lo tempo del so sindigato in zaschaduno caso che se trovarà havere contrafacto over obmesso contra la forma deli dicti statuti. Et nientedemeno quello che serà contrafacto non vaglia di rasone, salvo che la detta pena non habia luogho dove in alchuno de i sovrascripti et infrascripti statuti over capituli sa trovasse essere provezudo over altramente ordinado d'alcuna pena che a quello se dovesse imponere.

[37] Dele ferie et di dì feriadi che se deno observare in la dicta corte. Rubrica.

Sovra de zò ano statuido et ordenado che li infrascripti dì sollemni siano et debiano essere feriadi in la corte della detta Universitade, in li quali el dicto zudexe non sia tegnuto sedere al bancho dela raxone, zoé: el dì della Natività del nostro Signore miserr Iesu Christo con li tri dì proximi precedenti et tri dì proximi subsequenti; et tutti li dì del sole che se chiama' domenegha; el dì della Epiphania; el dì della Pasqua della resurectione del Signore nostro miserr Iesu Christo con li tri dì proximi precedenti et dui subsequenti; el dì del viegnere sancto; el dì della assensione del Signore; el dì del sangue de Christo; el dì della Pentecoste con li dui dì proximi subsequenti; i dì dele feste dela beatissima Vergene Maria, zoé el dì dela conceptione, della nativitade, dela anomptiatione, della assomptione et della purificatione de quella; i dì delle feste de i dodexe appostoli; el dì della

nativitade de sam Zohanne Baptista et della decollatione de quello; i dì de sam Michele archangelo di misi de mazo et de septembre; li dì
43r della festivitade de' quatro evangelista; el dì de sancto // Ambruoso, de sam Petronio, de sam Fioriano, de sam Domenego[298], de sam Francescho, de sam Proculo, de sam Lorenzo, de sancto Antuonio del mese de zenaro, de sam Zorço, de sam Gregorio, de sam Nicolò, de sam Biaxio, de sam Benedecto[299], de sam Salvadore, de sancto Augustino, de sancto Zirolimo, de sam Zohanne, et de sam Polo converso, de sancto Sivero, la[300] festa del quale se celebra a vinti dì de zugno per la victoria triumphale che fo ape de sam Ruphello l'anno del Signore .mccclxi., la quale have el comune de Bologna contra li nimici, sam Vitali et Agricola, de sam Martino, el dì dela festivitade della biada Maria Magdalena, de sancta Caterina, de sancta Lucia, de sancta Margarita, de sancta crose del mese de mazo et de septembre, de sancta Gnese, de sancta Agatha, de ogni[301] sancti, la commemoratione di i morti la matina solamente; e tutti li dì li quali se fano le ellectione deli brevi del conseglio delli quatromillia del comune de Bologna; e el dì del carnevale com dui dì[302] proximi precedenti; el dì della cenere. Dechiarando tutti li altri dì essere iuridici in la corte della detta Università.

[38] Del processo che se dè fare contra li debituri che se nascondesseno cessanti, fugitivi over morti. Rubrica.

Se vostra fede merchadanti, banchieri et artiffici refugio de zaschuno se manchasse che se poria pensare chi non falisse. Perho hano proveduto, statuido et ordinato quisti statutieri a zò che la fede se observi a zaschuno che se fida de loro che se alchuno deli predicti, lo quale sia detto debitore de altri in genere de alchuna quantità over in specie, romperà, falirà o fugirà, se nasconderà over se absentarà in fraude deli soi crededuri possa, sia tenuto et debia el detto zudexe, a peticione de zaschuno creditore de tale cessante, contra tali cessanti

---

[298] *Aggiungi* d *espunto.*
[299] *Aggiungi* de sam *espunto.*
[300] *Aggiungi* qu *espunto.*
[301] *Aggiungi* i *espunto.*
[302] dì *interlineato.*

procedere, fare inseguere, pigliare et destignire etiamdio in li dì feriadi et solempni inducti in honore de Dio. Et dele questione contra quilli cessanti che serano mosse over che se moverano, cognoscere, diffinirle et terminarle sumariamente et de piano, vezuda solo la verità del facto, ogni tempo etiam per alcuno modo feriado etiam in honore de Dio, servada et non servada la forma di presenti statuti. Et li soi bieni et cose sia tegnudo fare pigliare, sequestrare, vendere et alienare a domandasone deli crededuri. Et a zò che più habelemente se possano fare le predicte chose ano voluto et ordinato che in zaschuno di casi premissi possano li dicti zudexe et consuli che sederano vendere over fare vendere, ad incanto et per zaschuno altro modo el quale parerà[303] mieglio a loro et più utile per quilli crediturі, tutti et zaschuni bieni[304] mobili over che hano movemento de tale cessante, chome he detto di sopra, et el presio de quilli dare et pagare over fare dare et pagare a tri deli diese audituri dele semptentie della dicta Università, li quali se debiano ellegere per li crediturі over mazore parte de quilli de tale cessante per cavi di dicti crediturі. Et li quali tri audituri debiano tegnire lo conto chiaro si de debito et credito de quello receverano e pagarano chome deli beni mobili et immobili de tale cessante. Et lo precio dele dicte chose li dicti tri cavi de' crediturі siano tenuti et debiano destribuire, como di sotta se dirà, heno tenuti et deno fare in le cose immobile. Li quali tri cavi de crediturі debiano havere per suo salario per soa faticha dui per centonaro de tutto quello che se destribuirà e chusì de cose mobile chome immobile, el quale salario non possa avanzare per zascaduno di dicti chavi livre cinquanta de bolognini. Dechiarando che et el ditto modo de vendere se debia observare in le alienatione et destractioni dele chose mobile o che ano movimento de tale cessante over alchuno deli predicti, // chome he dicto. **43v**

Ma in le alienatione over vendede de le chose over bieni immobili de tali cessanti se observi' li modi et la forma che di sotto se dirano, zoé: imprima se debia mandare una crida per parte deli dicti zudexe et consuli sedenti in suso la renghera et scala del palazo de miserr lo podestà de Bologna, et anchora in suxo lo trebo de porta Ravignana

---

[303] *Aggiungi* p *espunto.*
[304] *Aggiungi* im *espunto.*

et etiamdio denanzi ala porta dela ditta Università. La quale crida infra le altre chose debia contignire questo effecto: "chome per parte de miserr lo zudexe et consuli sedenti de detta corte se fa noto et manifesto, como li tali tri cavi deli credeturi de tale cessante", nominando per nome et sopranome i nome di dicti credeturi, "intendeno et voleno vendere tale chosa over chose poste in tale luogho, contrada over capella apresso tale confine de tale chosa, donde se el fosse alchuno over alchuni che volesseno contradire over opponere che tale vendeda over vendede non se fesse over seguisse per alchuna rasone over casone, debia comparire denançi ali detti zudexe et consuli sedenti infra quaranti dì continui, e questo he a peticione de tri cavi de' crediturі". Et da po' le dicte cride incontinenti facte se debia mettere over affigere all'uso dela dicta Università una carta in la quale sia scripta la dicta crida con lo sigello della dicta Università sigilada, la quale scripta debia stare allo detto uso cento dì continui ala pena de diexe bolognini de horo a chi movesse dicta scripta. Et da po' le dicte cride facte in doe dominiche alora proxime continue se debia mandare uno messo ala ghiesia over parochia in la quale tale chosa da vendere fosse situata et alo tempo che se dise la messa in la dicta ghesia cridi el messo alta voce denançi ale persone che glie serano, chome el fa noto per parte deli dicti zudexe et consuli sedenti che tali tri cavi deli crediturі de tale cessante in nome deli dicti crediturі intendeno et voleno vendere tale chosa over chose, nominando et specificando chomo in le cride se contene. Et queste doe cride del messo habiano luogho quando la ghesia over chosa se avesse a vendere fosse situada in la cità de Bologna over fuora per uno migliaro. Altramente se fosse oltra uno migliaro la dicta ghesia, terra over villa in la quale parochia fosse la dicta chosa se volesse vendere scituata, alora basti una crida che se faza per lo messo in tale ghesia donde fosse tale chosa situada quando se celebrarà la messa, chomo di sopra he dicto, ma se in tale ghesia non se celebrasse messa allora se faza dicta crida in alchuna dele ghesie vicine donde se celebrasse la messa. Et le dicte cride che, chome è dicto, se farano per lo dicto messo se debiano fare almeno in presentia de tri testimunii et cussì debia' fare la rellatione. Dechiarando che passato li dicti quaranta dì se debia fare una altra crida simile in suso la renghiera et scala del dicto palazo, et in suso lo trebo de porta Ravegnana et inanci la por-

ta della dicta corte, in la quale se debia assignare uno altro termine de dì quaranta, et che passato lo dicto termine secondo in li luoghi proximi dicti se debia fare una altra simile crida, in la quale sia statuido uno altro termine peremptorio de vinti dì. Lo quale bandidore in la prima crida debia dire e questa et per la prima crida in la segonda, et questa he per la segonda crida in la terza, et questa é per la terza et peremptoria crida. Et se alchuno over alcuni infra alchuno deli dicti termini comparisse a contradire alchuna cosa sia audito se alegare legiptima casone, et la soa contradictione se debia redure in scripto inseme con quello che allegarà la causa dela quale contradictione debia prohare legiptimamente infra vinti dì continui numerandoli dal dì che serà comparido. Dechiarando che la causa legiptima sia et debia essere se 'l mostrarà quella tale chosa lui possedere et se 'l desesse havere dominio directo, utile over quasi de tale chosa over alcuna altra rasone in quella pretendere. Le quale chose probate li detti zudexe et consuli pronuncino et dechiarino quella tale chosa over chose non dovere né posserse vendere, chome è detto. Ma se quello che comparirà non alegarà alcuna causa legiptima over non proharà, alora li dicti zudexe et consuli pronuncino et dechiarino dovere et posserse procedere ala venditione de dicta chosa over chose. Et questo medesimo se faza et se observi quando nosuno infra lo dicto termine de alchuna dele dicte cride non comparisse a contradire alcuna chosa. Le quale prononçe et altri acti che se deno per vigore del presente statuto fare, se debiano scrivere per mano de uno de' nodari della dicta corte, et alle dicte prononze allo meno mettere tri testimunii presenti, dala quale per nesuno modo se possa appellare, querelare over altramente contra quelle alcuna chosa domandare. Et lo dicto nodare debia havere per suo salario quello che glie serà tassato per li dicti zudexi et consuli sedenti. Adiungendo che quando se farà lo instrumento della vendeda per li dicti tri cavi // de' crededuri, li quali volemo possano et debiano fare detta vendeda in persona deli dicti crededuri observada la forma soprascripta, a quilli che più presio volesseno dare de tale chosa et quilli tali crediturì et zaschuno de quilli obligare per la ratha della quantità glie tochasse. Li quali tri cavi ellecti per vigore del presente statuto se intendano havere sufficiente, et legiptimo et generale mandato dali detti crediturì a fare tutto quello che se contiene in lo presente statuto chome proprio

44r

posseno fare dicti crediturі et cusì quilli obligare, chome è detto, per quello modo et forma che alloro over ala mazor parte de loro parerà. Detto instrumento se debia fare in presencia de dicti zudexe et consuli sedenti, li quali debiano interponere la soa auctoritade, consintimento et presentia a zaschuna vendita. Et lo presio de tale chosa venduda dividere ogualmente fra li crediturі preditti pagando a zaschuno la quantità doverà havere se 'l cumulo serà sofficiente a satisfare a tutti, altramente se faza lo pagamento et la destributione predicta a zaschuno deli dicti crededuri, per soldo et over per livra, per la rata dela quantità doverà havere zaschuno, non avuto fra li dicti crediturі respecto alcuno per la priorità del tempo. Né per alcuno modo se possa allegare che alcuno deli dicti crediturі habia prime o migliori rasune over instrumenti. Et quello che di sopra è disposto in lo proximo versiculo *Non avuto etc*. non volemo che habia luogho in li instrumenti publichi dele dote. Et se da poi lo termine dela terza crida over cride volesse comparire alcuno[305] a contradire alcuna cosa per alcuno modo non siano auditi, salvo se non fosseno absenti dala cità, guarda, contado e destretto de Bologna per tutto el tempo delle dicte cride. Ma quilli tornati siano auditi infra cento dì connumerandoli dal dì dela soa reversione et non oltra. Dechiarando che li soprascripti tempi et over termini non curano né debiano correre ali pupilli nè ancora ali adulti per fino a vinticinque anni della soa etade inclusivamente, ma dicti anni vinticinque compiti siano auditi se la soa querela proponerano over la soa rasone denanzi alo zudese et consuli dela dicta corte dedurano infra cento dì continui connumerando quilli incontinenti passati li dicti vinticinque anni, ma da poi dicti cento dì non siano auditi etiam per beneficio de restitutione in integro. Et etiam non corano li tempi over termini predicti alle donne maridate et per fino a tanto che vinerano li mari, sì che da po' la morte delli dicto loro mariti siano audite se infra de uno anno dal dì dala morte preditta connumerando harano denanzi dalo zudexe et consuli sedenti proposto querimunia de alchuna chosa[306], ma oltra lo anno predicto non siano audite né etiamdio corano li tempi over termini predicti alli legatarii, et over fideicomissarii over ad altri cre-

---

[305] alcuni *corretto in* alcuno.

[306] *Aggiungi* denanzi dallo zudexe et consuli sedenti pr *espunto.*

dituri per zaschaduna rasone in le persone di quali anchora alo tempo delle dicte cride non fosse aquistata la rasone de domandare tali legati, fedeicommesso over credito. Ali quali corano li tempi predicti se da po' che fosse aquistata la rasone de domandare, chome he detto, non aveseno domandato infra cento dì continui connumerando quilli dal dì de la loro sciencia. Dechiarando che se alcuno deli detti legatarii, fideicomissarii over credeturi per alcuno modo havesseno apudo sciencia over notitia de tale legato, fideicomesso over credito, la quale se debia et possa prohare etiam per presomptione che parino sofficienti ali dicti zudexe et consuli sedenti, che quilli debiano comparire infra lo tempo dele cride predicte a protestare dela soa rasone et a notificare tale credito, legato over fideicommesso. Li quali legatarii, fideicommissarii et over crediturі se non serano comparidi, chome è dicto, per nessuno modo siano auditi da poi. Simelmente etiamdio non corano li tempi predicti a quilli ali quali li vendiduri segurtade over promesse fosseno stati per casone de evictione de alchuna chosa che possesse sieguere obligati, alli quali romagna' tutte et zaschune soe rasone, imprima exacto lo principale e da poi se debia adevegnire alli extranei possessuri de alcuna chosa de quello tale venditore. E questo in caso dela // evictione che allora **44v**
avesse a seguire, ma donde fosse sequita tale evictione allo tempo dele dicte cride debiano comparire denanzi dali detti zudexe et consuli sedenti alo tempo dele dicte cride, et protestare dela soa rasone, et a[307] fare tutte et zaschune altre chose opportune infra li tempi dele dicte cride over altri che se assignarano per lo dicto zudexe et consuli sedenti. Et onde el non comparisse alcuno over comparisse ma quello che glie incombesse non prohasse, chome è detto, allora se glie corra li tempi predicti chome alli altri. Statuendo che se alcuno confinasse da doe confine dela chosa se volesse vendere over se fosse alchuna casa et a quella alcuno fosse più proximano vicino dala parte denanzi, possa zaschuno deli dicti vicini comparire infra lo termine delle cride predicte e dire che el vole essere a zaschaduno altro preferido in la compara de tale chosa se volesse vendere, aziungendo cinque per centonaro più del precio che se ne possesse havere de

[307] a *interlineato.*

quella tale chosa. Ma se dui vicini fosseno dala parte denanci li quali over zaschuno de quilli se volesseno preferire a tale compara, allora se la casa comodamente se porà dividere siano auditi l'uno et l'altro con la additione dello presio predicto e da poi intra quilli dui vicini chome più comodamente se porà dividere se debia dividire per li zudexi et consuli sedenti predicti. Ma se non se possesse comodamente dividere tale chasa, dela quale chosa se stagha ala dechiaratione deli dicti zudexe et consuli sedenti, debia essere preferido quello che prevene in lo comparire che se harà facto scrivire. Et non sia licito a quello che serà comparido pentirsse de quello havesse facto scrivere ma sia constrecto a observare quello havesse facto scrivere per lo dicto zudexe et consuli sedenti. Et quello che he dicto di sopra deli vicini se debia observare quando alcuno tolesse in pagamento alchuna cosa over possessione che lo proximo vicino over vicini, chome è dicto, possano, infra cento dì connumerando dal dì che serà tolto alcuna[308] chosa delle dicte in pagamento, offerire el precio per lo quale fosse tolta in pagamento et oltra el dicto precio sie per centonaro computado in lo precio predicto le spese per lui facte e che se farano per casone della gabella la quale se dovesse pagare. Né ad altro cha per suo dato facto contracto et obligatione sia tegnudo ad obligarse cului che harà tolto in pagamento a cului el quale più offerirà, chome he detto sia etiamdio tegnudo detto che havesse tolto in pagamento cedere a quello più offerirà, chome he detto, tutte et zaschune actione le quale havesse contra el dicto so debitore per tuitione et defenssione de tale chosa in caso che seguisse la evictione. Et se l'adevignisse che alcuno el quale se disesse o fosse creditore per le casuni over casone spectanti ala iurisdictione del dicto zudese de alcuno emphiteota over superficiario tolesse in pagamento la chosa emphiteotica over superficiaria, la quale non possa tore so no quanto he allo utile dominio de tale chosa, possa quello che ha el vero dominio de tale chosa emphiteotica et over superficiaria infra cento dì continui connumerando dal dì della adiudicatione offerire a quello che havesse tolto in pagamento el presio per quello havesse tolto inseme con le spese per lui facte. Et alora debia quello che ha-

[308] alc *interlineato.*

vesse tolto in pagamento cedere le rasune ha in tale chosa et oltra non se obligare so no quanto he per suo dato facto contracto et obligatione in caso che fosse evicta tale chosa. Et sia tegnudo cului che offirirà el presio pagare intieramente tutta la gabella. Et a zò che in le predicte chose emphiteotiche over superficiarie non se cometta alcuna fraude, volemo che ad instantia de tale che harà el vero dominio de alchuna chosa emphiteotica et over superficiaria se debia dare lo zuramento a quello che tale chosa havesse tolto in pagamento che nesuna fraude over colusione ha facto con cului deli quali bieni ha tolto in pagamento over con altre persone per la casone de tale chosa over altri bieni del dicto debitore. Et se quello che offirirà el presio, chome he detto, volesse prohare essere stata facta alcuna fraude in tale chosa sia audito et fatoli rasone. Adiungendo a quello che di sopra he dicto in lo § *Et se alcuno over alchuni infra alcuno delli detti termini comparisse etc.* che tale che comparirà sia tenuto et debia deponere apresso de uno over più el quale se debia ellegere per li dicti zudexe et consuli sedenti la quarta parte del presio over extima dela chosa de la vendeda dela quale se tractasse se quella chosa serà de presio over extima de livre cinquecento de bolog. over da lì in zoso, et da lì in suxo quanta se sia la extimatione de quella chosa debia deponere el dicto comparente livre centocinquanta de bolognini. Et in l'uno et l'altro de quisti dui casi prestando sufficiente segurtà ad arbitrio del dicto zudexe et consuli sedenti non sia tegnudo a fare lo dicto deposito. Et se 'l se retrovarà per probatione de quatro testimunii che deponano // sotto debito sacramento che quello **45r**
comparente maliciosamente se movesse et over con inganno ad impazare tale vendeda et lo rasune che el producesse fosseno ficticie et simulate allora perda la quantità che serà deposta per lui over harà data la segurtà, la quale segurtà se debia essere constretta per ogne modo a pagare la quantità fosse stada segurtà. Le quale quantità de dinari depositi over per le quali fosse dada segurtà debiano spectare et pertignire alla camera della detta Università, salvo che questo che de sopra he detto de diponere over dare segurtà non se intenda per le donne per rasune de soe dote over che desesseno che tale chosa che se volesseno vendere glie fosseno obligade per dote soe over ypotechate etiamdio se anchora non fosse occorso el caso dela restitutione de tale dote. Statuendo che zaschuno che comparará alchu-

na chosa over chose servada la forma del presente statuto sia inteso drictamente et iuridichamente haver comparado et da lui non se possa revocare over altramente contradire alchuna chosa in alchuno modo contra lo comparadore che segondo el modo dado per la forma del presente statuto alcuni bieni harà comparado. Dechiarando che tutte et zaschune chose disposte in lo presente statuto circha le chose et bieni de alcuno fugitivo, cessante o che se nascondesse etiamdio habiano luogho et siano desposte in li bieni et circa le cose di morti che se desesseno essere debituri de alcuno over alchuni, del quale morto lo herede recusasse overamente non chiarisse volere realemente satisfare a suoldi vinti per livra a quello o quilli crediturì che se desesseno essere crededuri di tale morto. E questo donde tale creditore detto modo domandasse essere observado. Et li bieni che per lo dicto morto allo tempo della soa vitta se tignivano et possedevano siano et si se intendano obligati ale crededuri del dicto morto. Et de quilli bieni el ditto zudexe sia tenuto et possa inquirire et la cognitione del presente statuto habia el vigore, chomo è dicto. In sopra de ciò sia tenuto et debia lo dicto zudexe sotto vinculo del suo sacramento et pena de livre cento de bolognini che se debiano tegnire a lui alo tempo del suo sindicato ogne volta che 'l serà rechesto per alcuno over alcuni crediturì de alcuno cessante, fugitivo, morto o che se nascondesse, chome he detto, fare publicamente proclamare per alcuno di bandiduri predicti in li luoghi sopradicti, donde chome he detto deno fare li dicti bandiduri le dicte cride, che se alcuni over alcuno sono debituri over che sabiano alchuni essere debituri de tale cessante, fugitivo che se nascondesse o morto, nominando detto tale del quale se tracta over se l'è alchuno over alcuni che habiano apresso de loro alcuni beni mobili over immobili li quali spectino et pertiegnano a detto tale cessante, et debiano comparire denanci ali dicti zudexe et consuli sedenti, et porgere in scripto tutte et zaschune chose che hano apresso de loro di bieni et chose de tale cessante et le quantitade over chose in nelle quale el dicto tale che comparisse fosse debitore del dicto cessante, et significare et revelare ali dicti zudexe et consuli sedenti tutti et zaschaduni bieni, rasuni et actioni del dicto cessante le quale over quali fosse apresso de zaschaduno et in le quali alchuno fosse debitore de alcuno cessante. Et che tutti et zaschuni nodari che fosseno stati rogati de alcuno contracto che tor-

nasse in utile del dicto tale cessante over che savesse che alcuno fosse rogado dele predicte chose over simile, quilli instrumenti di quali fosseno stati rogati et over li nomi de quilli li quali savesseno che ne fosseno stati rogati debiano dare, significare et menzonare allo detto zudese et consuli sedenti infra cinque dì continui se li serano in la cità de Bologna o in la guarda, et se li serano in contado infra diexe dì continui, et se li serano fuori dela cità, guarda et contado de Bologna infra uno mese proximamente sequenti dicti termini dal dì che se farà la dicta crida, sotto pena de suoldi diexe de bolog. per zaschaduna libra della quantità over extima della chosa la quale havesse apresso de lui o che 'l savesse che fosse apresso d'altri over dela quantità over extimatione dela chosa over facto del quale fosse stado rogado et non lo havesse facto manifesto. Et zaschuno che comparisse denonciasse, notificasse over demostrasse, chome he detto, sia tenuto a secreto se a lui piacerà. Et sia tenuto li dicti zudexe et consuli sedenti fare proclamare, chomo he dicto, che tutti et zaschaduni crediturì de tale cessante o che dovesse recevere over havere alcuna cosa da lui debia comparire denanci alli dicti zudexe et consuli sedenti infra li proximi soprascripti tempi, refferando zaschuna chosa alo simile et porgere in scripto le chose, quantità over bieni dovesseno avere a uno di nodari della detta corte. Et se alcuno di dicti crededuri più che non dovesse veramente havere in tutto over in parte domandasse el perché disesse che dovesse havere che allora et in quel caso tale che domandasse più sia condannato et punito in suoldi diexe de bolognini per li dicti zudexe et consuli sedenti per zaschaduna livra la quale domandasse più, la quale se applichi alla camera della detta corte. E perché li dicti statutieri heno stati[309] et sono certi le *Provisione deli faliti* essere stade facte con grandissimo providimento inperò le dicte provisione // et zaschaduna de quelli **45v**
aprovano, et voleno che vagliano et se observino in nelle parte dove per lo presente statuto non he proveduto. Le quale provisione per mano del dicto Zorzo de serr Iacomo de Pasello nodaro della dicta corte scripte over scripti[310], per altra mano et per sua mano sottoscripte se debiano per lo dicto Zorzo consignare et deponere allo so-

[309] *Cod.* statuti, tu *espunto.*
[310] scripte *corretto in* scripti.

prastante della camera dali acti del comune de Bologna. Le quale provisione se debiano havere per statuti della dicta corte, chome he detto. Dechiarando el presente statuto dove dispone del cessante se intenda etiamdio de zaschuno fugitivo, morto over che se nascondesse, refferando[311] zaschuno allo suo proprio. Ma perché in le lite de alcuno over alchuni de tali cessanti, fugitivi, morti over che se nascondesseno poreve essere alcuna cosa non pertinente alla iurisdictione dello detto zudese, si che per vigore del statuto rubricado *Dello officio et iurisdictione del dicto zudexe* non spectareve né dereve spectare allo officio et iurisdictione dello detto zudexe tale chosa, considerato che molto sereve in descunzo alli crediturі de alcuno deli preditti in la ditta corte fare uno iuditio et in uno altro luogho over luoghi uno altro, et anchora considerato che in uno luogo se poreve over dereve servare ordene contrario al'altro, si in lo procedere quam etiamdio in lo terminare, et per livare via zaschaduno dubio che poreve venire per le dette casone hano voluto, statuido et ordenato li dicti statutieri che allo officio et iurisdictione dello detto zudexe et consuli sedenti sia et debia essere et spectare tutte et zaschune lite de alchuno merchadante, banchiero o artifice over che altro traffico over exercicio facesse o fesse fare in la cità, guarda, contado over destrecto, li quali fosseno over serano cessanti, fugitivi che se nascondeno[312] over morti, et non ad altro officio, zudexe over officiale della cità, guarda, contado over destrecto de Bologna etiamdio se non fosseno della iurisdictione dello dicto zudexe, cassando, irritando et anullando tutti et zaschuni statuti, provisione, decreti, refformatione over ordinamenti in quella parte et parti che in contrario apparesseno contra la forma predicta. Le quale provisione, statuti, decreti, refformatione et ordinamenti cassi qui in lo presente statuto se debiano havere per expressi de parola in parola.

[39] Della conclusione di statuti della detta corte. Rubrica.
Scorsi et examinati li soprascripti presenti statuti e volendo ad alchuni manchamienti de quilli in questa conclusione suplire et provedere ano prima allo statuto *Della ellectione di consuli et audituri*

---

[311] *Aggiungi* a *espunto.*
[312] *Cod.* nasconderano, ra *espunto.*

azunto che li dicti consuli et audituri debiano per lo meno essere de etade de anni trenta.
Item allo statuto *Dello offitio et iurisdictione dello zudexe* aiungendo statuiscono che chi fosse promessa o segurtade de alcuna pisone de lecti, panni over altre[313] massarie over arnisi a uso dele persone et over fameglie non sia[314] non se intenda essere per più de uno anno obligado ziò[315] che se dicha la scriptura della dicta promessa, salvo se dicta pisone fosse in capo de l'anno renovata che allora sia ubligato anchora per l'altro anno.
Item allo detto statuto in lo § *E specialmente debiano havere etc.*[316] aiungendo statuiscono et dechiarano che in le dicte cause el zudexe per sì solo possa procedere et quelle con li consuli terminare, chome in lo dicto statuto se contiene.
Item allo statuto *Dela ellectione et officio di nodari* dechiarano et statuischono che lo emolumento de dare fuora in autenticha forma o la copia delle sentencie, over altri qualunqua acti et over scripture sia et apertegna allo nodaro della dicta corte che quelle desse et non sia tenuto participare com la camera della dicta corte in alcuna parte de tale emolumento. // Item considerando fra le altre chose li **46r**
dicti statutieri la bona fede, amore, cura e solicitudine de Zorzo de serr Iacomo de Pasello, nodaro della ditta corte, che ha havuto allo redrizamento de questo officio per parte de remuneratione delle predicte chose oltra essere stato deputato a vita nodaro della ditta corte, considerando etiamdio la grande fadigha che durarà el dicto Zorzo in lo dicto officio perché comunamente se harà più recorso da[317] lui cha da altri officiali, el quale de verosimile mieglo serà informato deli statuti e altre chose apertinente allo detto officio cha nesuno altro officiale della dicta corte, imperò allo statuto *Dela spexa della dicta corte*, donde in effecto infra le altre chose he ordinato che zaschuno di nodari habia livre sei el mese de salario etc., aiungendo statuischono, emendano et coriezano lo dicto statuto in la dicta parte, zoè

---

[313] altri *corretto in* altre.
[314] *Aggiungi* non sia e *espunto.*
[315] zoò *corretto in* ziò.
[316] E specialmente debiano havere etc. *sottolineato.*
[317] *Aggiungi* da *espunto.*

che lo dicto Zorzo debia havere de suo salario ogne mese livre diexe de quella moneda se trovarà in la capsetta et etiam lo emolumento et chome in lo dicto statuto se contiene.
Item allo detto statuto *Dela spexa*, in nella parte dello dicto statuto donde in effecto he ordinato che li consuli sedenti debiano havere per suo salario livre tre per zaschuno de loro et per zaschun mese etc., aiungendo statuischono, emendano, coregeno et over dechiarano la dicta parte dello detto statuto in questo modo, zoè che li dicti consuli debiano havere lo dicto salario solo in suso le prononze dele sentencie alle quale gli prestarano lo consentimento et non in suso altri emolumenti, suplendo uno mese per l'altro deli salarii delle dicte prononze, chome he ordinato in lo dicto statuto.
Item alli dicti statuti *Della ellectione et officio di nodari* et *Dele spexe* aiungendo statuischono et dechiarano che de quello che dele intrade dela camera della dicta Università avanzarà oltra li salarii et emolumenti limitadi in lo dicto statuto *Dele spese* et over delli primi emolumenti della dicta camera per chasone de alcune pene, lo dicto Zorzo debia havere livre vinticinque e soldi quindexe de bolognini, li quale ha spexo dello so proprio in fare scrivere doe copie deli presenti statuti e per carta, ligadura, et eminiadura et altre spexe neccessarie per casone delli dicti statuti, etiam oltra li quatro fiorini pago alli audituri de monsignore lo governadore, chome in lo dicto statuto *Dele spexe* se contiene. Et poi debiano esser pagati quilli che harano prestato alla detta camera[318] per rescodere la bolla del papa di presenti statuti de quello avanzarà sopra li salarii et emolumenti predicti.
Item allo statuto *Del modo de fare la citatione* in lo versiculo *Ma se achadesse*[319] aiungendo statuiscono che lo absente se intenda quando per sei misi inanzi al tempo che se farà tale citatione serà stado et serà absente dalla cità, guarda, contado et destrecto de Bologna. Et cusì se intenda lo statuto *De quilli che sono chiamadi a rasone et non comparisseno*.
Item adiungendo allo detto statuto *Del modo de fare le citatione* statuischono et dechiarano che tutte et zaschune citatione, protestatione et comandamenti se possano fare per li missi in li dì feriadi etiam

[318] *Aggiungi* quilli che harano prestato alla camera predecta *espunto.*
[319] ma se achadesse *sottolineato.*

in honore de Dio purché siano stati comissi in dì iuridico e purché tali comandamenti non siano né de pigliare né de pignorare, salvo cha per suspecto.

Item allo statuto *Che quilli che sono chiamadi a raxone e comparisseno* et allo statuto *Delle instancie* aiungendo statuiscono che almeno dui dì decisorii habia ogni causa oltra li termini dati per lo dicto statuto delle // instantie, infra li quali tempi dele instantie etiam se **46v**
possa prononzare et sententiare.

Item allo statuto *Chomo se dè procedere in le chause che se moverano fra zaschuno merchadante etc.*, donde he disposto che el padre sia tenuto per lo fijolo etc., aiungendo statiuschono che in solido el padre sia obligato et el dicto fijolo de etade almeno de quindexe anni. Et in fine dello dicto statuto aiungendo statuischono che el mazore de dexedotto anni maestro[320] over compagno fosse in alcuna arte over exercicio de merchantia, la quale publicamente la adoverasse, solamente de quello che apertinesse a tale arte over dependente di quella se possa obligare. Dechiarando statuischono che a zaschuno creditore sia obligato in solido la promessa et lo principale, et che ellecta una via contra de uno de loro non se preiudichi allo creditore in l'altra via che volesse elliegere.

Item allo statuto *Che el zudexe sia tenuto et debia inquirere etc.* in lo § *Et a ziò che sotto colore etc.*[321] aiungendo statuischono che el dicto zudexe sia tenuto in principio del so officio fare bandire ogni anno in li luoghi usati della cità de Bologna quello che in lo dicto § se contiene.

Item allo statuto *De quilli che declinano la iurisdictione etc.* aiungendo statuischono che quanto in quello statuto he dicto del zudexe etiam se intenda et habia luogo in li consuli et audituri delle sententie in tutto como in quello se contiene.

Item in lo dicto statuto, circa lo principio donde se dispone *La lite essere mossa etc.*, dechiarando statuischono la lite se intenda essere mossa quanto he solo per questo statuto quando serà stato citato lo reo almeno o una volta in persona o alla casa.

---

[320] a *interlineato.*

[321] et a ziò che sotto colore etc. *sottolineato.*

Item aiungendo allo dicto statuto statuischono che quando el zudexe fosse stato allegato sospecto chi cusì lo allegasse non sia in quello audito se prima non zurarà per suo sacramento havere iusta casone de suspitione et se inanci che la mitade dela instantia non harà facto tale allegatione, in lo quale chaso hano proveduto che in luogho dello detto zudexe se debiano elliegere dui del numero deli consuli non sedenti in lo modo et forma dato in la ellectione deli tri audituri delle sententie. Dechiarando che non se possa domandare né se debia dare in la dicta corte el conseglio del savio.

Et facendo a tutti li soprascripti statuti conclusione et fine et tochando qui apresso quanto a supplimento de quilli gli parà essere neccessario in prima statuischono che in li casi ali quali non se trovasse per li presenti statuti essere proveduto se debia havere recorso et se observi' li statuti, provisione, decreti et ordinamenti del comune de Bologna, facti o che se farano, purché non siano contra li presenti statuti over alcuna parte de quilli. Li quali statuti et ordinamenti del dicto Comune in li dicti casi se intendano statuti della dicta Università et in deffecto de quilli a rasone comuna. Dechiarando che li presenti statuti se debiano intendere et extendere da simile a simili chasi quando el non paresse over che el se desesse el statuto proprio parlare del caso che se contendesse, e che tutte et zaschune parole di presenti statuti donde he detto parole de presente over passade etiam se intendano per l'avignire. Statuendo, fermando et ordenando che tutti et zaschuni statuti predicti e cusì in le cose pasate chome in le
47r presente // et che virano per l'avignire vagliano, et tiegnano, et habiano piena possança et vigore da mo inançi, salvo se in le cose passate fosse acquistato la rasone ad alchuno per vigore deli viegli statuti che allora dicti statuti viegli per quello solo fosse acquistata deta rasone se debiano observare et in le altre chose li statuti presenti. Li quali presenti statuti da mo inanci se debiano per ogni modo inviolabelemente observare per lo prelibato monsignore lo governadore, et per zaschuni suoi successuri, et etiam per zaschuno podestà della cità de Bologna, et etiam per zaschuni altri officiali della cità, guarda, contado et destretto de Bologna, et etiam per zaschaduni delegati over comissarii de qualunqua si fosseno, et etiam per zaschadune singulare persone et Università et per zaschuni altri, per qualunqua nome fosseno nominadi, astricti alla observantia de quilli segondo la

forma delli presenti statuti, pena allo podestà de livre doxento de bolognini a zaschaduno de soa fameglia et a zaschuno altro officiale della città, guarda, contado over destrecto de Bologna et a zaschuno comisserio de livre cento de bolognini per zaschaduno de loro et per zaschuna volta la quale contrafarano in alchuna parte deli presenti statuti. Et niente de meno quello che serà contrafacto non vaglia de rasone. Salvo che li vechi statuti della ditta corte et altri statuti predicti del comune de Bologna se debiano observare et avere effecto in le lite comenzade over che se comenzarano per contestatione della lite de fino a chalendi del mese de dexembre exclusive dello anno presente milli quatrocento trenta sei et cusì in la dicta corte chome in altri luoghi, et questo in le cause della dicta corte per[322] sententia diffinitiva inclusive. Dechiarando che da poi in dicte cause nella dicta corte in lo appellare over querelare se debia observare el statudo novo *Delle appellatione*. In le quale calendi del mese de dexembre ano voluto, statuito et ordinato li soprascripti statutieri[323] li soprascripti novi statuti comenzare ad avere possanza, effecto et pieno vigore per lo advenire, cassando, irritando et anullando tutti et zaschaduni altri statuti, provisione, decreti, reformatione et ordenamenti della dicta Università facti, et tutte et zaschune altre lege civile et municipale le quale fosseno contra li presenti statuti over in alcuna parte de quilli, et solo in quella parte che fesseno contra li presenti statuti over in alcuna parte de quilli, le quale lege predicte per expresse et registrade de parola in parola in li presenti statuti avemo et reputemo. Dechiarando tutti et zaschuni presenti statuti donde he ordinato delli consuli over deli dodexe consuli se intenda over della mazore parte de quilli et lo simile deli consuli sedenti se intenda over la mazore parte de quilli, salvo se non fosse ordinato de mazore numero che dela mazore parte de loro consuli predicti. Apresso aiungendo dechiarano che tutto quello che he disposto[324] dalo soprascripto § *Et facendo a tutti etc.*[325] fino alo fine dello presente statuto proceda chome in questo se contiene, salvo se in alchuna parte

---

[322] *Aggiungi* f *espunto.*
[323] *Aggiungi* novi *espunto.*
[324] *Aggiungi* al *espunto.*
[325] et facendo a tutti etc. *sottolineato.*

delli presenti statuti altro spetialemente fosse proveduto, ordinando et statuendo che ogne chosa che serà facta contra la forma delli presenti statuti over de alchuna parte de quilli sia nulla et de nesuno valore. Statuischono anchora che alchune renomptiatione generale over speciale, tacitamente over expressamente per privilegio over beneficio alchuno over per la rasone compectente, fosse remessa alcuna delle predicte chose per alcuno modo, per pacto tacito over expresso, facte contra li presenti statuti over alchuna parte de quilli non vagliano et siano de nesuno valore etiam se glie fosse intervenuto el sacramento. Apresso dechiarano che li dicti presenti statuti in zaschuna soa parte se debiano intendere et observare segondo el suo vero et sano intellecto della litterra a pura et bona fede, a modo de
47v bono et iusto merchadante remosso omne cativo, absono // et brutto intellecto et sença subauditione, glosatione et over interpretatione alcuna per la quale insurgesse cativo, contrario, brutto over absordo intellecto. Et se in alcuna parte delli presenti statuti nascesse over insurgesse per lo advenire alcuna dubietade, contrarietade, obscuritade over diversitade, la quale non paresse che comodamente se possesse dechiarire over essere intesa per lo dicto zudexe et consuli sedenti, allora li diexi audituri delle sententie over la mazore parte de loro che in quello tempo serano, habiuto el coloquio con li presenti statutieri over con la mazore parte de loro supervinando quilli over essendo in la cità de Bologna, dechiarano tale statuto over statuti over alchuna parte de quilli. Et stagasse et debiasse stare alla detta dechiaratione per lo tempo che allora harà a venire, la quale dechiaratione per vigore et auctorità del presente statuto per statuto della detta Università hano voluto li dicti statutieri avere et reputare et cusì adesso como allora et allora come adesso tale dechiaratione per statuto predicto avemo, statuimo et reputemo, della quale dechiaratione se debia scrivire doe copie, una per la camera dali acti et l'altra per la dicta Università per[326] mano de uno deli nodari della detta corte, el quale ne debia essere rogado. Ma perché lo advene più dele volte per le occurentie deli tempi et diversificatione deli custumi spexe volte li statuti, provisione et ordinamenti che sono facti over se

[326] *Aggiungi* po *espunto.*

fano se conveneno corezere over mandare et quilli acunzare a novi modi et custumi, ano proveduto, statuido et ordenado li dicti statutieri che passati cinque anni dal dì che li presenti statuti ano abiuto vigore, li dicti statuti se possano coriegere, emendare et reformare. Et cusì successivamente, de cinque anni in cinque anni, a questo modo, zoè che del mese de luglio de zaschuno quinto anno, lo zudexe et li dodexi consuli de quello anno over dele tre parte le doe delli detti consuli possano et alloro sia licito com lo dicto zudexe se alloro parerà de elliegere et nominare a emendare et coriegere li dicti statuti octo buoni intendenti et pratichi merchadanti della cità de Bologna li quali glie harano deliberati. Li quali merchadanti cusì elliecti siano tenuti et debiano per tutto el mese de ottovre alora proximo subsequente avere veduti, examinati, corecti et emendati li presenti statuti et ordinamenti chomo a lore parerà, et siano tenuti et debiano per quilli per ogni modo per tutto el dicto termine avergli dechiaridi et publicadi, salvo sempre et reservato che per alcuno modo, rasone over casone non possano detti statutieri, zudexe, consuli et over detto monsignore lo governadore over altro over altri suo successuri removere over capsare el dicto Zorzo del detto[327] officio del nodariado nonobstante ogne chosa glie fosse in contrario. Et adesso come allora et alora chome adesso aprohemo et ratifichemo et per statuti della detta Università in tutto decernemo omne chosa che per loro chome he detto serà statuida, proveduta, innovada, corecta, aziunta over diminuida. Et volemo che le spese che per tale casone se farano se paghino per la Università predicta over suo camerlengho. Et volemo ancora che da mo inanci quisti statuti et altri statuti che se farano siano in vulgare, deli quali presenti statuti se debiano scrivire doe copie, una per la camera dali acti del comune de Bologna et l'altra per la dicta Università, alla quale copia dela camera dali acti se debia dare fede donde dette copie delli statuti se descordaseno etiam se tutte doe copie fosseno in bona forma. Laus Deo. //

[bianca] // **48r**

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo Quadringentessimo Trigessimo sexto, indictione quartadecima, die vi- **48v**

[327] *Aggiungi* s *espunto.*

gessimo quinto mensis novembris, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii divina providentia pape quarti. Egregius utriusque iuris doctor dominus Sarafinus de Sthatolis de Urbino, ad presentem honorem iudex Universitatis merchatorum, campsorum et artifficum civitatis Bon. et unaa cum eo circumspecti viri Thomas de Lodovisiis, Matheus de Canonicis, Iacobus de Vandutiis, Johannes de Giglio et Nicolaus de Bantiis, consules dicte Universitatis ac etiam retori circumspecti viri ellecti et asumpti legitime, et solempniter et secundum formam statutorum dicte Universitatis in revisores, corectores et refformatores statutorum et provissionum dicte Universitatis, de quorum ellectione et nominatione constat publica scriptura scripta et rogata per me notarium retentum. Quorum refformatorum presentium dictorum statutorum nomina sunt retenta videlicet Baptista de Poetis, Ieronimus de Bologninis, Guasperr de Luporis, Verzusius de Lodovisiis et Bonifatius de Fantutiis, existentes prelibati omnes eorum propriis et principalibus nominibus et vice et nomine aliorum in offitiis iam dictis eorum colegarum qui consules fuerunt et sunt numero duodecim et dicti refformatores numero octo ad presentiam reverendissimi in Christo patris et domini, domini Danielis episcopi Concordiensis, sanctissimi d. n. pape thesaurarii pro sanctissimo domino nostro papa et sancta romana ecclesia gubernatoris eidem reverendissimo domino gubernatori presenti audienti et intelligenti[328] presens volumen statutorum tam humiliter quam devote exhibuerunt et presentaverunt asserentes et intimantes prefato reverendissimo gubernatori dictos supra nominatos octo revissores, refformatores et corectores dictorum statutorum ellectos secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte Universitatis se dilligentissime omnia statuta, ordinamenta, provissiones et refformationes dicte Universitatis vidisse, examinasse et revoluisse infra tempus debitum et cum antiquis et probatis merchatoribus et artifficibus dicte[329] civitatis sepe et sepius contulisse. Et tandem post repetitam vissionem et examinationem omnium et post informationes hinc inde receptas ipsa omnia statuta et provissiones que

---

[328] *Aggiungi* quod *espunto.*
[329] *Aggiungi* Universitatis *espunto.*

ab hinc retio viguerunt et servata fuerunt in curia dicte Universitatis corexisse, moderasse, addidisse et detraxisse de ipsis statutis ac etiam declarasse et publicasse infra tempus debitum ordinatum secundum formam dictorum statutorum dicte Universitatis de qua declaratione et publicatione et aliis constat publica scriptura scripta et rogata per me notarium rectorum. Ea omnia que ipsis videnda, corigenda, addenda, mutanda et refformanda propter temporum varietates et hominum malitias visa fuerunt. Et ipsa statuta et provissiones sic corecta, addita et refformata in dictum sic presentatum volumen eddidisse pro statutis dicte Universitatis de ceptero in proximis calendis mensis decembris in curia dicte Universitatis per omnia observandis tamquam statutis et ordinibus dicte Universitatis cassatis omnibus statutis, ordinamentis et provissionibus usque in presentem diem scriptis habeatis tentis vel observatis vel que in dicta curia vel in Universitate vel alibi in dicta materia reperiebantur et loquebantur supplicantes prefatus dominus iudex, consules et statutarii, prefato domino gubernatori quorum dictorum statutorum sic presentatum volumen benigne aceptare dignaretur. Et sucessive precedente prelibati reverendissimi domini gubernatoris dictorum statutorum circumspecta et matura deliberatione et revisione ipsa statuta et dictum volumen dictorum statutorum et omnia et singula in eis contenta tam in addendo quam de novo componendo quam minuendo alterando et cassando et in omnibus et per omnia prout in eis continetur auctoritate apostolica et de sue gubernationis offitio et omnimodo quo melius et validius potest de certa sciencia aprobare et per omnia confirmare et mandare illa in dictis calendis decembris vires obtinere et ab omnibus observari. Et ipsorum statutorum copiam ad cameram actorum et[330] in archivo publico ad perpetuam rei memoriam deponi et consignari. Qui reverendissimus dominus gubernator dictum sic presentatum volumen benigne aceptavit. Rogantes prelibati reverendissimus gubernator dominus iudex, consules et statutarii me notarius rectorum ut de predictis omnibus publicum confinam instrumentum.

---

[330] *Aggiungi* in *omesso.*

Actum Bononie in palatio apostolico in camera prelibati reverendissimi domini gubernatoris, presentibus reverendissimo in Christo patre et domino, domino […] archiepiscopo Consano, egregio viro dominum Amoro Donato de Venetiis orator illustrissime duchalis dominationis, egregio utriusque iurisdoctor domino Antonio de Rosellis de Aretio honorabile advocato concistoriali, egregio legum doctor domino Loduvico de Trivisio auditore prelibati domini gubernatoris Johannes condam reverendissimi in Christo patris et domini, domini Jacobi de Usolanis cardinalis olim sancti Eustachii bon. cive et serr Dionisio condam […] de Castello cive et notarius bon. testibus omnibus ad predictam ad hinc vocatis et rogatis.

(S.T.) Ego Georgius filius serr Iacobi de Paxellis civis et notarius bon. predictas omnibus et singulis dum sic agerentur interfui eaque rogatus scribere predicta omnia publice scripsi . In quorum omnium fidem et testimonium hic me subscripsi signumque meum consuetum apposuit. Scripsi et subscripsi.//

49r In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo Quadringesimo Trigessimo sexto, indictione quartadecima, die ultimo mensis[331] Novembris, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii divina providentia pape quarti, reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Daniel Dei et apostolice sedis gratia episcopus Concordiensis sanctissimi domini nostri pape thesaurarius ac pro eodem sanctissimo domino nostro Eugenio papa quarto stamquam romana ecclesia bon. et etiam gubernator dicens et asserens quorum volumen presens novorum statutorum superioribus dictus donationi sue presentatum per eximium utriusque iurisdoctore dominum Sarafinum de Statholis de Urbino, Universitatis merchatorum, campsorum et artifficum iudicem et per consules dicte Universitatis, nec non per statutarios, corectores et refformatores dictorum statutorum legitime asumptos et electos. Quod statutorum volumen presens in cartis membranis scriptum coram reverenda donatione sua presentialiter erat, quorum ipsum statutorum volumen et omnia sta-

[331] *Aggiungi* dec *espunto.*

tuta particularia in ipso descripta per plures et plures sapientes legi, videri et mature examinari fecit, et a multis et diversis merchatoribus et civibus praticis et expertis in talibus et similibus, et etiam a diversis forensibus merchatoribus videri et legi fecit, et quod etiam sanctissimo domino nostro predicto de dominus statutis et eorum continentiam fidam relationem fecit, et quod donatio sua etiam ipsa statuta mature et digeste[332] vidit et consideravit, ea propter visa audita et considerata petitione dictorum dominorum iudicis, consulum, statutariorum et refformatorum iusta et honesta petentum, considerans etiam ut dixit quod ex approbatione dictorum novorum statutorum proveniet utilitas et comoditas omnibus merchatorum et artifficibus et aliis civibus dicte civitatis, Christi nomine invocato de mandato et comissione dicti sanctissimi domini nostri vive vocis oraculo ut asseruit sibi facta et ex sui offitii, potestate, auctoritate et bailia, et omnimodo, iure, via et forma quibus magis et melius fieri potest dictum presens volumen statutorum et omnia et singula statuta et ordinamenta in eo descripta formaliter in omnibus et per omnia ut scripta sunt et iacent cum omnibus et singulis interliniaturis, postilis et aliis manu propria scriptoris dictorum statutorum scriptis et signatis, aprobavit, ratificavit et emologavit mandans ipsum volumen statutorum et omnia in eo contenta et descripta deceptero incipiendi in calendis mensis[333] decembris proxime venturi haberi et teneri pro veris et validis statutis et ordinationibus dicte Universitatis merchatorum et ipsum solum volumen statutorum et statuta predicta deceptero servari ab omnibus inviolabiliter pro statutis et ordinamentis dicte Universitatis merchatorum et artifficum civitatis bon. cassatis et annullatis omnibus aliis statutis refformationibus et ordinamentis quibuscumque que hacthenus fuissent vel reperirentur in dicta Universitate volens et mandans ipsa statuta omnia formaliter et ad unguem ut iacent servari ad bonum scusum et intellectum omni extraneo et scrupuloso intelectu cessantibus et dictum volumen statutorum et statuta predicta dicto domino iudici et consulibus pro se et suis sucessoribus recipientibus observandum et observanda manibus propriis traddidit et assignavit et per ipsos et eorum successores ipsa statuta observari voluit et mandavit. Quorum

---

[332] *Aggiungi* frat *espunto.*
[333] *Aggiungi* ianuarii proxime v *espunto.*

quod etiam dictorum statutorum similem copiam traddidit et assignavit serr Baldessere de Trentaquatro cive et notarius bon. superstiti camere actorum comunis bon. ut ipsam copiam ad dictam cameram deponat, ad predictorum omnium fidem et rei memoriam, que statuta vigoris vires habere voluit in calendis mensis decembris proxime venturis non obstant maxime quod dicti statutarii revissores et sui refformatores dictorum statutorum utique asumpti infra quinquenium non fuerant post aliam refformationem dictorum statutorum et secundum quod statuta antiqua dicte Universitatis disponebant, et non obstantibus quibuscumque statutis, ordinamentis et refformationibus populi et comunis bon. ubicumque et quemcumque reperirentur contrariis vel diversis viribus constitutionibus apostolicis provintialibus consuetudinibus privilegiis et aliis contrariis etiam quorum de verbo ad verbum deberet haberi initio specialis non obstantibus quibuscumque que pro expressis haberi voluit ac si spenfice nominatim et de verbo ad verbum hic essent inserta, rogantes prelibati reverendissimus dominus gubernator iudex et consules nec non notarius rectores ut de predictis omnibus publicamus conficiamus[334] instrumentum.

Actum Bononie in palatio apostolico, in camera prelibati reverendissimi domini gubernatoris, presentibus magnifico viro domino Laurentio de Codognola egregio decretorum doctore, domino Iacobo
49v de Arcehanato clerico camere // apostolice, egregio legum doctore domino Lodovico de Trivisio auditore prelibati reverendissimi domini gubernatoris, serr Baldassarra de Trentaquatro civis et notarius bon., serr Ioachino condam Andree de Usbertis, serr Antonio condam Iacobi de Castelanis, Alberto condam Thadei de Plastelis, serr Thomasino condam serr Iohannis de Cunciis et Iacobo condam […] de Grassis civibus et notarius bon. testibus omnibus ad predicta vocatis ad hinc et rogatis.

(S.T.) Ego Georgius filius serr Iacobi de Paxellis civis et notarius bon. predictis omnibus et singulis dum sic agerentur interfui eaque rogatus scribere unaa et pariter iam retor ser Iacobo de Fantutiis no-

---

[334] *Cod.* conficiramus, r *espunto.*

tarius et civis bon. predicta omnia publice scripsi. In quorum omnium fidem et testimonium hic me subscripsi signumque meum consuetum apposui. Scripsi et subscripsi.

(S. T.) Ego Iacobus condam Gandulphi de Fantutiis civis bonon. publicus, imperiali et comunis bonon. auctoritate nostra predictis omnibus et singulis dum sic agerentur interfui eaque rogatus scribere cum suprascripto serr Georgio ser Iacobi de Pasellis cive et notario bon. unaa et pariter predicta omnia cum ipso serr Georgio auscultavi et scripsi, singularum omnium provvisorum fides et testimonium hic mea propria manu soprascripsi signumque meum apposui consuetum.

INDICE DELLE RUBRICHE

[1] De la ellectione di consuli et audituri dele sententie dela dicta Università. Rubrica.
[2] Dela ellectione e nominatione dello zudexe forastiero della detta Università. Rubrica.
[3] De quilli che sono prohibiti essere ellecti in zudexi della detta Università. Rubrica.
[4] De la fameglia et salario de miser lo zudexe della detta corte. Rubrica.
[5] Dello avignimento et zuramento dello dicto zudexe. Rubrica.
[6] Dello officio et iurisdictione del zudexe della detta Università. Rubrica.
[7] Del sindigado de miserr lo zudexe et soa fameglia. Rubrica.
[8] Dello officio di consuli della dicta Università. Rubrica.
[9] De la ellectione et offitio di nodari della dicta Università. Rubrica.
[10] Della ellectione, zuramento et offitio dello camerlengho della dicta Università. Rubrica.
[11] Della ellectione, officio, pagamento et sagramento di missi della detta corte. Rubrica.
[12] Delle intrade della camera della detta Università. Rubrica.
[13] Delle spese della detta Università. Rubrica.
[14] Del modo de fare le citatione. Rubrica.
[15] De quilli che sono chiamati a rasone et compariscono. Rubrica.
[16] De quilli che sono chiamadi a rasone et non compariscono. Rubrica.

[17] Delle instantie delle lite che se ventilarano in la dicta corte. Rubrica.
[18] In che modo se debia procedere in le questione che se moverano fra merchadanti, banchieri, compagni, maistri, discipuli over facturi. Rubrica.
[19] De le positione che se produrano in la dicta corte. Rubrica.
[20] Delli capituli interogatorii et testimunii che se produrano in la detta corte. Rubrica.
[21] Per che modo se debia dare fede alli libri et scripture delli merchadanti, banchieri over artiffici della citade, guarda et contado de Bologna. Rubrica.
[22] Che'l dicto zudexe sia tenuto et debia inquirere contra tutti et zaschuni i quali in loro libri scrivisseno alcuna chosa fraudulente et dolosa over che fosse chiamato stocho over che circa quilli libri cometesseno altra falsità. Rubrica.
[23] In che modo le litterre del cambio se deno mandare ad executione. Rubrica.
[24] Delle sententie late per li massari delle compagnie delle arti che se deno mandare ad executione per miserr lo zudexe. Rubrica.
[25] De conservare sença danno quilli li quali fosseno per alcuni stadi exacti over in alcuna cosa dannificadi over per alcuno avesseno pagato alcuna cosa. Rubrica.
[26] Come se debia procedere contra li falsi testimunii li quali fosseno producti in la dicta corte et contra quilli che usaseno falsi instrumenti et testimunii. Rubrica.
[27] Della pena de quilli che declinano la iurisdictione de miserr lo zudexe della Università predicta. Rubrica.
[28] Delle appellatione che se interporano in la corte della dicta Università. Rubrica.
[29] Delle sequestratione. Rubrica.
[30] In che modo se debia rendere rasone ali forastieri agenti over convenuti et della segurtà che da loro se dé recevere. Rubrica.
[31] Chome alcuno in nome d'altri possa in la dicta corte comparire. Rubrica.
[32] Delli sensali et over cuzuni. Rubrica.

[33] Chome el zudexe della dicta Universitade sia tegnuto de fare reparare el canale over navigio per lo quale se naviga verso Ferara. Rubrica.
[34] Che li vetturali, nochieri, e mulatieri et portaduri zaschuno anno personalmente s'apresentino denançi al dicto zudexe in principio del so regimento a fare el zuramento che illi deno dare et prestare. Rubrica.
[35] Che'l reverendissimo monsignore lo governadore, el podestà, capitanio et altri offitiali de comune de Bologna siano tenuti observare li presenti statuti. Rubrica.
[36] De la pena del zudexe della Università predicta lo quale non observerà li statuti predicti. Rubrica.
[37] Dele ferie et di dì feriadi che se deno observare in la dicta corte. Rubrica.
[38] Del processo che se dé fare contra li debituri che se nascondesseno cessanti, fugitivi over morti. Rubrica.
[39] Della conclusione di statuti della detta corte. Rubrica.

TAVOLA SINOTTICA

1400	1436	Titolo della rubrica*
	[1]	*De la electione di consuli et audituri dele sententie della dicta Università*
[1]	[2]	De electione et nominatione iudice forastiero de la ditta Universitade
[2]	[3]	Queli che sono vedadi esser ellecti a zudesii de la ditta Università
[3]	[4]	De la fameglia e salario de misere lo zudese de la Università predicta
[4]	[5]	De lo avegnimento e zuramento del ditto zudese
[5]	[7]	Del sindigado de meser lo zudese e de la soa famiglia
[6]		Del zuramento de' consuli de la dita Università
[7]	[8]	De l'oficio di consuli de la ditta Università
[8]	[10]	Del zuramento e offitio del camerlingo de la ditta Università
	[12]	*Delle intrade della camera della detta Università*
[9]	[13]	Dele spese che se denno fare per lo camerario de la ditta Università
[10]	[11]	D'eletione et offitio di missi de la ditta Università
[11]	[6]	De lo offitio e iurisditione de miser lo zudese de la ditta Università

* Si riporta il titolo della rubrica nella sua formulazione del 1400 precisando tuttavia che nelle redazioni successive si riscontrano alcune difformità pur se meramente formali. Nel caso di disposizioni nuove, le rubriche aggiunte nel 1436 sono scritte in carattere corsivo.

[12]	[9]	De l'ofitio di nodaro del zudese e di soi pagamenti
[13]	[14]	Del modo de fare le citatione
[14]		De pagamenti per la dritura et de le questione che se moveran in la ditta corte
[15]	[15]	De queli che sono chiamadi a rasoni e compariscono
[16]	[16]	De queli che sonno chiamadi a rasone e non vegnono
	[17]	*Delle instantie delle lite che se ventilarano in la dicta corte*
[17]	[38]	Del processo che se dé fare contra li debitori che se nascondeno, cessanti, fugitivi overo morti
[18]	[18]	In che modo se debia procedere in le questione che se moverano infra merchadanti, banchieri, compagni, maistri cum dissipuli
	[19]	*De le positione che se produrano in la dicta corte*
	[20]	*Delli capituli interrogatorii et testimunii che se produrano in la detta corte*
[19]	[21]	Per che modo si debia dare fede ali libri e a scriture de' mercadanti, banchieri e artifici
[20]	[22]	Ch'el zudese sia tegnudo de inquirere contra chi in li suoi libri commettesse alcuno duolo o fraude o altra falsitade
[21]	[23]	In che modo le litere de cambio se deno mandare a exequntione
[22]	[24]	De le sententie late per li massari de le compagnie che se denno mandare ad exequncione per meser lo zudese
[23]	[25]	De conservare senza danno quelli che fosseno per alcuno stadi exacti o danificadi o che per alcuno avesse pagado covelle
[24]	[26]	Come se proceda contra falsi testimonii produtti o contra queli che usaseno falsi testimonii e instrumenti
[25]	[27]	De la pena de quelli che declinam la iurisditione de misere lo zudese
[26]	[28]	De le appellatione che se interpolano in la ditta corte
[27]	[29]	De le sequestratione

[28]	[30]	Per che modo se debia rendere rasone a genti forastiere o convegnude e de la segurtà che da loro se dé recevere
[29]	[31]	Como alcuno in nome d'altri possa comparire
[30]	[32]	Di sensali
[31]	[33]	Ch'el zudese sia tegnudo fare reparare el canale overo navigio che se navegha verso Ferara
[32]	[34]	Che li veturali, nochieri o mulatieri, portaduri o caraduri çascuno anno in persona s'apresenti denanci al deto zudese in principio de so regimento a dare el so zuramento
[33]		Del pagamento che se dé fare ali famiglii, exequntori over missi de la ditta Università
[34]	[35]	Che li signuri e collegii, podestà e capitanio e gli altri offitiali de Bologna prontamenta favorezano lo zudexe e fatti de Università
[35]	[36]	De la pena del zudese de l'Università che none oservarà li statuti preditti
[36]	[37]	De le ferie e dì feriadi che se denno oservare in la dita corte
[37]	[38]	La conclusione di statuti

BIBLIOGRAFIA

Ady C. M., *I Bentivoglio*, Varese, 1965.

«Annali di storia delle Università italiane», 3 (1999).

«Annali di storia delle Università italiane», 7 (2003).

AA. VV., *La peste nera (1347-1350)*, in *Morire di Peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348*, a cura di O. Capitani, Bologna, 1995 (Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni della spiritualità e delle idee, 23), pp. 99-167.

Arias G., *Il fondamento economico delle fazioni fiorentine de' Guelfi Bianchi e de' Guelfi Neri e le origini dell'Ufficio della Mercanzia in Firenze*, in *Studi e documenti di Storia del diritto*, Firenze, 1901, pp. 121-137.

Arnaldi G., *Il primo secolo dello Studio di Padova,* in *Storia della cultura veneta*, III. *Il Trecento*, Vicenza, 1976.

Arnaldi G., *Le origini dello Studio di Padova. Dalle migrazioni universitarie del 1222 alla fine del periodo ezzeliniano*, in «La cultura. Rivista di Filosofia Letteratura e Storia», 15 (1977), pp. 90-118.

Ascarelli T., *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», s. III, VI-VII (1952-53), pp. 36-61, ora in T. A., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, pp. 7-33.

Ascarelli T., *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, III ed., Milano 1962.

Ascheri M., *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)*, in *Economia e Corporazioni*, *Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal*

Medioevo all'età contemporanea, a cura di C. Mozzarelli, Milano, 1988, pp. 41-52.

Ascheri M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1995.

Ascheri M., *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 305-334.

Ascheri M., Baumgärtner I., Kirshner J. (a cura di), *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley, 1999 (Studies in Comparative Legal History).

Astorri A., *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti*, Firenze, 1998.

Astuti G., voce *Deposito (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, pp. 221-223, ora in G. A., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*. *Raccolta di scritti*, a cura di G. Diurni, III, Napoli, 1984, (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 2ª s.), pp. 1956-2003.

Banti O., voce *Bentivoglio Antonio (Antongaleazzo)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 603-605.

Banti O., voce *Bentivoglio Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 620-622.

Baroni M. F., *Il consolato dei mercanti di Milano nel periodo comunale,* in «Nuova Rivista Storica», LIX (1975), pp. 257-287.

Baumgärtner I. (a cura di), *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen, 1995 (Studi. Schrifteneihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Centro Tedesco di Studi Veneziani, 13).

Bean J. M. W., *La morte nera: la crisi e le sue conseguenze economiche e sociali*, in AA. VV., *The Black Death. The impact of the Fourteenth Century Plague*, New York, 1982 (Center for Medieval and Renaissance Studies), pp. 23-38, ora in *Morire di Peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348*, a cura di O. Capitani, Bologna, 1995 (Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni della spiritualità e delle idee, 23), pp. 21-37.

Berti L., *Giovanni II Bentivoglio. Il potere politico a Bologna nel secolo decimoquinto*, Bologna, 1976.

Beseghi U., *Palazzi di Bologna*, Bologna, 1956.

Besta E., *La scuola giuridica pavese nel primo secolo dopo la istituzione dello studio generale*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia pubblicati nell'XI centenario dell'Ateneo*, Pavia, 1925, pp. 253-279.

Bianca C., voce *Martino V*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 619-634.

Bini V., *Memorie istoriche della perugina Università degli studi*, Bologna, 1977 (Athenaeum, 44), (rist. ed. Perugia, 1816).

Bocchi F., *Una fonte di reddito dei Bentivoglio: le condotte militari*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», n. s., XX (1969), pp. 429-442.

Bocchi F., *Il patrimonio bentivolesco a metà del Quattrocento*, Bologna, 1970.

Bocchi F., *I Bentivoglio da cittadini a Signori*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n. s., XXII (1971), pp. 43-64.

Bocchi F., *Il potere economico dei Bentivoglio alla fine della loro signoria*, in «Il Carrobbio», II (1976), pp. 77-89.

Bolognini L., *Statuta universitatis mercatorum, campsorum et artificum civitatis Bononiae* (1482), Biblioteca Universitaria di Bologna, Codice Latino 1747.

Bonolis G., *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV*, Firenze, 1901.

Boris F., *Lo Studio e la Mercanzia: i «Signori dottori cittadini» giudici del Foro dei Mercanti nel Cinquecento*, in *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto.* Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), III. *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. De Benedictis, Bologna, 1990, pp. 179-201.

Boris F., *Il Foro dei Mercanti: l'autocoscienza di un ceto*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n. s., XLIII (1992), pp. 319-331.

Boris F., *L'attività del Foro dei Mercanti nei documenti del fondo archivistico*, in *La giurisdizione mercantile fra diritto particolare e modelli universali (secc. XIV-XVI)*, Atti del Seminario di Studi (Bologna, 24 marzo 2006), a cura di P. Bonacini e N. Sarti, Bologna, 2008.

Braidi V. (a cura di), *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357*; *1376, 1389 (Libri I-III),* I-II, Bologna, 2002.

Brandileone F., *Una nuova edizione del «De Bello» di Giovanni da Legnano*, in «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le Romagne», s. IV, 9 (1919), pp. 7-12.

Briegleb H. K., *Einleitung in die Theorie der summarischen Processe*, Lipsia, 1859.

Briganti A., *Le corporazioni delle Arti nel comune di Perugia*, Perugia, 1910.

Brizzi G.P., Marini L., Pombeni P. (a cura di), *L'Università di Bologna: maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo*, Bologna, 1988.

Calcaterra C., *"Alma Mater Studiorum". L'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna, 1948

Campitelli A., voce *Processo civile (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, 1987, pp. 79-101.

Campitelli A., *Accertamento e tutela dei diritti nei territori italiani nell'età medievale*, Torino, 1999.

Capitani O. (a cura di), *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, Bologna, 1987.

Caprioli S., *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano, 1969 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 15).

Caravale M., *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. XIV – M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, parte I, Torino, 1978.

Cardinali C., Maiarelli A., Merli S., Bartoli Langeli A. (a cura di), *Statuti e matricole del collegio della Mercanzia di Perugia*, Saggi introduttivi di E. Irace e G. Severini, con un contributo di M. Santanicchia, I-II, Perugia, 2000 (Deputazione di Storia Patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 23).

Carocci S., *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, V Convegno di studi del Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 20-23 ottobre 1994), a cura di S. Gensini, Pisa, 1996, pp. 151-224.

Cassandro G., voce *Cambiale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, 1959, pp. 827-838.

Cassandro G., *Introduzione. La società mercantile italiana nel medioevo*, in G. C., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, pp. 1-28.

Cassandro G., *Vicende storiche della lettera di cambio*, in G. C., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, pp. 29-124.

Cassandro G., *La dottrina dei cambi nel Cinquecento*, in G. C., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, pp. 125-208.

Cassandro G., *Note minime per la storia del "cambio"*, in G. C., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, pp. 209-236.

Cassandro G., *Breve storia della cambiale*, in G. C., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, pp. 395-423.

Castellani A., *La prosa italiana delle origini. I testi toscani di carattere pratico*, I. *Trascrizioni*, Bologna, 1982.

Cavina M., *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (secc. XIV-XVI)*, Torino, 2003.

Cavina M., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma, 2005.

Cecchieri S., Vianelli A., *La Mercanzia*, Bologna, 1982.

Chiantini M., *Il "consilium sapientis" nel processo del secolo XIII. San Giminiano 1246-1312*, Siena, 1996.

Chiantini M. (a cura di), *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento: la normativa dei secoli XIV-XVI*, Siena, 1996.

Chiri M., *Il breve della mercanzia dei mercanti di Pavia*, in «Bollettino della Società pavese di Storia Patria», (1906/1907), pp. 78-103.

Colle F. M., *Storia scientifico-letteraria dello Studio di Padova dalla sua fondazione fino all'anno MCDV*, a cura di G. Vedova, I-IV, Sala Bolognese, 1985 (Athenaeum, 35), (rist. ed. Padova 1824-1825).

Colliva P., *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia della Emilia-Romagna*, 2. *L'età moderna*, Bologna, 1977, pp. 13-34 ora in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano, 1996 (Seminario Giuridico dell'Università di Bologna, CLXI), pp. 288-310.

Crotti Pasi R., Cantù C. M. (a cura di), *"Breve mercadantie mercatorum Papie". La più antica legislazione pavese 1295*, Pavia, 1995.

De Benedictis A., *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, 1995 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia, 23).

De Benedictis A., *Lo "stato popolare di libertà": pratica di governo e cultura di governo (1376-1506)*, in *Storia di Bologna*, 2. *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, 2007, pp. 899-950.

De Bosdari F., *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del '300*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. III, 19 (1901), pp. 1-137.

De Bosdari F., *Il Comune di Bologna alla fine del sec. XIV*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. IV, IV (1914), pp. 123-188.

De Bosdari F., *Giovanni I Bentivoglio. Signore di Bologna (1401-1402)*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», s. IV, V (1914-1915), pp. 199-307.

De Caro G., voce *Bentivoglio Annibale*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 595-600.

De Caro G., voce *Bentivoglio Sante*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Roma, 1966, pp. 641-644.

Decker W., voce *Fieschi Ludovico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47, Roma, 1997, pp. 493-497.

Del Panta L., *La ricomparsa della peste e la depressione demografica del tardo Medioevo*, in L. D. P., *Le epidemie nella storia demografica italiana (secc. XIV-XIX)*, Torino, 1980, pp. 102-137, ora in *Morire di Peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348*, a cura di O. Capitani, Bologna, 1995 (Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni della spiritualità e delle idee, 23), pp. 67-97.

De Matteis M. C., *Profilo di Giovanni da Legnano*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Bologna, 1987, pp. 157-171.

De Töth P., *Il beato cardinale Nicolò Albergati e i suoi tempi. 1375-1444*, I. *Il cittadino-Il monaco-Il vescovo*, Aquapendente, 1934.

Dezza E., Lorenzoni A.M. e Vaini M. (a cura di), *Statuti Bonacolsiani*, con un saggio inedito di P. Torelli, Mantova 2002 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 7).

Domini M., Cilli D., *Palazzo della Mercanzia, inediti rilievi delle terrecotte*, in «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1997, pp. 43-46.

Dondarini R., *Bologna nell'imprenditoria, nell'artigianato e nel commercio dell'Europa medievale*, in *La Mercanzia di Bologna*, Bologna, 1995, pp. 9-23.

Dondarini R., *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna, 2000.

Dondarini R., De Angelis C., *Da una crisi all'altra (secoli XIV-XVII),* in *Atlante storico delle città italiane. Bologna*, a cura di F. Bocchi, III, Bologna, 1997.

Donovan G. M., Keen M. H., *The 'Somnium' of John of Legnano*, in «Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion», XXXVII (1981), pp. 325-345.

Doren A., *Storia economica dell'Italia nel Medioevo*, traduzione di G. Luzzatto, Padova, 1936 (rist. Bologna, 1965).

Doren A., *Le arti fiorentine*, Firenze, 1940.

Ermini G., *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano*, «Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna», 8 (1924), pp. 3-154.

Ermini G., *La libertà comunale nello Stato della Chiesa*, I, «Archivio della Società romana di storia patria», 49 (1926), pp. 35-37.

Ermini G., *Il commentario «in Clementinas» di Giovanni da Legnano*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 1 (1928), pp. 349-354.

Ermini G., *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte-Kanonistische Abteilung», XXVII (1938), pp. 313-347.

Ermini G., *Storia dell'Università di Perugia*, I-II, 2 ed., Firenze, 1972.

Facciolati I., *Fasti Gymnasii Patavini*, Sala Bolognese, 1978 (Athenaeum, 36), (rist. ed. Padova, 1757).

Fair Bestor J., Coquillette D. R., Donahue jr. C. (edited, translated and introduced by), *"Lex Mercatoria" and Legal Pluralism: a Late Thirteenth-Century Treatise and its Afterlife*, Cambridge, 1998.

Fairén Guillén V., *Lo "sumario" y lo "planario" en los procesos civiles y mercantiles españoles: pasado y presente*, Madrid, 2006.

Falaschi P. L., voce *Fortebracci Andrea (detto Braccio da Montone)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 49, Catanzaro, 1997, pp. 117-127.

Fasoli G., *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, in «L'Archiginnasio», XXX (1935), pp. 237-279 e XXXI (1936), pp. 56-79.

Fasoli G., *Bologna nell'età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna*, di A. Benati, F. Bergonzoni, G. Bonfiglioli, G. Cavazza, M. Fanti, G. Fasoli, G. Gualandi, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna, 2005, pp. 127-184.

Ferrante R., *La difesa della legalità. I sindacatori della repubblica di Genova*, Torino, 1995 (Analisi e diritto. Serie storica, 3).

Filippini F., *Note circa la costruzione della Mercanzia,* in «L'Archiginnasio», X (1915), pp. 1-13.

Fink K. A., *Martin V und Bologna (1428-1429)*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXIII (1931-1932), pp. 182-217.

Fiorelli P., voce *Appello (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano, 1958, pp. 714-718.

Fortunati M., *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, 1996 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 35).

Gaddi S., *Per la storia della legislazione e delle istituzioni mercantili lombarde*, in «Archivio storico lombardo», XX (1893), pp. 265-321, 612-632 e 912-947.

Galgano F., *"Lex Mercatoria". Storia del diritto commerciale*, Bologna, 2001.

Gardi A., *L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo)*, in «Archivi per la Storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana», XIII (2000), pp. 35-65.

Gardi A., *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna, 1994 (Collana Studi e Ricerche, n. s., 2).

Ghirardacci C., *Della Historia di Bologna*, II, Bologna, 1657.

Giannazza E., D'Ilario G., *Vita e opere di Giovanni da Legnano*, Legnano, 1983.

Giansante M., *L'età comunale a Bologna. Studi sociali, economici e temi urbanistico-demografici: orientamenti e problemi*, in «Bullet-

tino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano», 92 (1985-1986), pp. 103-222.

Giordani G., *Notizie intorno al Foro dei Mercanti di Bologna detto volgarmente «La Mercanzia»,* Bologna, 1837.

Giordano F., *Aspetti del neogotico a Bologna: il Foro dei Mercanti*, in «Il Carrobbio», XII (1986), pp. 195-202.

Giubbini G., L. Londei, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, in «Archivi per la Storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana», XIII (2000), pp. 11-16.

Gloria A., *Monumenti dell'Università di Padova*, I-II, Bologna, 1972 (Athenaeum, 17), (rist. ed. Venezia, 1884-1888).

Gozzadini G., *Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa poi Giovanni XXIII*, Bologna, 1880.

Gualazzini U., *I mercanti di Cremona 1183-1260-1927. Cenni storici sulla loro organizzazione*, Cremona, 1928.

Gualazzini U. (a cura di), *Inventario dell'Archivio storico camerale con un saggio su la Mercadandia nella vita cremonese*, Milano, 1955.

Guerrieri O., *Il Collegio del Cambio e il Collegio della Mercanzia di Perugia: guida illustrata*, Perugia, 1962.

Hay D., voce *Eugenio IV, papa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 43, Roma, 1993, pp. 496-502.

Hay D., voce *Eugenio IV*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma 2000, pp. 634-640.

Hessel A., *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280* (Ed. italiana a cura di G. Fasoli), Bologna, 1975.

Hilaire J., *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986.

Hilaire J., *Reflexions sur l'heritage romain dans le droit du commerce au moyen-age*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit. The legal history review», LXX (2002), pp. 213-228.

Lattes A., *Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione finanziaria della Repubblica di Venezia*, Venezia, 1880.

Lattes A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane,* Milano, 1884.

Lattes A., *Studii di diritto statutario*, I. *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano, 1886.

Lefebvre C., *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII^e^ et XIII^e^ s.,* in «Ephemerides iuris canonici», 12 (1956), pp. 149-197.

Legnani A., *La giustizia dei mercanti. L'"Universitas mercatorum, campsorum et artificum" di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, 2005.

Liotta F., voce *Domanda giudiziale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, pp. 813-816.

Longhi M., *Nicolò Piccinino in Bologna (1438-1443)*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», s. III, XXIV (1906), pp. 145-238 e 461-507 e XXV (1907), pp. 109-162 e 273-377.

Maffei D., *Un'Epitome in volgare del «Liber Augustalis». Il testo quattrocentesco ritrovato ed edito*, Roma-Bari 1995 (Centro Europeo di studi normanni. Fonti e Studi, 2).

Maffei D., *Un giurista quattrocentesco fra latino e volgare: Giacomo Bindorfino da Perugia*, in «Studi Senesi», CX (III Serie, XLVII), Siena 1998.

Mainoni P., *La Camera dei Mercanti di Milano tra economia e politica alla fine del Medioevo*, in *Economia e Corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, 1988, pp. 57-78.

Maiocchi R., *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, I-II, Bologna, 1971, (Athenaeum, 13), (rist. ed. Pavia, Società pavese di storia patria, 1905-1915).

Malaguzzi Valeri F., *Le pergamene, i codici miniati ed i disegni del R. Archivio di Stato di Bologna*, in «Atti e memorie per la Regia Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. III, XVI (1898), pp. 52-91.

Malinowska I., *L'ordinamento del Comune di Bologna nel Quattrocento*, in *Miscellanea I*, Milano, 1966 (Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa. Prima collana. Monografie, ricerche ausiliarie, opere strumentali, 4).

Mallet M. E., voce *Callisto III, papa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 16, Roma, 1973, pp. 769-774.

Mallet M. E., voce *Callisto III*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 658-662.

Mancini A., Dorini U., Lazzareschi E. (a cura di), *Lo Statuto della Corte dei Mercanti in Lucca del MCCCLXXVI*, Firenze, 1927.

Marchisello A., *"Ordinata celeritas". Il rito sommario nel Trecento tra "lex" e "intrepretatio"*, in *La giurisdizione mercantile fra diritto particolare e modelli universali (secc. XIV-XVI)*, Atti del Seminario di Studi (Bologna, 24 marzo 2006), a cura di P. Bonacini e N. Sarti, Bologna, 2008.

Marescotti G., *Cronica. Come Anniballe Bentivoglij fu preso et menato de pregione et poi morto et vendicato per misser Galeazzo Marscotto di Calvi*, a cura di F. Guidicini, Bologna, 1869.

Martini G., *L'"Universitas Mercatorum" di Milano e i suoi rapporti col potere politico (secc. XIII-XV)*, in *Studi di storia medievale e moderna per E. Sestan*, I, Firenze, 1980, pp. 219-258.

Martone L., *"Arbiter-arbitrator": forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, 1984.

Mazzacane E., *La "litis contestatio" nel processo civile canonico*, Napoli, 1954 (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, XV).

Mazzanti G., *Lo "Studium" nel XIV secolo*, in *Storia di Bologna*, 2. *Bologna nel medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, 2007, pp. 951-975.

McCall J., *The Writings of John of Legnano with a List of Manuscripts*, in «Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion», XXIII (1967), pp. 415-437.

Melis F., *Il mercante*, in *Vita privata a Firenze nei secoli XIV e XV*, Firenze, 1966, pp. 91-110.

Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che vi insegnarono, I-III, Bologna, 1970 (Athenaeum, 12), (rist. ed. Pavia, 1877-1878).

Miglio M., voce *Niccolò V*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 644-658.

Migliorino F., *"Mysteria concursus": itinerari premoderni di diritto commerciale*, Milano, 1999 (Università di Catania. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, n. s., 161).

Mineo E. I., *Alle origini dell'Italia di antico regime*, in *Storia Medievale*, Roma, 1998, pp. 618-619.

Minnucci G., Košuta L., *Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI. Documenti e notizie biografiche*, (Saggi e documenti per la storia dell'Università di Siena, a cura di D. Maffei e P. Nardi, 1 = Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle Università raccolti da D. Maffei, 3), Milano, 1989, IX.

Mira G., *Aspetti dell'organizzazione corporativa in Perugia nel XIV secolo*, in *Problemi economici dall'antichità ad oggi. Studi in onore del prof. Vittorio Franchini nel 75° compleanno*, Milano, 1959, pp. 116-148.

Modigliani A., voce *Paolo II*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 685-701.

Mueller R. C., *Epidemie, crisi, rivolte*, in *Storia Medievale*, Roma, 1998, pp. 557-584.

Nasalli Rocca di Corneliano E., *Il card. Bessarione legato pontificio in Bologna (1450-1455). Saggio sulla costituzione dello Stato Pontificio e sulla legislazione e la vita giuridica del '400*, in «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. IV, XX (1930), pp. 17-80.

Nörr K. W., *Procedure in Mercantile Matters: Some Comparative Aspects*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. Piergiovanni, Berlino, 1987, pp. 195-201.

Orioli E., *Il Foro dei Mercanti di Bologna*, in «Archivio storico dell'arte», V (1893), pp. 1-24.

Orlandelli G., *Considerazioni sui Capitoli di Nicolò V coi bolognesi*, in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filosofiche», CCCXL (1949), s. 8, 4, pp. 454-473.

Orlandelli G., *Note di Storia economica sulla Signoria dei Bentivoglio*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», s. III, Studi storici in memoria di L. Simeoni, I (1951-1953) e n. s., III (1952), pp. 205-398.

Padoa Schioppa A., *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, II. *I glossatori civilisti*, Milano, 1970.

Padoa Schioppa A., *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in A. P. S., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Como, 1992, pp. 11-62.

Padoa Schioppa A., *Profili del processo civile nella "Summa artis notariae" di Rolandino*, in *Rolandino e l'"Ars Notaria" da Bologna*

all'Europa. Atti del Convegno Internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, 2002, pp. 583-609.

Padovani A. (a cura di), *I patti con Imola (1099-1422)*, Venezia, 1995 (Pacta Veneta, 5).

Padovani A., *Lo "Studium" nel XV secolo*, in *Storia di Bologna*, 2. *Bologna nel medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, 2007, pp. 1017-1041.

Parmeggiani A., *Libro delle uxanze e statuti delo imperio de Romania. Edizione critica*, Spoleto 1998 (Quaderni della Rivista di Bizantinica, 1. Collana diretta da Antonio Carile).

Partner P., *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, 1979, pp. 227-230.

Pasciuta B., *"In Regia Curia civiliter convenire". Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, (Dipartimento di Storia del Diritto. Università degli Studi di Palermo. Monografie, 1), Torino, 2003.

Pasquali Alidosi G. N., *Instruttione delle cose notabili della città di Bologna et altre particolari,* Bologna, 1621.

Pasztor E., voce *Albergati Niccolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 1, Roma, 1960, pp. 619-621.

Pecorella C., Gualazzini U., voce *Fallimento (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano, 1967, pp. 220-232.

Pellegrini M., voce *Pio II*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 663-685.

Pene Vidari G. S., *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal trono all'albero della libertà*, Atti del Convegno (Torino, 11-13 settembre 1989), I, Roma, 1991, pp. 221-254.

Pertile A., *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, II ed. riveduta e migliorata, I-VII, Torino, 1896-1903 (rist. anast. Bologna, 1966).

Petronio U., *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002 (Il Diritto nella Storia, 10).

Petrucci A., voce *Alessandro V, antipapa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Roma, 1960, pp. 193-196.

Petrucci A., voce *Alessandro V, antipapa*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 610-613.

Pezzarossa F., *Un profilo quattrocentesco dello Studio bolognese*, in «Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna», n. s., III (1983), pp. 105-156.

Piergiovanni V., voce *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, IV, Torino, 1989, IV ed., pp. 333-345.

Piergiovanni V., *Rapporti tra diritto mercantile e tradizione romanistica tra Medioevo ed età moderna: esempi e considerazioni*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVI (1996), 1, pp. 5-24.

Piergiovanni V., *Statuti, diritto comune e processo mercantile*, in *El Dret Comù y Catalunya.* Actes del VII Simposi Internacional (Barcelona, 23-24 de maig de 1997), ed. A. Iglesia Ferreiros, Barcelona, 1998, pp. 137-151.

Piergiovanni V., *La giustizia mercantile*, in *"Amicitiae pignus". Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, III, a cura di A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata e G. P. Massetto, Milano, 2003 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, 31), pp. 1841-1858.

Pini A. I., *Le corporazioni bolognesi nel Medioevo*, in *"Haec sunt Statuta". Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi*, a cura di M. Medica, (Rocca di Vignola, 27 marzo-11 luglio 1999), Modena, 1999, pp. 30-45.

Pio B., *Lo "Studium" e il Papato tra XIV e XV secolo*, in *Politica e "Studium": nuove prospettive e ricerche*, Atti del Convegno (Bologna, 18 ottobre 2003), Bologna, 2005 (Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna, n.s., vol. X), pp. 168-175.

Piovan F., Sitran Rea L. (a cura di), *Studenti, Università, Città nella storia padovana*. Atti del Convegno (Padova, 6-8 febbraio 1998), Trieste, 2001 (Contributi alla storia dell'Università di Padova, 34).

Pratesi A., *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333.

Rasi P., voce *Esecuzione forzata (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, 1966, pp. 431-448.

Ridolfi A. C., *Indice dei notai bolognesi dal XIII al XIX secolo*, a cura di G. Grandi Venturi con premesse di M. Fanti e D. Tura, in «L'Archiginnasio», LXXXIV (1989).

Rivani G., *La loggia dei Mercanti e la sua iconografia*, in «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1963, pp. 919-930.

Rocco A., *Corso di diritto commerciale. Parte generale*, Padova, 1917.

Rocco A., *Il fallimento. Teoria generale e origine storica*, Milano, 1962.

Rodriguez F., *Brevi note sul Palazzo della Mercanzia*, in «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 10-11 (1953), pp. 1-6.

Romiti A., *L'"Armarium Comunis" della "Camara Actorum" di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti XIX).

Rossi G., *"Consilium sapientis iudiciale". Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, I. *(sec. XII-XIII)*, Milano, 1958.

Rossi G. C., *Gli stemmi della Mercanzia*, in «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1950, pp. 14-18 e 40-44.

Rossi G. C., *La Mercanzia. Illustrazione storica ed artistica del palazzo della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Bologna*, Bologna, 1957.

Rossi G. C., *Sette secoli di Mercanzia*, in «La Mercanzia. Pubblicazione mensile della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Bologna», 1962, 1, pp. 29-41.

Rossi L., *Degli scritti inediti giuridico-politici di Giovanni da Legnano. Saggio*, Bologna, 1893.

Rossi Manaresi R., *Il palazzo della Mercanzia di Bologna*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n. s., LI (2000), pp. 388-411.

Rubbiani A., Tartarini A., *I Ristauri alla "Mercanzia"*, Bologna, 1889.

Sabbioneta Almansi C. (a cura e con introduzione di), *Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae*, Cremona, 1962.

Salvioli G., *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* diretta da P. Del Giudice, III/2, Milano, 1927.

Salvioni G. B., *Il valore della lira bolognese dalla sua origine alla fine del secolo XV*, in «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per la Romagna», s. III, XIV (1902), ora in G. B. S., *Il valore della lira bolognese dalla sua origine alla metà del secolo XVIII*, Prefazione di L. Dal Pane. Biografie e Indici a cura di A. M. e E. Salvioni, Bologna, 1902-1905 (rist. anastatica Torino, 1961), pp. 24-120.

Santangelo Cordani A., *La giurisprudenza della rota romana nel secolo XIV*, Milano, 2001 (Università degli studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 26).

Santarelli U., *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964 (Studi di diritto privato italiano e straniero diretti da M. Rotondi, n. s., IX).

Santarelli U., *Mercanti e società tra mercanti*, III ed., Torino, 1998 (Il Diritto nella Storia, 1).

Sarti N., *"Publicare-Exemplare-Reficere". Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in *Rolandino e l'"Ars Notaria" da Bologna all'Europa.* Atti del Convegno Internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, 2002, pp. 611-665.

Sarti N., *"Alma Mater Studiorum". Università di Bologna*, in *Storia delle Università in Italia*, a cura di G. P. Brizzi, P. del Negro, A. Romano, III, Messina, 2007, pp. 5-42.

Sella P., *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927.

Senigaglia Q., *Lo statuto dell'arte della Mercanzia senese (1342-1343)*, Siena, 1911.

Severini G., *«Nobile collegio della Mercanzia»: storia perugina di un ossimoro giuridico*, in *Statuti e matricole del collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli con A. Bartoli Langeli, I, Perugia, 2000, pp. XV-LXV.

Solmi A., *La persistenza della scuola di Pavia nel Medio Evo fino alla fondazione dello Studio Generale (1024-1361)*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia pubblicati nell'XI centenario*

dell'Ateneo, Pavia, 1925, pp. 17-42, ora in A. S., *Contributi alla storia del Diritto Comune*, Roma, 1937, pp. 285-310.

Sorbelli A., *Storia dell'Università di Bologna*, I. *Il Medioevo (secc. XI-XV)*, Bologna, 1940.

Sorbelli A., *I Bentivoglio signori di Bologna*, a cura di M. Bacci, Bologna, 1969.

Tamba G., *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna, 1978 (Quaderni Culturali Bolognesi, anno II, 6).

Tamba G., voce *Foscarari (Foscherari) Raffaello*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 49, Roma, 1997, pp. 286-288.

Tamba G., voce *Gozzadini Nanne*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 58, Roma, 2002, pp. 215-221.

Tega W. (a cura di), *Lo Studio e la città: Bologna 1888-1998*, Bologna, 1988.

Tognetti G., *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 51, Roma, 1982.

Uginet F. Ch., voce *Giovanni XXIII, antipapa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 55, Roma, 2000, pp. 621-62;

Uginet F. Ch., *Giovanni XXIII, antipapa*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 614-618.

Vaccari P., *Storia dell'Università di Pavia*, 2 ed., Pavia, 1957.

Vancini O., *La rivolta dei bolognesi al governo dei vicari della Chiesa (1376-1377). L'origine dei tribuni della plebe*, Bologna, 1906.

Verga E., *La Camera dei mercanti di Milano nei secoli passati*, Milano, 1914.

Verga E., *La Camera dei Mercanti di Milano nei secoli passati, aggiunto un saggio nel palazzo dei giureconsulti*, Milano, 1914.

Vermiglioli G. B., *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle loro opere*, I-II, Perugia, 1828-1829.

Volpi R., *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, Bologna, 1983.

Voltolina G., *Il "Somnium" di Giovanni da Legnano*, in *Politica e "Studium": nuove prospettive e ricerche*. Atti del Convegno (Bologna, 18 ottobre 2003), Bologna 2005 (Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna, n.s., vol. X), pp. 139-155.

Zaccagnini G., *Storia dello Studio di Bologna durante il rinascimento*, Geneve, 1930 (Biblioteca dell'«Archivium Romanicum», 14).
Zanardi N., *Bologna 1402 ultima tappa di Gian Galeazzo Visconti*, in «Strenna Storica Bolognese», 1975, pp. 279-300.
Zanni-Rosiello I., voce *Bologna*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I, Roma, 1981.
Zaoli G., *"Libertas Bononie" e papa Martino V*, Bologna, 1916.
Zdekauer L., *Lo Studio di Siena nel Rinascimento*, Sala Bolognese, 1977 (Athenaeum, 46) (rist. ed. Milano, 1894).

INDICE DELLE FONTI NORMATIVE

ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. XV, *Provisio contra fallentes* (1400), cc. 23r-33v, ora edita in A. Legnani, *La giustizia dei mercanti. L'"Universitas mercatorum, campsorum et artificum" di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, 2005, *Appendice II*, pp. 241-254.

ASB, *Comune-Governo*, vol. XVI, *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae* (1454).

ASB, *Codici Miniati*, 30 bis, *Statuti dell'Universitas mercatorum, campsorum et artificum* (1436), cc. 1r-47v.

ASB, *Codici miniati*, 30 bis, *Riformagione del 27 febbraio 1439*, cc. 51r-55r.

ASB, *Codici miniati*, 30 bis, *Riformagione del 29 ottobre 1460,* cc. 57r-61r.

ASB, *Codici Miniati*, 30 bis, *Provvisione di falidi* (1436), cc. 63r-80v.

ASB, *Codici miniati*, 30 bis, *Riformagione del 27 aprile 1469,* cc. 83v-104r.

ASB, *Codici Miniati*, 30 bis, *Riformagione 7 aprile 1468 concernente la carica di giudice del Foro dei mercanti*, cc. 105r-111r, ora edita in A. Legnani, *La giustizia dei mercanti. L'"Universitas mercatorum, campsorum et artificum" di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, 2005, *Appendice I*, pp. 227-239.

ASB, *Indice notarile, Domenico degli Amorini,* 25 buste (1439-1489).

ASB, *Indice notarile, Giacomo Fantuzzi*, 1 busta (1418-1477).

ASB, *Indice notarile, Battista Macchiavelli*, 9 buste miscellanee (1451-1466).

ASB, *Indice notarile*, *Giorgio Paselli*, 6 buste miscellanee (1424-1446).

Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae. Rubricis non antea impressis, provisionibus, ac litteris apostolicis, jam extravagantibus aucta, summariis, et indicibus illustrata, edidit comes Philippus Carolus Saccus, Bononiae MDCCXXXV.

INDICE DEI NOMI E DELLE COSE NOTEVOLI

Albergati Nicolò, vescovo, 41, 43.
Albornoz (di) Egidio, 49.
Alciato Andrea, 9.
Alessandro V, papa, 38.
Aloyse da Treviso, 166.
Amorini (degli) Domenico, 87.
Amoro Donato, 252.
Ancona, 49.
Ascoli Piceno, 49.
Artenisi Beccadello, 55, 127, 130.

Bagnomarino (di) Lorenzo, 3.
Baldo degli Ubaldi, 8.
Banti Nicola, 250.
Barbieri Piero, 55, 83, 127, 130.
Bargellini Filippo, 81.
Bartolo da Sassoferrato, 8.
Bartolomeo di Vitale, 55, 127, 130.
Basilica di San Domenico, 77, 79.
Basilica di San Petronio, 52.
Battaglia Andrea, 57, 131.
Bentivoglio, famiglia, 39, 42, 43, 45, 46, 51, 52.
Bentivoglio Annibale, 46, 47, 51.
Bentivoglio Antongaleazzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Bentivoglio Giovanni, 35, 36, 37, 45.
Bentivoglio Giovanni II, 36, 47, 51, 52.
Bentivoglio Ludovico, 72.
Bentivoglio Sante, 47, 51.
Bessarione, cardinale, 47.
Bianchetti Giacomo, 71.
Bologna, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 88, 102, 125, 126, 130, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 152, 154, 157, 158, 159, 167, 168, 173, 182, 183, 186, 190, 192, 193, 194, 202, 204, 205, 209, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249.

Bolognini Andrea, 126.
Bolognini Geronimo, 52, 83, 126, 250.
Bonifacio IX, 9.
Bonsignori Tomaso, 81.
Braccio di Montone, 41, 43.
Buchi Baldino, 126.
Buchi Merigo, 52, 126.

Callisto III, papa, 51.
Caluonisi (di) Stefano, 55, 127, 130.
Camera dei mercanti di Milano, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33.
Canetoli, famiglia, 42, 43, 44, 47.
Canonici Matteo, 250.
Carapelli Paolo, 3
Carlo IV, 9.
Casalecchio di Reno, 37.
Castelanis (de) Antonio, 254.
Castelanis (de) Jacobus, 254.
Castelli, famiglia, 47.
Cattani Pietro, 2
Chiesa dell'Annunziata, 52.
Chiesa di San Francesco, 47.
Chiesa di San Giacomo, 47, 52.
Chiesa di San Pietro, 52.
Cino da Pistoia, 8.
Clemente V, 8.
Concilio di Costanza, 38, 40.
Condulmer, legato, 54.
Corte dei mercanti di Lucca, 19.
Cossa Baldassarre (Giovanni XXIII), 37, 38, 39.
Cremona, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34.
Crizanomisi Baldassarre, 83.
Croce (dalla) Bartolomeo, 55, 127, 130.
Cunciis (de) Johannes, 254.
Cunciis (de) Thomasino, 254.

Daniele da Concordia, 125, 250, 252.
Daniele da Treviso, 44.
Dioniso di Castello, 252.

Eugenio IV, papa, 40, 44, 125, 126, 230, 250, 252.

Fantuzzi, famiglia, 47.
Fantuzzi Bonifacio. 52, 81, 126, 250.
Fantuzzi Gandolfo, 58, 150, 255.
Fantuzzi Giacomo, 58, 254, 255.
Fantuzzi Giovanni, 72.
Fantuzzi Tuzolo, 126.
Ferrara, 32, 45, 225.
Fieschi Ludovico, 39.
Filippo da Pistoia, 166.
Firenze, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36.
Foscherari Raffaele, 45, 46, 72.

Gabella Grossa, 3, 54, 67, 73, 75, 80, 91, 115, 135, 227.
Gambaro (dal) Tommaso, 83.
Genova, 54.
Giacomo de Arcehanato, 254.
Giason del Maino, 9.
Giglio Giovanni, 250.
Giovanna II di Napoli, 43.
Giovanni di Girolamo, 55, 127, 130.

Giovanni di Lapo, 189.
Giovanni di Minotto, 229.
Gozzadini Catalano, 57, 131.
Gozzadini Nanne, 35, 37, 38, 131.
Gozzadini Nicolò, 72.
Grassi Giacomo, 254.
Gregorio XIII, papa, 35.
Griffoni Giovanni, 72.

Imola, 36.
Isolani Giacomo, 39, 252.
Italia, 224.

Legnano (da) Giovanni, 1.
Lorenzo di Cotignola, 254.
Lucca, 24, 25, 26.
Ludovico di Treviso, 252, 254.
Ludovisi Piero, 126.
Ludovisi Tommaso, 250.
Ludovisi Verzusio, 52, 126, 250.
Lupari Gaspare, 52, 126, 250.
Lupari Ventorino, 126.

Macerata, 49.
Magnani Battista, 57, 131.
Magnani Matteo, 131.
Macchiavelli Battista, 87.
Macchiavelli Giovanni, 87.
Malaguzzi Valeri F., 119.
Malvezzi, famiglia, 47.
Malvezzi Gaspare, 72.
Malvezzi Melchiorre, 57, 83, 131.
Marescalchi Matteo, 83.
Marescotti, famiglia, 47.
Marescotti Calvi Galeazzo, 46.
Marsilio da Loiano, 88.
Martino V, papa, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 49.
Matteo di Bettuzo, 55, 127, 130.
Mazzoli Ludovico, 55, 127, 130.
Mercanzia di Cremona, 19.
Mercanzia di Firenze, 19, 26, 28, 32.
Mercanzia di Pavia, 19, 21, 32.
Mercanzia di Perugia, 21.
Mercanzia di Siena, 20, 21, 32.
Merigo Merigo, 57, 131.
Merigo Nicolò, 57, 131.
Milano, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 45, 47, 51.
Monterenzio (da) Ludovico, 57, 131.

Nicolò V (Tommaso da Sarzana), papa, 40, 47, 50, 51.

Oleggio (da) Giovanni, 17.
Orsi Giacomo, 57, 132.
Orsi Matteo, 132.
Orsi Rigo, 83.
Ospedale della morte, 43.

Palazzo degli Strazzaroli, 3
Palazzo dei Notai, 43.
Palazzo del Comune, 67.
Palazzo della Mercanzia, 3, 67.
Palle (dalle) Antonio, 55, 127, 130.
Paltrone Giacomo, 57, 131.
Paltrone Tiero, 131.
Paolo II, papa, 51, 52.

Parma, 11
Paselli Giacomo, 58, 126, 149, 241, 243, 252, 254, 255.
Paselli Giorgio, 58, 59, 86, 126, 149, 150, 151, 166, 241, 243, 244, 249, 252, 254, 255.
Passeggeri (de') Rolandino, 6, 61.
Pavia, 11, 22, 23, 24, 25, 31.
Pepoli, famiglia, 47.
Pepoli Romeo, 72.
Pepoli Taddeo, 17.
Perugia, 21, 24, 26, 32, 33, 49.
Piacenza, 11.
Piazza Maggiore, 38.
Piccinino Niccolò, 45, 46.
Pio II, papa, 51.
Pio IX, papa, 35.
Plastelis (de) Alberto, 254.
Plastelis (de) Taddeo, 254.
Poeti Battista, 52, 72, 126, 229, 250.
Poeti Nicolò, 57, 131.
Poeti Poeta, 126, 131.
Porta Ravegnana, 2, 47, 168, 233, 234.
Porta Stiera, 47.
Portico del Pavaglione, 43.

Ranieri da Perugia, 61.
Rangoni Gerardo, 45.
Ranuzzi Antonio, 72.
Reno, fiume, 32, 225.
Ringhieri Basiglio, 126.
Ringhieri Giacomo, 52, 81, 126.
Rodolfo I, imperatore, 40.
Roma, 38.
Rosellis (de) Antonio, 252.
Rustigani Gaudiolo, 81.

Sala Beltrame, 127.
Sala (da) Catalano, 55, 81, 127, 130.
Sampieri Floriano, 72.
San Benedetto, 232.
San Biagio, 232.
San Domenico, 232.
San Floriano, 232.
San Francesco, 232.
San Girolamo, 232.
San Giorgio, 232.
San Giovanni Battista, 232.
San Giovanni, 232.
San Gregorio, 232.
San Lorenzo, 232.
San Martino, 232.
San Michele arcangelo, 232.
San Nicolò, 232.
San Paolo, 232.
San Petronio, 38, 43, 232.
San Pietro, 17, 43.
San Procolo, 232.
San Ruffillo, battaglia, 232.
San Salvatore, 232.
San Siverio, 232.
San Vitale e Agricola, 232.
Sant'Agata, 232.
Sant'Agnese, 232.
Sant'Agostino, 232.
Sant'Ambrogio, 232.
Sant'Antonio, 232.
Sant'Eustachio, 252.
Santa Caterina, 232.
Santa Lucia, 232.

Santa Margherita, 232.
Santa Maria Maddalena, 232.
Santa Sede, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 53, 114.
Sforza Francesco, 51.
Siena, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Simone di Verardo, 55, 83, 127, 130.
Sisto V, papa, 40.
Statholis (de) Sarafinus, 250, 252.
Stefano di Gandolfo, 57, 131.
Studio di Bologna, 8, 37, 40, 53, 73, 74, 75, 78, 115, 132, 134.
Studio di Padova, 8, 53, 132.
Studio di Pavia, 9, 53, 132.
Studio di Perugia, 8, 53, 132.
Studio di Siena, 53, 132.

Tommaso di Bettuzzo, 52, 126.
Torre dalle Perle, 3.
Torre (dalla) Pellegrino, 55, 127, 130.
Trentaquattro (dei) Antonio, 154.
Trentaquattro (dei) Baldassarre, 254.
Trentaquattro (dei) Giovanni, 59, 154.

Usberti (degli) Andrea, 254.
Usberti (degli) Gioacchino, 254.

Vanduzzi Giacomo, 250.
Venezia, 17.
Vincenzo (di) Antonio, 3.
Visconti, famiglia, 21, 36.
Visconti Filippo Maria, 45.
Visconti Gian Galeazzo, 21, 37.
Viterbo, 38.

Zambeccari Carlo, 35.
Zambeccari Tommaso, 45.

INDICE DEGLI AUTORI

Ady C. M., 35, 36, 39, 41, 48.
Arias G., 19.
Arnaldi G., 8.
Ascarelli T., 4.
Ascheri M., 2, 20.
Astorri A., 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Astuti G., 14.

Bacci M., 39.
Banti O., 36, 41.
Baroni M. F., 19.
Bartoli Langeli A., 20.
Bean J. M. W., 84.
Benati A., 36.
Bergonzoni F., 36.
Berti L., 36, 39, 41, 46.
Beseghi U., 3.
Besta E., 9.
Bianca C., 40.
Bini V., 8.
Bocchi F., 39.
Bolognini L., 87.
Bonacini P., 117.
Bonfiglioli G., 36.
Bonolis G., 19.
Boris F., 2, 74, 76, 117.
Braidi V., 20, 36.
Brandileone F., 1.
Briegleb H. K., 6.
Briganti A. 20.
Brizzi G. P., 8.

Calcaterra C., 8.
Campitelli A., 6.
Cantù C. M., 19.
Capitani O., 1, 8, 84.
Caprioli S., 87.
Caracciolo A., 35.
Caravale M., 35, 42, 43, 44, 49, 122.
Cardinali C., 20.
Carocci S., 49.
Cassandro G., 4, 16.
Castellani A., 122.
Cavazza G., 36.
Cavina M., 31.
Cecchieri S., 3, 7.
Chiantini M., 20.
Chiri M., 19.
Chittolini G., 49.
Cilli D., 3.

Colle F. M., 8.
Colliva P., 40, 48.
Coquillette D.R., 5.
Crotti Pasi R., 19.
Cuozzo E., 122.

Dal Pane L., 17.
De Angelis C., 20, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57.
De Benedictis A., 44, 48, 50, 74.
De Bosdari F., 1, 20, 36.
De Caro G., 46, 47.
Decker W., 39
De Matteis M. C., 1.
De Töth P., 41.
Del Giudice P., 6.
Del Negro P., 8.
Del Panta L., 84.
Dezza E., 122.
D'Ilario G., 1.
Di Renzo Villata G., 5.
Diurni G., 14.
Domini M., 3.
Donahue jr. C., 5.
Dondarini R., 2, 20, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57.
Donovan G.M., 1.
Doren A., 19.
Dorini U., 19, 37.

Ermini G., 1, 8, 49.

Facciolati I., 8.
Fair Bestor J., 5.
Fairén Guillén V., 6.
Falaschi P. L., 41.
Fanti M., 36, 58.
Fasoli G., 2, 7, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 48, 50, 51, 52.
Ferrante R., 54.
Ferri A., 36.
Filippini F., 3.
Fink K. A., 42.
Fiorelli P., 15.
Fortunati M., 15, 28.
Franchini V., 20.

Gaddi S., 19.
Galasso G., 35.
Galgano F., 5.
Gardi A., 40, 44, 49.
Gensini S., 49.
Ghirardacci C., 52.
Giannazza E., 1.
Giansante M., 7.
Giordani G, 2, 3.
Giordano F., 3.
Giubbini G., 49.
Gloria A., 8.
Gozzadini G., 35, 38.
Grandi Venturi G., 58.
Gualandi G., 36.
Gualazzini U., 17, 19.
Guerrieri O., 20.

Hay D., 40.
Hessel A., 57.
Hilaire J., 4.

Iglesia Ferreiros A., 5.
Irace E., 20.

Keen M.H., 1.
Košuta L., 53.

Lattes A., 6, 11, 13, 14, 16, 17.
Lazzareschi E., 19.
Lefebvre C., 6.
Legnani A., 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 87, 108.
Liotta F., 13.
Londei L., 49.
Longhi M., 45.
Lorenzoni A. M., 122.
Luzzatto G., 19.

Maffei D., 53, 122.
Maiarelli A., 20.
Mainoni P., 19.
Maiocchi R., 9.
Malinowska I., 42.
Mallet M. E., 51.
Mancini A., 19.
Marchisello A., 6.
Marescotti G., 46.
Marini L., 8.
Martini G., 19.
Martone L., 63.
Massetto G.P., 5.
Mazzacane E., 6.
Mazzanti G., 8.
McCall J., 1.
Medica M., 7.
Melis F., 19.
Merli S., 20.
Miglio M., 40.
Migliorino F., 5, 17.
Mineo E. I., 49.
Minnucci G., 53.
Mira G., 20, 21.
Modigliani A., 51.
Morelli G., 40.
Mozzarelli C., 19.
Mueller R. C., 84.

Nardi P., 53.
Nasalli Rocca di Corneliano E., 47.
Nörr K. W., 6.

Orioli E., 3.
Orlandelli G., 39, 47.

Padoa Schioppa A., 5, 6, 15.
Padovani A., 8, 36.
Parmeggiani A., 122.
Partner P., 49.
Pasciuta B., 6.
Pasquali Alidosi G. N., 2.
Pasztor E., 41.
Pecorella C., 17.
Pellegrini M., 51.
Pene Vidari G.S., 5.
Pertile A., 6, 68.
Petronio U., 5.
Petrucci A., 38.
Pezzarossa F., 8.
Piergiovanni V., 5, 6.
Pini A. I., 7.
Pio B., 37, 40.
Piovan F., 9.
Pombeni P., 8.

Pratesi A., 122.

Rasi P., 16.
Ridolfi A.C., 58, 87.
Rivani G., 3.
Rocco A., 4, 17.
Rodriguez F., 3.
Romano A., 8.
Romiti A., 18.
Rossi G. C., 3.
Rossi L., 1.
Rossi Manaresi R., 3.
Rotondi M., 17.
Roversi G., 36.
Rubbiani A., 3

Sabbioneta Almansi C., 19, 32.
Sacco F. C., 48, 93.
Salvioli G., 6, 13, 16.
Salvioni A. M., 17.
Salvioni E., 17.
Salvioni G. B., 17.
Santangelo Cordani A., 6.
Santanicchia M., 20.
Santarelli U., 5, 17.
Sarti N., 8, 40, 61, 117.
Sella P., 6, 70.
Senigaglia Q., 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Sestan E., 19.
Severini G., 20, 21, 26, 32.
Simeoni L., 39.
Sitran Rea L., 9.
Solmi A., 9.
Sorbelli A., 8, 39, 75.

Tamba G., 6, 20, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 51.
Tartarini A., 3.
Tega W., 8.
Tognetti G., 122.
Torelli P., 122.
Tura D., 58.

Uginet F. Ch., 37.

Vaccari P., 9.
Vaini M., 122.
Vancini O., 20, 36.
Vedova G., 8.
Verga E., 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34.
Vermiglioli G. B., 8.
Vianelli A., 3, 7.
Volpi R., 49.
Voltolina G., 1.

Zaccagnini G., 8.
Zanardi N., 37
Zanni Rosiello I., 119.
Zaoli G., 42.
Zecchino O., 122.
Zdekauer L., 53.

SOMMARIO

Parte I

1. Le origini dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* di Bologna 1
2. Il fenomeno delle Mercanzie nell'Italia centro-settentrionale 18
3. Politica e istituzioni a Bologna nella prima metà del Quattrocento 35
4. La redazione statutaria del 1436 52
   4.1 Gli organi del Foro 52
   4.2 La procedura giudiziaria 62
5. Riforme della normativa mercantesca nel XV secolo 72
   5.1 Gli organi del Foro 72
   5.2 La procedura giudiziaria 91
6. Osservazioni conclusive 113

Parte II

1. Descrizione e struttura del codice 119
2. Criteri di trascrizione 121

Gli Statuti dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum* di Bologna (1436) 125

Indice delle rubriche 257

Tavola sinottica 261

Bibliografia 265

Indice delle fonti normative 283

Indice dei nomi e delle cose notevoli 285

Indice degli autori 289

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. Coli U., *Collegia et sodalitates*, 1913.
2. Donatelli I., *La "consortia" di Avesa*, 1914.
3. Valenza P., *Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro*, 1915.
4. Zingali G., *La statistica della criminalità*, 1916.
5. Tumedei C., *La separazione dei beni ereditari*, 1917.
6. Albertoni A., *L'"Apokeryxis"*, 1923.
7. Salvi F., *La cessione dei beni ai creditori*, 1947.
8. Milani F., *Distinzioni delle servitù prediali*, 1948.
9. Fassò G., *I "quattro autori" del Vico*, 1949.
10. Ferri L., *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, 1951.
11. Rossi G., *La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda*, 1951.
12. Poggeschi R., *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, 1951.
13. Matteucci N., *Antonio Gramsci e la filosofia della prassi*, 1951.
14. Forchielli P., *I contratti reali*, 1952.
15. Salvi F., *Il possesso di stato familiare*, 1952.
16. Fassò G., *La storia come esperienza giuridica*, 1953.
17. Palazzini Finetti L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustinianeo*, 1953.
18. Rossi G., *Consilium sapientis iudiciale*, 1958.
19. Mancini G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 1957.
20. Ferri L., *L'autonomia privata*, 1959.
21. Torelli P., *Scritti di storia del diritto italiano*, 1959.
22. Santini G., *I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano"*, 1960.
23. Gianniti F., *I reati della stessa indole*, 1959.
24. Ghezzi G., *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, 1960.
25. Nardi E., *Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno*, 1960.
26. Ferri L., *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, 1960.
27. Ghezzi G., *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, 1963.
28. Bonsignori A., *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, 1961.
29. Redenti E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, 1962.
30. Redenti E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, *Intorno al diritto sostanziale*, 1962.
31. Gualandi A., *Spese e danni nel processo civile*, 1962.
32. Bonsignori A., *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 1960.
33. Mancini G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, vol. I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, 1962.
34. Nardi E., *Rabelais e il diritto romano*, 1962.
35. Romagnoli U., *Il contratto collettivo di impresa*, 1963.
36. Santini G., *I "comuni di pieve" nel medioevo italiano*, 1964.
37. Rudan M., *Il contratto di tirocinio*, 1966.
38. Bonini R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, 1964.
39. Colliva P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, 1964.
40. Mengozzi P., *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom*, 1964.
41. *Scritti minori di Antonio Cicu*, tomi I e II, *Scritti di teoria generale del diritto - Diritto di famiglia*, 1965.
42. *Scritti minori di Antonio Cicu*, *Successioni e donazioni. Studi vari*, 1965.
43. Sacchi Morsiani G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, 1965.
44. Ghezzi G., *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, 1965.
45. Roversi Monaco F.A., *Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti*, 1967.
46. Gianniti F., *L'oggetto materiale del reato*, 1966.

47. Mengozzi P., *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati*, 1967.
48. Romagnoli U., *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, 1967.
49. Montuschi L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, 1967.
50. Ranieri S., *Scritti e discorsi vari*, vol. I, *Scritti di diritto penale*, 1968.
51. Ranieri S., *Scritti e discorsi vari*, vol. II, *Scritti di procedura penale*, 1968.
52. Bonini R., *Ricerche di diritto giustinianeo*, 1968.
53. Santini G., *Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum"*, 1969.
54. Lo Castro G., *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico*, 1970.
55. Sacchi Morsiani G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, II, 1970.
56. Roversi Monaco F.A., *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, 1970.
57. Gianniti F., *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970.
58. De Vergottini G., *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, 1971.
59. Mengozzi P., *Il regime giuridico internazionale del fondo marino*, 1971.
60. Carinci F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, 1971.
61. Osti G., *Scritti giuridici*, voll. I e II, 1973.
62. Zuelli F., *Servizi pubblici e attività imprenditoriale*, 1973.
63. Pergolesi F., *Sistema delle fonti normative*, 1973.
64. Montuschi L., *Potere disciplinare e rapporto di lavoro*, 1973.
65. Pattaro E., *Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica*, 1974.
66. Pini G., *Arbitrato e lavori pubblici*, 1974.
67. Carpi F., *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, 1974.
68. De Vergottini G., *Lo "Shadow cabinet"*, 1973.
69. Paolucci L.F., *La mutualità nelle cooperative*, 1974.
70. De Gennaro A., *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, 1974.
71. Stortoni L., *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1978.
72. Gianniti F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, 1977.
73. Bonvicini D., *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, 1977.
74. De Vergottini G., *Scritti di storia del diritto italiano*, voll. I, II, III, 1977.
75. Lambertini R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, 1977.
76. Dalla D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, 1978.
77. Di Pietro A., *Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili*, 1978.
78. Mazzacuva N., *La tutela penale del segreto industriale*, 1979.
79. Romanelli G., *Profilo del noleggio*, 1979.
80. Borghesi D., *Il contenzioso in materia di eleggibilità*, 1979.
81. Dalla Torre G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, 1979.
82. Carpi F., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, 1979.
83. Alleva P., *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, 1980.
84. Puliatti S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, 1980.
85. Fassò G., *Scritti di filosofia del diritto*, voll. I, II, III, 1982.
86. Sgubbi F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, 1980.
87. Lambertini R., *Plagium*, 1980.
88. Dalla D., *Senatus consultum Silanianum*, 1980.
89. Vandelli L., *L'ordinamento regionale spagnolo*, 1980.
90. Nardi E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, 1980.
91. Pellicanò A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, 1981.
92. Giardini D., *Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento*, 1981.
93. Bortolotti D., *Potere pubblico e ambiente*, 1981.
94. Roffi R., *Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo*, 1982.
95. Alessi R., *Scritti minori*, 1981.
96. Bassanelli Sommariva G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustinianeo*, 1983.
97. Zanotti A., *Cultura giuridica del Seicento e* jus publicum ecclesiasticum *nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, 1983.
98. Illuminati G., *La disciplina processuale delle intercettazioni*, 1983.
99. Toniatti R., *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*, 1983.

100. Nardi E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, 1983.
101. Dalla D., *Praemium emancipationis*, 1983.
102. Mazzacuva N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, 1983.
103. *Studi in onore di Tito Carnacini*. I. *Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale*, 1983.
104. Caia G., *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, 1984.
105. Baratti G., *Contributo allo studio della sanzione amministrativa*, 1984.
106. Bortolotti D., *Attività preparatoria e funzione amministrativa*, 1984.
107. Puliatti S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, 1984.
108. Lambertini R., *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, 1984.
109. Zuelli F., *Le collegialità amministrative*, 1985.
110. Pedrazzoli M., *Democrazia industriale e subordinazione*, 1985.
111. Zanotti M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, 1985.
112. Ruffolo U., *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, I, 1985.
113. Biagi M., *Sindacato democrazia e diritto*, 1986.
114. Insolera G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, 1986.
115. Malagù L., *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.
116. Ricci G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, 1986.
117. Zanotti A., *Il concordato austriaco del 1855*, 1986.
118. Selmini R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, 1987.
119. Dalla D., "*Ubi venus mutatur*", 1987.
120. Zunarelli S., *La nozione di vettore*, 1987.
121. Zoli C., *La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore*, 1988.
122. Cavina M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, 1988.
123. Califano L., *Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo*, 1988.
124. Sarti N., *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina)*, 1988.
125. Scarponi S., *Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro*, 1988.
126. Bernardini M., *Contenuto della proprietà edilizia*, 1988.
127. La Torre M., *La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz - la dottrina giuridica nazionalsocialista*, 1988.
128. Garcia De Enterria J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, 1989.
129. Biagi Guerini R., *Famiglia e Costituzione*, 1989.
130. Caia G., *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo*, 1989.
131. Magagni M., *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, 1989.
132. Petroni L., *La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia*, 1990.
133. Zanotti A., *Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa*, 1990.
134. Sartor G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990.
135. Rossi L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, 1990.
136. Luchetti G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, 1990.
137. Sarti N., *Un giurista tra Azzone e Accursio*, 1990.
138. Gustapane A., *La tutela globale dell'ambiente*, 1991.
139. Bottari C., *Principi costituzionali e assistenza sanitaria*, 1991.
140. Donini M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991.
141. Perulli A., *Il potere direttivo dell'imprenditore*, 1992.
142. Vandelli L. (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, 1992.
143. Gasparri P., *Institutiones iuris publici*, 1992.
144. Capuzzo E., *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana*, 1992.
145. Biavati P., *Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario*, 1992.
146. Ferrari F., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, 1992.
147. Gustapane A., Sartor G., Verardi C.M., *Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche*, 1992.
148. Orlandi R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, 1992.

149. Carpani G., *Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli*, 1992.
150. Musso A., *Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale*, 1993.
151. Donini M., *Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, 1993.
152. Califano Placci L., *Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano*, 1993.
153. Fornasari G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, 1994.
154. Manzini P., *L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano*, 1994.
155. Timoteo M., *Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale*, 1994.
156. Sesta M. (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, 1994.
157. Tullini P., *Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa*, 1994.
158. Rescigno F., *Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni*, 1995.
159. Lugaresi N., *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione*, 1995.
160. Sarti N., *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, 1995.
161. Colliva P., *Scritti minori*, 1996.
162. Dugato M., *Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti*, 1996.
163. Gardini G., *La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241*, 1996.
164. Manzini P., *I costi ambientali nel diritto internazionale*, 1996.
165. Mittica M.P., *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, 1996.
166. Luchetti G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, 1996.
167. La Torre M., *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, 1996.
168. Camon A., *Le intercettazioni nel processo penale*, 1996.
169. Mancini S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, 1996.
170. Zanobetti Pagnetti A., *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, 1996.
171. Bricola F., *Scritti di diritto penale*. Vol. I, *Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio*. Vol. II, *Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia*, 1997.
172. Graziosi A., *La sentenza di divorzio*, 1997.
173. Mantovani M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, 1997.
174. Biavati P., *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, 1997.
175. Rossi G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
176. Pellegrini S., *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*, 1997.
177. Boni G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, 1998.
178. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*. Vol. I, *Diritto del lavoro*, 1998.
179. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*. Vol. II, *Diritto dell'Unione europea*, 1998
180. Rossi A., *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, 1998.
181. Bongiovanni G., *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*, 1998.
182. Caputo G., *Scritti minori*, 1998.
183. Garrido J.M., *Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito*, 1998.
184. Bellodi Ansaloni A., *Ricerche sulla contumacia nelle* cognitiones extra ordinem, I, 1998.
185. Franciosi E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80*, 1998.
186. Cattabriga C., *La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario*, 1998.
187. Mancini L., *Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, 1998.
188. Gustapane A., *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale*, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.

189. Ricci G.F., *Le prove atipiche*, 1999.
190. Canestrari S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, 1999.
191. Fassò G., *La legge della ragione*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
192. Fassò G., *La democrazia in Grecia*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
193. Scarciglia R., *La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica*, 1999.
194. Briguglio F., *"Fideiussoribus succurri solet"*, 1999.
195. Maltoni A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali*, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
196. Fondaroli D., *Illecito penale e riparazione del danno*, 1999.
197. Rossi L.S., *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, 2000.
198. Gragnoli E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, 2000.
199. Boni G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, 2000.
200. Lugaresi N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, 2000.
201. Lalatta Costerbosa M., *Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilehlmvon Humboldt*, 2000.
202. Semeraro P., *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, 2000.
203. Verza A., *La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee*, 2000.
204. Lolli A., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica*, 2000.
205. Busetto M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, 2000.
206. Campanella P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, 2000.
207. Bricola F., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, 2000.
208. Lassandari A., *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, 2001.
209. Bianco A., *Il finanziamento della politica in Italia*, 2001.
210. Raffi A., *Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia*, 2001.
211. Piergigli V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, 2001.
212. Cafaro S., *Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea*, 2001.
213. Morrone A., *Il custode della ragionevolezza*, 2001.
214. Masutti A., *La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale*, 2002.
215. Zanotti A., Orlando F., *L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo*, 2002.
216. Lupoi M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*. Vol. I, *Policies, metodi, criteri di collegamento*. Vol. II, *Parallel proceedings*, 2002.
217. Lolli A., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo*, 2002.
218. Curi F., *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, 2003.
219. Cottignola G., *Studi sul pilotaggio marittimo*, 2003.
220. Gardini G., *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, 2003.
221. Cevenini C., *Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings*, 2003.
222. Monducci J., *Diritto della persona e trattamento dei dati particolari*, 2003.
223. Villecco Bettelli A., *L'efficacia delle prove informatiche*, 2004.
224. Zucconi Galli Fonseca E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, 2004.
225. Brighi R., *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, 2004.
226. Luchetti G., *Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano*, 2004.
227. *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, voll. I, II, 2004.
228. Piperata G., *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, 2005.
229. Canestrari S., Foffani L. (a cura di), *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa?* Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
230. Memmo D., Miconi S. (a cura di), *Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar*, 2006.

230bis Briguglio F., *Studi sul procurator*, 2008.
231. Querzola L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, 2006.
232. Tarozzi S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, 2006.
233. Botti F., *L'eutanasia in Svizzera*, 2007.
234. Fondaroli D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, 2007.
235. Alagna R., *Tipicità e riformulazione del reato*, 2007.
236. Giovannini M., *Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie*, 2007.
237. Montalti M., *Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, 2007.
238. Tordini Cagli S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, 2008.
239. Legnani Annichini A., *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche*, 2008.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2008
presso Editografica – Rastignano (BO)